



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 72

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 5 novembre 2008

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 189
2 ^a - Giustizia	» 201
4 ^a - Difesa	» 205
5 ^a - Bilancio	» 217
6 ^a - Finanze e tesoro	» 224
7 ^a - Istruzione	» 236
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 251
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 259
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 262
11 ^a - Lavoro	» 267
12 ^a - Igiene e sanità	» 271
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 277

Commissioni congiunte

3 ^a (Affari esteri) e 9 ^a (Agricoltura-Senato) e III (Affari esteri e comunitari) e XIII (Agricoltura-Camera) . . .	<i>Pag.</i> 5
---	---------------

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	<i>Pag.</i> 7
1 ^a (Affari costituzionali), 5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	» 186
1 ^a (Affari costituzionali) e 11 ^a (Lavoro)	» 188

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	<i>Pag.</i> 296
Per la sicurezza della Repubblica	» 298
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	<i>Pag.</i> 299
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione	» 355
Per l'infanzia	» 357

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro *Pag.* 359

Sottocommissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali - Pareri *Pag.* 361

2^a - Giustizia - Pareri » 364

12^a - Igiene e sanità - Pareri » 365

CONVOCAZIONI *Pag.* 366

COMMISSIONI CONGIUNTE

**3^a (Affari esteri, emigrazione)
e 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIII (Agricoltura)

della Camera dei deputati

Mercoledì 5 novembre 2008

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera
STEFANI

Interviene il capo del Dipartimento Policy & Advocacy di ActionAid, Luca De Fraia, accompagnato dal coordinatore dell'Unità Partnership, Livia Zoli e dal Corporate Sector Officer, Nicola Borello, della medesima organizzazione.

Intervengono, altresì, i sottosegretari di Stato per gli affari esteri, Enzo Scotti, e per le politiche agricole, Antonio Buonfiglio.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente STEFANI propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli esiti della Conferenza sulla sicurezza alimentare mondiale, svoltasi a Roma presso la FAO dal 3 al 5 giugno 2008: audizione di rappresentanti di ActionAid

Riprende il seguito dell'indagine conoscitiva sospeso nella seduta del 17 settembre scorso.

Il presidente STEFANI introduce l'audizione.

Luca DE FRAIA, capo del Dipartimento Policy & Advocacy di *ActionAid*, e Nicola BORELLO, corporate sector officer della medesima organizzazione, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il senatore PERDUCA (*PD*), il deputato MECACCI (*PD*) e il senatore LIVI BACCI (*PD*), ai quali replica Luca DE FRAIA, capo del dipartimento Policy & Advocacy di *ActionAid*.

Il presidente STEFANI dichiara infine conclusa l'audizione.

Audizione dei sottosegretari di Stato per gli affari esteri, Enzo Scotti, e per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio

Il presidente STEFANI introduce l'audizione.

I sottosegretari SCOTTI e BUONFIGLIO svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per formulare quesiti ed osservazioni i deputati PIANETTA (*PdL*), RUVOLO (*UdC*) e MECACCI (*PD*), i senatori ANDRIA (*PD*) e PERDUCA (*PD*), i deputati BARBI (*PD*) e TEMPESTINI (*PD*), il senatore SANCIU (*PdL*) e il deputato RUSSO (*PdL*), presidente della XIII Commissione della Camera dei deputati, ai quali replicano i sottosegretari SCOTTI e BUONFIGLIO.

Il presidente STEFANI dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Mercoledì 5 novembre 2008

29^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Mantovano e per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 20,30.

IN SEDE REFERENTE

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

– e petizione n. 110 ad esso attinente

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri (sono nuovamente pubblicati in allegato al resoconto gli emendamenti non ritirati in sedute precedenti)

Il sottosegretario MANTOVANO riformula in un testo 2 gli emendamenti 5.100, 13.0.100, 14.0.1 e 15.0.100.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si passa quindi alla espressione dei pareri dei relatori e del Governo sugli emendamenti, ad iniziare dalle proposte riferite all'articolo 1.

Il relatore BERSELLI (*PdL*) dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.5, 1.6, 1.8, 1.0.5 e 1.0.6 ed aver invitato i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.3 e 1.0.3, invita i presentatori a riformulare gli emendamenti 1.7, 1.9, 1.0.2 e 1.0.4 in un testo 2. Dopo essersi ri-

messo al Governo sull'emendamento 1.4, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.8, insistendo per l'approvazione dell'emendamento 1.100 (testo 2) dei relatori.

Accedendo alla richiesta dei relatori il senatore CASSON (*PD*) riformula gli emendamenti 1.7 e 1.9 in un testo 2; mentre il senatore BOSCIETTO (*PdL*) riformula l'emendamento 1.0.4 in un testo 2.

Il sottosegretario MANTOVANO, dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.0.5 e 1.0.6, propone ai presentatori di riformulare rispettivamente l'emendamento 1.4 in un testo 2 e 1.100 (testo 2) in un testo 3. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.7 (testo 2), 1.9 (testo 2), 1.0.4 (testo 2) e 1.0.8. Con riguardo all'emendamento 1.0.3, si associa alla richiesta di ritiro, formulata dai relatori, mentre per l'emendamento 1.0.2 fa rinvio ad una riformulazione che proporrà all'emendamento 10.0.1, di analogo contenuto.

Accedendo alla richiesta del rappresentante del GOVERNO il senatore BOSCIETTO (*PdL*) riformula l'emendamento 1.4 in un testo 2.

Il presidente BERSELLI ricorda che è stato ritirato dal senatore Li Gotti l'emendamento 2.1 l'unico riferito all'articolo 2 e avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Si passa quindi all'espressione dei pareri dei relatori e del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore BERSELLI (*PdL*), dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 3.4, 3.5, 3.7, 3.11, 3.0.3 e 3.0.4 e aver invitato i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.6, 3.8, 3.9 e 3.02, esprime parere favorevole sull'emendamento 3.10.

Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere conforme ai relatori, invitando nel contempo i rispettivi presentatori a riformulare gli emendamenti 3.8 e 3.0.4 in un testo 2.

Dopo un breve dibattito sulla riformulazione proposta dal rappresentante del Governo, con riguardo all'emendamento 3.8, nel quale prendono parte i senatori MAZZATORTA (*LNP*), CENTARO (*PdL*), LUMIA (*PD*), VIZZINI (*PdL*), BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), PASTORE (*PdL*) e LONGO (*PdL*) ed un'ulteriore precisazione del sottosegretario MANTOVANO, il senatore MAZZATORTA (*LNP*) riformula gli emendamenti 3.8 e 3.0.4 in un testo 2, nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Si passa quindi all'espressione dei pareri dei relatori e del Governo sull'emendamento 4.1, l'unico riferito all'articolo 4.

Dopo che il relatore BERSELLI (*PdL*) ha invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 4.1, il sottosegretario MANTOVANO esprime parere contrario.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Si passa, poi, all'espressione dei pareri dei relatori e del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore BERSELLI (*PdL*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.100 (testo 2), 5.0.1 e 5.0.2, con riguardo agli emendamenti 5.1 e 5.2 osserva che il contenuto di tali proposte risulta in larga parte recepito nell'emendamento governativo, così come riformulato.

Il sottosegretario MANTOVANO si esprime in senso conforme ai relatori.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il presidente BERSELLI, nel ricordare che è stato ritirato dal senatore Li Gotti l'emendamento 6.0.1, l'unico riferito all'articolo 6, avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il relatore BERSELLI (*PdL*), prima, ed il sottosegretario MANTOVANO, poi, esprimono parere contrario sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il relatore VIZZINI (*PdL*) riformula gli emendamenti 8.0.2, 8.0.4, 8.0.7, 8.0.8 e 8.0.11 in un testo 2.

Il relatore BERSELLI (*PdL*) esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.0.3 e 8.0.6. Dopo aver espresso parere favorevole sugli emendamenti 8.4, 8.6, 8.0.13 e 8.0.100, e aver insistito per l'approvazione degli emendamenti dei relatori, si rimette al parere del rappresentante del Governo sugli emendamenti 8.0.5 e 8.0.10.

Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.5, 8.0.6 e 8.0.13. Dopo aver invitato i presentatori a riformulare gli emendamenti 8.0.5 e 8.0.10 in un testo 2, e aver invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 8.0.3, esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.3, 8.4, 8.6, 8.0.1, 8.0.2 (testo 2), 8.0.4 (testo 2), 8.0.7 (testo 2), 8.0.8 (testo 2), 8.0.9, 8.0.11 (testo 2) e 8.0.12 (testo 2), insistendo per l'approvazione dell'emendamento governativo 8.0.100.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*), accedendo alla richiesta del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 8.0.5 in un testo 2, nel quale è recepito, anche in parte, il contenuto dell'emendamento 8.0.10.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il relatore BERSELLI (*PdL*), dopo aver espresso parere contrario sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 9, ad eccezione degli emendamenti governativi diretti ad inserire articoli aggiuntivi 9.0.7 e 9.0.8, si rimette al Governo sugli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2. Al riguardo condividendo il merito delle proposte da ultimo ricordate, auspica che si possa giungere alla presentazione di un'ulteriore proposta emendativa, ampiamente condivisa, il sottosegretario MANTOVANO presenta ed illustra l'emendamento 9.100, il quale riscrive integralmente l'articolo 9, trasformando la fattispecie dell'ingresso illegale nel territorio dello stato in reato di carattere contravvenzionale. Tale modifica risulta, a parere dell'oratore, più conforme alle prescrizioni dell'ordinamento comunitario.

Dopo un breve dibattito sull'emendamento governativo da ultimo presentato, nel quale prendono parte i senatori LI GOTTI (*IdV*) e LIVI BACCI (*PD*), il senatore CASSON (*PD*) trasforma l'emendamento 9.1 nel subemendamento 9.1/1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il relatore BERSELLI (*PdL*), dopo aver riformulato l'emendamento 10.0.1 in un testo 2, esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.100, 10.0.2, 10.0.3 e 10.0100. Con riguardo all'emendamento 10.2, invita i presentatori a riformularlo in un testo 2.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*), accedendo alla richiesta dei relatori, riformula l'emendamento 10.2 in un testo 2.

Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere conforme ai relatori sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il relatore BERSELLI (*PdL*) dopo aver riformulato l'emendamento 11.0.1 in un testo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento 11.100 e contrario sull'emendamento 11.0.3. Si rimette invece al Governo con riguardo all'emendamento 11.0.2.

Il sottosegretario MANTOVANO, dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 11.0.3, invita i presentatori a riformulare l'emendamento 11.0.2 in un testo 2. Con riguardo all'emendamento 11.0.1 (testo 2)

invita i relatori a ritirarlo o in subordine a trasformarlo in un ordine del giorno.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) riformula l'emendamento 11.0.2 nel senso indicato dal rappresentante del Governo (testo 2).

Il relatore VIZZINI (*PdL*), accedendo alla richiesta del Governo, ritira l'emendamento 11.0.1 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il relatore BERSELLI (*PdL*), dopo aver espresso parere favorevole sugli emendamenti 12.100 e 12.0.1, esprime parere contrario sull'emendamento 12.3.

Il sottosegretario MANTOVANO, dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 12.0.1 e aver insistito per l'approvazione dell'emendamento 12.100, invita i presentatori a riformulare l'emendamento 12.3.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*), accedendo alla richiesta del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 12.3 in un testo 2.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il relatore BERSELLI (*PdL*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.100 (testo 2), 13.0.1 e 13.0.100.

Il sottosegretario MANTOVANO si esprime in senso conforme ai relatori.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il relatore BERSELLI (*PdL*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.100 e 14.0.1 (testo 2).

Il sottosegretario MANTOVANO si esprime in senso conforme ai relatori.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il relatore BERSELLI (*PdL*), dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.4, esprime parere favorevole sugli emendamenti 15.100, 15.0.5 e 15.0.100 (testo 2).

Dopo un breve dibattito sull'emendamento 15.0.5, il relatore BERSELLI (*PdL*) lo riformula in un testo 2.

Il sottosegretario CALIENDO presenta ed illustra l'emendamento 15.0.1000, il quale, recependo peraltro il contenuto di alcune proposte emendative formulate anche dai senatori dell'opposizione, detta una modifica più organica all'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 1975.

Dopo un breve dibattito, il sottosegretario CALIENDO ritira l'emendamento 15.0.1000 ed esprimere parere favorevole sull'emendamento 15.0.2000, il quale, alla luce dei rilievi svolti anche da alcuni senatori dell'opposizione, reca modifiche all'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 1975.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il relatore BERSELLI (*PdL*), esprime parere contrario sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 16, ad eccezione dell'emendamento 16.5.

Il sottosegretario MANTOVANO, nell'esprimere parere conforme ai relatori, invita i presentatori a riformulare l'emendamento 16.4.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*), accedendo alla richiesta del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 16.4 in un testo 2.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il relatore BERSELLI (*PdL*), dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 17.1, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 18.9, 17.11, 17.16, 17.0.6, 17.0.9 e 17.0.10, esprime parere favorevole sugli emendamenti 17.100, 17.10, 17.15, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4, 17.0.5 e 17.0.8.

Con riguardo all'emendamento 17.0.7 si rimette al giudizio del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario MANTOVANO, nell'esprimere parere favorevole sull'emendamento 17.100, invita tuttavia i relatori a valutare l'opportunità di apportare talune modifiche all'attuale formulazione dell'emendamento 17.100. A parere del rappresentante del Governo infatti sarebbe opportuno prevedere un termine di conservazione dei dati più breve degli attuali dieci anni.

Dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 17.1, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.11, 17.16, 17.0.4, 17.0.6, 17.0.9 e 17.0.10, si rimette alla Commissione sugli emendamenti 17.10, 17.15, riformulato come subemendamento all'emendamento 17.100, 17.0.3 e 17.0.5.

Dopo aver espresso parere favorevole sugli emendamenti 17.0.2 e 17.0.8, invita i presentatori a riformulare l'emendamento 17.0.7.

Il senatore CASSON (*PD*) ritiene che la proposta di riformulazione illustrata dal rappresentante del Governo stravolga di fatto il contenuto dell'emendamento 17.0.7 e per tale ragione non accede alla richiesta di riformulazione insistendo per la votazione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il relatore BERSELLI (*PdL*), dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 18.1, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.15, 18.16, 18.17, 18.20, 18.23, 18.27, 18.0.1, 18.0.3, 18.0.4, 18.0.5, 18.0.7, 18.0.8, 18.0.9, 18.0.11, 18.0.12, 18.0.13, 18.0.14, 18.0.15, 18.0.16 e 18.0.17 si rimette al Governo sugli emendamenti 18.5, 18.26 e 18.0.6.

Dopo aver invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 18.0.10, esprime parere favorevole sugli emendamenti 18.2, 18.3, 18.4, 18.21, 18.22, 18.24, 18.25, 18.28, 18.29, 18.30 e 18.0.100.

Il sottosegretario MANTOVANO, dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 18.1, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.15, 18.16, 18.17, 18.18, 18.20, 18.0.1, 18.0.3, 18.0.4, 18.0.14, 18.0.15 e 18.0.16, invita i presentatori a riformulare gli emendamenti 18.5, 18.23, 18.26, 18.27, 18.0.5, 18.0.6, 18.0.7, 18.0.13 e 18.0.17.

Invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti 18.0.10, 18.0.11 e 18.0.12. Chiede infine ai presentatori di ritirare l'emendamento 18.0.9 o in subordine di trasformarlo in un ordine del giorno. Sugli altri si pronuncia conformemente al relatore.

Accedendo alla richiesta del Governo il senatore MAZZATORTA (*LNP*) riformula gli emendamenti 18.5, 18.23, 18.26, 18.27, 18.0.5, 18.0.6, 18.0.7, 18.0.13 e 18.0.17 in un testo 2.

Dopo un breve dibattito sull'emendamento 18.0.7 (testo 2), il senatore MAZZATORTA (*LNP*) riformula l'emendamento 18.0.7 (testo 2) in un testo 3.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il senatore GIULIANO (*PdL*) riformula l'emendamento 19.0.34 in un testo 2.

Il relatore BERSELLI (*PdL*), dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.0.4, 19.0.6, 19.0.7, 19.0.9, 19.0.14, 19.0.15, 19.0.16, 19.0.17, 19.0.22, 19.0.23, 19.0.24, 19.0.26, 19.0.27, 19.0.28, 19.0.29 e 19.0.31, si rimette al parere del Governo sugli

emendamenti 19.2, 19.5, 19.6, 19.0.10, 19.0.18, 19.0.19, 19.0.20, 19.0.21, 19.0.30 e 19.0.34. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 19.1, 19.3, 19.100, 19.200, 19.7, 19.9, 19.0.8, 19.0.11, 19.0.13, 19.0.200, 19.0.32, 19.0.33 e 19.0.100.

Dopo aver invitato i presentatori a riformulare l'emendamento 19.0.25, osserva che gli emendamenti 19.0.4, 19.0.5 e 19.0.12 presentano contenuto analogo ad alcune proposte emendative formulate dal Governo e sulle quali ha già espresso il proprio orientamento favorevole.

Il sottosegretario MANTOVANO, nell'esprimere parere conforme al relatore, invita i rispettivi presentatori a riformulare gli emendamenti 19.2, 19.5, 19.7, 19.0.10 e 19.0.22. Con riguardo agli altri emendamenti sui quali i relatori si erano rimessi, esprime parere contrario. Invita infine i presentatori a ritirare gli emendamenti 19.0.8, 19.0.26 e 19.0.34.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*), accedendo alla richiesta del rappresentante del Governo, riformula gli emendamenti 19.2, 19.5 e 19.7 in un testo 2.

Dopo che il senatore CASSON (*PD*) ha riformulato l'emendamento 19.0.10 in un testo 2, il senatore MUGNAI riformula l'emendamento 19.0.22 in un testo 2.

Dopo che sulla riformulazione dell'emendamento 19.0.25, proposta dal relatore BERSELLI (*PdL*), si è aperta una breve discussione nella quale hanno preso la parola il senatore CASSON (*PD*), la senatrice BASTICO (*PD*), il senatore SALTAMARTINI (*PdL*), nonché il sottosegretario CALIENDO, la senatrice BIANCONI (*PdL*) ritira l'emendamento 19.0.25.

Accedendo alla richiesta del rappresentante del Governo, il senatore CORONELLA (*PdL*) ritira l'emendamento 19.0.34.

Si passa infine all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Dopo che il relatore BERSELLI (*PdL*) ha riformulato l'emendamento 20.1 in un testo 2, il sottosegretario MANTOVANO esprime parere favorevole.

Si procede quindi alla votazione.

L'emendamento 1.1 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, viene posto in votazione l'emendamento 1.3, su cui insistono i proponenti, che con prova e controprova risulta respinto. L'emendamento 1.4 (testo 2) è accolto.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) esprime perplessità sulla formulazione dell'emendamento 1.100 (testo 2), che limita la fattispecie penale alle occasioni in cui si svolgono manifestazioni pubbliche.

Il senatore CENTARO (*PdL*) ritiene che non sia opportuno il riferimento all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria nel caso in cui si mantenga l'inciso «in occasione di manifestazioni pubbliche»: infatti, in tali casi, non si svolgono funzioni di polizia giudiziaria.

Il sottosegretario MANTOVANO giudica pertinente l'obiezione del senatore Centaro.

Il senatore VALENTINO (*PdL*) ritiene corretto limitare il reato al caso di manifestazioni pubbliche, in quanto nell'espletamento di funzioni di polizia giudiziaria sussistono tutele più efficaci per l'onore e il prestigio degli agenti e degli ufficiali. Inoltre, a suo avviso, si dovrebbe espungere anche l'inciso «in presenza sua e di altre persone».

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) ritiene che il titolo di ufficiale o agente di polizia giudiziaria è valido in ogni caso per il personale di pubblica sicurezza.

Il senatore DELOGU (*PdL*) propende per eliminare il riferimento alle manifestazioni pubbliche.

Il sottosegretario MANTOVANO ritiene al contrario che il riferimento alle occasioni di manifestazioni pubbliche determini il giusto equilibrio della norma che ha lo scopo di tutelare l'onore e il prestigio degli agenti e degli ufficiali quando sono particolarmente esposti alle offese.

Infine, i relatori ritirano l'emendamento 1.100 (testo 2), con riserva di ripresentarlo per la discussione in Assemblea.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritira gli emendamenti 1.5 e 1.6, mentre l'emendamento 1.7 (testo 2) è posto in votazione ed è accolto; l'emendamento 1.8 risulta assorbito. È accolto l'emendamento 1.9 (testo 2).

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) ritira l'emendamento 1.0.2.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) ritira gli emendamenti 1.0.3, 1.0.5 e 1.0.6. Sono quindi accolti gli emendamenti 1.0.4. (testo 2) e 1.0.8.

Decaduto l'emendamento 3.1 per l'assenza del proponente, il senatore MAZZATORTA (*LNP*) ritira gli emendamenti 3.2 e 3.9. Gli emendamenti 3.4 e 3.5 decadono per l'assenza dei rispettivi proponenti, mentre gli emendamenti 3.6 e 3.7 con distinte votazioni sono respinti. Gli emen-

damenti 3.8 (testo 2) e 3.10 sono accolti. L'emendamento 3.11 decade per l'assenza dei proponenti.

I senatori LAURO (*PdL*) e MAZZATORTA (*LNP*) ritirano rispettivamente gli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3. L'emendamento 3.0.4 (testo 2) è posto in votazione ed è accolto.

Decaduto l'emendamento 4.1 per l'assenza del proponente, è posto in votazione l'emendamento 5.100 (testo 2), che risulta accolto. Gli emendamenti 5.1 e 5.2 sono assorbiti. Sono poi accolti con distinte votazioni gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) ritira l'emendamento 7.2. Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 7.1 e 7.3.

Gli emendamenti 8.1 e 8.2 sono posti in votazione e respinti, mentre l'emendamento 8.3 decade per l'assenza del proponente. L'emendamento 8.4 è accolto mentre l'8.5 è respinto. L'emendamento 8.6 decade per l'assenza del proponente.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*) ritira gli emendamenti 8.0.3 e 8.0.6. Con distinte votazioni sono accolti gli emendamenti 8.0.1, 8.0.2 (testo 2), 8.0.4 (testo 2), 8.0.5 (testo 2), 8.0.7 (testo 2), 8.0.8 (testo 2), 8.0.9 (testo 2), 8.0.11 (testo 2). L'emendamento 8.0.12 è assorbito. L'emendamento 8.0.13 viene posto in votazione e risulta accolto; dopo la controprova richiesta dal senatore CASSON (*PD*), risulta respinto. È quindi accolto l'emendamento 8.0.100.

Viene posto in votazione il subemendamento 9.1/1 che è respinto. È quindi accolto l'emendamento 9.100 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo. Gli altri emendamenti all'articolo 9 risultano preclusi o assorbiti.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritira l'emendamento 9.0.1, mentre il 9.0.2 è posto in votazione ed è respinto.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) ritira gli emendamenti 9.0.4, 9.0.5 e 9.0.6, mentre gli emendamenti 9.0.7 e 9.0.8 con separate votazioni sono accolti.

L'emendamento 10.100 è accolto, come pure l'emendamento 10.2 (testo 2). Sono accolti anche gli emendamenti 10.0.1 (testo 2), 10.0.2, 10.0.3 e 10.0.100.

Gli emendamenti 11.100 e 11.0.2 (testo 2) sono accolti, mentre l'emendamento 11.0.3 è ritirato dal senatore PASTORE (*PdL*).

L'emendamento 12.100, soppressivo dell'articolo, è accolto. Gli altri emendamenti all'articolo 12 sono quindi preclusi, mentre è accolto l'emendamento aggiuntivo 12.0.1.

L'emendamento 13.100 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo, è accolto, mentre l'emendamento 13.0.1 viene accantonato. L'emendamento 13.0.100 è posto in votazione ed è accolto. Con distinte votazioni sono accolti anche gli emendamenti 14.100 e 14.0.1 (testo 2), che assorbe il contenuto dell'emendamento 13.0.1.

Decaduti gli emendamenti 15.1 e 15.2 per l'assenza del proponente, viene posto in votazione l'emendamento 15.100 che risulta accolto, mentre l'emendamento 15.3 è respinto. Anche gli emendamenti 15.0.1, 15.0.2 e 15.0.4 non sono accolti. L'emendamento 15.0.5 è ritirato dal relatore VIZZINI (*PdL*), mentre il 15.0.6 risulta assorbito dall'emendamento 12.0.1. L'emendamento 15.0.100 (testo 2) è accolto; l'emendamento 15.0.2000 è accolto all'unanimità.

Il senatore LAURO (*PdL*) ritira l'emendamento 16.1; l'emendamento 16.2 decade per l'assenza del proponente, mentre il 16.3 posto in votazione è respinto.

Il senatore PASTORE (*PdL*) esprime perplessità sulla formulazione dell'emendamento 16.4 (testo 2), che viene posto in votazione ed è accolto. Previa dichiarazione di voto contrario del senatore MAZZATORTA (*LNP*), l'emendamento 16.5, fatto proprio dal senatore CENTARO (*PdL*) per l'assenza del proponente, è accolto.

È approvato il subemendamento 17.100/1.

L'emendamento 17.100, posto in votazione, è accolto. Risultano preclusi o assorbiti tutti gli emendamenti all'articolo 17. Sono poi accolti gli emendamenti 17.0.2 e 17.0.3, mentre l'emendamento 17.0.4 è ritirato dai relatori. Anche l'emendamento 17.0.5 è accolto; il 17.0.6 e il 17.0.7 sono respinti. È poi accolto l'emendamento 17.0.8.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) ritira gli emendamenti 17.0.9 e 17.0.10.

L'emendamento 18.1 decade per l'assenza della proponente. Con distinte votazioni sono accolti gli emendamenti 18.2, 18.3, 18.4, 18.5 (testo 2), mentre sono respinti gli emendamenti 18.6, 18.7, 18.8 e 18.9. Gli emendamenti 18.10, 18.11 e 18.15 decadono per l'assenza dei rispettivi proponenti, il 18.12 è respinto. Gli emendamenti 18.13 e 18.17 sono ritirati dal senatore LAURO. Anche il 18.16, il 18.18 e il 18.20 sono respinti. Gli emendamenti 18.21, 18.22, 18.23 (testo 2), 18.24, 18.25, 18.26 (testo 2), 18.27 (testo 2), 18.28, 18.29 e 18.30 sono accolti.

Il senatore PASTORE (*PdL*) ritira l'emendamento 18.0.1; il senatore MAZZATORTA (*LNP*) ritira gli emendamenti 18.0.3 e 18.0.4. Sono accolti con distinte votazioni gli emendamenti 18.0.5 (testo 2), 18.0.6 (testo 2) e 18.0.7 (testo 3) mentre gli emendamenti 18.0.8, 18.0.9, 18.0.10, 18.0.11, 18.0.12, 18.0.14, 18.0.15 e 18.0.16 sono ritirati dai proponenti. L'emendamento 18.0.13 (testo 2) è accolto, come pure gli emendamenti 18.0.17 (testo 2), 18.0.100, 19.1, 19.2 (testo 2), 19.3, 19.100, 19.200, 19.5 (testo 2), 19.6, 19.7 (testo 2) e 19.9. L'emendamento 19.4 decade per l'assenza del proponente.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) ritira gli emendamenti 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.0.4, 19.0.5 e 19.0.7.

Il senatore DE SENA (*PD*) ritira l'emendamento 19.0.8, mentre il 19.0.9 posto in votazione è respinto. L'emendamento 19.0.10 (testo 2) è accolto, come pure il 19.0.11. Decaduto il 19.0.12 è accolto l'emendamento 19.0.13, mentre il 19.0.14 è ritirato dal senatore BOSCETTO (*PdL*).

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 19.0.6, 19.0.15 e 19.0.16; gli emendamenti 19.0.17, 19.0.18, 19.0.19 e 19.0.20 decadono per l'assenza del proponente. Il 19.0.21 risulta assorbito dall'emendamento 15.0.2000. È quindi posto in votazione l'emendamento 19.0.22 (testo 2) che è accolto. Il 19.0.23 decade per l'assenza del proponente.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) ritira gli emendamenti 19.0.24 e 19.0.26. Gli emendamenti 19.0.27 e 19.0.28 decadono per l'assenza dei rispettivi proponenti, come pure il 19.0.30 e il 19.0.31. Respinto il 19.0.29, il senatore SALTAMARTINI ritira gli emendamenti 19.0.32 e 19.0.33; anche il 19.0.34 (testo 2) è ritirato dal senatore CORONELLA. Gli emendamenti del Governo 19.0.100 e 19.0.200 sono accolti, così come l'emendamento 20.0.1 (testo 2).

Le Commissioni riunite conferiscono, quindi, ai relatori VIZZINI (*PdL*) e BERSELLI (*PdL*) il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 733, sul testo risultante dalle modifiche accolte nel corso dell'esame, e ad apportarvi le modifiche di coordinamento eventualmente necessarie, intendendosi così assorbita la petizione numero 110.

La seduta termina alle ore 00,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 733

Art. 1.

1.1

D'ALIA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche in riferimento all'età avanzata».

1.3

DELLA MONICA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. L'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 572. - (*Maltrattamenti contro familiari e conviventi*). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni."»;

1-ter. Dopo l'articolo 604 del codice penale è inserito il seguente:

«604-bis. - (*Ignoranza dell'età della persona offesa*). – Quando i delitti previsti negli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona.»;

1-*quater*. All'articolo 609-*ter*, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5 sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza;

5-*ter*) nei confronti di donna in stato di gravidanza.»;

1-*quinquies*. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

«612-*bis*. - (*Atti persecutori*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ripetutamente minaccia o molesta taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porre lo stesso in uno stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico, ovvero tali da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona a sé legata da stabile relazione affettiva, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti del coniuge divorziato, del coniuge separato anche non legalmente o nei confronti di persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso in danno di persona minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio».

Conseguentemente, dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 266, comma 1, lettera f), *dopo la parola*: «minaccia,» *sono inserite le seguenti*: «atti persecutori,»;

b) all'articolo 282-*bis*, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«7. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;

c) dopo l'articolo 282-*bis* è aggiunto il seguente:

«Art. 282-*ter*. - (*Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*). – 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvi-

cinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da stabile relazione affettiva.

3. Quando la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

4. Con il provvedimento che dispone il divieto di comunicazione con determinate persone il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con il mezzo del telefono ovvero con ogni altro strumento di comunicazione anche telematico.

5. Il provvedimento è comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socioassistenziali del territorio.».

d) all'articolo 293, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dell'imputato e all'eventuale già nominato difensore della persona offesa dal reato»;

e) dopo l'articolo 384 è inserito il seguente:

«Art. 384-bis. – (*Divieto provvisorio di avvicinamento*). – 1. Anche fuori dai casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere imminente un pericolo per la incolumità della persona offesa, il pubblico ministero dispone con decreto motivato l'applicazione provvisoria delle prescrizioni previste dall'articolo 282-ter del codice di procedura penale nei confronti della persona gravemente indiziata del delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale.

2. Entro 48 ore dall'emissione del provvedimento, il pubblico ministero richiede la convalida al Giudice competente in relazione al luogo di esecuzione.

3. Il Giudice entro 5 giorni successivi fissa l'udienza di convalida dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, all'indiziato ed al difensore.

4. Quando risulta che il provvedimento è stato legittimamente eseguito, provvede alla convalida con ordinanza contro la quale il pubblico ministero e l'indiziato possono proporre ricorso per Cassazione.

5. Quando non provvede a norma del comma che precede, il Giudice dispone con ordinanza la revoca del provvedimento.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 390 e dell'articolo 391».

f) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-bis, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle

indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;

g) l'articolo 395 è sostituito dal seguente:

1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente ai soli atti e documenti indispensabili per l'espletamento del mezzo di prova, ed è notificata a cura di chi l'ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell'articolo 393 comma 1 lettera b). La prova della notificazione è depositata in cancelleria;

i) l'articolo 396, comma 1, è modificato come segue:

1) dopo le parole: «il pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, la persona offesa dal reato»;

2) dopo le parole: «fondatezza della richiesta,» sono inserite le seguenti: «le modalità di assunzione per il provvedimento di cui all'articolo 398 comma 5-bis,»;

l) all'articolo 396, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dalla persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o dalla persona offesa dal reato»;

m) all'articolo 396, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «La persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o la persona offesa dal reato»;

n) l'articolo 398, il comma 5-bis, è modificato come segue:

1) prima della parola: «600» è inserita «572,»;

2) le parole: «e 609-octies» sono sostituite da: «609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis»;

3) le parole: «vi siano minori di anni sedici,» sono sostituite da «vi siano minori ovvero persone offese anche maggiorenni,»;

4) le parole «quando le esigenze del minore» sono sostituite da «quando le esigenze di tutela delle persone»;

5) le parole «abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti «abitazione persona interessata all'assunzione della prova».

1.4

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato, " sono soppresse.

1-*ter*. All'articolo 648-*ter*, primo comma, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse».

1.4 (testo 2)

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 648-*bis*, primo comma, del codice penale, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato, " sono soppresse.

1-*ter*. All'articolo 648-*bis* del codice penale, dopo il quarto comma inserire il seguente: "Le disposizioni di cui ai commi che procedono si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali.

1-*quater*. All'articolo 648-*ter*, primo comma, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse».

1.100

BERSELLI, VIZZINI, relatori

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 340 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 341. (*Oltraggio a ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria*). Chiunque offende l'onore o il prestigio di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, in presenza sua e di altre persone, a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale o l'agente, a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile.

Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'ufficiale o l'agente sia nell'esercizio delle proprie funzioni o del proprio servizio in occasione di manifestazioni pubbliche"».

1.100 (testo 2)BERSELLI, VIZZINI, *relatori*

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Dopo l'articolo 340 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 341. (*Oltraggio a ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria*). Chiunque, in occasione di manifestazioni pubbliche, offende l'onore o il prestigio di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, in presenza sua e di altre persone, a causa o nell'esercizio delle sue funzioni o del suo servizio di ordine pubblico e di sicurezza, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale o l'agente, a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile.

Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia.

1-ter. All'articolo 341 del codice penale si applica l'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288".».

1.5

LUMIA, Mauro Maria MARINO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 340 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 340-bis. (*Oltraggio ad ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria*). Chiunque offende l'onore o il prestigio di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, in presenza di più persone e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazioni telegrafiche, telematiche o telefoniche, o con scritto o disegno o altri mezzi di pubblicità, diretti al pubblico ufficiale o ai suoi superiori o subordinati, e a causa delle sue funzioni. La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

La prova della verità del fatto medesimo è sempre ammessa nel procedimento penale ed, ove raggiunta, determina la non punibilità dell'autore se il fatto attribuito si riferisce all'esercizio delle funzioni della persona offesa.

Le pene di cui al primo comma sono aumentate della metà quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero nel corso di manifesta-

zioni pubbliche o in occasione di servizi per la sicurezza delle manifestazioni sportive"».

1.6

LUMIA, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 376, primo comma, del codice penale dopo le parole: "e 373" sono inserite le seguenti: "nonché dall'articolo 378, limitatamente ai casi in cui la condotta si riferisce al delitto di cui all'articolo 629 del codice penale"».

1.7

DE SENA, LUMIA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole: "600, 601 e 602" sono sostituite dalle seguenti: "600, 601 e 602, nonché all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni"».

1.7 (testo 2)

DE SENA, LUMIA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole: "600, 601 e 602" sono sostituite dalle seguenti: "600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni"».

1.8

D'ALIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 416, comma 6, del codice penale, le parole: "600, 601 e 602" sono sostituite dalle seguenti: "600, 601 e 602 del codice penale, e 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

1.9

DELLA MONICA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al primo comma dell'articolo 576 del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:

"5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis"».

1.9 (testo 2)

DELLA MONICA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al primo comma dell'articolo 576 del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:

"5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies"».

1.0.2

BOSCKETTO, MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di misure cautelari personali)

1. Nel comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, le parole: "all'articolo 416-*bis* del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, (ed eventualmente anche, in più in generale, i delitti di cui l'articolo 407, comma 2, lettera *a*) del codice di procedura penale"».

1.0.2 (testo 2)

BOSCKETTO, MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di misure cautelari personali)

1. Nel comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, le parole: "all'articolo 416-*bis* del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*".».

1.0.3

SALTAMARTINI, DE ECCHER, SCOTTI, DE ANGELIS, SCARPA BONAZZA BUORA,
ALLEGRI, MALAN, VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 656 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Quando deve essere eseguita una condanna a pena detentiva ovvero alla pena dell'espulsione il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale se il condannato non è detenuto ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato. L'espulsione è eseguita dall'autorità di pubblica sicurezza mediante accompagnamento alla frontiera dello stato di appartenenza ovvero quando ciò non sia possibile alla frontiera dello stato di provenienza. L'esecuzione deve avvenire entro un termine non superiore alla durata della pena detentiva da espiare. Alla scadenza del suddetto termine, che decorre dall'inizio della carcerazione, il condannato ove non ancora espulso è rimesso in libertà e la pena è dichiarata estinta.";

b) al comma 9 è aggiunta la seguente lettera:

"d) nei confronti dei condannati all'espulsione dallo Stato"».

1.0.4

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 117 comma 2-bis del codice di procedura penale dopo le parole: "dall'articolo 371-bis" sono inserite le seguenti: "acquisisce copia degli atti d'indagine e" e dopo le parole: "notizie di reato" sono inserite le seguenti: ", a ogni altro registro tenuto in conformità alle disposizioni vigenti"».

1.0.4 (testo 2)

BOSCHETTO, MUGNAI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 117 comma 2-bis del codice di procedura penale dopo le parole: "notizie di reato" sono inserite le seguenti: "al registro di cui all'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55."».

1.0.5

SALTAMARTINI, DE ANGELIS, BENEDETTI VALENTINI, FLUTTERO, DELOGU, ALLEGRINI, FLERES, PISCITELLI, DE ECCHER, SCOTTI, VICARI, SCARPA BONAZZA BUORA, MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 18, del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende l'ergastolo, la reclusione, l'arresto e l'espulsione dal territorio nazionale"».

1.0.6

SALTAMARTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 23, del codice penale, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"Lo straniero condannato per delitto doloso punito con la pena in concreto della reclusione non superiore ad anni due, può essere ammesso alla sostituzione della pena detentiva con l'espulsione dallo Stato. Il giudice tiene conto delle circostanze di cui all'articolo 133. La pena dell'e-

spulsione sostituisce altresì le concorrenti pene pecuniarie e le sanzioni accessorie e le misure di sicurezza"».

1.0.8

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, dopo le parole: "e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia" sono aggiunte le seguenti: "avviati a seguito della proposta avanzata dai procuratori distrettuali"».

Art. 3.

3.1

PISTORIO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Dopo l'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis. – 1. Il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla disciolta Federazione della Ex-Yugoslavia che siano giunti in Italia entro il 21 novembre 1995 (accordi di Dayton), qualora non abbia già acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge, è comunque considerato cittadino italiano per nascita, ove sia comprovata la presenza non occasionale dell'interessato e, se minorenni, di almeno uno dei genitori, nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a chi è nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sussistano gli altri requisiti prescritti dal medesimo comma 1 e sia comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre a dimorare già nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fino alla nascita del medesimo.

3. Chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2 la perde qualora, durante la minore età, acquisti la cittadinanza di un altro Stato"».

3.2

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, primo comma, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. – 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente e stabilmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo dieci anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi"».

3.4

D'ALIA

Al comma 1, sostituire le parole: «risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio» *con le seguenti:* «risieda legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo sei anni dalla data del matrimonio».

3.5

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, dopo le parole: «comma 1», *inserire le seguenti:* «e comunque non oltre un anno dalla presentazione dell'istanza».

3.6

CASSON, BIANCO, D'AMBROSIO, LATORRE, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge, il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla disciolta Federazione della Ex-Yugoslavia che siano giunti in Italia entro il 21 novembre 1995, che non abbia già acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è comunque considerato cittadino italiano per nascita, qualora sia comprovata la presenza non occasionale dell'interessato e, se minorenne, di almeno uno dei genitori, nel territorio nazionale, alla data di entrata in vigore della presente legge.

1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche a chi è nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sussistano gli altri requisiti di cui al comma 1-bis e sia comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre a dimorare già nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fino alla nascita del medesimo.

1-quater. Chi ha acquisito la cittadinanza ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter la perde se, durante la minore età, acquista la cittadinanza di un altro Stato».

3.7

CAROFIGLIO, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, MARITATI, CHIURAZZI

Dopo il comma 1 aggiungere, infine, il seguente:

«1-bis. L'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - 1. È cittadino per nascita:

- a) il figlio di padre o di madre cittadini;
- b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono;
- c) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno tre anni;

d) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi legalmente risieda.

2. Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

3. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza"».

3.8

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, capoverso "Art. 5", dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza di cui all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono soggette al pagamento di una tassa di importo pari ad euro 200.

2-ter. È istituito, presso il Ministero degli esteri, un Fondo per la prevenzione dei flussi migratori, finalizzato al finanziamento di progetti di sviluppo locale nei Paesi che hanno stipulato o intendono stipulare con lo Stato italiano Accordi bilaterali per la gestione dei flussi migratori. Al Fondo confluisce, ordinariamente, la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione dei contributi di cui al comma 2-bis. La quota residua del gettito di cui sopra è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, a titolo di copertura delle spese di istruttoria per le attività in materia di cittadinanza».

3.8 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, capoverso "Art. 5", dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza di cui all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono soggette al pagamento di una tassa di importo pari ad euro 200.

2-ter. Il gettito derivante dalla tassa di cui al comma 2-bis è attribuito allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina per la metà al finanziamento di progetti del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla coopera-

zione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea.».

3.9

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, capoverso "Art. 5", dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

"Art. 9-bis. – 1. Nei casi di cui all'articolo 9, ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero, apolide o comunitario è preventivamente acquisito il parere del sindaco del comune di residenza anagrafica del richiedente.

2. Con il parere di cui al comma 1 il Sindaco attesta:

a) il requisito della residenza;

b) la congruità dei redditi del richiedente a garantirne l'autosufficienza economica, in rapporto anche ai carichi familiari;

c) il grado di integrazione del richiedente nella comunità locale, in attuazione della Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione, approvata con decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007, misurato sul rispetto dei principi dello Stato di diritto, dei valori e delle norme della Costituzione italiana, sulla conoscenza della lingua italiana e sul livello di partecipazione alla vita sociale ed economica.

3. Il parere di cui al comma 1 è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione al Sindaco dell'istanza di concessione della cittadinanza"».

3.10

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, capoverso "Art. 5", dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

"Art. 9-bis. – 1. Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge"».

3.11

PORETTI, PERDUCA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 364 del 1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. – 1. Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di trecentosessantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda"».

3.0.2

LAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla disciolta Federazione della Ex-Yugoslavia che siano giunti in Italia entro il 21 novembre 1995 (accordi di Dayton), qualora non abbia già acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è comunque considerato cittadino italiano per nascita, ove sia comprovata la presenza non occasionale dell'interessato e, se minorenni, di almeno uno dei genitori, nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a chi è nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sussistano gli altri requisiti prescritti dal medesimo comma 1 e sia comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre a dimorare già nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fino alla nascita del medesimo.

3. Chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2 la perde se, durante la minore età, acquista la cittadinanza di un altro stato».

3.0.3

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è aggiunto infine il seguente periodo: "Nel caso in cui uno dei nubendi sia cittadino straniero è necessaria la presentazione di un documento atte stante la legittimità del soggiorno nel territorio italiano"».

3.0.4

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 116, comma 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante l'approvazione del testo del codice civile, sono aggiunte infine le seguenti parole: "nonché un documento attestante la legittimità del soggiorno nel territorio italiano"».

3.0.4 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 116, comma 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante l'approvazione del testo del codice civile, sono aggiunte infine le seguenti parole: "nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano"».

Art. 4.**4.1**

D'ALIA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del periodo.

Art. 5.**5.100**

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. -1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) Al secondo comma, le parole: 'fino a euro 1.032' sono sostituite dalle parole: 'da euro 2.000 a euro 30.000';

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: 'Fuori dei casi previsti dall'articolo 635, se dai comportamenti di cui al presente articolo deriva nocumento per il decoro dell'ambiente urbano, ovvero il deturpamento o l'imbrattamento di mezzi impiegati per il trasporto pubblico, le pene sono raddoppiate e, nell'ipotesi di cui al primo comma, si procede d'ufficio';

2. In ogni caso, se pronuncia condanna o applica la pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui agli articoli 635, secondo comma, n. 3, o per i fatti di cui all'articolo 639, il giudice, se dispone la sospensione condizionale della pena ovvero la sostituzione della pena ai sensi dell'articolo 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne subordina il beneficio al ripristino dello stato di luoghi e cose imbrattati o deturpati a cura e spese del responsabile in un termine non superiore a novanta giorni."»

5.100 (testo 2)

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. -1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) Al primo comma, le parole: 'o immobili' sono soppresse;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: 'Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi e della multa da 300 a 1000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1000 a 3000 euro';

c) dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: 'Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione di tre mesi fino a due anni e della multa fino a 10000 euro.

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio.»

5.1

VALDITARA, BALBONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui*). - 1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "o immobili" sono soppresse;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "se il fatto è commesso su immobili, o su cose di interesse storico o artistico, ovvero sui mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da un mese fino ad un anno e della multa fino ad euro 1.032 e si procede d'ufficio.";

c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Nei casi di recidiva, per le ipotesi di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione tre mesi fino a due anni e della multa fino ad euro 10.000.".

2. All'articolo 4, primo comma, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo il numero: "639", sono inserite le seguenti parole: " primo comma".

3. Chiunque venda bombolette *spray* contenenti vernici non biodegradabili ai minori di anni diciotto, è punito con la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro.»

5.2

CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui*). – 1. All'articolo 639 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente: "Se il fatto è commesso:

- 1) su cose di interesse storico o artistico ovunque ubicate;
- 2) su immobili compresi nel perimetro dei centri storici;
- 3) su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale;
- 4) su ogni altro immobile quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano;

si applica la pena della reclusione fino a 1 anno o della multa fino a euro 1.032 e si procede d'ufficio"».

5.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di euro 500».

5.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

Dopo l'articolo 34 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni è aggiunto il seguente: "Art.34-bis (*Decoro delle strade*) Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento od in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000".».

Art. 7.**7.1**

FIORONI, Mauro Maria MARINO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Chiunque, a fini di commercio, occupa abusivamente una porzione di suolo stradale superiore a quella prevista nella concessione di cui sia in possesso, è soggetto alla chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a due giorni.».

7.2

BOSCETTO

*Sopprimere il comma 2.***7.3**

FIORONI, Mauro Maria MARINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nelle ipotesi in cui i regolamenti comunali in materia di occupazione di suolo pubblico già prevedano disposizioni specifiche applicabili alle suddette ipotesi.»

Art. 8.**8.1**

D'AMBROSIO

Sopprimere l'articolo.

8.2

MARITATI, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, INCOSTANTE, DELLA MONICA, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, ADAMO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) Dopo l'articolo 610 è inserito il seguente:

"Art. 610-bis. – (*Impiego di minori nell'accattonaggio*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione fino a due anni nei casi in cui la persona offesa ha un'età compresa tra i quattordici e i diciotto anni"»

8.3

D'ALIA

Al comma 1, lettera a), capoverso "art. 600-octies", aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso di impiego di minori sotto i tre anni, la pena è della reclusione da uno a cinque anni».

8.4

INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 602-bis», all'alinea, sostituire le parole: «di cui al primo comma dei» con le seguenti: «previsti dai».

8.5

MARITATI, Anna Maria SERAFINI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, BIANCO, LATORRE, INCOSTANTE, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 602-bis», dopo le parole: «del genitore», aggiungere, in fine, le seguenti: «, previa valutazione

del Tribunale dei minorenni in ordine alla compatibilità di tale pena con il superiore interesse del minore».

8.6

D'ALIA

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) all'articolo 609-*decies*, dopo le parole: "600-*quinqies*", sono aggiunte le seguenti: "600-*octies*"».

8.0.1

VIZZINI, BERSELLI, *relatori*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 61, primo comma, del codice penale dopo il n. 11-*bis* è aggiunto il seguente:

"11-*ter*) l'aver commesso il fatto ai danni di soggetti minori all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole per l'infanzia e istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado"».

8.0.2

VIZZINI, BERSELLI, *relatori*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 527 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo a due terzi, se il fatto è commesso in presenza di un minore ovvero nelle immediate

vicinanze di scuole per l'infanzia o istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto".»

8.0.2 (testo 2)

VIZZINI, BERSELLI, *relatori*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 527 del codice penale, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà, se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano".»

8.0.3

MAURO, BRICOLO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in tema di risarcimento del danno a favore del coniuge o convivente vittima del reato di violenza sessuale)

1. All'articolo 609-*bis* del codice penale, dopo il primo comma è inserita la seguente modificazione:

"1-*bis*. Nel caso in cui il colpevole sia coniuge o convivente della vittima del reato il giudice può condannarlo, in funzione della gravità del reato commesso al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 185 del codice penale in misura pari al valore della casa di sua proprietà adibita ad uso comune.

Il Giudice può, altresì, disporre nel caso in cui la vittima del reato sia il coniuge o il convivente e il colpevole sia proprietario della casa di abitazione il sequestro della stessa ai sensi dell'articolo 189 del codice penale

con il trasferimento della sua proprietà a favore della vittima una volta che sia intervenuta sentenza penale di condanna"».

8.0.4

VIZZINI, BERSELLI, *relatori*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 609-*ter*, comma primo, del codice penale, dopo il numero 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*) nei pressi di scuole per l'infanzia, istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico,"».

8.0.4 (testo 2)

VIZZINI, BERSELLI, *relatori*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 609-*ter*, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

"5-*bis*) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa."».

8.0.5

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole "reclusione fino a tre anni" sono sostituite dalle seguenti parole: "reclusione da due a sei anni e della multa da euro 10.000 a euro 100.000";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"4. La pena è della reclusione da cinque a otto anni e della multa da euro 20.000 a euro 200.000, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, minaccia o violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato".».

8.0.5 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 614, primo comma, del codice penale, le parole "fino a tre anni" sono sostituit dalle seguenti: "da sei mesi a tre anni".

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, secondo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5) del codice penale, salvo che ricorra in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4) del codice penale";

b) all'articolo 381, secondo comma, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

"*f*-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo comma, del codice penale".».

8.0.6

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni concernenti il reato di furto in abitazione e di rapina)

1. All'articolo 624-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole "reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1032 sono sostituite dalle seguenti parole: "reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000";

b) al terzo comma, le parole "reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti parole: "reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da euro 20.000 a euro 200.000".

2. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole "reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065" sono sostituite dalle seguenti parole: "reclusione da otto a dodici anni e della multa da euro 50.000 a euro 150.000";

b) al terzo comma, le parole "reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098" sono sostituite dalle seguenti parole: "reclusione da dieci a venti anni e della multa da euro 100.000 a euro 250.000."».

8.0.7VIZZINI, BERSELLI, *relatori**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Modifiche al codice penale)*

1. All'articolo 625, primo comma, del codice penale, dopo il numero 8, è inserito il seguente:

"8-bis. La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1549 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste all'articolo 625, primo comma, se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61, ovvero se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto, nei pressi di istituti di credito, agenzie finanziarie, uffici postali, sportelli automatici adibiti all'erogazione di danaro, ovvero di luoghi destinati all'esercizio del culto religioso"».

8.0.7 (testo 2)VIZZINI, BERSELLI, *relatori**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Modifiche al codice penale)*

1. All'articolo 625, primo comma, del codice penale, dopo il numero 8), sono aggiunti i seguenti:

"8-bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro."».

8.0.8VIZZINI, BERSELLI, *relatori**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Modifiche al codice penale)*

1. All'articolo 628, secondo comma, del codice penale dopo il n. 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto, nei locali o nei pressi di istituti di credito, agenzie finanziarie, uffici postali, sportelli automatici adibiti all'erogazione di danaro, ovvero di luoghi destinati all'esercizio del culto religioso"».

8.0.8 (testo 2)VIZZINI, BERSELLI, *relatori**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Modifiche al codice penale)*

1. All'articolo 628, terzo comma, del codice penale dopo il n. 3) sono aggiunti i seguenti:

"3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis;

3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro."».

8.0.9VIZZINI, BERSELLI, *relatori**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Modifiche al codice penale)*

1. All'articolo 640 del codice penale, secondo comma, dopo il n. 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis) se il fatto è commesso abusando delle condizioni di ridotta capacità della persona offesa in relazione all'età, ingenerando nella stessa il convincimento che la prestazione richiesta sia imposta, dovuta o comunque necessaria per la conservazione o il miglioramento delle proprie condizioni di vita individuali o sociali"».

8.0.9 (testo 2)VIZZINI, BERSELLI, *relatori**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Modifiche al codice penale)*

1. All'articolo 640, secondo comma, del codice penale, dopo il n. 2) è aggiunto il seguente:

"2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, n. 5)."».

8.0.10

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 380 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, quarto comma, delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista

dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), 3), 4). e 5);"».

8.0.11

VIZZINI, BERSELLI, *relatori*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895)

1. L'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente:

''Art. 4. – 1. La pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone o in luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato ovvero nelle immediate vicinanze di scuole per l'infanzia o di istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto''».

8.0.11 (testo 2)

VIZZINI, BERSELLI, *relatori*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895)

1. Alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, l'articolo 4, secondo comma, è sostituito dal seguente:

"La pena prevista dal primo comma è raddoppiata, se le armi sono utilizzate per commettere un reato:

1) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;

2) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;

3) quando il fatto è commesso di notte in luogo abitato, nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.

2. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 4, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "La pena prevista dal primo comma è raddoppiata quando ricorre la circostanza prevista dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895."».

8.0.12

VIZZINI, BERSELLI, *relatori*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110)

1.L'articolo 4, ultimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

''La pena è raddoppiata nei casi in cui le armi o gli altri oggetti di cui ai commi precedenti sono usati al fine di compiere reati, ovvero nelle immediate vicinanze di scuole per l'infanzia o istituti di istruzione e di formazione di ogni ordine e grado, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto. L'aumento non si applica quando l'uso stesso costituisce un'aggravante specifica per il reato commesso''.»

8.0.13

Anna Maria SERAFINI, MARITATI, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, INCOSTANTE, DELLA MONICA, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Tutela della salute del minore straniero)

1. Dopo l'articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"Art. 35-bis. - (*Diritto del minore alla salute*) – 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 34 e 35, il minore straniero presente sul territorio nazionale ha diritto di usufruire delle prestazioni mediche pediatri che a prescindere dalla condizione di regolarità del soggiorno e dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 12.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

8.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di sequestro di persona e sottrazione di persone incapaci)

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 605, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

«Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è

commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni 14 o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.

Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente:

affinchè il minore riacquisti la propria libertà;

per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;

per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore».

b) dopo l'articolo 574, è inserito il seguente:

«Art. 574-bis. - (Sottrazione e trattenimento di minore all'estero) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della potestà genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni 14 e con il suo consenso si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori»

Art. 9.

9.1

CASSON, BIANCO, MARITATI, LIVI BACCI, CAROFIGLIO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, MICHELONI, CHIURAZZI

Sopprimere l'articolo.

9.2

D'ALIA

Sopprimere l'articolo.

9.3

PORETTI, PERDUCA

Sopprimere l'articolo.

9.100

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 9.***(Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato)*

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.*(Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso, ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

5. Il giudice acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

b) all'articolo 16, comma 1, le parole: "sentenza di condanna per un reato non colposo" sono sostituite dalle seguenti: "sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis* ovvero sentenza di condanna per un reato non colposo."».

9.6

INCOSTANTE, CASSON, BIANCO, MARITATI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Fondo per il finanziamento dei premi di produttività alle forze dell'ordine)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il "Fondo a sostegno del finanziamento dei premi di produttività alle forze dell'ordine", destinato a finanziare, con le risorse previste dall'articolo 20, i premi di produttività per le forze dell'ordine impegnate in operazioni e attività di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata.

2. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento

per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, recante anche la disciplina di riparto delle risorse appositamente stanziate».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo. 20 sopprimere le parole da: «destinati» sino a: «ed espulsione».

9.7

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, MARITATI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Fondo per il finanziamento dei premi di produttività alle forze dell'ordine)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il "Fondo a sostegno del finanziamento dei premi di produttività alle forze dell'ordine", destinato a finanziare, con le risorse previste dall'articolo 20, i premi di produttività per le forze dell'ordine.

2. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, recante anche la disciplina di riparto delle risorse appositamente stanziate».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 20 sopprimere le parole da: «destinati» sino a: «ed espulsione».

9.8

CASSON, BIANCO, D'AMBROSIO, LATORRE, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Fondo per le indagini in materia di criminalità organizzata)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il «Fondo per le indagini in materia di criminalità organizzata», destinato all'acquisto di risorse e mezzi per l'espletamento di indagini di polizia giudiziaria in materia di criminalità organizzata.

2. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 20 sopprimere le parole da: «destinati» sino a: «ed espulsione».

9.9

LAURO, FAZZONE

Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis» sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni lo straniero che al momento dell'ingresso nel territorio nazionale risulti sprovvisto dei necessari titoli autorizzativi, quando l'ingresso non avvenga in presenza delle condizioni previste dal comma primo dell'articolo 19 o comunque per un giustificato motivo. In ogni caso il respingimento esclude la sussistenza del reato».

9.10

PISTORIO

Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis.», sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 12-bis. – (Ingresso illegale nel territorio dello Stato) – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei

mesi a quattro anni lo straniero che al momento dell'ingresso nel territorio nazionale risulti sprovvisto dei necessari titoli autorizzativi, quando l'ingresso non avvenga in presenza delle condizioni previste dall'art. 19, comma 1, o comunque per un giustificato motivo. In ogni caso il respingimento esclude la sussistenza del reato».

9.11

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, capoverso, «Art. 12-bis», dopo la parola: «Stato» inserire le seguenti: «o vi soggiorni».

9.12

INCOSTANTE, BIANCO, CASSON, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, LATORRE, MAURO Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI

Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis», sostituire le parole: «in violazione delle» con le seguenti: «violando intenzionalmente le».

9.12a

LAURO, FAZZONE

Al comma 1, capoverso, «Art. 12-bis» aggiungere infine il seguente periodo: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni lo straniero che al momento dell'ingresso nel territorio nazionale risulti sprovvisto dei necessari titoli autorizzativi».

9.12b

LAURO, FAZZONE

Al comma 1, capoverso, «Art. 12-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il respingimento esclude la sussistenza del reato».

9.13

CASSON, BIANCO, LATORRE, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI

Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis», sopprimere le parole da: «è obbligatorio» sino a: «del fatto e».

9.16

CASSON, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis», sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Fermo quanto disposto dagli articoli 13, comma 2-bis e 19, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, quando non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, può sostituire la pena con la misura dell'espulsione con divieto di reingresso nel territorio dello Stato, per un periodo compreso tra cinque e dieci anni.

3-bis. L'espulsione di cui al comma 3 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.

3-ter. Se lo straniero espulso a norma del comma 3 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 3, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente».

9.18

SAIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della ridefinizione per il 2009-2011 dei limiti *pro die* e *pro capite* dei contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza, come ridefiniti ai sensi del comma 1, i contratti con scadenza nel 2008, che già comportano un minore costo di almeno il 20 per cento sul limite *pro die* e *pro capite* stabilito per il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono

prorogati a parità di oneri per un ulteriore triennio, a parità di condizioni di assistenza per gli immigrati.».

9.19

SAIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza, come ridefiniti ai sensi del comma 1, con scadenza nel 2008, sono rinnovati, a parità di condizioni di assistenza per gli immigrati, con un ribasso di costo di almeno il 5 per cento sul limite *pro die* e *pro capite* stabilito per il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. I contratti in essere che già rispettano tale condizione sono prorogati a parità di oneri per un ulteriore triennio.».

9.20

SAIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza, come ridefiniti ai sensi del comma 1, con scadenza nel 2008, che già comportano un minore costo di almeno il 20 per cento sul limite *pro-die* e *pro-capite* stabilito per il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati a parità di oneri per un ulteriore triennio, a parità di condizioni di assistenza per gli immigrati.».

9.0.1

LUMIA, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: "anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia", sono sostituite dalle seguenti: "a richiesta del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale che ha giurisdizione sul luogo di dimora del detenuto precedente alla carcerazione, ovvero del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia"; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i potenziali collegamenti che l'associazione di cui al periodo precedente attraverso la sua operatività è in grado di stabilire con il detenuto";

b) Il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia sentiti sempre il procuratore distrettuale ed il procuratore nazionale antimafia. È onere degli organi di polizia centrali e di quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, fornire le necessarie informazioni utili all'istruttoria, anche attraverso uffici interforze appositamente costituiti con la partecipazione della polizia penitenziaria; i provvedimenti medesimi hanno vigore fino a quattro anni e sono prorogabili per periodi successivi pari a due, salvo che non siano cessate le esigenze di prevenzione ovvero non risulti, da concreti elementi, che il detenuto abbia interrotto i rapporti con l'organizzazione o che la stessa abbia cessato di esistere senza confluente in altre compagini criminali. Il decorso del tempo non può considerarsi elemento da cui desumere l'interruzione o la cessazione»;

c) Il comma 2-ter è abrogato;

d) al comma 2-quater sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, alle parole: "la sospensione" sono preposte le seguenti: "i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in regioni insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria". Nel primo periodo le parole: "può comportare" sono sostituite dalle seguenti: "prevede";

2) alla lettera *b*) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: "in numero non inferiore a uno e non superiore a due" sono sostituite dalle seguenti: "nel numero di uno";

b) nel terzo periodo le parole: "i colloqui possono essere", sono sostituite dalle seguenti: "i colloqui vengono" e alle parole: "può essere autorizzato" sono preposte le seguenti: "solo per coloro che non effettuano colloqui";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "sottoposto, comunque, a registrazione.», sono inserite le seguenti: "I colloqui sono comunque videoregistrati";

d) all'ultimo periodo, dopo le parole: "non si applicano ai colloqui con i difensori" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari";

3) nella lettera *f*) le parole: "cinque persone" sono sostituite dalle seguenti: "quattro persone" e le parole: "quattro ore" sono sostituite dalle seguenti: "due ore»; dopo le parole: "dell'articolo 10" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi»;

e) al comma 2-*quinqies* il secondo periodo è sostituito dal seguente: "il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale competente per le misure di prevenzione personali del luogo ove ha sede il procuratore distrettuale determinato ai sensi del comma 2 determinato ai sensi del comma 2; l'ultimo periodo è soppresso";

f) al comma 2-*sexies* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo periodo, le parole «articoli 666 e 667" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 127" e le parole: "e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "per la partecipazione del detenuto all'udienza sin applicano le norme sulle videoconferenze previste dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e successive modificazioni";

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "il detenuto, l'internato o il difensore, il procuratore nazionale, il procuratore distrettuale possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge";

3) Gli ultimi due periodi sono soppressi».

9.0.2

LUMIA, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Obbligo di denuncia del reato di estorsione per gli operatori economici e nell'ambito del sistema degli appalti)

1. L'esercente un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che, avendo subito una estorsione, anche tentata, non ne fa immediatamente denuncia nelle forme e con i modi di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, è sottoposto per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni ad una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

a) divieto di concludere contratti e relativi subcontratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, e risoluzione di diritto dei contratti in corso di esecuzione;

b) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

2. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo, e comunque entro dieci giorni, al Prefetto del luogo dove si svolge l'attività economica.

3. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della segnalazione, il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro 120 giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1.

4. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi precedenti può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo, salva l'ipotesi in cui costituiscano reato.

5. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua posizione.

6. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al tribunale. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore.

7. Se per il fatto previsto dal comma 1 ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterlo nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito all'interessato ad adottare un comportamento conforme alla legge, avvertendolo delle conseguenze a suo danno.

8. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di condanna per il reato di favoreggiamento.

9. La denuncia di cui al comma 1 inibisce per cinque anni da essa, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale e limitatamente alle attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dei poteri di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.

10. Ai soggetti di cui al comma 1 che denunciano fatti di estorsione subita è riconosciuta, per tre anni, la esenzione totale dell'IRAP, dell'ICI sugli immobili utilizzati per l'attività di impresa e di tutte le imposte comunali e la sospensione dei ruoli esattoriali.

11. I contratti di appalto si intendono risolti di diritto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si accerti che l'impresa sia stata vittima di estorsioni, o di imposizione di mezzi, uomini ed attrezzature da parte della criminalità, senza avere denunciato tali fatti alla magistratura o alle forze dell'ordine.

12. Nelle gare di appalto regolamentate dal decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, la ditta aggiudicataria è obbligata ad aprire un apposito conto corrente dedicato esclusivamente all'appalto, in cui confluiranno tutti i mandati in favore dell'impresa e i pagamenti effettuati dalla stessa durante tutta la fase di esecuzione dell'appalto. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rimarrà inadempiente in relazione al predetto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto».

13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 11, valutato in euro 7.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma

"Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

9.0.4

SALTAMARTINI, BENEDETTI VALENTINI, DELOGU, DE ECCHER, SCOTTI, SCARPA
BONAZZA BUORA, ALLEGRINI, VICARI, FLUTTERO, DE ANGELIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

Dopo l'articolo 385 del codice penale, è inserito il seguente:

''Art. 385-bis. – Lo straniero che rientra illegalmente nel territorio dello Stato a seguito dell'esecuzione della pena dell'espulsione è punito con la reclusione da 5 a 7 anni''».

9.0.5

SALTAMARTINI, BENEDETTI VALENTINI, DELOGU, DE ECCHER, SCOTTI, SCARPA
BONAZZA BUORA, ALLEGRINI, VICARI, FLUTTERO, DE ANGELIS, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Dopo l'articolo 72 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«Art.72-bis. - (Revoca dell'ordinanza di sospensione dell'imputato espulso). – 1. Il giudice dispone con ordinanza la sospensione del procedimento nei confronti dell'imputato in stato di libertà che sia stato espulso in esecuzione di sentenza di condanna irrevocabile. La sospensione è revocata ove si accerti l'avvenuto reingresso illegale, anche temporaneo, nel territorio dello Stato Ovvero sia emessa ordinanza di custodia cautelare.

2. Per reati relativi ai procedimenti in corso, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito al-

l'imputato di richiedere anche in grado di appello l'applicazione della pena dell'espulsione alle condizioni di cui all'articolo 444''».

9.0.6

SALTAMARTINI, BENEDETTI VALENTINI, DELOGU, DE ECCHER, SCOTTI, SCARPA
BONAZZA BUORA, ALLEGRINI, VICARI, FLUTTERO, DE ANGELIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Dopo l'articolo 495-ter del codice penale, è inserito il seguente:

''Art. 495-quater. – Lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato senza essere munito di un valido documento di identità ovvero che essendone in possesso lo sopprime, lo distrugge, lo disperde, lo altera in tutto o in parte o si rifiuta di esibirlo a richiesta dell'autorità di polizia, è punito con la reclusione da uno a quattro anni''».

9.0.7

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Poteri di accesso ad accertamento del prefetto)

1. Al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, ''Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia'' sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata'';

b) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. - 1. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori

pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del D.M. 14 marzo 2003.

2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ed il Ministro per lo sviluppo economico, sono definite, nel quadro delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 252, le modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri di cui al comma 1'».

9.0.8

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica al decreto-legge 6 giugno 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982 n. 726)

1. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge 6 giugno 1982, n. 629 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 e ulteriormente integrato dalla legge 15 novembre 1988 n. 486 sostituire le parole: "banche, istituti di credito pubblici e privati, società fiduciarie e presso ogni altro istituto o società che esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria" con le seguenti: "e i soggetti, di cui al Capo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231"».

Art. 10.

10.100

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10 - (Modifiche all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575) – 1. All'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero del delitto di cui all'articolo 12-

quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356".».

10.2

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La rubrica della legge 31 maggio 1965, n. 575, "Disposizioni contro la mafia" è modificata come segue: "Disposizioni contro le organizzazioni criminali di stampo mafioso, anche straniere"».

10.2 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La rubrica della legge 31 maggio 1965, n. 575, "Disposizioni contro la mafia" è modificata come segue: "Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere"».

10.0.1

VIZZINI, BERSELLI, *relatori*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

*(Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale
in tema di misure cautelari personali)*

1. All'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: "all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale"».

10.0.1 (testo 2)VIZZINI, BERSELLI, *relatori**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale
in tema di misure cautelari personali)*

1. All'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: "all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, del codice di procedura penale"».

10.0.2

LUMIA, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423)*

All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, al quarto comma, dopo le parole: " sottrarsi ai controlli di polizia," sono inserite le seguenti: "armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti comunque denominati in grado di emettere scariche elettriche, tra i quali gli storditori, ovvero di nebulizzare liquidi o miscele irritanti, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo,"».

10.0.3

BOSCETTO, MUGNAI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.**

1. Alla legge 31 maggio 1965 n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 2-*bis*, dopo le parole: "Il procuratore della Repubblica", sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 1";

b) al secondo comma dell'articolo 2-*ter*: dopo le parole: "Il procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 1";

c) al sesto e al settimo comma, dopo le parole: "del procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 1";

d) all'articolo 3-*bis*, settimo comma, dopo le parole: "su richiesta del procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 1»;

e) all'articolo 10-*quater*, secondo comma, dopo le parole: "su richiesta del procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 1».

10.0.100

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)*

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono sopresse le parole: "con la notificazione della proposta";

2. All'articolo 2-*bis*, della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "il procuratore della Repubblica", sono inserite le seguenti:

" , il direttore della Direzione investigativa antimafia";

b) al comma 6, dopo le parole: "Il procuratore della Repubblica", sono inserite le seguenti:

" , il direttore della Direzione investigativa antimafia".».

Art. 11.

11.100

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

11.0.1

VIZZINI, BERSELLI, *relatori*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Trasferimento dei beni confiscati alla criminalità organizzata)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Prefetto trasferisce al patrimonio del Comune, della Provincia e della Regione, i singoli beni immobili utilizzati da tali Enti per fini istituzionali o sociali, anche se costituenti il patrimonio di una azienda definitivamente confiscata alla criminalità organizzata.

2. Il Prefetto, a fronte del pagamento di eventuali rate di mutuo gravanti sui singoli immobili inclusi nel patrimonio aziendale, ne determina gli oneri a carico di ogni singolo cespite in proporzione al valore della unità immobiliare da trasferire e delle rate di mutuo residue.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le risorse del fondo istituito presso le Prefetture ai sensi dell'articolo 2-*duodecies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575».

11.0.1 (testo 2)VIZZINI, BERSELLI, *relatori**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Trasferimento dei beni confiscati alla criminalità organizzata)*

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Prefetto trasferisce al patrimonio del Comune, della Provincia e della Regione, i singoli beni immobili rispettivamente utilizzati da tali enti per fini istituzionali o sociali, oggetto di confisca disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

2. Il Prefetto, a fronte del pagamento di eventuali rate di mutuo gravanti sui singoli immobili inclusi nel patrimonio aziendale, ne determina gli oneri a carico di ogni singolo cespite in proporzione al valore dell'unità immobiliare da trasferire e delle rate di mutuo residue.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le risorse del fondo istituito presso le Prefetture ai sensi dell'articolo 2-duodecies, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575.».

11.0.2

BOSCETTO, MUGNAI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.**

1. Al comma 2-ter dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, le parole "per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato" sono sostituite dalla seguenti "per un valore equivalente alla proporzione accertata"».

11.0.2 (testo 2)

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il comma 2-ter dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è sostituito dal seguente: "2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona."».

11.0.3

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto-legge 21 marzo 1978, convertito, con modificazioni dalla legge 18 maggio 1978, n. 191)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978 n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 18 maggio 78, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

''1-bis. In caso di cessione a titolo oneroso in favore di straniero, il cedente ha l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al primo comma, anche se la cessione ha per oggetto immobile diverso da quelli indicati in detto primo comma ed anche se fatta per un periodo inferiore ai trenta giorni.'';

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

''3-bis. Nel caso di cessione effettuata con atto notatile alla comunicazione provvede il notaio.'';

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

''4-bis. Il cedente che ometta la comunicazione prevista nel comma 1-''bis, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da ... mesi a ... anni, qualora risulti che lo straniero sia irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato al momento della cessione.

La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento dell'attività di repressione e prevenzione dei reati in materia di prevenzione clandestina.'».

Art. 12.

12.100

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

12.3

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modifiche:

- a) dopo la parola «disgiuntamente» aggiungere le seguenti: «nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 anche in assenza dell'attualità della pericolosità sociale»;*
 - b) al secondo periodo dopo le parole «in caso di morte del soggetto» aggiungere la parola «proponendo o».*
-

12.3 (testo 2)

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modifiche:

"al secondo periodo dopo le parole «in caso di morte del soggetto» aggiungere la parola «proponendo o»".

12.0.1

BOSCETTO, MUGNAI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55 dopo le parole "appositi registri" sono inserite le seguenti: ", anche informatici," , nonché dopo le parole "procedimenti di prevenzione." è inserito il seguente alinea "Nei registri viene curata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Dia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio degli accertamenti disposti ai fini dell'esercizio del potere di proposta di misura personale e patrimoniale loro spettante"».

Art. 13.**13.100**

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13

(Sequestri)

1. L'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente: "Art. 104 (*Esecuzione del sequestro preventivo*) - Il sequestro preventivo è eseguito:

a) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;

b) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;

d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210".

2. L'articolo 2-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente: "Art. 2-*quater*. - Il sequestro disposto ai sensi degli articoli seguenti è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, per il sequestro preventivo."».

13.100 (testo 2)

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13.

(Sequestri)

Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 104 è sostituito dal seguente:

"Art. 104 (*Esecuzione del sequestro preventivo*) - Il sequestro preventivo è eseguito:

a) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;

b) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;

d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210".

2. Si applica altresì la disposizione dell'articolo 92.".

b) Dopo l'articolo 104 è inserito il seguente:

"Art. 104 (*Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo*) - Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 2-*sexies*, comma 3, della legge 31 marzo 1965, n. 575. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo che precede".».

13.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2004, n. 163)

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 marzo 1965, n. 575 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario».

13.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Conservazione e amministrazione dei beni sequestrati)

All'articolo 2-*septies* della legge 31 marzo 1965, n. 575, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"Nelle ipotesi di sequestro o confisca di beni, aziende o società disposti ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario, nessuna azione esecutiva esattoriale sui beni in sequestro o confisca può essere intrapresa o proseguita da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione, per tutta la durata della misura di prevenzione o del procedimento penale.

Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile.

Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento nonché i provvedimenti cautelari già intrapresi da Equitalia S.p.A. o da altri concessionari di riscossione tributi alla data di entrata in vigore della norma sono sospese in caso di sequestro e si estinguono in caso di confisca, perdendo efficacia fin dall'origine.

All'articolo 2-*sexies*, comma 3, della legge 31 marzo 1965, n. 575, le parole: "negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto, nonché tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati" sono sostituite dalle seguenti: "nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari".

L'Albo di cui all'articolo 2-*sexies*, comma 3, della legge 31 marzo 1965, n. 575, tenuto presso il Ministero della giustizia, è istituito con decreto legislativo da emanarsi entro il 30 novembre 2008, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

Con il decreto legislativo sono definiti:

a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo;

b) l'ambito delle attività oggetto della professione;

c) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nell'Albo degli attuali iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'Albo degli avvocati, ovvero di coloro che, pur non muniti delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati;

d) i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del valore commerciale del patrimonio d'amministrare, dell'impegno richiesto per la gestione dell'attività, delle tariffe professionali o locali e degli usi.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al precedente periodo è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro 30 giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque emanato.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, sono stabilite le modalità di tenuta e pubblicazione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, nonché i rapporti con le autorità giudiziarie che procedono alla nomina.

6. All'articolo 2-*octies*, comma 1, della legge 31 marzo 1965, n. 575, dopo le parole: "a qualunque titolo" sono inserite: "ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento".

7. Al primo comma dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: "delle somme iscritte al ruolo." sono aggiunte le seguenti: "La presente norma non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca a norma dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 marzo 1965, n. 575"».

Art. 14.

14.100

IL GOVERNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-*bis*. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Se è stato nominato l'amministratore giudiziario di cui all'articolo 2-*sexies*, l'affida-

mento non può essere disposto senza il previo parere favorevole di quest'ultimo".».

14.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

*(Modifiche all'articolo 38, comma 1, del decreto-legislativo
12 aprile 2006, n. 163)*

All'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la lettera *m-bis*) è aggiunta la seguente:

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando. All'uopo il procuratore della Repubblica precedente comunica la avvenuta richiesta di rinvio a giudizio alla Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio».

14.0.1 (testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

*(Modifiche all'articolo 38, comma 1, del decreto-legislativo
12 aprile 2006, n. 163)*

All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al comma 1, dopo la lettera *m-bis*) è aggiunta la seguente:

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando. All'uopo il procuratore della Repubblica procedente comunica la avvenuta richiesta di rinvio a giudizio alla Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 marzo 1965, n. 575 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario' ".».

Art. 15.

15.1

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

(Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose)

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'articolo 2-*decies* con il seguente:

«Art. 2-*decies*. – (*Procedimento per la destinazione dei beni confiscati*). – 1. Alla destinazione dei beni confiscati provvede il prefetto della provincia in cui si trova il bene confiscato.

2. Ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, il Prefetto comunica immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Presidente della regione e della provincia, nonché al sindaco del comune ove si trova il bene, l'avvenuta acquisizione al patrimonio dello Stato del bene confiscato. Dell'acquisizione viene altresì data notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio e del Ministero dell'interno. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono, nei

trenta giorni successivi alla comunicazione, presentare istanza di assegnazione dei beni.

3. Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il prefetto adotta il provvedimento di destinazione dei beni confiscati, acquisiti i pareri dell'Agenzia del Demanio, del sindaco del comune ove si trova il bene, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore nazionale antimafia e sentito, ove necessario, l'amministratore del bene, sulla base della stima del valore dei beni quale risultante dal rendiconto di gestione dell'amministratore giudiziario ovvero sulla base di stima effettuata dall'Agenzia del Demanio. Tale termine può essere prorogato per una sola volta per non più di tre mesi in caso di oggettiva difficoltà a determinare il valore dei beni ovvero in presenza di compendi confiscati di particolare rilevanza. Ai pareri si applica l'articolo 16, commi 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Ai fini di una pronta adozione del provvedimento di destinazione, il prefetto può convocare a conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.»;

b) sostituire l'articolo 2-undecies con il seguente:

«Art. 2-undecies. – (*Destinazione delle somme e dei beni immobili*). –

1. Dopo la confisca l'amministratore versa nel Fondo di cui al comma 5:

a) le somme di denaro confiscate;

b) le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati e i titoli. Se la procedura di vendita risulta antieconomica, con provvedimento del prefetto è disposta la cessione gratuita ad associazioni di beneficenza e assistenza di rilievo nazionale o internazionale, ovvero la distruzione del bene da parte dell'amministratore;

c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero risulta antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, avvalendosi anche degli organi di polizia tributaria, il debitore risulta insolvente, il credito è annullato con provvedimento del prefetto, comunicato al Fondo di cui al comma 5.

2. I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali;

b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali in via prioritaria al patrimonio del comune ove l'immobile è sito ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali e organiz-

zazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Se entro un anno dal trasferimento l'ente non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto revoca il provvedimento di trasferimento del bene.

3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati con provvedimento del prefetto:

a) all'affitto a titolo oneroso, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, previa valutazione del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata, sempre che non sussista il pericolo che l'azienda possa tornare, anche per interposta persona, nella disponibilità del proposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 4 o dei suoi appartenenti. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima dell'amministratore ovvero del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico e sempre che non sussista il pericolo che l'azienda possa tornare, anche per interposta persona, nella disponibilità del proposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 4 o dei suoi appartenenti. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del prefetto;

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico.

4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il prefetto, che può affidarle all'amministratore, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento di destinazione.

5. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposito Fondo e destinati:

- a) alla gestione degli altri beni confiscati, nonché ai pagamenti in favore dei terzi che vantino diritti sui beni confiscati;
- b) al risarcimento delle vittime dei reati, nei casi e nei modi previsti dalla legge;
- c) al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e per le vittime dell'usura;
- d) risanamento di quartieri urbani degradati;
- e) al risanamento delle aziende confiscate in crisi, di cui non siano stati disposti la liquidazione o il fallimento;
- f) promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati;
- g) al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica;
- h) all'informatizzazione del processo.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute, politiche sociali e con il Ministro per i rapporti con le regioni, sono determinate le percentuali di destinazione delle somme affluite al Fondo di cui al comma 5 in favore dei beneficiari ivi indicati.

7. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali il prefetto procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienze, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti 1.033.000 euro nel caso di licitazione privata e 516.000 euro nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati dal dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, sentito il direttore generale dell'agenzia stessa.

8. I provvedimenti emanati a norma del presente articolo sono immediatamente esecutivi. Il prefetto per la destinazione dei beni confiscati può disporre lo sgombero degli immobili abusivamente occupati mediante l'ausilio della forza pubblica ove il rilascio dell'immobile non sia avvenuto spontaneamente, il prefetto procede allo sgombero decorsi novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo di confisca al titolare del diritto reale o personale di godimento.

9. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene è indivisibile ai condomini in buona fede è concesso diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto.

10. Se i soggetti di cui al comma 9 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene è acquisito per intero al patrimonio dello Stato e i condomini hanno diritto alla corresponsione

di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà.

11. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non può essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.»;

c) all'articolo 2-*nonies*, al comma 1, sostituire le parole: «all'ufficio del territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata» con le seguenti: «all'Agenzia del Demanio»;

d) all'articolo 2-*nonies*, al comma 2, sostituire le parole: «ufficio del territorio del Ministero delle finanze» con le seguenti: «ufficio dell'Agenzia del Demanio».

15.100

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

L'articolo 2-*decies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è così sostituito:

1. Ferma la competenza dell'Agenzia del demanio per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di cui agli articoli 2-*nonies*, 2-*decies* e 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, 12-*sexies* della legge 7 agosto 1992, n. 356, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del prefetto dell'ufficio territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell'Agenzia del demanio, sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal Prefetto una nuova stima, sentite le amministrazioni di cui all'articolo 2-*undecies* interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti di cui è devoluta la gestione dei beni.

2. Il prefetto procede d'iniziativa se la proposta di cui al primo comma non è formulata dall'Agenzia del demanio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-*nonies*.

3. Il provvedimento del prefetto è emanato entro novanta giorni dalla proposta di cui al comma 1 o dal decorso del termine di cui al comma 2, prorogabili di ulteriori novanta in caso di operazioni particolarmente complesse. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione,

per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.»

15.2

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

(Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose)

1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, alla destinazione dei beni di cui all'articolo 2-*decies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, provvede il prefetto della provincia in cui si trova il bene confiscato, sentiti il beneficiario e l'amministratore di cui all'articolo 2-*sexies*. A tal fine, il prefetto può avvalersi dell'ausilio dell'Agenzia del demanio e di ogni altra pubblica amministrazione».

15.3

GHEDINI, LUMIA, BIANCO, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. È istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo operante a favore dei soggetti assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie ai sensi della legge n. 109 del 1996, operanti in agricoltura. Il Fondo ha lo scopo di fornire garanzie nell'interesse dei soggetti assegnatari per l'effettuazione di investimenti produttivi sui beni assegnati a seguito di confisca, nonché quello di risarcire i soggetti assegnatari stessi dei danni arrecati ai beni e alle colture e animali a seguito di azioni criminali da essi subite. Le predette finalità sono perseguite attraverso due distinte sezioni del Fondo. Il Fondo ha la durata di 50 anni ed opera con le modalità che saranno definite da parte dell'organo di gestione di cui al comma 1-*sexies*, secondo i criteri stabiliti dal presente articolo e dal Regolamento di cui al comma 1-*octies*.

1-*ter*. La sezione garanzia rilascia garanzie ad integrale copertura del costo di ricostruzione degli investimenti realizzati dai soggetti affidatari dei beni confiscati. Sono ammissibili alla garanzia gli investimenti finalizzati alla realizzazione di migliorie dei beni stessi ovvero alla realizzazione

di impianti produttivi accessori o strumentali all'utilizzo aziendale dei beni stessi. Le garanzie possono essere prestate direttamente dal Fondo ovvero attraverso consorzi fidi di cui al comma 1-*septies*.

1-*quater*. La sezione ricostituzione eroga indennizzi in misura pari al 100% dei danni arrecati ai beni aziendali (ivi comprese le colture e gli animali) gestiti dai soggetti assegnatari a seguito di azioni criminali da essi subite. L'indennizzo comprende la perdita subita e il mancato guadagno, al netto della quota eventualmente coperta da assicurazione, e può essere riconosciuto fino all'importo massimo di 2 milioni di euro. Esso è erogato a seguito di domanda presentata dal legale rappresentante dell'ente assegnatario danneggiato, corredata da denuncia del medesimo all'autorità giudiziaria dei danneggiamenti subiti. Nella domanda dovrà essere valutato il danno arrecato ai beni mediante dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta nella forma di atto notorio. La denuncia, che deve essere presentata entro 7 giorni dal fatto, dovrà indicare i beni danneggiati e l'importo dei relativi danni in modo distinto per i beni di proprietà pubblica e per quelli di proprietà dell'ente assegnatario ovvero di proprietà di terzi di cui l'ente assegnatario abbia la disponibilità. L'erogazione dell'indennizzo deve avvenire entro 30 giorni dalla data della domanda di cui al comma precedente. La fruizione dell'indennizzo è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

1-*quinquies*. Possono partecipare alle sezioni del fondo di cui al comma 1-*ter*, con contributi volontari, enti pubblici e privati, ivi compresi i Fondi mutualistici per la promozione cooperativa di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. I contributi di cui al precedente periodo si intendono effettuati in conto capitale e potranno essere restituiti agli enti erogatori soltanto alla scadenza del Fondo, in misura proporzionale alla consistenza dello stesso alla data di scioglimento. I soggetti Partecipanti possono vincolare i rispettivi contributi al perseguimento di specifiche finalità del Fondo.

1-*sexies*. La gestione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione formato da un rappresentante indicato dal Ministero dell'interno; da un rappresentante indicato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; da un rappresentante indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze; da quattro membri nominati dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali su indicazione delle Associazioni cooperative riconosciute, nonché da tre membri nominati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali su indicazione degli enti pubblici e privati che abbiano sottoscritto e versato contributi volontari. Ai membri del Comitato di gestione non spetta alcun compenso.

1-*septies*. I Consorzi fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, operanti a livello regionale, possono costituire speciali fondi, separati dai fondi rischi ordinari e destinati alle finalità di cui al comma 1-*ter*. Agli stessi Consorzi fidi possono essere attribuite risorse patrimoniali, nelle forme previste dai rispettivi statuti, a valere sulla dota-

zione della presente legge. L'ammontare delle risorse del Fondo che saranno attribuite ai Consorzi fidi, le relative modalità di utilizzo, l'individuazione dei beneficiari e le regole di rendicontazione, sono stabilite dal Comitato di gestione del Fondo in conformità con il Regolamento previsto dal comma 1-*octies*.

1-*octies*. La prima dotazione del Fondo di cui al comma 1-*bis* é pari all'importo di 5.000.000 di euro. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le associazioni cooperative riconosciute, predispone uno schema di Regolamento, recante le modalità di funzionamento del Fondo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1-*nonies*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-*octies*, valutati in euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

15.0.1

LUMIA, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 15-*bis*.

*(Delega al Governo per il riordino della disciplina
in materia di misure di prevenzione)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 15-*ter*, uno o più decreti legislativi che hanno ad oggetto:

a) la modifica e il riordino della disciplina vigente in materia di custodia e di gestione dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali, espressamente favorendo la destinazione e il riutilizzo sociali di essi, nonché, esclusivamente nei casi eccezionali espressamente previsti da disposizioni di legge, la loro distruzione;

b) l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, di seguito denominata "Agenzia nazionale";

c) l'istituzione, presso ciascuna prefettura ufficio territoriale del Governo, su iniziativa del prefetto, di un'agenzia provinciale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, di seguito denominata "agenzia Provinciale", presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dal direttore dell'Agenzia del demanio, dal presidente della sezione per le misure di prevenzione del tribunale, dal procuratore distrettuale antimafia, dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti, da un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative in sede provinciale dell'associazionismo e della cooperazione sociali impegnate nella promozione della lotta sociale alla mafia e possibili destinatarie dei citati beni; è previsto che alle riunioni dell'agenzia Provinciale possono partecipare i sindaci dei comuni interessati, individuati dal prefetto. Ai fini dello svolgimento delle proprie attività, ciascuna agenzia provinciale può ricorrere a personale dell'Agenzia del demanio ovvero di altre amministrazioni pubbliche;

d) l'individuazione delle strutture organizzative dell'Agenzia nazionale e delle agenzie Provinciali, in relazione ai compiti ad esse assegnati dalla legge;

e) l'attribuzione all'Agenzia nazionale dei seguenti compiti:

1) osservazione e analisi in merito alle attività e ai beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di elaborare e di proporre strategie di contrasto all'accumulazione illegale di ricchezza da parte delle organizzazioni criminali;

2) indirizzo in ordine a compendi patrimoniali o aziendali che sono situati sul territorio di diverse province;

3) coordinamento delle attività delle agenzie provinciali e impulso in materia di assegnazione e di destinazione dei beni; valutazione delle proposte di distruzione di tali beni avanzate in sede provinciale al fine di indicare soluzioni alternative di destinazione socialmente utile;

4) programmazione su scala nazionale dell'inserimento dei beni confiscati, immobili e aziendali, all'interno delle politiche del sistema degli incentivi e dei piani di sviluppo economico e sociale del Paese, in particolare del Mezzogiorno d'Italia;

5) individuazione e pianificazione delle possibili forme di finanziamento dei progetti, su indicazione delle agenzie provinciali;

6) garanzia della piena funzionalità e operatività delle banche dati e degli strumenti informatici necessari per le finalità di cui al numero 1), assicurando anche tramite tali banche e strumenti la massima trasparenza delle procedure di assegnazione dei beni e la piena possibilità di accesso alle associazioni e ai soggetti interessati alla gestione di tali beni.

Art. 15-ter.*(Principi e criteri direttivi)*

1. I decreti legislativi concernenti la modifica e il riordino della disciplina vigente in materia di custodia, gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, adottati ai sensi dell'articolo 15-bis, si ispirano ai seguenti Principi e criteri direttivi:

a) la custodia, l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali sono affidate all'agenzia provinciale la quale, per l'adempimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge, si avvale di amministratori indicati dall'autorità giudiziaria e scelti tra i soggetti di comprovata capacità tecnica di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, che, ove ritenuto necessario dall'agenzia, rimangono in carica anche dopo la confisca e fino alla destinazione del bene;

b) l'azione dell'agenzia provinciale si conforma a criteri di efficienza, economicità ed efficacia e al perseguimento delle finalità pubbliche; la gestione delle attività e dei beni è ispirata a criteri di imprenditorialità e tende, ove possibile, all'incremento della loro redditività;

c) l'agenzia Provinciale invia all'Agenzia nazionale una relazione semestrale sullo stato delle attività e dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, nonché sull'andamento e sui problemi della gestione e della destinazione degli stessi;

d) l'Agenzia Provinciale, anche attraverso apposite deleghe agli amministratori giudiziari:

1) è responsabile della custodia, dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali;

2) provvede alle attività relative ai compiti di cui al numero 1) anche mediante gli amministratori dei beni indicati dall'autorità giudiziaria;

3) formula proposte e valutazioni all'autorità giudiziaria procedente relativamente alle attività degli amministratori giudiziari che hanno rapporti diretti con la medesima autorità e che mantengono obblighi di informazione e di rendiconto anche verso l'agenzia provinciale; successivamente al sequestro, le relazioni degli amministratori giudiziari sono trasmesse anche al procuratore distrettuale antimafia;

4) provvede agli adempimenti fiscali relativi ai beni sequestrati a organizzazioni criminali, compresi quelli contabili e quelli a carico del sostituto d'imposta;

e) l'agenzia provinciale, attraverso l'amministratore e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con espressa previsione del potere di:

1) proporre al prefetto competente la modifica della destinazione urbanistica o d'uso del bene sequestrato o confiscato, anche in deroga agli

strumenti urbanistici vigenti, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo uso per scopi di ordine pubblico, sicurezza, altre utilità pubbliche o sociali, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, garantendo altresì la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sempre che le opere non siano state realizzate su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti, a vincolo di inedificabilità; a tale fine il prefetto convoca la conferenza di servizi, ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

2) proseguire, riattivare o riconvertire attività imprenditoriali, sempre che le stesse non versino in situazione di dissesto irreversibile;

3) attivare iniziative e procedure finalizzate allo scioglimento, nell'esercizio di attività imprenditoriali, dalle obbligazioni contrattuali anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguite o non interamente eseguite da entrambe le parti alla data di assunzione dell'incarico, salvi i casi di contratti di lavoro subordinato o di locazione di immobili, nel caso in cui il bene sia sequestrato o confiscato al locatore ed i contratti medesimi non risultino simulati o illecitamente stipulati a tutela dei terzi in buona fede;

4) impugnare, nel caso di sequestro di quote di società in percentuale non inferiore ad una determinata soglia dell'intero capitale, le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione o estinzione della società, nonché di ogni altra modifica dello statuto che possa recare pregiudizio agli interessi della custodia giudiziale;

5) proporre all'Agenzia nazionale, illustrandone le ragioni, la distruzione del bene sequestrato o confiscato nei casi eccezionali previsti dalla legge, con obbligo di motivare la mancanza di alternative;

6) ottenere, nel caso di sequestro o di confisca di beni in comunione, che l'amministratore di cui alla lettera *d*), numero 2), sia nominato amministratore giudiziale dal giudice civile, con procedura in camera di Consiglio, sentite le parti; fare salva, comunque, la possibilità di indennizzo per gli altri comproprietari, ove abbiano ricevuto pregiudizio dalla gestione del bene in comunione e sempre che sia accertata la loro buona fede;

7) chiedere per l'impresa gestita l'ammissione alle procedure esecutive concorsuali, attivando procedure al fine di accertare che i beni aziendali sequestrati posti in fallimento non ritornino alle organizzazioni criminali o a loro prestanomi, attraverso la vendita degli stessi;

f) per i beni sequestrati e per quelli confiscati fino a quando la confisca non sia divenuta definitiva, gli atti di straordinaria amministrazione sono compiuti previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che verifica se dal compimento dell'atto derivi pregiudizio per il procedimento in corso o per i creditori ed i terzi; l'autorizzazione è reclamabile;

g) l'amministratore di cui alla lettera *a*) riveste la qualifica di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, provvede alla gestione dei

beni secondo le direttive dell'autorità giudiziaria procedente e fornisce i rendiconti della sua attività all'agenzia provinciale, che forma le proprie valutazioni e richieste all'autorità giudiziaria procedente; l'amministratore esprime la propria valutazione in ordine alla possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività produttiva e può essere affiancato da ausiliari di comprovata onorabilità e dotati di specifiche competenze professionali; la procedura di nomina è sottoposta alle condizioni di cui alla citata lettera a);

h) per la gestione delle imprese, per la riattivazione e il completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali, nonché per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, lo Stato garantisce i debiti contratti con le istituzioni creditizie ed i relativi crediti sono soddisfatti in precedenza ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Per i beni immobili non aziendali, affidati ai soggetti previsti dagli articoli 2-sexies, comma 3, e da 2-octies a 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è istituito un apposito fondo di garanzia e di finanziamento per la ristrutturazione, l'avvio e la gestione delle attività e dei servizi attivati, alimentato anche da finanziamenti pubblici o dai proventi in denaro o di altri beni o titoli finanziari sottoposti a sequestro o a confisca. Al fine dell'accesso al sistema creditizio, sono individuati adeguati titoli giuridici di attribuzione dei beni agli stessi soggetti;

i) per le imprese sequestrate sono individuate procedure di ristrutturazione economica e finanziaria, adattando a tale fine gli strumenti previsti dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni;

l) la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati è disciplinata secondo i seguenti criteri:

1) è effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

2) è effettuata in via provvisoria, in attesa dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta a seguito della confisca o della revoca del sequestro;

3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati, il sostituto d'imposta applica l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone fisiche;

m) sono in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure previste dalla legge per i beni di interesse culturale, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Art. 15-quater.*(Interventi correttivi)*

1. Il Governo è altresì delegato ad adottare, con gli stessi decreti legislativi di cui all'articolo 15-*bis*, disposizioni di integrazione e di modifica della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e delle norme ad essa collegate, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione di criteri e di rapide procedure di assegnazione o destinazione dei beni confiscati, per finalità istituzionali o sociali, allo Stato, ad enti pubblici non economici, a regioni, a enti locali e loro consorzi, non che agli altri soggetti di cui all'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera *b)*, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ferme restando le priorità in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso e delle vittime di richieste estorsive e dell'usura, prevedendo, in particolare:

1) l'adozione dell'atto di assegnazione o destinazione da parte dell'agenzia provinciale;

2) adeguate forme di pubblicità delle informazioni relative alla consistenza e alla natura dei beni presenti nel territorio provinciale, la cui attuazione è demandata all'agenzia provinciale, la quale assicura la trasparenza delle procedure di assegnazione mediante appositi regolamenti;

3) il riconoscimento, negli atti di assegnazione dei beni confiscati, ai soggetti di cui agli articoli 2-*sexies*, comma 3, e da 2-*octies* a 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, del corrispettivo per gli interventi migliorativi del bene;

4) l'individuazione, oltre ai soggetti previsti dall'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera *b)*, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, di altri soggetti cui assegnare i beni confiscati, comprendendo i soggetti del privato sociale e, in particolare, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le associazioni di promozione sociale;

5) la competenza dell'agenzia provinciale a disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione dei beni, in relazione all'uso mancato da parte dell'assegnatario o alla loro utilizzazione in modo non conforme alle finalità indicate nell'atto di assegnazione, dopo la contestazione degli addebiti e l'acquisizione delle osservazioni degli assegnatari del bene. È previsto, altresì, che avverso la revoca è ammesso il ricorso all'Agenzia nazionale e sono stabiliti appositi criteri, modalità e procedure per effettuare la revoca e per la relativa impugnazione;

6) il divieto assoluto e generalizzato di vendita dei beni immobili confiscati definitivamente. È previsto altresì, nei casi espressamente individuati per la tutela del compendio aziendale, che la decisione è subordinata alla valutazione dell'Agenzia nazionale, cui spetta il diritto di prelazione, che i provvedimenti di sequestro e di confisca dei beni sono opponibili ai terzi di buona fede con trascrizione anteriore a quella del provve-

dimento ablativo e che la tutela dei terzi di buona fede è assicurata dal riconoscimento del risarcimento del danno e da una congrua indennità;

7) la possibilità di distruggere o demolire i beni confiscati, secondo le procedure indicate nei decreti legislativi, nei soli casi eccezionali previsti dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale e di sicurezza e negli altri casi previsti dalla legislazione vigente, a condizione che non sia possibile un loro uso e previa valutazione dell'Agenzia nazionale che può disporre l'acquisizione e una diversa destinazione;

8) ulteriori procedure sull'impiego della forza pubblica al fine di garantire l'efficacia delle azioni dell'Agenzia del demanio nonché la sicurezza dei beni sequestrati o confiscati sul territorio, previa decisione dell'agenzia provinciale;

q) l'istituzione di un albo nazionale degli amministratori dei beni sequestrati e confiscati, tenuto dall'Agenzia nazionale e articolato in sezioni provinciali tenute dall'agenzia provinciale competente, cui sono affidate funzioni di vigilanza sugli amministratori.

Sono previste, altresì, apposite norme per il funzionamento dell'albo, per l'iscrizione ad esso e per l'esercizio dell'attività di amministratore, nonché sanzioni di ordine penale, amministrativo e civile per le violazioni dei doveri stabiliti dalla legislazione vigente in materia a carico degli amministratori.

Art. 15-quinquies.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 15-*bis* a 15-*quater*, valutati complessivamente in euro 1.500,000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.2

LUMIA, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione)

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

''e-bis) i testimoni hanno accesso ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute;'';

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

''2-bis. Alle eventuali assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli stanziamenti all'uopo disponibili, anche in deroga a disposizioni di legge concernenti le assunzioni nella pubblica amministrazione, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'Amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanarsi a norma del comma 1 dell'articolo 17-bis, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate''.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati in euro 6.928.608 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base ''Oneri comuni di parte corrente'', istituita nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'', dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.4

CASSON, BIANCO, CAROFIGLIO, LUMIA, INCOSTANTE, LATORRE, DELLA MONICA,
D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, CHIURAZZI, PROCACCI,
SANNA, VITALI, DE SENA, MARITATI, Mauro Maria MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Istituzione dell'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione
dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di garantire una efficace gestione dei beni ed una loro riutilizzazione sociale ed economica. L'Agenzia, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale delle prefetture territorialmente competenti.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia di cui al comma 1. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ed a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.5

VIZZINI, GASPARRI, BERSELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

''2-*bis*. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice che procede, e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a tre e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a un anno, salvo che risulti la prova della cessazione della partecipazione, o comunque di ogni altra forma di collegamento o di contatto, del detenuto o dell'internato al sodalizio criminoso di appartenenza ovvero ad altre associazioni criminali, terroristiche o eversive'';

b) il comma 2-*quinqües* è sostituito dal seguente:

''2-*quinqües*. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione''».

15.0.6

DE SENA, MARITATI, BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Registri dei procedimenti di prevenzione)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55 dopo le parole "appositi registri" inserire le seguenti ",anche informatici," e dopo le parole "procedimenti di prevenzione." è inserito il seguente periodo: "Nei registri viene curata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali e patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla Procura della Repubblica competente per territorio degli accertamenti disposti ai fini dell'esercizio del potere di proposta di misura personale e patrimoniale.

2. All'articolo 117 comma 2-bis del codice di procedura penale dopo la parola: "accede" sono inserite le seguenti: "ad ogni atto d'indagine," e dopo le parole: "notizie di reato" sono inserite le seguenti: ", ad ogni altro registro tenuto secondo le vigenti prescrizioni".».

15.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Gestione e destinazione di beni sottoposti a ipotesi particolari di sequestro o confisca)

1. All'art. 12-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, le parole: "dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e 2-duodecies della legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni"

2. Dopo l'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

«104-bis. (Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo).

1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 marzo 1965, n. 575. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo che precede.

2. Nel caso previsto al comma 1, per l'amministrazione dei beni sequestrati si applicano gli articoli 2-septies e 2-octies della citata legge 31 marzo 1965, n. 575, in quanto compatibili.».

15.0.100 (testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche all'articolo 12-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306)

1. All'art. 12-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, le parole: "dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e 2-duodecies della legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni"».

15.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 15-bis.

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il Ministro di grazia e giustizia", sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro della giustizia";

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "4-bis", sono inserite le seguenti: "o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso";

c) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'articolo 4-bis."

d) il comma 2-*quinqüies* è sostituito dal seguente:

"2-*quinqüies*. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento";

e) il comma 2-*sexies* è sostituito dal seguente:

"2-*sexies*. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-*quinqüies*, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. All'udienza, le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-*bis* o del Procuratore Nazionale Antimafia. Il Procuratore Nazionale Antimafia, il procuratore di cui al comma 2-*bis*, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, te-

nendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo”;

f) dopo il comma 2-*sexies* è aggiunto il seguente:

“2-*septies*. Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-*bis* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”.»

Art. 15-*ter*

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale, dopo l'articolo 391, è inserito il seguente:

«Articolo 391-*bis* – (*Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario*).

Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione alle prescrizioni all'uopo imposte, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni».

15.0.2000

VIZZINI, BERSELLI, CASSON, LUMIA, FINOCCHIARO, GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Articolo 15-*bis*

*(Modifiche all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 1, le parole: “il Ministro di grazia e giustizia”, sono sostituite dalle seguenti: “il Ministro della giustizia”;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: “4-*bis*”, sono inserite le seguenti: “o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso”;

c) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia

stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'articolo 4-bis.”

d) Il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

“2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e dalla posizione rivestita dal soggetto in senso all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa.”;

e) il comma 2-ter è abrogato;

f) al comma 2-quater sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, alle parole: “la sospensione” sono preposte le seguenti: “i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria”. Nel primo periodo le parole: “può comportare” sono sostituite dalle seguenti: “prevede”;

2) alla lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: “in numero non inferiore a uno e non superiore a due” sono sostituite dalle seguenti: “nel numero di uno”;

b) nel terzo periodo le parole: “i colloqui possono essere”, sono sostituite dalle seguenti: “i colloqui vengono” e alle parole: “può essere autorizzato” sono preposte le seguenti: “solo per coloro che non effettuano colloqui”;

c) al terzo periodo, dopo le parole: “sottoposto, comunque, a registrazione.”, sono inserite le seguenti: “I colloqui sono comunque videoregistrati”;

d) all'ultimo periodo, dopo le parole: “non si applicano ai colloqui con i difensori” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari”;

3) nella lettera *f*) le parole: "cinque persone" sono sostituite dalle seguenti: "quattro persone" e le parole: "quattro ore" sono sostituite dalle seguenti: "due ore"; dopo le parole: "dell'articolo 10" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi";

g) il comma 2-*quinqies* è sostituito dal seguente:

"2-*quinqies*. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento";

e) il comma 2-*sexies* è sostituito dal seguente:

"2-*sexies*. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-*quinqies*, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. All'udienza, le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-*bis* o del Procuratore Nazionale Antimafia. Il Procuratore Nazionale Antimafia, il procuratore di cui al comma 2-*bis*, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo";

f) dopo il comma 2-*sexies*, è aggiunto il seguente:

"2-*septies*. Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-*bis* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Articolo 15-ter

(Modifiche al codice penale)

Al codice penale, dopo l'articolo 391, è inserito il seguente:

"Articolo 391-*bis* – *(Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario)*.

Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni".»

Art. 16.

16.1

LAURO

Sopprimere l'articolo.

16.2

PISTORIO

Sopprimere l'articolo.

16.3

INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Sopprimere l'articolo.

16.4

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «L'iscrizione anagrafica è subordinata» con le seguenti: «L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lett. a) è sostituita dalla seguente:

«a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali».

16.4 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «L'iscrizione anagrafica è subordinata» con le seguenti: «L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lett. a) è sostituita dalla seguente:

«a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.».

16.5

D'ALIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Se la verifica delle condizioni igienico-sanitarie non è compiuta nel termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, quest'ultima è effettuata con riserva di verifica, fatta salva la facoltà di successiva cancellazione in caso di verifica con esito negativo».

Art. 17.**17.100**VIZZINI, BERSELLI, *relatori**Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 17.***(Attività di trasferimento di fondi "Money transfer")*

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (*money transfer*) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. Il documento è conservato con le modalità previste con decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano (entro dodici ore) apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

17.100/1

MARITATI, BIANCO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, CASSON, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

All'emendamento 17.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma precedente acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

17.1

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (Modifica al decreto-legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231). - 1. All'articolo 7 del decreto legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-bis. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno qualora il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. Il documento è conservato con le modalità previste con decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo, gli agenti in attività finanziaria effettuano entro dodici ore apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria».

2. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) acquisire copia del titolo di soggiorno dei cittadini extracomunitari»;

b) all'articolo 55, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Nel caso di mancato rispetto della disposizione contenuta nell'articolo 18, lettera d-bis) si applica la sanzione di cui al comma 6».

17.4

CASSON, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Al comma 1 sostituire il capoverso «5-bis», con il seguente:

«5-bis. Fermo restando l'obbligo per ogni trasferimento di denaro di riportare gli estremi del documento di identità del richiedente, a partire dalla data del 1° gennaio 2009, chiunque è autorizzato a prestare servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente o a mezzo di incaricato, ad effettuare, entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza di ogni operazione che sia stata ordinata da

persona che non abbia esibito, ai fini della propria identificazione carta d'identità italiana o di uno dei paesi dell'unione europea, passaporto italiano o di uno dei paesi dell'unione europea ovvero permesso di soggiorno italiano, trasmettendo in via telematica i dati della transazione, comprensivi dei riferimenti anagrafici del richiedente, della tipologia e degli estremi del documento d'identità esibito. L'inosservanza di tale disposizione è sanzionata con la revoca della autorizzazione».

17.5

Mauro Maria MARINO

Al comma 1 sostituire il capoverso: «5-bis», ivi richiamato, con il seguente:

«5-bis. Fermo restando l'obbligo per ogni trasferimento di denaro di riportare gli estremi del documento di identità del richiedente, a partire dalla data del 1° giugno 2009, chiunque è autorizzato a prestare servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente o a mezzo di incaricato, ad effettuare, entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza di ogni operazione che sia stata ordinata da persona che non abbia esibito, ai fini della propria identificazione carta d'identità italiana o di uno dei paesi dell'unione europea, passaporto italiano o di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero permesso di soggiorno italiano, trasmettendo in via telematica i dati della transazione, comprensivi dei riferimenti anagrafici del richiedente, della tipologia e degli estremi del documento d'identità esibito. L'inosservanza di tale disposizione è sanzionata con la revoca dell'autorizzazione».

17.6

MARITATI, BIANCO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, CASSON, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire le parole da: «ad acquisire» sino a: «a ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza» con le seguenti: «ad effettuare, entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza di ogni operazione che sia stata ordinata da persona che non abbia esibito, ai fini della propria identificazione carta d'identità italiana o di uno dei paesi dell'unione europea, passaporto italiano o di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero permesso di soggiorno italiano, trasmettendo in via telematica i dati della transazione, comprensivi

dei riferimenti anagrafici del richiedente, della tipologia e degli estremi del documento d'identità esibito».

17.7

PISTORIO

Al comma 1, capoverso «5-bis», sopprimere il secondo periodo e sostituire il terzo periodo con il seguente: «La copia del suddetto documento, comunque deve essere registrato, conservato e reso disponibile a ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza».

17.8

LAURO

Al comma 1, sostituire il capoverso "5-bis" con il seguente:

«5-bis. Chiunque è autorizzato a prestare servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente o a mezzo di incaricato, ad acquisire la copia del documento d'identità di colui che chiede la prestazione.

Le copie dei documenti, comunque, devono essere registrati, conservati e resi disponibili a ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza. L'inosservanza di tale disposizione è sanzionata con la revoca dell'autorizzazione».

17.9

D'ALIA

Al comma 1, capoverso "5-bis" sostituire le parole: «il servizio erogato deve essere segnalato entro dodici ore all'autorità locale di pubblica sicurezza, inviando alla stessa la copia del documento identificativo del richiedente» con le seguenti: «il servizio non può essere erogato.» e, le parole: «tale disposizione» con le seguenti: «tali disposizioni».

17.10

INCOSTANTE, MARITATI, BIANCO, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, CASSON, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Al comma 1, capoverso: «5-bis» sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'inosservanza di tale disposizione comporta la revoca dell'autorizzazione, nonché l'applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 17-bis, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

17.11

MARITATI

Al comma 1, capoverso: «5-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 17-bis, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

17.15

MARITATI, BIANCO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, CASSON, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Dopo il comma 1 aggiungere, il seguente:

«1-bis. La disposizione del comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, introdotta dal comma 1 del presente articolo, ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

17.16

INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, CASSON, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI, MARITATI

Dopo il comma 1 aggiungere, il seguente:

«1-bis. L'autorità di pubblica sicurezza effettua un monitoraggio complessivo sulle segnalazioni effettuate ai sensi del comma 1, inviando

con cadenza semestrale i risultati di tale attività di controllo alla Direzionale nazionale antimafia».

17.0.2

VIZZINI, BERSELLI, *relatori*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. L'autorità di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall'articolo 11, commi 1, lettera *m*), e 3, lettere *c*) e *d*), attiva i procedimenti di cancellazione dei relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto legislativo''».

17.0.3

VIZZINI, BERSELLI, *relatori*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: ''ai sensi degli articoli 7, comma 2,'' sono inserite le parole: ''37, commi 7 e 8''».

17.0.4VIZZINI, BERSELLI, *relatori**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 17-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)*

1. All'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è abrogata la lettera *d*).

17.0.5VIZZINI, BERSELLI, *relatori**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 17-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''7-bis. Alla UIF ed al personale addetto si applica l'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262''».

17.0.6

CASSON, BIANCO, MARITATI, CAROFIGLIO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 17-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
in materia di prevenzione del riciclaggio)*

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 18, dopo la lettera *d*) è aggiunta, in fine, la seguente:

''*d*-bis) acquisire copia del titolo di soggiorno dei cittadini stranieri''.

b) all'articolo 55, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

''6-bis: Nel caso di mancato rispetto della disposizione contenuta nell'art. 18, lettera *e*) si applica la sanzione di cui al comma 6''».

17.0.7

INCOSTANTE, BIANCO, CAROFILIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, CASSON, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI, MARITATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifica al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

1. Al comma 1 dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e successive modificazioni, dopo le parole: "o di contrabbando", sono inserite le seguenti: ", nonché di esibizioni di documenti al fine di erogare o usufruire di servizi volti al trasferimento di danaro"».

17.0.8

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

All'articolo 48 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'avvenuta archiviazione della segnalazione è comunicata dalla UIF al segnalante direttamente, ovvero, tramite gli ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2"».

17.0.9

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

All'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"All'accertamento e alla contestazione delle infrazioni di cui al comma 1 provvedono la Guardia di Finanza e la DIA – ai sensi dell'arti-

colo 60, comma 1 – al termine dell’approfondimento della segnalazione di operazione sospetta, secondo modalità stabilite d’intesa con la UIF’».

17.0.10

SALTAMARTINI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

All’articolo 55 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono soppressi i commi 1 e 4».

Art. 18.

18.1

GERMONTANI

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) All’articolo 4, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo aggiungere il seguente: ”Per soggiorni inferiori ai tre mesi, contestualmente al visto di ingresso le autorità diplomatiche o consolari italiane consegneranno al cittadino straniero una copia cartacea del visto di ingresso.

La predetta copia dovrà essere riconsegnata dal cittadino straniero alla autorità diplomatica o consolare italiana che ha emesso il visto di ingresso entro quindici giorni dal suo rientro nella Paese d’origine.

In caso di non riconsegna della copia cartacea del visto di ingresso entro i termini previsti, l’autorità consolare italiana dovrà informare le competenti autorità di polizia italiane’».

18.2

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente lettera:

«0a) all’articolo 4, comma 3, apportare le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: ”o che risulti condannato, anche” sono inserite le seguenti: ”anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata”;

2) dopo il terzo periodo, inserire il seguente: ”Impedisce l’ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile per

uno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale”».

18.3

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) all’articolo 5, comma 8-*bis* dopo le parole: ”ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto d’ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno” inserire le seguenti: ”oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati”».

18.4

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) all’articolo 9, comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: ”Nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui al comma 1, il questore rilascia il titolo di soggiorno quando i medesimi familiari sono regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato ininterrottamente da almeno cinque anni, salvo quanto previsto dal comma 6.”».

18.5

BRICOLO, Alberto FILIPPI, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) all’articolo 9 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis* Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un *test* di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell’interno».

18.5 (testo 2)

BRICOLO, Alberto FILIPPI, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) all’articolo 9 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis* Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di

un *test* di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca».

18.6

BIANCO, CASSON, LATORRE, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, GALPERTI, ADAMO, CHIURAZZI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

18.7

MARITATI, CASSON, BIANCO, LATORRE, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, GALPERTI, ADAMO, CHIURAZZI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere a) e b), il decreto di espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni, salvo che il prefetto rilevi, sulla base di elementi obiettivi, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento. Nei casi previsti dal presente comma, nel decreto è indicata la possibilità per lo straniero di avvalersi dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui all'articolo 16-*bis*.

5. L'espulsione è eseguita con le modalità previste dal comma 3, qualora lo straniero si sia trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione».

b) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Il divieto di reingresso di cui al comma 13 decorre dall'effettivo allontanamento dal territorio nazionale e opera per un periodo di dieci anni nei casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Negli altri casi il termine è di cinque anni ed è ridotto ad un anno, in caso di ottemperanza all'intimazione a lasciare il territorio nazionale, ed a due anni, in caso di rimpatrio volontario ed assistito di cui all'articolo 16-*bis*.»;

2) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Lo straniero trattenuto può chiedere di partecipare ai programmi di rimpatrio volontario e assistito, di cui all'articolo 16-*bis*, colla-

borando fattivamente alle procedure di identificazione per l'acquisizione di un documento valido per l'espatrio»;

b) il comma 5-*quater* è sostituito dal seguente:

«5-*quater*. Lo straniero di cui al comma 5-*ter* che non sia stato possibile accompagnare alla frontiera o trattenere ai sensi del comma 1 o per il quale è decorso il termine di trattenimento e che non ha eseguito l'ordine di lasciare il territorio dello Stato utilizzando, nel caso di indisponibilità economica, il biglietto di trasporto nel paese di origine o provenienza messo a sua disposizione tramite i programmi di cui all'articolo 16-*bis* e continua a trattenersi, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione fino a tre anni;

3) Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente:

«1-*ter*. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure amministrative idonee a identificare gli stranieri durante l'esecuzione di misure limitative della libertà personale, finalizzate a escludere la necessità di un successivo trattenimento a tale fine»;

4) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Fondo nazionale rimpatri)

1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo nazionale rimpatri, destinato al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, comprensivi di interventi di sostegno al reinserimento nel paese di origine, predisposti dal Ministero dell'interno in convenzione con enti e associazioni nazionali o internazionali a carattere umanitario.

2. Il Fondo è alimentato da:

a) un contributo, determinato ai sensi del comma 3, a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 22, e degli stranieri richiedenti il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;

b) i contributi eventualmente disposti dall'Unione Europea per le finalità del Fondo.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati l'importo e le forme di versamento al competente capitolo di bilancio del Ministero dell'interno del contributo di cui al comma 1, le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le modalità di impiego del fondo per le spese sostenute dall'amministrazione per le procedure di rimpatrio.

4. I programmi di cui al comma 1 sono destinati al rimpatrio di:

- a) stranieri regolarmente soggiornanti, privi dei necessari mezzi economici, per il ritorno nel paese di origine o di provenienza;
- b) stranieri muniti di decreto di espulsione ai sensi dell'articolo 13.

5. Per poter accedere al programma di rimpatrio volontario ed assistito lo straniero deve essere in possesso del passaporto o documento equipollente in corso di validità o collaborare fattivamente alle procedure di identificazione.

6. Lo straniero che ha usufruito del programma di rimpatrio assistito e compie un nuovo ingresso irregolare sul territorio nazionale è punito con la reclusione fino a tre anni e non può accedere ad un nuovo programma».

18.8

CAROFILIO, BIANCO, MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, INCOSTANTE, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili alla sua identificazione, il questore può chiedere al giudice la proroga del periodo di trattenimento nel centro per ulteriori periodi di trenta giorni. La durata complessiva della permanenza nel centro non può, in ogni caso, essere superiore a nove mesi».

18.9

CAROFILIO, MARITATI, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, CHIURAZZI, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, Mauro Maria MARINO

Al comma 1, lettera b), inserire dopo la parola: «difficoltà», le seguenti: «, nonostante il diligente espletamento, da parte delle autorità competenti, delle operazioni a tal fine necessarie».

18.10

D'ALIA

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole da: «Decorso il suddetto termine,» fino alla fine.

18.11

PISTORIO

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, sostituire il quarto, quinto e sesto periodo con i seguenti: «Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia dichiarato le proprie generalità e il paese di cui è cittadino, oppure abbia fornito false dichiarazioni al riguardo, entro il sessantesimo giorno, il questore può chiedere al giudice il trattenimento per un periodo non superiore di altri due mesi, durante il quale al soggetto trattenuto può essere rilasciato un permesso di soggiorno lavorativo temporaneo in presenza di un regolare contratto di lavoro.

Il permesso temporaneo è legato temporalmente al periodo del contratto di lavoro ed è prorogabile, senza soluzione di continuità, in presenza di nuovo contratto di lavoro o del rinnovo di quello già sottoscritto».

18.12

D'AMBROSIO, ADAMO, BIANCO, LATORRE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, INCOSTANTE

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, sostituire le parole da: «decorso» fino a: «identificazione» con le seguenti: «Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia dichiarato le proprie generalità ed il paese di cui è cittadino oppure abbia fornito dichiarazioni false al riguardo».

18.13

LAURO, FAZZONE

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, quarto periodo, sostituire le parole da: «decorso» fino a: «identificazione» con le seguenti: «Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia di-

chiarato le proprie generalità ed il paese di cui è cittadino, oppure abbia fornito dichiarazioni false al riguardo».

18.15

D'ALIA

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

18.16

ADAMO, CAROFIGLIO, BIANCO, MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, INCOSTANTE, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, CHIURAZZI

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «nove».

18.17

LAURO, FAZZONE

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora risulti accertata, al termine del periodo di trattenimento, l'impossibilità di effettuare l'espulsione dello straniero, viene rilasciato un titolo di soggiorno temporaneo e rinnovabile con autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa».

18.18

D'AMBROSIO, ADAMO, BIANCO, LATORRE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, INCOSTANTE

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, dopo le parole: «non può, in ogni caso, essere superiore a diciotto mesi», aggiungere, in fine, le seguenti: «Qualora risulti accertata, al termine del periodo di trattenimento, l'impossibilità di effettuare l'espulsione, allo straniero viene rilasciato un titolo di soggiorno temporaneo e rinnovabile con autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa».

18.20

ADAMO, MARITATI, BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, quando risulta, anche prima del decorso del termine di cui al periodo precedente, che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di esecuzione dell'espulsione, anche per l'impossibilità di accertare l'identità o la nazionalità dello straniero, ovvero per l'impossibilità di acquisire i documenti per il viaggio, la persona interessata è immediatamente liberata».

18.21

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso, lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) sostituire i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, con i seguenti:

”5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché, per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza.

5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata,

ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trova in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.

5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.

5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto»».

18.22

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, sostituire le parole: "e ai minori comunque affidati" con le seguenti: "e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati".

2) al comma 1-bis, dopo le parole: "ai minori stranieri non accompagnati", inserire le seguenti: ", affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela"».

18.23

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) all'articolo 5, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo è fissato in 200 euro.";

b-ter) all'articolo 30, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

''1-*ter*. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari è sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo è fissato in 200 euro.'';

b-quater) dopo l'articolo 45, è inserito il seguente:

«Art. 45-*bis*.

(Fondo per la prevenzione dei flussi migratori)

1. È istituito, presso il Ministero degli esteri, un Fondo per la prevenzione dei flussi migratori, finalizzato al finanziamento di progetti di sviluppo locale nei Paesi che hanno stipulato o intendono stipulare con lo Stato italiano Accordi bilaterali per la gestione dei flussi migratori.

2. Al Fondo confluisce, ordinariamente, la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione delle tasse di cui all'articolo 5, comma 2-*ter* e 30, comma 1-*ter*. La quota residua del gettito di cui sopra è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, a titolo di copertura delle spese di istruttoria per le attività inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità di riscossione e di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-*ter* e 30, comma 1-*ter*.».

18.23 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«*b-bis*) all'articolo 5, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

''2-*ter*. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo è fissato in 200 euro.'';

b-ter) all'articolo 30, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

''1-*ter*. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari è sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo è fissato in 200 euro.'';

b-quater) il gettito derivante dalle tasse di cui alle lettere precedenti, è attribuito allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina per la metà al finanziamento di progetti del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione diretti alla collaborazione internazionale

e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea.».

18.24

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 6, comma 2, le parole: "e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi" sono sostituite dalle seguenti: "e per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35,"».

18.25

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 29 il comma 8 è sostituito dal seguente: "Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta"».

18.26

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 29, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*1-bis*. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *a*), il ricongiungimento può essere richiesto nei confronti di un solo coniuge, ancorché la legge del paese di provenienza dello straniero riconosca giuridicamente la poligamia"».

18.26 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«*b-bis*) all'articolo 29, dopo il comma *1-bis* è inserito il seguente:

"*1-ter*. Non è consentito il ricongiungimento dei famigliari di cui alle lettere *a*) e *d*) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale che abbia altro coniuge;

b-ter) all'articolo 5, dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

"5-*ter*. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-*ter*"».

18.27

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) l'articolo 6, comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Lo straniero che, a richiesta degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza, non ottempera all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda sino ad euro 2.000''».

18.27 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) l'articolo 6, comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Lo straniero che, a richiesta degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda sino ad euro 2.000''».

18.28

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: ''né le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1,'' , inserire le seguenti: ''che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,''».

18.29

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 26, comma 7-*bis*, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero" sono inserite le seguenti: "anche se per motivi diversi dal lavoro autonomo";

b) alla fine, aggiungere il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, e all'articolo 14."».

18.30

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 29, il comma 5 è sostituito con il seguente:

"5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore."».

18.0.1

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Cessione a titolo oneroso di immobile allo straniero)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge con modificazioni dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. In caso di cessione a titolo oneroso in favore di straniero, il cedente ha l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al primo comma, anche se la cessione ha per oggetto immobile diverso da quelli indicati in detto primo comma ed anche se fatta per un periodo inferiore ai trenta giorni".

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

”3-bis. Nel caso di cessione effettuata con atto notarile alla comunicazione provvede il notaio.”».

18.0.3

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante ”Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 5, comma 5-bis, primo periodo è sostituito dal seguente: ”In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell’Unione o il suo familiare si presenta ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, presentando un documento d’identità valido per l’espatrio. La certificazione rilasciata dagli uffici di polizia costituisce titolo necessario di attestazione della data di inizio del soggiorno”;

b) l’articolo 9, comma 4 è sostituito dal seguente: ”Il cittadino dell’Unione dimostra, con idonea documentazione, di disporre, per sé e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica”».

18.0.4

BRICOLO, STIFFONI, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sopprimere le seguenti parole: ”o presso l’ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente”».

18.0.5

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.**

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 sono sostituiti dal seguente:

''2-bis. Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora è iscritta nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'interno''».

18.0.5 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 è aggiunto il seguente:

"3-bis. 1. E' comunque istituito presso il Ministero dell'interno un apposito registro delle persone che non hanno fissa dimora.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro di cui al comma 1 attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA." ».

18.0.6

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.**

1. All'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 sono soppresse le seguenti parole: ''ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni''.

2. All'articolo 7, comma 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''In caso di mancata presentazione del rinnovato titolo di soggiorno o della ricevuta di rinnovo e della dichia-

razione di dimora abituale entro il termine di cui al presente comma, l'ufficio di anagrafe, previo invito ad adempiere, avvia la procedura di cancellazione anagrafica per irreperibilità'».

18.0.6 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 le parole: " trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno" sono sostituite dalle seguenti: "trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno".».

18.0.7

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno)

Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

»Art. 4-bis.

(Accordo di integrazione)

1. Ai fini di cui alla presente legge, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, impegnandosi reciprocamente a Partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

2. Contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, il cittadino straniero sottoscrive un Accordo di integrazione, articolato per crediti, e si impegna a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) è attribuito il punteggio di dieci crediti al cittadino straniero in possesso dei seguenti requisiti:

1) livello adeguato di conoscenza della lingua italiana, certificato in rapporto agli standard minimi definiti nel Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue del Consiglio d'Europa;

2) adesione alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007;

3) conoscenza basilare delle regole fondamentali dell'ordinamento giuridico il cui rispetto costituisce un presupposto indispensabile per la convivenza pacifica;

b) all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno, il cittadino straniero può incrementare i crediti attribuiti ai sensi della lett. *a)*, attestando:

1) la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione dei crediti;

2) il superamento di un corso atto a verificare il livello di integrazione sociale e culturale del cittadino straniero e il raggiungimento degli obiettivi di integrazione sottoscritti;

3) un livello adeguato di partecipazione economica e sociale alla vita della comunità nazionale e locale;

c) i crediti assegnati a ciascun cittadino straniero ai sensi delle lettere *a)* e *b)* subiscono decurtazioni, in misura proporzionale alla gravità dell'infrazione commessa, in caso di:

1) condanna per violazione di una delle norme del codice penale non soggetta all'ordine di espulsione del giudice;

2) illeciti amministrativi;

3) illeciti tributari;

d) nel caso in cui le decurtazioni di cui alla lettera *c)* comportino una riduzione dei crediti in numero inferiore a cinque, i cittadini stranieri, ai fini del mantenimento del permesso di soggiorno, si sottopongono a corsi di integrazione volti a coinvolgere lo straniero in attività socialmente utili;

e) nel caso in cui le decurtazioni di cui alla lettera *c)* comportino l'azzeramento dei crediti, è disposta la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

f) il punteggio attribuito ai cittadini stranieri ai sensi del comma precedente è annotato sul permesso di soggiorno elettronico.

3. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno.

4. Il Ministero dell'interno, con proprio decreto da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con apposite tabelle, i criteri per l'assegnazione, l'incremento e la decurtazione dei crediti di cui all'Accordo di integrazione, nel rispetto del principio di proporzionalità di cui al comma 2, lettera *c)*.

5. Entro il termine di cui al comma 4, il Ministero dell'interno, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, stabilisce con apposito decreto i criteri per il rilascio delle attestazioni atte a certificare la cono-

scenza della lingua italiana ai sensi del comma 2, lettera *a*), punto 1), nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di integrazione di cui al comma 2, lettera *b*), punto 2).

6. Allo svolgimento delle attività connesse alla sottoscrizione, attuazione e verifica dell'Accordo di integrazione si provvede a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali preposte all'espletamento delle funzioni relative al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.

18.0.7 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno)

Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente: "Art. 4-bis.- (*Accordo di integrazione*) - 1. Ai fini di cui alla presente legge, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, impegnandosi reciprocamente a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, stabilisce con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.

18.0.7 (testo 3)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

*Dopo l'art. 18-bis, inserire il seguente:***"Art. 18-bis***(Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno)*

Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente: "Art. 4-bis (*Accordo di integrazione*). 1. Ai fini di cui alla presente legge, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, impegnandosi reciprocamente a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, stabilisce con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."

18.0.8

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI, Alberto FILIPPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)*

1. Il comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente: "Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate previo pagamento della relativa tariffa ovvero delle quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani qualora i richiedenti risultino privi di risorse economiche. Nel caso in cui la prestazione da erogare sia classificata urgente e non differibile, il pagamento della ta-

riffa o della quota di compartecipazione è posticipato. In caso di rifiuto del richiedente alla corresponsione di quanto dovuto ai sensi del presente comma, le strutture sanitarie ne trasmettono segnalazione all'autorità competente''.

2. Il comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è soppresso.

3. Il comma 6 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente: «Il costo delle prestazioni erogate agli stranieri privi di risorse economiche sufficienti è finanziato, quanto alle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, a valere sulle disponibilità del Ministero dell'interno e, quanto alle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, con gli ordinari trasferimenti statali alle Regioni per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale».

18.0.9

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Accesso, in via sperimentale, degli ufficiali e agenti della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'intero di cui all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121 «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»)

1. Gli ufficiali e agenti di polizia municipale dei comuni capoluoghi di provincia possono accedere, in via sperimentale, attraverso la questura locale, per finalità di sicurezza urbana con modalità individuata nel decreto di cui al successivo comma, ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 121, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, limitatamente a quelli correlati alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali e agenti di polizia municipale. Detto personale può essere, altresì, abilitato all'inserimento presso il medesimo Centro dei corrispondenti dati autonomamente acquisiti.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i dati e le informazioni di cui al comma 1 e sono stabilite le modalità per effettuare i collegamenti per il relativo accesso.

3. La durata della sperimentazione non può essere superiore a due anni dalla data di effettivo avvio in ognuno dei comuni individuati ai sensi del presente articolo. Essa termina comunque il 31 dicembre 2010.

4. Obiettivi della sperimentazione sono verificare l'efficacia dell'accesso diretto in deroga all'art. 9 della legge 1° aprile 1981 n. 121.

5. La titolarità dell'attuazione della sperimentazione, in ogni sua fase, è del comune nel cui territorio la sperimentazione stessa si svolge di concerto con gli uffici territoriali del Governo.

6. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati comuni capoluoghi di provincia nei quali è realizzata la sperimentazione.

7. L'individuazione di cui al comma precedente è effettuata tenuto conto:

a) delle istanze di richiesta di attivazione della sperimentazione ricevute dai Comuni capoluoghi di provincia;

b) della disponibilità del comune a partecipare alla sperimentazione;

c) dalle necessità di sicurezza urbana presente sul Comune istante;

d) dagli interventi in materia di sicurezza urbana già realizzati sul territorio dando preferenza ai comuni che hanno attuato il decreto 5 agosto 2008 del Ministro dell'interno e la legge 24 luglio 2008 n. 125 "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";

6. La valutazione tecnica della sperimentazione è compiuta dal Ministero dell'interno sia sulle modalità di svolgimento che sui risultati».

18.0.10

BODEGA, Alberto FILIPPI, MERCATALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n.125, è inserito il seguente:

''Art. 14-bis - (*Disposizioni sulla distribuzione di bevande alcoliche*).

– 1. Chiunque vende o somministra bevande alcoliche dopo le ore 02.00 è tenuto ad inserire nella propria struttura un mezzo di rilevamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test.

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole ''1,5 grammi per litro'' sono aggiunte le seguenti ''o dalle ore 02.00 alle ore 08.00'' superiore a 0 grammi per litro.

3. I titolari dei luoghi di cui al comma 1 devono esporre all'entrata, all'interno ed all'uscita apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare respirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo;

c) le sanzioni previste dall'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 125, e successive modificazioni.

4. I titolari dei luoghi di cui al comma 1 promuovono, tramite le categorie di rappresentanza, di intesa con le regioni e gli enti locali, coerentemente con le disposizione di cui all'articolo 117 della Costituzione, specifici programmi anche finanziari per incentivare il "guidatore designato", il trasporto degli utenti di locali di trattenimento e spettacolo attraverso servizi di taxi e di trasporto pubblico locale. Agli oneri di cui al presente comma si provvede con il fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.

5. All'articolo 689 del codice penale, comma primo, le parole "L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande il quale somministra in luogo pubblico o aperto al pubblico bevande alcoliche a un minore degli anni sedici" sono sostituite dalle seguenti: "Chiunque vende o somministra in un luogo pubblico o aperto al pubblico bevande alcoliche a un minore degli anni diciotto".

6. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi od aree pubbliche diverse dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma successivo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro e la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.

7. La somministrazione di alcolici ed il loro consumo sul posto può essere effettuata esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dal comma 1 dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

8. Dalle ore 22.00 alle ore 07.00 la vendita di alcolici può essere effettuata esclusivamente negli esercizi di cui al comma precedente. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 euro e con la confisca della merce. È comunque vietata la vendita e somministrazione di alcolici a mezzo di distributori automatici.

9. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.

10. I comuni sono tenuti, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del decreto, ad aggiornare le proprie disposizioni regolamentari introducendo il divieto, adeguatamente sanzionato, di tenere in luogo pubblico comportamenti dannosi all'igiene, alla sanità pubblica e alla tutela dell'ambiente e del decoro urbano.

11. Sono soppressi i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160."

12. Al comma 187 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 è aggiunto il seguente comma: "Gli esercenti hanno la facoltà di negare l'accesso al locale a coloro che hanno in precedenza turbato il regolare svolgimento dei trattenimenti e di allontanare chiunque disturba, in qualsiasi modo la clientela o, comunque, costituisca un pericolo, anche potenziale, per la sicurezza".

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'Interno, dello sviluppo economico e dei trasporti adotta il regolamento di attuazione del primo comma dell'articolo 14-*bis* della legge 30 marzo 2001, n. 125 introdotto dal comma 1 del presente articolo.

18.0.11

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

1. Le Regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, possono concedere l'autorizzazione per la realizzazione di aree attrezzate alla sosta delle popolazioni nomadi solo previa indizione, da parte del Comune territorialmente competente, secondo le disposizioni del relativo statuto, di apposito *referendum* popolare, che si esprima in senso favorevole all'intervento».

18.0.12

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

1. Le Regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, possono concedere l'autorizzazione per la realizzazione di nuovi edifici destinati a funzioni di culto, per la ristrutturazione o il loro cambiamento d'uso, alle confessioni religiose che non abbiano stipulato intesa con lo Stato secondo quanto disposto dall'articolo 8 della Costituzione, solo previa indizione, da parte del Comune territorialmente competente, secondo le disposizioni del relativo statuto, di apposito *referendum* popolare, che si esprima in senso favorevole all'intervento edificativo».

18.0.13

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Concorso delle associazioni volontarie al presidio del territorio)*

1. Gli Enti locali sono legittimati ad avvalersi della collaborazione di guardie particolari giurate, nonché di associazioni tra cittadini, con funzioni ausiliarie di sorveglianza dei luoghi pubblici, al fine di segnalare agli organi di polizia locale ovvero alle forze di polizia dello Stato eventi che possano arrecare danno o disagio alla sicurezza urbana e cooperare nello svolgimento dell'attività di presidio del territorio».

18.0.13 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Concorso delle associazioni volontarie al presidio del territorio)*

1. Gli Enti locali, previo parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, sono legittimati ad avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini al fine di segnalare agli organi di polizia locale ovvero alle forze di polizia dello Stato eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale e cooperare nello svolgimento dell'attività di presidio del territorio».

18.0.14

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.**

1. All'articolo 349, comma 4 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "sufficienti elementi per ritenerne la falsità", inserire le seguenti: "ovvero opponga resistenza allo svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata all'accertamento dei fatti";

b) le parole: "non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore" sono sostituite con le seguenti: "non oltre le ventiquattro ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le quarantotto ore"».

18.0.15

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 6, comma 4 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: "preventivamente"».

18.0.16

BRICOLO, STIFFONI, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Le spese sostenute dai Comuni per finalità di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità, correlate sia all'acquisto di strumentazioni e dispositivi di videosorveglianza, sia all'incremento di risorse umane sono escluse dal computo del saldo finanziario di cui al comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».

18.0.17

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Utilizzo dei sistemi di videosorveglianza da parte degli Enti locali)*

1. Ai fini della prevenzione della criminalità e per la tutela della sicurezza urbana, gli Enti locali possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

2. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

3. In presenza di una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria e in relazione ad una attività investigativa in corso, è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare i quattordici giorni.

4. È ammessa un'ulteriore proroga dei tempi di conservazione, previa approvazione da parte del Consiglio comunale di un apposito regolamento, nel quale siano previste misure idonee ed appropriate per un uso corretto dei dati, delle informazioni e delle immagini con la creazione di un'archivio e l'individuazione dei soggetti legittimati ad accedere alle registrazioni, nel rispetto delle regole sulla tutela della riservatezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

18.0.17 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Utilizzo dei sistemi di videosorveglianza da parte degli Enti locali)*

1. Per la tutela della sicurezza urbana, gli Enti locali possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

2. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

3. In presenza di una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria e in relazione ad una attività investigativa in corso, è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare i quattordici giorni.

18.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Rimpatrio assistito di minore cittadino dell'Unione europea)

1. Nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per le politiche migratorie, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all'articolo 33, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, si applicano ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176».

Art. 19.

19.1

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 128, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

»1-bis. È sempre disposta la revisione della patente di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni 18 sia autore materiale di una violazione delle norme del presente codice da cui è previsto che consegua l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ovvero la decurtazione di almeno 5 punti dalla patente di guida''.

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi 1, 1-bis ed 1-ter è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento con esito favorevole degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi a revisione senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 218. Le stesse disposizioni si applicano anche a chiunque sia stato dichiarato, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei commi 1, 1-bis o 1-ter, temporaneamente inidoneo alla guida''.

c) il comma 3 è soppresso.

19.2

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Quando la revoca della patente discende dalla violazione degli articoli 186 e 187, non è possibile conseguire una nuova prima di 5 anni dal momento dell'accertamento del reato''».

19.2 (testo 2)

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Quando la revoca della patente accede alla violazione degli articoli 186, comma 2, lettera c),

e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di 5 anni, decorrenti dall'epoca di accertamento del reato"».

19.3

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

”Art. 219-bis.

(Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida)

1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente munito di certificato di idoneità alla guida di cui all'articolo 116 commi 1-*bis* ed 1-*ter*, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida secondo le procedure degli articoli 216, 218 e 219. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli. Si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126-*bis*.

2. Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126-*bis*.

3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni dell'articolo 128 commi 1-*ter* e 2”».

19.100

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

19.4

D'ALIA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, nonché della disciplina» fino alla fine del periodo.

19.200

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 2.

19.5

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

«4-bis. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213».

19.5 (testo 2)

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

«4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti intestati al conducente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213».

19.6

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

c-bis) al Ministero dell'interno, "missione ordine pubblico e sicurezza", nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature delle Forze di polizia di cui all'articolo 12, commi 1, lettere a), b), e c), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale;

c-ter) al Ministero dell'interno, nella misura del 2,5 per cento del totale annuo, per le spese relative agli accertamenti di cui agli articoli 186 e 187, sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia;

b) al comma 4 gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente:
«Le determinazioni della Giunta e la relazione annuale sull'impiego dei proventi predisposta dalla stessa Giunta sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno;

c) sostituire il comma 4-bis con il seguente:

"4-bis. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, è destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, limitatamente al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 ed all'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui all'articolo 12, commi 1, lettere d-bis) ed e), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale. Le determinazioni della Giunta e la relazione annuale sull'impiego dei proventi predisposta dalla stessa Giunta sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno"».

19.7

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inserire il seguente:

«Art. 208-bis.

(Destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati)

1. I veicoli sequestrati ai sensi dell'articolo 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, e dell'articolo 187, commi 1 e 1-bis, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, prioritariamente per la prevenzione della sicurezza della circolazione stradale, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

2. I veicoli di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.

3. In caso di dissequestro del veicolo, qualora lo stesso per lo stato in cui si trova non può essere riconsegnato all'avente diritto, l'autorità competente ne dispone la restituzione per equivalente.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 301-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati».

19.7 (testo 2)

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inserire il seguente:

«Art. 208-bis.

(Destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati)

1. I veicoli sequestrati ai sensi dell'articolo 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, e dell'articolo 187, commi 1 e 1-bis, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, prioritariamente per la prevenzione della

sicurezza della circolazione stradale, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

2. I veicoli di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 301-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati».

19.9

IL GOVERNO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Dopo l'articolo 224-*bis* del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

Art. 224-*ter*.

(Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato)

1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.

3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, l'agente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del vei-

colo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.

4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.

5. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione, accerta la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

6. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del medesimo comma 3».

19.0.1

SALTAMARTINI, BENEDETTI VALENTINI, DE ANGELIS, DELOGU, DE ECCHER, FLUTTERO, SCOTTI, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRI, VICARI, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-quater.

1. All'articolo 336 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

''Si applica la pena della reclusione da cinque a sette anni se il fatto di cui al comma precedente è commesso in danno di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di agenti e ufficiali di pubblica sicurezza o di appartenenti alla forza pubblica nello svolgimento dell'attività a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.''

19.0.2

SALTAMARTINI, BENEDETTI VALENTINI, DE ANGELIS, DELOGU, DE ECCHER, FLUTTERO, SCOTTI, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI, VICARI, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-ter.

1. All'articolo 337 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

''Si applica la pena della reclusione da quattro a sette anni se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di agenti e ufficiali di pubblica sicurezza o di appartenenti alla forza pubblica nello svolgimento dell'attività a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.''.

19.0.3

SALTAMARTINI, BENEDETTI VALENTINI, DE ANGELIS, DELOGU, DE ECCHER, FLUTTERO, SCOTTI, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI, VICARI, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-quinquies.

1. All'articolo 337 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

''Se dal fatto di cui al primo comma deriva una lesione personale si applica la pena della reclusione da cinque a sette anni.''.

19.0.4

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.19-septies.

1. Dopo l'articolo 337-bis del codice penale è inserito il seguente:

''Art. 337-ter.

(Computo delle circostanze)

1. Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 336, terzo comma, ovvero quelle di cui all'articolo 337, secondo e terzo comma, le concor-

renti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.”».

19.0.5

SALTAMARTINI, BENEDETTI VALENTINI, DE ANGELIS, DELOGU, DE ECCHER, FLUTTERO, SCOTTI, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI, VICARI, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-sexies.

1. Dopo l'articolo 340 del codice penale è inserito il seguente:

”Art. 341.

(Oltraggio a un pubblico ufficiale)

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, o con altre forme di comunicazione.

Si applica la pena della reclusione da tre a cinque anni se i fatti di cui ai commi primo e secondo sono commessi con violenza o minaccia.

Si procede in ogni caso d'ufficio.”».

19.0.6

DELLA MONICA, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disciplina del grave sfruttamento del lavoro)

1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

– ”603-bis. – *(Grave sfruttamento del lavoro)*. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce taluno, mediante violenza, mi-

naccia o intimidazione ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità o di necessità, a prestare attività lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento, connesso a violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale degradante, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore.

Ai fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento:

a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali e comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, la grave, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

b) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

c) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

La pena per il fatto di cui al primo comma è della reclusione da due a sei anni e della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore se tra le persone soggette a grave sfruttamento vi sono minori in età non lavorative o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattro''.

–''603-ter. – (*Pene accessorie*). – La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici diretti vi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì, quando il fatto è commesso da soggetto recidivo ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3), l'esclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento''.

2. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

''12. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, nonché con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro

domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non più di due lavoratori”;

b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

”12-*bis*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dell’intermediazione non autorizzata di cui agli articoli 4, lettera c) e 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore impiegato”.

3. La condanna per il delitto di cui all’articolo 22, comma 12-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, comporta le pene accessorie di cui all’articolo 603-*bis*, commi quarto e quinto, del codice penale.

4. All’articolo 25-*septies*, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: ”sicurezza sul lavoro”, sono inserite le seguenti: ”, nonché al delitto di cui all’articolo 603-*bis* del medesimo codice” e, al secondo periodo, le parole: ”condanna per il delitto” sono sostituite dalle seguenti: ”condanna per i delitti”.

5. All’articolo 18, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: ”legge 20 febbraio 1958, n. 75,” sono inserite le seguenti: ”603-*bis*, terzo comma, del codice penale”.

6. All’onere derivante dall’attuazione del comma 5, valutato nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente ”Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

19.0.7

SALTAMARTINI, BENEDETTI VALENTINI, DE ANGELIS, DELOGU, DE ECCHER, FLUTTERO, SCOTTI, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRI, VICARI, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 5 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente:

”1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, nonché del Corpo forestale dello Stato limitatamente agli illeciti penali ambientali.”».

19.0.8

DE SENA, LUMIA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. All'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al comma 1, dopo la lettera *f*) è aggiunta, in fine, la seguente:

”*f-bis*) ai procedimenti nei quali devono essere ascoltati testimoni di giustizia cui sia stata applicata taluna delle misure di protezione di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero persone che, in ragione del reato per cui si procede, abbiano usufruito dei benefici dal Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 4 del Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ai sensi

dell'articolo 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455''».

19.0.9

DELLA MONICA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

''3-bis. Il giudice, anche su richiesta del pubblico ministero o della persona offesa, può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno ovvero al risarcimento del danno''».

19.0.10

DELLA MONICA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato

Ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive»;

c) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

3-*bis*. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata'';

d) il comma 3-*ter* è sostituito dal seguente:

3-*ter*. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui al comma 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza»;

f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

''4-*bis*. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere,

salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti”.

Art. 19-ter.

(Modifica all'articolo 407 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni”».

19.0.10 (testo 2)

DELLA MONICA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato Ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

”3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, orga-

nizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive»;

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata»;

d) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

»4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza»;

f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

»4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti».

Art. 19-ter.

(Modifica all'articolo 407 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numero *7-bis*), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: », nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni».

19.0.11

D'AMBROSIO, CASSON, ADAMO, CAROFIGLIO, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, CHIURAZZI, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, MARITATI, Mauro Maria MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Modifiche alla legge 11 agosto 2003, n. 228,
in materia di circostanze attenuanti)*

1. Dopo l'articolo 4 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è inserito il seguente:

»Art. 4-bis. - *(Circostanze attenuanti)*. – *1.* Per i delitti previsti dagli articoli 600, 601, 602 e 416, sesto comma, del codice penale, le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti».

19.0.12

D'ALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica alla legge 11 agosto 2003, n. 228)

1. Dopo l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228 è inserito il seguente:

''Art. 10-bis 1. Per i delitti previsti dagli articoli 600, 601, 602 e 416, comma 6 del codice penale le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti''»

19.0.13

CASSON, LUMIA, DE SENA, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti per delitti di criminalità organizzata)

1. Dopo l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: ''Art. 24-ter. – (*Delitti di criminalità organizzata*) – 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, avvero di cui

all'articolo 407, comma 1, lettera *a*), n.5, del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3''».

19.0.14

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla legge 9 dicembre 1998 n. 431)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *c*), della legge 9 dicembre 1998, n.431, in fine, aggiungere la seguente lettera:

''*d*) agli alloggi locali a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, con i quali gli aventi titolo stipulano contratti di locazione transitori abitativi o ad uso diverso, di durata pari al periodo di soggiorno autorizzato, regolati dal codice civile».

19.0.15

CASSON, LUMIA, DE SENA, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di prevenzione delle infiltrazioni mafiose nel settore del commercio)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

''*c*) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II

e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, favoreggiamento reale, insolvenza fraudolenta, appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta, usura, usura impropria, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, furto, rapina, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori, nonché, se la condotta si riferisce alla commissione di taluno dei delitti sopra indicati, di calunnia, autocalunnia, falsa testimonianza, intralcio alla giustizia e favoreggiamento personale”;

b) all'articolo 22, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

”2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il titolare dell'attività commerciale non denuncia eventuali tentativi di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi offensivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In ogni caso è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a quaranta.

2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, il sindaco può ottenere dall'autorità giudiziaria competente copia di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa»;

c) all'articolo 29, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2-bis e 2-ter, si applicano anche, nei casi ivi previsti, al titolare di taluna delle attività commerciali disciplinate dal presente Titolo».

19.0.16

CASSON, LUMIA, DE SENA, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di prevenzione di infiltrazioni mafiose in appalti pubblici)

1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "dell'ambiente" sono inserite le seguenti: ", alla prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose";

b) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: "e dell'interno";

2) al comma 5, dopo la lettera *s-bis*), è aggiunta, in fine, la seguente:

"*s-ter*) la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, anche mediante l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nell'esecuzione delle prestazioni e la collaborazione alle relative indagini";

c) all'articolo 38, comma 1, dopo la lettera *f*) è inserita la seguente:

"*f-bis*) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno denunciato ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi lesivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini, accertati con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. L'esclusione ed il divieto operano secondo le condizioni indicate nella lettera *c*), in quanto compatibili";

f) all'articolo 135, comma 1, dopo le parole: "passata in giudicato" sono inserite le seguenti: "per reati di corruzione, concussione, associazione a delinquere, associazione a delinquere di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, usura, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori, nonché";

e) all'articolo 136, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

d-bis). Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose è stata ostacolata dalla inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera *s-ter*);

f) all'articolo 176, comma 3, la lettera *e*) è sostituita dalle seguenti:

''e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano. I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 marzo 2004 con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o Parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonché le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20. In ogni caso, l'impresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi lesivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento. Salva l'azione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, può essere portato eseguito in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori indifferibili od urgenti, ovvero di forniture

di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettività;

e-bis) ad assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e sub-affidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione, con esclusione di cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qual si voglia forma, e di pagamenti con assegni liberi, nonché di pagamenti in contanti per somme superiori a 2.000 euro, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento».

19.0.17

D'ALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "dell'ambiente" sono inserite le seguenti: ", alla prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose";

b) all'articolo 5, comma 4, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "dell'interno»;

c) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera *s-bis*, è inserita la seguente:

"*s-ter*) la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, anche mediante l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nell'esecuzione delle prestazioni e la collaborazione alle relative indagini";

d) all'articolo 38, comma 1, dopo la lettera *f*) è inserita la seguente:

"*f-bis*) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno denunciato ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafioso, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad alta autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini, accertato con

qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. L'esclusione ed il divieto operano secondo le condizioni indicate nella lettera c), in quanto compatibili;";

e) all'articolo 135, comma 1, dopo le parole "passata in giudicato" sono inserite le seguenti: "per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE/2004/18, nonché";

f) all'articolo 136, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose è stata ostacolata dalla inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera s-ter";

g) all'articolo 176, comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano. I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di Coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 marzo 2004 con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonché le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfetaria di cui al comma 20. In ogni caso, l'impresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e

di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento. Salva l'azione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, può essere portato ad esecuzione in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori, indifferibili od urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettività.";

h) all'articolo 176, comma 3, dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

«*e-bis*) ad assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e subaffidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione, Con esclusione di cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma, e di pagamenti con assegni liberi, nonché di pagamenti in contanti per somme superiori a 2000 euro, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento.».

19.0.18

D'ALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il Ministro di grazia e giustizia", sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro della giustizia";

b) al comma 2, le parole: "al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-"bis," sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, anche se non costituiscono titolo di attuale detenzione", e le parole: "associazione criminale, terrori-

stica o eversiva'', sono sostituite dalle seguenti: ''associazione a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo'';

c) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

''2-*bis*. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'interno ovvero del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto competente in ordine a taluno dei reati di cui al comma 2, ovvero del Procuratore Nazionale Antimafia quando il provvedimento è richiesto in ordine a taluno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. Ai fini dell'emissione del provvedimento il Ministro della giustizia assume presso la polizia penitenziaria, la Direzione Investigativa antimafia, le forze di polizia, le procure distrettuali antimafia e la Direzione Nazionale Antimafia tutte le informazioni necessarie, che non siano coperte da segreto istruttorio. Il provvedimento medesimo ha durata pari a tre anni ed è prorogabile nelle stesse forze per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga viene disposta quando vi è necessità di impedire la ripresa dei collegamenti in relazione alla perdurante operatività dell'associazione criminale di appartenenza. Il mero decorso del tempo non costituisce prova della rescissione dei legami con l'associazione o del venir meno dell'operatività della stessa'';

d) al comma 2-*sexies*, primo periodo, le parole: ''e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2'' sono soppresse;

e) al comma 2-*sexies*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''All'udienza, le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-*bis* o del Procuratore Nazionale Antimafia'';

j) al comma 2-*sexies*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Il procuratore nazionale, il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge.'';

g) al comma 2-*sexies*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-*bis* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.''.

2. Dopo l'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

''Art. 41-*ter*. - (*Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis*). - 1. Chiunque compie atti idonei a consentire ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* di comunicare con l'esterno, eludendo le prescrizioni all'uopo previste, ovvero a stabilire o mantenere collegamenti con associazioni a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo, è punito con la reclusione da

uno a quattro anni. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.”».

19.0.19

D'ALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il Ministro di grazia e giustizia", sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro della giustizia";

b) al comma 2, le parole: "al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis," sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, anche se non costituiscono titolo di attuale detenzione", e le parole: "associazione criminale, terroristica o eversiva", sono sostituite dalle seguenti: "associazione a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo";

c) il comma 2-bis è sostituito dai seguente:

"2-bis. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'interno ovvero del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto competente in ordine a taluno dei reati di cui al comma 2, ovvero del procuratore nazionale antimafia quando il provvedimento è richiesto in ordine a taluno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Ai fini dell'emissione del provvedimento il Ministro della giustizia assume presso la polizia penitenziaria, la Direzione Investigativa antimafia, le forze di polizia, le procure distrettuali antimafia e la Direzione Nazionale Antimafia tutte le informazioni necessarie, che non siano coperte da segreto istruttorio. Il provvedimento medesimo ha durata pari a tre anni ed è prorogabile nelle stesse forze per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga viene disposta quando vi è necessità di impedire la ripresa dei collegamenti in relazione alla perdurante operatività dell'associazione criminale di appartenenza. Il mero decorso del tempo non costituisce prova della rescissione dei legami con l'associazione o del venir meno dell'operatività della stessa";

d) al comma 2-*sexies*, primo periodo, le parole: "e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2" sono soppresse;

e) al comma 2-*sexies*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "All'udienza, le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-*bis* o del Procuratore Nazionale Antimafia";

f) al comma 2-*sexies*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il procuratore nazionale, il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge.";

g) al comma 2-*sexies*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-*bis* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271."

2. Dopo l'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

"Art. 41-*ter*. - (*Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis*). - 1. Chiunque compie atti idonei a consentire ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* di comunicare con l'esterno, eludendo le prescrizioni all'uopo previste, ovvero a stabilire o mantenere collegamenti con associazioni a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni."».

19.0.20

D'ALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il Ministro della giustizia, anche a richiesta del Ministro dell'interno e del

procuratore nazionale antimafia, ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-*bis*, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente. Ai fini dell'esercizio delle facoltà previste dal presente comma, il procuratore nazionale antimafia riceve periodicamente segnalazioni dai procuratori distrettuali antimafia ed assume le necessarie informazioni dalla Direzione nazionale antimafia, dagli organi di polizia centrali e da quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva".

b) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentiti nell'ambito delle rispettive competenze il procuratore nazionale antimafia, il procuratore distrettuale che procede alle indagini, la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ed il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre e sono prorogabili per periodi successivi entro i medesimi limiti temporali, purché non risultino cessate in concreto le esigenze di prevenzione e venuto meno il concreto pericolo che il detenuto o l'internato mantenga contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive. Il mero decorso del tempo non può essere valutato ai fini della dichiarazione di cessazione delle esigenze di prevenzione".

c) al comma 2-*quater* sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "a tal fine, i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui al presente articolo sono ristretti all'interno di istituti penitenziari a loro esclusivamente dedicati ovvero, in mancanza o in caso di insufficienza di dette strutture, comunque all'interno di sezioni speciali degli ordinari istituti, e sono sempre custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria";

2) alla lettera f) le parole: "cinque persone" sono sostituite dalle seguenti: "tre persone", le parole: "quattro ore" sono sostituite dalle seguenti: "due ore".

d) al comma 2-*sexies*, le parole: "entro dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni";

e) dopo il comma 2-*sexies*, è aggiunto il seguente comma:

''2-*septies*. Quando il detenuto o l'internato stia scontando una pena relativa anche a delitti diversi da quelli di cui all'articolo 4-*bis*, la completa espiazione della parte di pena relativa ai reati indicati nell'articolo 4-*bis* non comporta l'inapplicabilità del presente articolo in relazione alla residua parte di pena da scontare per delitti diversi, ove sussistano tutti gli altri presupposti di applicazione dei provvedimenti previsti dal presente articolo''».

19.0.21

CASSON, DE SENA, LUMIA, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

*(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di agevolazione ai detenuti e internati sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-*bis*)*

1. Dopo l'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

''Art. 41-*ter*. - (*Elusione delle prescrizioni di cui all'articolo 41-*bis**)
– 1. Chiunque compie atti idonei a consentire ai detenuti o agli internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* di comunicare con l'esterno, eludendo le prescrizioni allo scopo previste, ovvero a stabilire o mantenere collegamenti con associazioni a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni''».

19.0.22

MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Programmi integrati di cui all' art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

1. Le disposizioni introdotte dall'articolo 21-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, si applicano a decorrere da 1° gennaio 2010.

2. La scadenza dei termini, di cui all'articolo 13, comma 1 e comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è prorogata al 31 dicembre 2009.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999 n. 136, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 a tutti i procedimenti pendenti dinanzi al Giudice amministrativo alla data di entrata in vigore della presente legge».

19.0.22 (testo 2)

MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Programmi integrati di cui all' art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

1. Le disposizioni introdotte dall'articolo 21-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.

2. È riaperto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2009, il termine previsto dall'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni, per la ratifica degli accordi di programma, di cui all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono riaperti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2009, i termini previsti dalla legge 30 aprile 1999, n. 136, e successive modificazioni, rispettivamente per la ratifica degli accordi di programma di cui all'articolo 11, comma 2 e per la

sottoscrizione delle convenzioni urbanistiche di cui all'articolo 12, comma 2.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999 n. 136, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 a tutti i procedimenti pendenti dinanzi al giudice amministrativo alla data di entrata in vigore della presente legge».

19.0.23

Mauro Maria MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Applicabilità delle misure di prevenzione nei confronti dei parcheggiatori abusivi)

1. All'articolo 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "secondo le norme del Capo I, sezione II, del titolo VI", è inserito il seguente periodo: "Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue l'applicazione dei provvedimenti di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità"».

19.0.24

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.19-octies.

All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 286 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti analitici su campioni di liquidi biologici prelevati in modo non invasivo. L'analisi

qualitativa delle sostanze stupefacenti o psicotrope presenti deve essere effettuata con strumenti analitici conformi alle caratteristiche fissate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e della salute.

2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis è sempre considerato in stato di alterazione psico-fisica di cui al comma 1, il conducente che, a seguito di prove effettuate sui liquidi biologici con apparecchi di cui al comma 2-bis, presenti positività alle sostanze stupefacenti o psicotrope. In tali casi, il conducente ha facoltà di chiedere, con oneri interamente a suo carico, che, sotto il diretto controllo degli organi di polizia stradale di cui al comma 2-bis, siano effettuate analisi di verifica sui liquidi biologici prelevati. Per tali analisi si applicano le disposizioni degli articoli 220 e seguenti del Codice di procedura penale''.

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, hanno facoltà di accompagnare il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso. Le spese per l'effettuazione degli accertamenti sono in ogni caso poste a carico del sistema sanitario nazionale''.

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

''6. Il Prefetto, sulla base dell'esito dell'accertamento compiuto con gli apparecchi di cui al comma 2-bis ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

19.0.25

BONFRISCO, CARRARA, CASOLI, BIANCONI, SALTAMARTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Dispositivi di autodifesa)*

1. Al fine di pervenire alla armonizzazione della normativa nazionale con quella vigente negli altri paesi comunitari, il Ministro dell'interno definisce con regolamento, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le caratteristiche tecniche dei dispositivi di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di *oleoresin capsicum*, innocui e non invasivi per, la salute umana».

19.0.26

FLUTTERO, MENARDI, CARUSO, SAIA, BALBONI, SALTAMARTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Dispositivi automobilistici per la misurazione del tasso alcoolemico).*

1. Entro 12 mesi dall'approvazione della legge presente, le case automobilistiche ovvero le aziende del settore componentistica auto, possono presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, progetti o prototipi di apparecchiature in grado di misurare il tasso alcoolemico, integrabili nei sistemi di avviamento delle autovetture. Tali apparecchiature dovranno impedire l'avviamento dell'autovettura nel caso in cui il conducente superi il limite di tasso alcoolemico consentito. Gli uffici tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettueranno valutazioni propedeutiche alla successiva eventuale omologazione compatibilmente con le normative europee di settore».

19.0.27

COMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla legge 2 ottobre 2007, n. 160)

All'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

''1-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125 e dall'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2003, n. 214, in tutti i locali pubblici o aperti al pubblico, tra le ore 23 e le ore 6 del giorno successivo, è vietata, con qualsiasi modalità e a qualsiasi titolo, la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione poste in qualsiasi genere di contenitori'';

1-ter. Nei locali di cui al comma 1-bis sono vietate la vendita, la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione tra le ore 2 e le ore 6 del giorno successivo».

b) al comma 2 sostituire l'alinea con la seguente: ''Qualora nei locali di cui al comma 1-bis si svolgano, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, spettacoli o altre forme di intrattenimento, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, i titolari e i gestori devono assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolico. Inoltre, in tutti i locali di cui al comma 1-bis, i titolari devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano».

19.0.28

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 6, comma 2, alinea, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160,

le parole da: "devono interrompere" fino a: "alcolemico; inoltre" sono soppresse.

19.0.29

LUMIA, CASSON, CAROFIGLIO, DE SENA, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Potenziamento delle risorse destinate alle operazioni di polizia giudiziaria in materia di criminalità organizzata)

1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria relative a taluno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia giudiziaria nella medesima materia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.

2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario».

19.0.30

D'ALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82)

1. All'articolo 13, comma 5, ultimo periodo del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo le parole: "oltre che misure straordinarie eventualmente necessarie" sono inserite le seguenti: "«, ivi compreso il rilascio di permesso di soggiorno, anche ai fini del ricongiungimento familiare»».

19.0.31

D'ALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, favoreggiamento reale, insolvenza fraudolenta, appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta, usura, usura impropria, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, furto, rapina, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori, nonché, se la condotta si riferisce alla commissione di taluno dei delitti sopra indicati, di calunnia, autocalunnia, falsa testimonianza, intralcio alla giustizia e favoreggiamento personale"»;

b) all'articolo 22, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il titolare dell'attività commerciale non denuncia eventuali tentativi di estor-

sione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi offensivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In ogni caso è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a quaranta.

2-ter. Ai fini dell'applicazione della disposizioni di cui al comma 2-bis, il sindaco può ottenere dall'autorità giudiziaria competente copia di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa'';

c) all'articolo 29, dopo il comma 3, è inserito il seguente: ''3-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2-bis e 2-ter''.

2. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 129, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 629, 644 e 644-bis del codice penale, nonché per i delitti di cui agli articoli 368, 369, 372, 377, 378, 379 del codice penale, se la condotta è riferita alla commissione di delitti di estorsione, anche tentata, e di usura in danno di esercenti attività commerciali, il pubblico ministero ne dà comunicazione alla polizia tributaria ed all'Agenzia delle entrate».

19.0.32

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.19-decies.

(Disposizioni relative al pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato)

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica per il pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato.

2. Il Ministero dell'interno assicura l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie del personale della Polizia di Stato per missioni e programmi al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informa-

tivi da definire ai sensi e per le finalità di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, ammontante a 1,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

19.0.33

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-novies.

(Disposizioni relative al personale del Nucleo operativo di sicurezza NOCS)

1. Al personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di Stato in possesso della qualifica di operatore NOCS, che ha superato la verifica periodica d'idoneità per l'impiego nel settore operativo dello stesso Nucleo, è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2009, con le stesse modalità, l'indennità supplementare mensile, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni. Al restante personale del medesimo Nucleo, addetto a compiti di supporto e sanitari, la stessa indennità è corrisposta, con la medesima decorrenza, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 596.000, a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

19.0.34

GIULIANO, CORONELLA, SARRO, VETRELLA, COMPAGNA, SIBILIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.**

1. È istituita in Caserta una corte di appello, con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Santa Maria Capua Vetere, Ariano Irpino e Nola.

2. È istituita in Caserta una corte di assise di appello, nella cui circoscrizione sono comprese le corti di assise di Santa Maria Capua Vetere, Ariano Irpino e Nola.

3. È istituito in Caserta il tribunale per i minorenni, con giurisdizione nel distretto di cui ai commi 1 e 2.

4. Il Ministro della giustizia determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1.

5. Entro il termine di cui al comma 1, il Ministro della giustizia determina il personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari istituiti ai sensi della presente legge rivedendo le piante organiche di altri uffici.

6. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici istituiti con la presente legge, gli affari civili e penali pendenti e rientranti nella competenza dei medesimi uffici sono devoluti agli stessi.

7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle cause civili già assegnate in decisione, nonché ai procedimenti penali nei quali è intervenuta per la prima volta la dichiarazione di apertura del dibattimento.

8. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

19.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 143

(Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.

3. Entro il termine di 45 giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antiggiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.

5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.

6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione

coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all'articolo 144 entro 45 giorni dal suo insediamento.

7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell'interno entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni dei consigli sciolti ai sensi dell'articolo 143 si svolgono nella prima giornata domenicale successiva alla scadenza della durata dello scioglimento. La data delle elezioni è fissata dal prefetto con proprio decreto, d'intesa con il Presidente della Corte d'appello. Qualora la giornata domenicale coincida con la festività della Pasqua o cada in periodi compresi fra il 1° agosto e il 15 settembre e tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il prefetto fissa la data delle elezioni nella prima giornata domenicale successiva alla predetta festività o ai predetti periodi. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.

11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo, non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di

cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.

12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141."».

19.0.200

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e al relativo regolamento di attuazione in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Al comma 2 dell'articolo 208 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni le parole: "e della guardia di finanza", sono sostituite dalle seguenti: ", della guardia di finanza e della polizia penitenziaria".

2. Al comma 3 dell'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, le parole: "e della guardia di finanza", sono sostituite dalle seguenti: ", della guardia di finanza e della polizia penitenziaria"»

Art. 20.

20.0.1

VIZZINI, BERSELLI, *relatori*

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 585, primo comma, del codice penale dopo le parole: "dall'articolo 577", sono aggiunte le seguenti: "ed è aumentata dalla metà a due terzi se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive o da persona travisata o da più persone riunite"».

20.0.1 (testo 2)

VIZZINI, BERSELLI, *relatori*

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 585, primo comma, del codice penale dopo le parole: "dall'articolo 577", sono aggiunte le seguenti: "ed è aumentata dalla metà a due terzi se il fatto è commesso da persona travisata o da più persone riunite"».

COMMISSIONI 1^a, 5^a e 6^a RIUNITE

1^a (Affari Costituzionali)

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Mercoledì 5 novembre 2008

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
BALDASSARRI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 14,55.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Comunicazioni della Presidenza

Il presidente BALDASSARRI riferisce sull'esito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi testé conclusosi, finalizzato a organizzare i lavori delle tre Commissioni cui sono stati deferiti in sede referente i disegni di legge n. 316 e n. 1117 recanti disposizioni per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale.

Informa quindi che è stata unanimemente accolta la proposta di avviare una indagine conoscitiva finalizzata all'istruttoria legislativa dei citati disegni di legge, con l'intesa di concludere la procedura informativa in modo da consentire lo svolgimento della relazione illustrativa entro il 20 novembre. Le audizioni previste per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sono le seguenti: ANCI, UPI, UNCEM, Lega delle Autonomie, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni, ISTAT, Banca d'Italia, ISAE, Corte dei conti, SVIMEZ, CNEL e una serie di personalità esperte sulla tematica del federalismo fiscale.

Le Commissioni riunite convengono sulla proposta di indagine conoscitiva.

Il PRESIDENTE fa presente inoltre che l'Ufficio di Presidenza ha peraltro discusso un'ipotesi di calendario dell'esame congiunto dei disegni di legge in modo da programmare sia la conclusione della discussione generale che i tempi di esame nelle Commissioni riunite. Precisa che si è convenuto di considerare tale questione in un momento successivo, dopo lo svolgimento della relazione illustrativa. Comunica inoltre che l'Ufficio di Presidenza ha preso atto della designazione del senatore Azzollini quale relatore sui disegni di legge.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

Mercoledì 5 novembre 2008

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
GIULIANO

La seduta inizia alle ore 9,15.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI

Il presidente GIULIANO informa che l'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, testé conclusosi, ha convenuto di iniziare l'esame del disegno di legge n. 1167, in materia di lavori usuranti, giovedì 13 novembre alle ore 8,30, con lo svolgimento delle relazioni da parte del senatore Saltamartini, per la 1^a Commissione permanente, e del senatore Castro, per la 11^a Commissione permanente.

Nel pomeriggio di giovedì 20 novembre, in sede di Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite, si svolgeranno audizioni riferite ai temi toccati dal provvedimento. I rappresentanti dei Gruppi parlamentari sono pertanto invitati a far tempestivamente pervenire alla Presidenza le rispettive richieste.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 5 novembre 2008

52^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VIZZINI

*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA***(1175) Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare**(Parere alla 9^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BODEGA (*LNP*) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 171, recante interventi per fronteggiare le situazioni di debolezza strutturale del settore agroalimentare, in attuazione delle misure di programmazione economica di cui al decreto-legge n. 112 del 2008.

In particolare, l'articolo 1 consente alle imprese di sostenere i costi ammessi a incentivo per il 2008 nei termini fissati dalla Commissione europea e di evitare il rischio di perdere le risorse finanziarie assegnate. L'articolo 2 proroga il termine di utilizzo del contingente di biodiesel defiscalizzato, al fine di evitare l'azzeramento della parte non ancora assegnata nel 2008. L'articolo 3 attribuisce un contributo straordinario all'Ente per l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, in considerazione dell'eccezionale esposizione debitoria dell'ente e proroga di un anno l'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano, che altrimenti dovrebbe cessare l'attività il 7 novembre 2008. Infine, l'articolo 4 pone soluzione all'emergenza finanziaria e gestionale nella contabilizzazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea nell'ambito del programma SFOP sulla pesca e l'acquacoltura.

Sottolinea che le finalità del provvedimento possono essere ricondotte alle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; inoltre, vengono in rilievo le materie di potestà legislativa concorrente del soste-

gno all'innovazione per i settori produttivi e degli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) rileva la disomogeneità delle disposizioni contenute nel provvedimento, che vengono ritualmente indicate come necessarie e urgenti in quanto coerenti con la manovra economica di cui al decreto-legge n. 112 del 2008. Tuttavia, alcune norme intervengono su leggi finanziarie precedenti e, a suo avviso, avrebbero potuto trovare più opportuna collocazione nel disegno di legge finanziaria per il 2009.

Osserva, inoltre, che il contributo straordinario di cui all'articolo 3 non è giustificato sotto il profilo dell'urgenza né si conoscono i motivi per cui il beneficio viene concesso a quell'ente irriguo piuttosto che ad altri.

Il relatore BODEGA (*LNP*) conferma la proposta di parere favorevole, evidenziando che l'articolo 1, con il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese del settore agroalimentare, consente di evitare la perdita di risorse finanziarie assegnate, mentre l'articolo 3 intende garantire il servizio pubblico essenziale di distribuzione dell'acqua, che attualmente risulta compromesso per via della grave situazione debitoria dell'ente.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 16,25.

IN SEDE REFERENTE

(847) Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico

(746) ICHINO ed altri. – Norme in materia di trasparenza e valutazione dell'efficienza e del rendimento delle strutture pubbliche e dei loro dipendenti. Delega al Governo in materia di valutazione del rendimento delle pubbliche amministrazioni e del loro personale ed in materia di responsabilità dei dipendenti pubblici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 novembre.

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, informa la Commissione sulla conclusione dei lavori del Comitato ristretto, costituito per esaminare gli emendamenti al disegno di legge n. 847, adottato come testo base. Nella sede ristretta è stata svolta una discussione molto positiva: essa ha condotto a delineare numerose, possibili modifiche condivise, che assumeranno al più presto la forma di emendamenti del relatore.

Esprime, quindi, il suo pieno apprezzamento per un confronto politico e un'elaborazione tecnica fondati sulla chiarezza degli orientamenti rispettivi e sulla ricerca di soluzioni condivise.

Si associano, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori ICHINO (*PD*) e CASTRO (*PdL*).

Il PRESIDENTE relatore comunica, inoltre, di aver già predisposto alcuni emendamenti conformi alle indicazioni emerse dal Comitato ristretto, pubblicati in allegato e trasmessi alla Commissione bilancio per il parere, insieme agli emendamenti 2.1 (testo 2) e 6.0.11 (testo 2).

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 847**Art. 2.****2.100**VIZZINI, *relatore*

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) precisare, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, fermo restando che è riservata alla contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro;».

2.101VIZZINI, *relatore*

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) prevedere meccanismi di monitoraggio sull'effettività e congruenza della ripartizione delle materie attribuite alla regolazione della legge o dei contratti collettivi;».

2.102VIZZINI, *relatore*

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, in caso di nullità delle clausole contrattuali per violazione di norme imperative e dei limiti fissati alla contrattazione collettiva;».

2.1

MAURO, BODEGA, BRICOLO, VALLARDI, MAZZATORTA

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) adeguare il sistema di contrattazione nazionale del pubblico impiego, in modo che le retribuzioni dei dipendenti siano commisurate al costo medio della vita rilevato nel territorio provinciale dove si svolge l'attività lavorativa, introducendo meccanismi di incremento automatico delle retribuzioni dei dipendenti che operano nelle province in cui l'indice di costo medio della vita è superiore a quello nazionale».

2.1 (testo 2)

MAURO, BODEGA, BRICOLO, VALLARDI, MAZZATORTA

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) in sede di rinnovo dei contratti, adeguare il sistema di contrattazione nazionale del pubblico impiego, in modo che le retribuzioni dei dipendenti siano commisurate al costo medio della vita rilevato nel territorio provinciale dove si svolge l'attività lavorativa, introducendo meccanismi di incremento automatico delle retribuzioni dei dipendenti che operano nelle province in cui l'indice di costo medio della vita è superiore a quello nazionale».

2.103VIZZINI, *relatore**Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) individuare criteri di fissazione dei vincoli alla contrattazione collettiva integrativa al fine di evitare la violazione dei vincoli di bilancio, anche mediante la fissazione di limiti massimi di spesa ovvero di limiti minimi e massimi di spesa;».

Art. 3.**3.300***VIZZINI, relatore*

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «fonti informative», inserire le seguenti: «anche interattive» e dopo le parole: «esistenti in materia», inserire le seguenti: «nonché con il coinvolgimento degli utenti.».

3.301*VIZZINI, relatore*

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) prevedere, nell'ambito del riordino dell'ARAN di cui all'articolo 2, l'istituzione, in posizione autonoma e indipendente, di un organismo centrale che opera in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di cui alle lettere a) e b), di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta. I componenti, di numero non superiore a cinque, sono scelti tra persone di elevata professionalità, anche estranee all'amministrazione, che non abbiano interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo, con comprovate competenze in Italia o all'estero nelle materie attinenti la definizione dei sistemi di cui alle lettere a) e b), e sono nominati, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, per un periodo di sette anni e previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti;»

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per il funzionamento dell'organismo di cui al comma 2, lettera d), è autorizzata la spesa massima di 4 milioni di euro per il 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2010, compresi i compensi ai componenti. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa reata dall'articolo 1, comma 227, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Ministro per la pubblica am-

ministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione dell'organismo e fissati i compensi per i componenti.».

Art. 6.

6.0.11

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Corte dei conti)

1. Le funzioni della Corte dei conti, le cui discipline rientrano nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono escluse dalle deleghe attribuite al Governo dalla presente legge.

2. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti commissioni parlamentari ovvero del Consiglio dei Ministri, può effettuare controlli su gestioni pubbliche a carico, anche parziale, del bilancio dello Stato, in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità ovvero deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, può disporre l'immediata sospensione sia dell'impegno di somme stanziare sui pertinenti capitoli di spesa, sia del pagamento di somme impegnate. Il decreto presidenziale diviene efficace mediante formale comunicazione al Ministro competente, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, ed è con testualmente trasmesso in copia al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre che le somme destinate alla gestione controllata siano destinate ad altro capitolo del bilancio dello Stato ovvero, con proprio decreto motivato da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte, può consentire la prosecuzione, anche parziale, degli impegni o dei pagamenti. Qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause, dandone comunicazione al Ministro competente ed al Ministro dell'economia e delle finanze. Entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto motivato da comunicare al Parlamento ed alla presidenza della Corte, può so-

spendere l'obbligo di cui al periodo precedente per il tempo da esso stesso determinato.

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo concerto con il Presidente della Corte, possono fare applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma nei confronti delle gestioni pubbliche a carico, anche parziale, dei bilanci delle Regioni o degli Enti locali. In tal caso la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri si intende attribuita ai rispettivi organi di Governo e l'obbligo di riferire al Parlamento è da esercitare nei confronti delle rispettive Assemblee elettive.

4. La Corte dei conti, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo o referto, ha accesso diretto in via telematica alle banche dati di ogni pubblica amministrazione.

5. Avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni che abbiano rilevato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta il Ministro competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione, può, anche mediante strumenti telematici idonei allo scopo, proporre ricorso ad un apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, composto da undici magistrati con qualifica non inferiore a consigliere e presieduto dal Presidente della Corte, che giudica in via esclusiva, con sentenza di accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e delle risultanze del controllo.

6. Il Presidente della Corte dei conti, quale organo di governo dell'Istituto, sentito il parere dei presidenti di sezione della Corte medesima, presenta annualmente al Parlamento, e comunica al Governo, la relazione di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ne trasmette copia al Consiglio di presidenza della Corte dei conti, per assicurare la piena coerenza tra la funzione di indirizzo politico-istituzionale intestata al Presidente medesimo e le specifiche funzioni demandate dalla legge al Consiglio medesimo. Esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte. Provvede ad autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, gli incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa. Revoca gli incarichi extraistituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Può esercitare la facoltà di cui all'art. 41, ultimo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

7. Il Consiglio di presidenza, quale organo di amministrazione del personale di magistratura, esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge. È composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del Parlamento nominati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera d), della legge 13 aprile 1988, n. 117, e da quattro magistrati eletti da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio possono partecipare il Segretario generale della Corte ed il Magistrato addetto alla Presidenza con funzioni di Capo di Gabinetto, con diritto di voto solo qualora

siano, per specifiche questioni, designati relatori. Il Presidente della Corte ha le funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e può disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al *plenum*. Il Consiglio di presidenza, su proposta del Presidente della Corte, adotta idonei indicatori e strumenti di monitoraggio per misurare i livelli delle prestazioni lavorative rese dai magistrati. Il Presidente e i componenti del Consiglio di presidenza rispondono, per i danni causati nell'esercizio delle proprie funzioni, soltanto nei casi di dolo o colpa grave.

8. A garanzia della piena ed effettiva indipendenza della Corte, sancita dall'art. 100 della Costituzione, ferma restando l'autonomia gestionale di cui all'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il fondo occorrente per il funzionamento della Corte stessa è annualmente stabilito con determinazione congiunta del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati, ai quali il Presidente della Corte, entro il 30 aprile di ogni anno, rappresenta le esigenze finanziarie dell'Istituto, tenendosi conto anche delle attività di controllo richieste dalle commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al termine di ogni esercizio finanziario il Presidente della Corte dei conti presenta il rendiconto al Parlamento. Il controllo sulla Corte dei conti è esercitato dal Parlamento in via esclusiva.

9. Sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. Dall'applicazione delle stesse disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

6.0.11 (testo 2)

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Corte dei conti)

1. Le funzioni della Corte dei conti, le cui discipline rientrano nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono escluse dalle deleghe attribuite al Governo dalla presente legge.

2. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti commissioni parlamentari ovvero del Consiglio dei Ministri, può effettuare controlli su gestioni pubbliche a carico, anche parziale, del bilancio dello Stato, in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne in-

individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, al Ministro competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre la sospensione sia dell'impegno di somme stanziato sui pertinenti capitoli di spesa, anche destinando le stesse somme ad altro capitolo del bilancio dello Stato, sia del pagamento di somme già impegnate, ovvero può consentire la prosecuzione, anche parziale, degli impegni e dei pagamenti. Qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause, e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione al Ministro competente. Entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma restando la facoltà del Ministro, con proprio decreto da comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il termine stesso per il tempo da esso ritenuto necessario ovvero di comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte, le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte.

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo concerto con il Presidente della Corte, possono fare applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma nei confronti delle gestioni pubbliche a carico, anche parziale, dei bilanci delle Regioni o degli Enti locali. In tal caso la facoltà attribuita al Ministro competente si intende attribuita ai rispettivi organi di Governo e l'obbligo di riferire al Parlamento è da esercitare nei confronti delle rispettive Assemblee elettive.

4. Gli atti, i documenti e le notizie che la Corte dei conti può acquisire ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e delle norme ivi richiamate, sono anche quelli formati o conservati in formato elettronico.

5. Avverso le deliberazioni conclusive di controlli sulla gestione che abbiano rilevato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta il Ministro competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione, può, anche mediante strumenti telematici idonei allo scopo, proporre ricorso ad un apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, composto da undici magistrati con qualifica non inferiore a consigliere e presieduto dal Presidente della Corte, che giudica in via esclusiva, con sentenza di accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e delle risultanze del controllo. Della proposizione del ricorso è data formale comunicazione ai funzionari coinvolti nel giudizio di inefficacia o inefficienza.

6. Il Presidente della Corte dei conti, quale organo di governo dell'Istituto, sentito il parere dei presidenti di sezione della Corte medesima, presenta annualmente al Parlamento, e comunica al Governo, la relazione

di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ne trasmette copia al Consiglio di presidenza della Corte dei conti, per assicurare la piena coerenza tra la funzione di indirizzo politico-istituzionale intestata al Presidente medesimo e le specifiche funzioni demandate dalla legge al Consiglio medesimo. Esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte. Provvede ad autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, gli incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa. Revoca gli incarichi extraistituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Può esercitare la facoltà di cui all'articolo 41, ultimo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Si applica al Presidente della Corte dei conti, per la composizione nominativa e per la determinazione delle competenze delle sezioni riunite, in ogni funzione ad esse attribuita, ferme restando le previsioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotta dall'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

7. Il Consiglio di presidenza, quale organo di amministrazione del personale di magistratura, esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge. È composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del Parlamento nominati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *d*), della legge 13 aprile 1988, n. 117, e da quattro magistrati eletti da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio possono partecipare il Segretario generale della Corte ed il Magistrato addetto alla Presidenza con funzioni di Capo di Gabinetto, con diritto di voto solo qualora siano, per specifiche questioni, designati relatori. Il Presidente della Corte ha le funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e può disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al *plenum*. Il Consiglio di presidenza, su proposta del Presidente della Corte, adotta idonei indicatori e strumenti di monitoraggio per misurare i livelli delle prestazioni lavorative rese dai magistrati. Il Presidente e i componenti del Consiglio di presidenza rispondono, per i danni causati nell'esercizio delle proprie funzioni, soltanto nei casi di dolo o colpa grave.

8. A garanzia della piena ed effettiva indipendenza della Corte, sancita dall'articolo 100 della Costituzione, ferma restando l'autonomia gestionale di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il fondo occorrente per il funzionamento della Corte stessa è annualmente stabilito con determinazione congiunta del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati, ai quali il Presidente della Corte, entro il 30 aprile di ogni anno, rappresenta le esigenze finanziarie dell'Istituto, tenendosi conto anche delle attività di controllo richieste dalle commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al termine di ogni esercizio finanziario il

Presidente della Corte dei conti presenta il rendiconto al Parlamento. Il controllo sulla Corte dei conti è esercitato dal Parlamento in via esclusiva.

9. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, nonché ogni altra norma, contrarie o incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. Dall'applicazione delle stesse disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 5 novembre 2008

21^a Seduta

Presidenza del Presidente
BERSELLI

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(307) CENTARO. – Disposizioni in materia di usura

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 ottobre scorso.

Il presidente BERSELLI, tenuto conto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale e fissa per giovedì 13 novembre alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(749) BERSELLI e BALBONI. – Delega al Governo per la istituzione e la regolamentazione della professione intellettuale di ufficiale giudiziario

(Esame e rinvio)

Il relatore, BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), riferisce sul provvedimento in titolo, relativo alla istituzione e regolamentazione della professione intellettuale di ufficiale giudiziario. La riorganizzazione della professione di ufficiale giudiziario, prospettata dal disegno di legge, è finalizzata non solo ad assicurare una migliore efficienza dei servizi resi ai cittadini, ma anche a garantire una riduzione dei tempi processuali e dei costi ed un positivo indotto sul piano occupazionale. Il disegno di legge, peraltro, si pone in linea con l'orientamento del legislatore comunitario, tendente alla generale liberalizzazione dei servizi. Concretamente la riforma, da

realizzarsi attraverso il ricorso all'istituto della delega legislativa, è destinata a comportare un mutamento della figura dell'ufficiale giudiziario, il quale dipendente pubblico si trasforma in un libero professionista. Dopo aver dato brevemente conto dei positivi risultati conseguiti sul piano occupazionale grazie ad una analoga riforma realizzata in Francia, procede alla puntuale illustrazione degli articoli del provvedimento.

Si sofferma dapprima sull'articolo 1, il quale prevede la delega al Governo per la disciplina e l'istituzione della professione intellettuale di ufficiale giudiziario, indicando nel dettaglio anche l'*iter* di adozione degli schemi di decreti legislativi.

Con riguardo all'articolo 2, dà conto dei principi e criteri direttivi ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega. La norma prevede in primo luogo attività di competenza esclusiva dell'ufficiale giudiziario, fra le quali le tradizionali attività di notificazione. In base alla delega, poi, all'ufficiale giudiziario possono essere attribuite funzioni, attualmente proprie dei giudici delle esecuzioni. Il legislatore delegato inoltre può attribuire all'ufficiale giudiziario anche l'espletamento di ulteriori funzioni, quali la facoltà di ricevere atti di asseverazione con giuramento di perizie stragiudiziali e di traduzioni di atti o di scritti, nonché l'attività di certificazione ed attestazione di dichiarazioni testimoniali.

In base a quanto previsto poi dalla lettera d) dell'articolo 2, il legislatore delegato è tenuto a prevedere adeguate forme di protezione degli interessi pubblici generali collegati all'esercizio della libera professione di ufficiale giudiziario, anche attraverso la previsione di idonei controlli di affidabilità. Tali controlli si sostanziano da un lato nella previsione di puntuali procedure per l'accesso alla professione di ufficiale giudiziario e dall'altro nella istituzione di un albo unico nazionale degli esercenti la suddetta professione. L'articolo 2 prevede infine l'istituzione di consigli distrettuali e di un consiglio nazionale degli ufficiali giudiziari, sottoposti a stringenti controlli da parte del Ministero della giustizia.

Dopo aver illustrato nel dettaglio i principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega per l'adozione delle modifiche al codice civile e a quello di rito, necessari in relazione all'oggetto della professione di ufficiale giudiziario di cui all'articolo 3, si sofferma sull'articolo 4. Tale norma prevede criteri e principi direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega per la riorganizzazione dell'amministrazione giudiziaria, con riferimento al servizio delle notificazioni.

Conclude illustrando il contenuto dell'articolo 5, il quale reca i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega per l'adozione della disciplina transitoria necessaria a seguito dell'introduzione della nuova riforma della professione di ufficiale giudiziario. Si sofferma in particolare sulle previsioni di cui alla lettera a). In base a tale norma, è consentito agli ufficiali giudiziari, attualmente in servizio ancorché non in possesso del titolo di laurea, di iscriversi all'istituendo albo unico nazionale.

Su proposta del senatore CASSON (PD) la Commissione, dopo un dibattito cui partecipano il presidente BERSELLI, il relatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) e i senatori VALENTINO (PdL), LI GOTTI (IdV), DELLA MONICA (PD), D'AMBROSIO (PD) e MARITATI (PD), delibera di chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere una breve indagine conoscitiva al fine di raccogliere elementi informativi utili all'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MARITATI (PD) osserva che la Commissione ha iscritto in calendario un gran numero di provvedimenti. Si palesa quindi a suo parere la necessità di riunire quanto prima l'Ufficio di Presidenza per stabilire un'efficace programmazione dei lavori.

Il presidente BERSELLI assicura che l'Ufficio di Presidenza sarà convocato la prossima settimana per stabilire le modalità e i tempi della prosecuzione dell'esame dei disegni di legge all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(584) LI GOTTI ed altri. – *Disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, nonché in materia di prescrizione dei reati, tenuità del fatto, recidiva, e criteri di ragguglio tra pene detentive e pene pecuniarie*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(738) D'AMBROSIO ed altri. – *Modifica del sistema delle notificazioni, del giudizio direttissimo e del sistema delle impugnazioni per adeguarli al rito accusatorio*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore LONGO (PdL) riferisce sui disegni di legge in titolo, soffermandosi sul provvedimento di iniziativa del senatore Li Gotti ed altri, il quale prevede norme per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale. Al riguardo, dopo aver illustrato le disposizioni di cui al Capo I, in materia di competenza, si sofferma sulle norme relative alla difesa e alla notificazione degli atti procedurali, di cui al Capo II. Dà poi conto dell'articolo 6, il quale dispone una radicale rivisitazione dell'istituto della rilevanza della nullità di ordine generale e di quelle definite assolute, prevedendo, da un lato, l'abrogazione dell'articolo 180 del codice di procedura penale e, dall'altro, una serie di modifiche agli articoli 181, 182, 183 e 191 del codice di procedura penale.

Procede quindi ad illustrare le disposizioni del Capo IV in materia di circostanze, recidiva e prescrizione del reato. Al riguardo, dopo aver riferito sulle modifiche apportate al codice penale dall'articolo 7, ed in parti-

colare sulle modifiche all'articolo 160 del codice penale relativo all'interruzione della prescrizione, si sofferma sull'articolo 9, il quale apporta modifiche alle norme dell'ordinamento penitenziario, alleggerendo in concreto la posizione del recidivo.

Riferisce poi sulle disposizioni, di cui agli articoli 10 e 11, in materia di indagini preliminari e riti alternativi. Con riguardo ai riti alternativi, osserva che l'articolo 11 interviene non solo sul giudizio abbreviato e su quello direttissimo ma anche sul procedimento per decreto e sul giudizio immediato.

Dopo aver illustrato l'articolo 12, il quale reca norme in materia di misure cautelari, sia personali che reali, si sofferma sulle disposizioni di cui al Capo VII. Al riguardo fa presente che tali norme sono volte alla rivisitazione degli articoli del codice di rito in materia di contumacia, assenza, sospensione del processo e rinnovazione del dibattimento a seguito di mutamento della persona fisica del giudice. Le norme suddette prevedono in concreto una profonda rivisitazione del processo contumaciale.

Riferisce quindi sugli articoli da 19 a 23, i quali recano disposizioni in tema di particolare tenuità dell'offesa ed in materia di razionalizzazione del processo penale, soffermandosi in particolare sull'articolo 21. Tale norma introduce nel codice di rito l'articolo 144-*bis* in materia di disciplina delle udienze dibattimentali, determinando una velocizzazione dei tempi di durata del processo.

Dopo aver illustrato le norme di cui al Capo IX relative alla revisione delle sanzioni processuali, si sofferma sulle disposizioni in materia di pubblicazione della sentenza e criteri di ragguaglio tra pena detentiva e pecuniaria previste dagli articoli di cui al Capo X. Al riguardo, si sofferma in particolare sull'articolo 26, il quale, fra l'altro, prevede la rivisitazione della modalità di pubblicazione delle sentenze, consentendo in via esclusiva o alternativa, la pubblicazione sul sito *internet* del Ministero della giustizia, al fine di realizzare risparmi di spesa.

Conclude soffermandosi sulle disposizioni in materia di sospensione del processo connessa alla prova, previste dal Capo XI. Al riguardo, sottolinea come sia necessario un miglior coordinamento dei nuovi articoli 420-*septies* ed *octies* del codice di procedura penale con le modifiche apportate all'articolo 420-*sexies* dal provvedimento stesso.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) invita il presidente a tener conto, nella predisposizione del calendario dei lavori della Commissione per la prossima settimana, del fatto che martedì 11 novembre alle ore 15 si terrà la prima riunione della Commissione antimafia, della quale fanno parte diversi membri della Commissione giustizia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 5 novembre 2008

25^a Seduta

Presidenza del Presidente

CANTONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale di corpo d'armata Fabrizio Castagnetti, accompagnato dal colonnello Michele Risi, dal colonnello Angelo Palmieri, dal maggiore Giuseppe Scuderi e dal maggiore Stefano Messina.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CANTONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

AFFARE ASSEGNATO

Assetto organizzativo della componente tecnico-operativa della Difesa: audizione del Capo di Stato maggiore dell'Esercito (n. 34)

Riprende l'affare assegnato, sospeso nella seduta pomeridiana del 23 luglio scorso.

Il presidente CANTONI ringrazia il Capo di Stato maggiore dell'Esercito della disponibilità dimostrata e gli dà la parola.

Il generale CASTAGNETTI riepiloga in primo luogo i compiti fondamentali dell'Esercito, oltre ai tratti salienti dello scenario internazionale con cui attualmente si confrontano le Forze armate italiane.

Illustra quindi i parametri presi a riferimento ai fini dell'evoluzione della Forza armata, desunti principalmente dai dettami politico-militari e dal concetto strategico del Capo di Stato Maggiore della Difesa, consistenti nelle tre dimensioni principali dello strumento militare: quantità (intesa come il volume necessario ed indispensabile per sostenere nel tempo il livello di ambizione nazionale), qualità (intesa come la capacità di garantire l'interoperabilità con i mezzi ed i sistemi dei principali *partners* alleati, assicurando prestazioni di livello adeguato) e capacità, da sviluppare alla luce delle nuove esigenze dettate dagli scenari di impiego.

Per quanto concerne la struttura di vertice della Difesa, fa presente che il Ministro ha alle proprie dipendenze due organizzazioni complementari: l'area tecnico-operativa, con al vertice il Capo di Stato Maggiore della Difesa, e l'area tecnico-amministrativa, sotto la responsabilità del Segretario generale della difesa/Direttore nazionale degli armamenti, cui compete la ricerca, lo sviluppo e l'acquisizione dei materiali nel settore degli armamenti.

Passando all'architettura generale dell'Esercito, rileva che la consistenza della sua componente operativa è pari a 79.000 uomini e donne (73.000 in prospettiva, a fronte di una consistenza complessiva, prevista per legge, di 112.000 militari). L'area operativa si mantiene al di sopra del 70 per cento del volume totale di riferimento.

Nel fare riferimento alle attribuzioni proprie di ogni area funzionale, osserva che il Comando delle Forze Operative Terrestri ha alle dipendenze la componente operativa della Forza armata, ed è responsabile dell'approntamento delle Forze Operative, oltre a condurre, per delega, operazioni militari sul territorio nazionale e si avvale di alti Comandi Operativi Intermedi e specialistici nell'esercizio della sua autorità.

Per quanto concerne le unità di manovra nota che le Brigate dell'Esercito sono distribuite in maniera uniforme sul territorio nazionale. Esse sono in numero di undici e sono tutte impegnate, a rotazione, in operazioni al di fuori del territorio nazionale e menziona il Comando di C.A. di Reazione Rapida della NATO (NRDC-ITA), che rappresenta una consolidata realtà multinazionale dell'Esercito e della Difesa, già impiegato con successo in Afghanistan come comando dell'operazione ISAF VIII. Ricorda quindi i Comandi Operativi Intermedi delle Divisioni «Acqui» e «Mantova», in grado di esprimere capacità di Comando e Controllo durante operazioni in ambito Unione europea (*European Force HQ*).

Per quanto attiene alle unità preposte al supporto al combattimento e al supporto logistico, rileva come esse costituiscano bacini di capacità pregiate che garantiscono ai contingenti proiettati la necessaria capacità per il supporto alle operazioni.

Quanto al Comando Militare per il Territorio dell'Esercito (COM-TER), il generale Castagnetti ricorda che esso è responsabile delle attività concettuali, organizzative e di controllo connesse con le funzioni di sele-

zione e reclutamento del personale, presidio, demanio, gestione di enti vari quali musei, basi logistico-addestrative e poligoni. Il COMTER sviluppa inoltre attività inerenti alla sicurezza e alle servitù militari e si occupa dei rapporti con gli enti e autorità locali svolgendo anche funzioni a carattere promozionale.

Fa poi presente che al Comando delle Scuole risale la responsabilità della gestione unitaria nei settori afferenti l'istruzione del personale e l'evoluzione dottrinale della Forza armata, spettandogli la gestione delle attività di formazione, qualificazione, specializzazione, aggiornamento e professionalizzazione del personale e di studio e sviluppo della dottrina nei settori della normativa e delle procedure d'impiego e dei procedimenti d'impiego dei mezzi e dei materiali, oltre a svolgere attività di ricerca e sviluppo e di impiego di sistemi dedicati nell'ambito della simulazione, un settore in rapido sviluppo. Esso ha alle proprie dipendenze gli Istituti di formazione di base ed avanzata della Forza armata.

Al Comando Logistico competono invece l'individuazione, il reperimento e l'assegnazione delle risorse necessarie per il sostegno logistico delle unità dell'Esercito. Esso inoltre emana direttive logistiche, pianifica e conduce attività di rifornimento agli utilizzatori, in Italia e all'estero. Per assolvere tale compito l'organizzazione logistica è articolata funzionalmente nelle fasce di sostegno e di aderenza.

Fa quindi riferimento all'Ispettorato delle Infrastrutture, responsabile di tutte le attività connesse alla gestione dei programmi di mantenimento, ammodernamento e rinnovamento del patrimonio infrastrutturale dell'Esercito, il quale predispone e adegua la normativa interna e le procedure per il regolare, corretto ed efficiente funzionamento del settore delle infrastrutture. Questa area funzionale è interessata a specifici studi tesi alla riorganizzazione in senso interforze dell'intero settore.

Il generale Castagnetti si sofferma quindi sulle principali strutture nell'ambito della NATO e dell'Unione europea, alle quali l'Esercito fornisce un importante contributo qualitativo e quantitativo. Posto che i contingenti militari italiani operano nelle varie aree di crisi a supporto della pace, specifica che l'Esercito italiano contribuisce alla Catena di Comando e Controllo della NATO – costituita da due Comandi strategici, due *Joint Force Commands* e un *Joint Headquarter* – con circa duecento unità; concorre alla struttura della Forza NATO con circa cinquanta unità dislocate nei *NATO Rapid Deployable Corps* (NRDC) all'estero e in Italia, a Solbiate Olona, ove l'Esercito fornisce il Comandante, il Capo di Stato Maggiore, il 75 per cento del personale ed un'intera Brigata di supporto nel campo del comando e controllo e del *real life*.

Riguardo alla capacità di Comando e Controllo sviluppata in ambito Unione europea, specifica che a livello strategico e politico militare operano il Consiglio dell'Unione europea, il Comitato Politico di Sicurezza, il Comitato Militare dell'Unione europea e lo Stato Maggiore Militare dell'Unione europea. A livello strategico-operativo l'Italia, al pari di Regno Unito, Germania e Francia, ha offerto il proprio Comando Operativo Interforze; a livello operativo-tattico vi è la disponibilità di sei comandi offerti

da Regno Unito, Germania, Francia e Svezia cui si affianca un Comando interforze italiano a prevalenza terrestre. A differenza dei Comandi della Nato, tutti permanenti, i Comandi dell'Unione europea a livello strategico-operativo e operativo-tattico, sono «potenziali» nel senso che normalmente svolgono compiti nazionali e in emergenza, possono svolgere compiti in ambito Unione europea. Rileva, a tale proposito, che nel settore dei Comandi permanenti e potenziali c'è un ampio margine di ottimizzazione delle risorse.

L'Esercito italiano è inoltre impegnato in altre iniziative multinazionali unitamente a *partners* europei e mediterranei: Comando EUROFOR (che può essere impiegato prioritariamente nell'ambito dell'Unione europea per assolvere missioni di Difesa Comune e quelle previste dalla dichiarazione di Petersberg del 1992), *Multinational Land Forces* (MLF) (grande unità elementare a struttura italiana, su base Brigata alpina «Julia» con contributi da parte di Ungheria e Slovenia, approntata per essere impiegata nelle *Crises Response Operations*), *South Eastern European Brigade* (SEEBRIG) (impiegabile nell'ambito di *Crises Response Operations*, nata da un'iniziativa politico-militare turca ed estesa successivamente ad Albania, Bulgaria, Grecia, Italia, FYROM e Romania, mentre USA, Croazia, Ucraina e Slovenia partecipano in qualità di Paesi osservatori), *Stand-by High Readiness Brigade* (SHIRBRIG) (rivolta a ricoprire ruoli di *Initial Entry Brigade* nell'ambito di operazioni di *peacekeeping* a guida ONU). La Forza armata, inoltre, contribuisce a missioni di supporto alle Forze armate albanesi e maltesi.

Soffermandosi sugli impegni dell'Esercito italiano all'esterno del territorio nazionale per operazioni di supporto alla pace, rileva che essi sono ripartiti in circa venti realtà, per un impegno complessivo di circa 6.000 unità. Circa il 95 per cento dei soldati italiani è impegnato nei tre teatri principali (Afghanistan, Libano e Kosovo).

Rileva poi che circa il 57 per cento del personale nazionale partecipa a missioni in ambito NATO, il 39 per cento a missioni dell'ONU e circa il 4 per cento a missioni dell'Unione europea.

Per quanto attiene all'impegno nei Balcani, ricorda che la Forza armata partecipa in Kosovo con 1.700 uomini all'operazione *Joint Enterprise*, sotto il comando del generale Gay; in Bosnia-Erzegovina con circa 140 uomini, prosegue l'impegno nell'operazione ALTHEA (a guida dell'Unione europea): a partire dal dicembre 2008 l'Italia assumerà anche il Comando di questa operazione, affidato al generale Castagnotto.

Il contributo dell'Esercito italiano in Afghanistan è di livello Brigata con 1750 unità (circa l'80 per cento del contributo nazionale all'operazione *International Security Assistance Force*). L'Italia, attualmente, è ai primi posti tra i Paesi contributori di ISAF, e nei prossimi mesi tale posizione di prestigio verrà ulteriormente valorizzata con la posizione del Capo di Stato Maggiore del Comando ISAF (generale Bertolini, a partire da dicembre 2008) e con il contributo dell'NRDC-IT che fornirà la struttura portante del Comando dell'Operazione ISAF. Il teatro afgano vede

l'Italia impegnata in due *Regional Command*: a Kabul e nell'area di Herat, dove è *lead nation*.

Nell'ambito della missione UNIFIL in Libano l'Italia, con la missione «Leonte», detiene la leadership del settore ovest ed è il primo contributore con circa 2600 unità. Attualmente è in corso l'avvicendamento del Comando della Brigata «Pozzuolo del Friuli» con la Brigata «Garibaldi». Il generale Graziano, oltre ad essere il Comandante di una Forza Multinazionale composta con il contributo di 25 nazioni, è il rappresentante politico per il segretario Generale nel Sud del Libano in quanto *Head of Mission*. Infine, quattro ufficiali italiani, di cui tre dell'Esercito, operano nella *Strategic Military Cell* creata a New York nell'*Headquarter* delle Nazioni Unite.

Ricorda poi il contributo nazionale nell'ambito dell'Operazione «Nicole» in Ciad, rappresentato da personale di *staff* e da un dispositivo sanitario campale, insieme alla partecipazione alla *European Union Monitoring Mission* in Georgia.

In ambito NATO, l'Esercito contribuisce alla *Nato Response Force – task force* ad alta prontezza impiegabile nella risoluzione delle crisi – mentre in ambito di Unione europea vi è il contributo a due *European Union Battlegroup*, uno terrestre, l'altro anfibio. Al momento è in corso di pianificazione la costituzione di un terzo Battle Group multinazionale, sempre a *leadership* italiana, con contributi di Romania e Turchia. L'Italia, inoltre, rende disponibile, per interventi di durata limitata, una forza a livello reggimento quale riserva operativa della NATO per il teatro balcanico. Tale forza, resa disponibile anche in passato, è sempre stata impiegata.

Il generale Castagnetti prosegue rilevando che a partire dal 2000 l'impegno dell'Esercito all'estero non è mai stato inferiore a due *task forces* di livello Brigata e sei *task forces* di livello Reggimento, con l'impiego contemporaneo di circa 6000 unità.

Quanto all'impiego in Italia, ricorda l'operazione «Strade sicure» (con la partecipazione di circa 3200 unità dell'Esercito), iniziata il 4 agosto 2008, che prevede attività di vigilanza di obiettivi sensibili, centri di accoglienza per immigrati e pattugliamento congiunto alle forze di polizia nei principali centri cittadini per contribuire alla sicurezza nazionale. La Forza armata è inoltre impegnata attivamente (con circa 800 unità) nella risoluzione e nella gestione dell'emergenza rifiuti in Campania. A questo proposito, il generale Castagnetti richiama l'attenzione sull'avvenuto stoccaggio nei pressi del comprensorio militare di Persano di eco-balle, ricordando che sono state in proposito fornite dal sottosegretario Bertolaso assicurazioni affinché esse vengano smaltite in via prioritaria non appena sarà entrato in funzione il termovalorizzatore di Acerra.

Si sofferma poi sull'addestramento delle unità, facendo presente che per il mantenimento del livello ottimale di operatività dell'Esercito sarebbero necessari, annualmente, circa 26 milioni di euro, che consentirebbero a tutte le unità operative di completare l'approntamento specialistico, tecnico-professionale e per unità, con il conseguimento del quarto livello di

addestramento, necessario per la loro immissione nei teatri d'operazione (il citato budget è stato calcolato considerando i costi addestrativi necessari per il mantenimento del livello ottimale di operatività di un Comando di Corpo d'Armata, due Comandi Divisione, undici Comandi Brigata e circa cento reggimenti delle Forze Operative Terrestri). L'andamento delle assegnazioni di bilancio per la Funzione Difesa e l'ulteriore ridimensionamento previsto per il 2009, che limita fortemente i fondi per l'esercizio, fa emergere però chiaramente l'impossibilità di raggiungere pienamente i previsti obiettivi addestrativi. Per il 2009, con una disponibilità del 25 per cento del *budget* previsto per il citato mantenimento ottimale del livello di operatività, potrà essere garantito solo il parziale addestramento delle unità (terzo livello addestrativo fino al livello compagnia) di previsto impiego nei teatri di operazioni: sei Comandi Brigata, dodici reggimenti di manovra e dodici reggimenti di supporto. Tale dato consentirà il solo mantenimento delle operazioni in atto in Libano, Kosovo e Afghanistan. Per tutte le altre unità dell'Esercito non potrà essere svolta alcuna attività preparatoria addestrativa, comprese quelle chiamate a svolgere in patria i compiti discendenti dalle operazioni «Strade sicure» e «Strade pulite».

Evidenzia altresì che la NATO chiede di garantire che le forze offerte conseguano e mantengano nel tempo standard addestrativi equiparabili al più alto grado di approntamento nazionale e, quindi l'addestramento dell'unità a livello reggimento/brigata. L'Italia, nell'ultimo ciclo di pianificazione della NATO, ha risposto alla richiesta di contribuire con due pacchetti di forze a differente prontezza d'impiego, uno pronto a muovere in venti giorni e un secondo disponibile dopo ulteriori centottanta giorni. Il primo di questi pacchetti potrebbe essere garantito, in caso di reale impiego da parte dell'Alleanza Atlantica, dalle unità che l'Esercito ha già approntato o previsto per l'impiego nei teatri di operazione nel 2009 che, però, per rispettare gli standard addestrativi della NATO dovrebbero completare anche il livello di addestramento connesso al livello di reggimento/brigata.

Conseguentemente, per poter garantire nei prossimi anni l'attuale offerta di forze per la NATO non si potrà prescindere dal reperimento di una maggiore disponibilità finanziaria.

In riferimento al modello professionale stabilito dalla legge n. 331 del 2000, il generale Castagnetti rileva che essa prevede per le tre Forze armate un volume organico di 190.000 militari, di cui 112.000 per l'Esercito. Tale modello prevede un'armonica ripartizione tra le categorie del personale militare, che nel 2021 dovrebbe essere costituito da 12.050 ufficiali, 24.091 sottufficiali e 75.859 volontari di truppa, secondo le attuali esigenze ordinarie e funzionali della Forza armata. Al 1° gennaio 2008, la situazione rispetto a quella prevista a regime presenta circa 1.700 unità in più negli ufficiali, e circa 2.500 unità in più nei sottufficiali, mentre il ruolo dei volontari in servizio permanente (VSP) presenta una carenza di oltre 30.000 unità, parzialmente compensata da volontari in ferma breve (VFB) e ferma prefissata a 1 e 4 anni (VFP 1 e 4), sicché è possibile affermare che al momento nell'Esercito non vi è un esubero quantitativo

bensi una carenza di 8.332 unità, sbilanciamenti interni alle categorie di personale in alcuni ruoli rispetto ai volumi organici di legge che dovrebbero essere riequilibrati entro il 2021: risulterebbe sempre valido, allo scopo, il criterio di agevolare gli esodi naturali nelle categorie dove sono presenti le eccedenze tramite un maggiore finanziamento *ad hoc* dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 215 del 2001. Ricorda poi che il decreto-legge n. 112 del 2008 ha introdotto, relativamente alle risorse del settore «personale», la riduzione del 7 per cento per il 2009 e del 40 per cento a decorrere dal 2010 delle risorse destinate alla professionalizzazione delle Forze armate. In particolare, relativamente al 2009, la citata riduzione comporterà per l'Esercito un taglio di circa 22 milioni di euro sul volume finanziario del previsto stanziamento, che porterà a limitare in parte i nuovi reclutamenti. Per quanto riguarda il biennio 2010-2011, la prevista riduzione comporterà per la Forza armata il blocco totale dei nuovi reclutamenti, delle rafferme e l'impossibilità di sostenere il transito interno nei vari ruoli.

La maggiore criticità che si potrà verificare sarà costituita dalla pressoché totale impossibilità di transitare i VFB/VFP4 nel servizio permanente, con evidenti pesanti ripercussioni di ordine funzionale e morale per il personale nonché sull'immagine della Forza armata. Inoltre, per effetto del blocco dei reclutamenti, le consistenze della Forza armata si attesterebbero, nel 2012, su valori di poco superiori alle 71.000 unità (a fronte delle 112.000 previste per legge), di cui 33.300 volontari e 38.000 tra ufficiali e sottufficiali. Verrebbero anche temporaneamente chiusi tutti gli enti e le scuole destinati al reclutamento e alla formazione del personale, con conseguenti incidenze fortemente negative.

Prosegue sul punto notando come l'Esercito sia la componente che maggiormente risente dei tagli ai finanziamenti rispetto a quanto previsto dal cosiddetto modello professionale, in quanto l'Esercito è la Forza armata con il maggior numero di reclutamenti di personale non in servizio permanente che, notoriamente, è la categoria ad essere ridotta per prima in caso di minori disponibilità. Ciò non può non comportare una serie di riflessi negativi sull'operatività dello strumento terrestre che, avendo nel soldato il «fulcro» della sua operatività, ha bisogno di una programmazione certa dei reclutamenti. Per quanto riguarda le altre esigenze connesse con il personale, rileva che la mobilità dei militari è fondamentale alla funzionalità della Forza armata. In tal senso le risorse preventivate consentiranno esclusivamente di effettuare i minimi e indispensabili trasferimenti previsti per legge. Con riferimento alla formazione avanzata sarà possibile negli anni a venire soddisfare solo le esigenze incompressibili, quando, tenuto conto della globalizzazione degli impegni, sarebbe auspicabile poter continuare a svolgere con continuità corsi di lingua, di aggiornamento professionale, di specializzazione. In merito alla formazione del personale civile della Forza armata sarà invece possibile condurre esclusivamente corsi di antinfortunistica e sanità e corsi di specializzazione in numero limitato.

Passando a trattare il settore delle infrastrutture, il generale Castagnetti rammenta che, al fine di ottimizzare e rendere funzionale il vasto e vetusto parco infrastrutturale dell'Esercito sono state condotte precipue attività di razionalizzazione, in linea con gli obiettivi di dismissione posti dalla legge finanziaria 2007 e dalla legge finanziaria 2008, che prevedevano la predisposizione di quattro «pacchetti» di immobili, per un valore ciascuno di 1.000 milioni di euro, da alienare da parte dell'Agenzia del demanio negli anni 2007 e 2008, al fine di ricavare risorse da destinare al risanamento del debito pubblico. In tale quadro, nel mese di febbraio del 2007 è stato emanato il decreto che individua il primo «pacchetto» di beni, costituito da 201 immobili, di cui 156 dell'Esercito, mentre nel luglio dello stesso anno è stato definito il secondo «pacchetto», comprendente 198 beni, di cui 139 dell'Esercito. Circa il terzo e il quarto gruppo di immobili, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ha da un lato cancellato 2.000 milioni di euro quale obiettivo delle ulteriori dismissioni, e dall'altro ha offerto alla Difesa la possibilità, d'intesa con l'Agenzia del demanio, di effettuare permutate di immobili non più utili con beni e servizi, anche con società a partecipazione pubblica e soggetti privati. Su tali nuovi basi sono in atto tutti i necessari approfondimenti per definire le più vantaggiose ipotesi di razionalizzazione e dismissione degli immobili in uso alla Forza armata, dovendosi ancora compiere progressi sul piano dei rapporti con gli interlocutori a livello locale. Gli interventi nel settore infrastrutturale sono prioritariamente indirizzati verso gli obiettivi dell'ammodernamento del parco, da perseguire attraverso l'elevazione dei livelli abitativi degli alloggi presenti all'interno delle caserme, nell'adeguamento delle mense/refettori, nell'esecuzione di lavori per il graduale adeguamento delle restanti infrastrutture e nella razionalizzazione del parco infrastrutturale esistente, nella consapevolezza che il parco infrastrutturale dell'Esercito è costituito da beni risalenti in gran parte a prima del secondo conflitto mondiale. Per quanto riguarda l'ammodernamento ed il rinnovamento infrastrutturale (settore investimento), le disponibilità finanziarie finora concesse e prevedibili in futuro sono da considerare appena sufficienti a garantire nel tempo uno standard consono ad un Esercito tutto professionale. Permane, invece, e sarà aggravata in futuro, la criticità dell'attività di manutenzione delle infrastrutture, le cui spese ricadono nel settore finanziario più deficitario, cioè l'esercizio.

Segnala successivamente il tema degli alloggi di servizio che, destinati a favorire la mobilità del personale sul territorio, contribuiscono a migliorare la funzionalità e la capacità operativa della Forza armata. Essi non rappresentano quindi un diritto ma un beneficio, oggetto di temporanea «concessione» al fine di facilitare i frequenti trasferimenti di tutte le categorie del personale, l'immediata reperibilità, l'esigenza di raggiungere in tempi brevi il reparto di appartenenza. Il patrimonio abitativo dell'Esercito, con particolare riferimento agli alloggi, è attualmente costituito da 10.227 unità abitative, di cui circa il 34 per cento è occupato da utenti *sine titulo* e quasi il 25 per cento è in attesa di lavori: da ciò risulta l'esiguità del patrimonio abitativo in rapporto al personale in servizio perma-

nente, mentre vi è il rischio di depauperamento dello stesso a causa della carenza di adeguate risorse finanziarie per lavori di ripristino/manutenzione. Rileva inoltre la mancata alimentazione, da circa otto anni, del capitolo di bilancio relativo alla realizzazione di alloggi di servizio per il personale con famiglia.

Il generale Castagnetti fa poi presente che nel processo di trasformazione dell'Esercito sarà garantita la presenza di una componente pesante per soddisfare le esigenze connesse con un eventuale impiego in operazioni ad alta intensità per la difesa della Nazione e per soddisfare gli obblighi derivanti dall'Alleanza Atlantica. In questo contesto si sta provvedendo all'acquisizione di: settanta obici semoventi d'artiglieria PzH 2000 aventi caratteristiche tecniche d'avanguardia, veicoli da combattimento DARDO, sistema missilistico a media portata SAMP/T. Il grosso delle forze nel futuro sarà tuttavia rappresentato dalle forze medie che garantiscono la necessaria versatilità e flessibilità per il soddisfacimento di un ampio spettro di impieghi. La piattaforma che contraddistingue le forze medie è il veicolo blindato medio VBM 8x8 Freccia, con consegna dei primi esemplari attesa per la fine dell'anno in corso e completamento della produzione per il 2017. Per quanto riguarda la componente leggera dell'Esercito, vi sono programmi legati alla fanteria leggera, riguardanti il completamento dell'approvvigionamento del veicolo tattico leggero multiruolo Lince e l'installazione di una torretta remotizzata sui mezzi VBL 4x4 e 6x6 Puma. La componente ad «ala rotante» verrà ammodernata con l'acquisizione dell'elicottero per il trasporto tattico NH-90 nel periodo 2008-2017 e l'elicottero da trasporto pesante CH-47 F. È inoltre in atto la razionalizzazione della componente aeromobile dell'Esercito che prevede la riduzione da duecentosessanta velivoli a circa duecento, con l'accorpamento delle linee di volo da sette a quattro.

Osserva che, mentre nel settore investimento il bilancio ordinario consente oggi di proseguire lo sviluppo dei principali programmi relativi a mezzi, veicoli e servizi per la digitalizzazione, la diminuzione di risorse per l'esercizio provocherà una progressiva perdita di efficienza di mezzi e sistemi e un inevitabile decadimento della capacità operativa, rendendosi necessario individuare ulteriori risorse dalle altre aree della Difesa.

Rileva peraltro che nell'ambito del processo di adeguamento dello Strumento militare nazionale alle esigenze dei moderni scenari di impiego, l'Esercito ha intrapreso la via della «digitalizzazione dello spazio della manovra» che consentirà di migliorare e incrementare la conoscenza della situazione operativa, la proiezione, l'interoperabilità con gli altri eserciti, la flessibilità operativa, l'efficienza logistica e, soprattutto, la capacità di protezione del personale, in un'ottica che non segue più solamente la vecchia e consolidata logica del cambiamento di sistema d'arma, ma si basa più precisamente su nuovi concetti evolutivi che tengono conto da un lato delle nuove tecnologie disponibili e dall'altro delle possibili modalità di integrazione delle stesse tra le diverse componenti. Il principale programma di trasformazione in questo senso è il progetto Forza NEC che rappresenta il progetto cardine per rendere competitivo, nel prossimo fu-

turo, l'Esercito e più in generale lo Strumento Militare Nazionale. Nel contempo tale progetto risulta essere altamente ambizioso e costoso e vede, di fatto, un prolungato impegno finanziario nel tempo che rappresenta, da solo, circa il 45 per cento dell'intero investimento destinato alla Forza armata nel lungo termine.

Il processo riguarderà inoltre un insieme di specifici sistemi digitalizzati che consentirà di integrare i sistemi digitali di Comando e Controllo (C2) ai vari livelli ordinativi, dal singolo combattente fino alle Grandi Unità complesse. In particolare, vi sono in tale ambito tre programmi fondamentali: il SIACCON (Sistema di Comando CONTROLLO), per l'automazione delle funzioni di C2 dal livello Corpo d'Armata a livello Reggimento, il SICCONA (Sistema di Comando controllo e navigazione), connesso con il SIACCON, installato sui mezzi da combattimento, il sistema Soldato Futuro che si prefigge lo scopo di incrementare l'efficienza operativa delle minori unità e del combattente appiedato esaltandone la letalità, la protezione, la mobilità, la componente C4I, per soddisfare le esigenze relative alla gestione integrata dei sensori e delle comunicazioni radio e all'aggiornamento costante dei dati di situazione e, infine, l'autonomia.

Il generale Castagnetti si sofferma quindi sugli aspetti relativi alla disponibilità finanziaria, osservando come dal 2002 al 2009 le spese per il personale siano in costante aumento, fino agli anni 2016-2018. La quota per l'investimento è rimasta, sostanzialmente, a un livello costante e sufficiente, mentre il vero problema è rappresentato dall'esercizio.

In proposito, evidenzia come la parte afferente alla spesa per consumi intermedi si sia ridotta ben al di là del contenimento imposto ad altri Dicasteri, mentre per la Difesa, e quindi per l'Esercito, essa serve oltre che a garantire l'ordinario funzionamento a permettere di addestrare il personale e curare la manutenzione di mezzi e materiali.

In merito all'eventualità del ridimensionamento e della riorganizzazione dello strumento militare, fa presente l'esigenza di disporre di una legge delega quadro che fornisca gli strumenti essenziali per realizzare i cambiamenti che verranno ritenuti necessari per migliorare l'organizzazione e il funzionamento dello strumento militare terrestre, mentre sarebbe riduttivo incentrare il problema del dimensionamento dello strumento militare e della sua sostenibilità solo sull'aspetto quantitativo. Inoltre un'eventuale contrazione non dovrebbe essere operata mediante la riduzione dell'entità numerica del personale giovane, in quanto le capacità dell'Esercito sono legate anche alla corretta e calibrata dimensione delle risorse umane nelle varie componenti. Serve dunque un migliore equilibrio di spesa fra le componenti personale, esercizio ed investimento, nonché, nel singolo settore, nella consapevolezza che, in un Esercito di professionisti, la prospettiva di vita dei militari anche nel contesto delle famiglie di appartenenza rappresenta un nodo fondamentale.

Nell'avvicinarsi a concludere, osserva che l'Esercito è in grado di rispondere, con efficienza, rapidità e generosità, a tutte le richieste della comunità internazionale e della società civile, prodigandosi con professiona-

lità, meritando spesso riconoscimenti e contribuendo ad elevare il prestigio dell'Italia nel contesto internazionale, grazie, in particolare, all'acquisizione di una mentalità *expeditionary*, alla cooperazione civile-militare, alla capacità di operare tra la gente e per la gente, alla conoscenza delle lingue e delle procedure di lavoro multinazionali. A fronte di queste innovazioni, resta tuttavia immutato il tessuto etico e morale che da sempre ha contraddistinto l'istituzione militare e che continua ad ispirare le azioni del soldato italiano. Richiama quindi l'attenzione sulla necessità di valorizzare il personale militare e di dedicare la giusta attenzione alle famiglie dei soldati.

Il presidente CANTONI ringrazia il generale Castagnetti per il contributo di informazione e di analisi assicurato alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla seduta di domani.

SULLA MISSIONE IN LIBANO DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CANTONI informa che una delegazione della Commissione Difesa del Senato, da lui guidata, e composta anche dal vice presidente Serra, dal senatore Caforio, dalla senatrice Contini e dal senatore Torri, si è recata in missione in Libano da domenica 2 a martedì 4 novembre, per visitare i contingenti militari italiani ivi dislocati e svolgere un programma di audizioni con i vertici delle istituzioni libanesi.

Nella giornata del 3 novembre la delegazione ha avuto l'opportunità di visitare la sede del Comando UNIFIL (*United Nations Interim Force in Lebanon*), a Naqoura, e di incontrare il Comandante di tale missione, Generale di Divisione Claudio Graziano. Successivamente, nella stessa giornata, la delegazione si è recata a Tibnin, sede del Comando del Settore Ovest di UNIFIL, ove ha incontrato il Generale di Brigata Vincenzo Iannuccelli, Comandante del Contingente nazionale che costituisce la *Joint Task Force* italiana in Libano (JTF-L).

Il 4 novembre, la delegazione ha avuto l'opportunità di incontrare, nell'ordine, il Presidente della Repubblica libanese, Michel Sleiman, il Comandante delle Forze armate, Generale Jean Kahwaji, il Presidente del Parlamento, Nabih Berri, il Presidente della Commissione Difesa del Parlamento, Samir Jisr, insieme a una delegazione di parlamentari dello stesso organo, e, infine, il Ministro della Difesa, Elias Murr.

Da parte di tutte le autorità incontrate nel corso della missione è stato manifestato vivo apprezzamento per l'alta professionalità e il profondo senso di umanità dimostrate dai comandanti e dal personale dei contingenti italiani impegnato nel quadro della missione UNIFIL. Da parte del Presidente della Repubblica libanese, Michel Sleiman, è stato in particolare sottolineato come il modo di operare dei militari italiani schierati nell'ambito dell'UNIFIL abbia rappresentato e rappresenti un fattore chiave

nel determinare l'atteggiamento positivo della popolazione civile libanese nei confronti della missione stessa.

La delegazione ha anche fatto visita alla nave pattugliatore «Comandante Cigala Fulgosi», ove ha ricordato, insieme al Comandante dell'unità, Capitano di Fregata Massimiliano Grazioso, e ad altri Ufficiali, la ricorrenza del 4 novembre, Giornata delle Forze armate, Giorno dell'Unità Nazionale e novantesimo anniversario della fine della prima Guerra Mondiale.

La delegazione ha inoltre partecipato, il 3 novembre, all'inaugurazione di un frantoio in località Alma Ash Shaab, nel Sud del Libano, realizzato grazie al sostegno finanziario della Regione Lombardia e dell'Agenzia «*Pontifical Mission*» e alla capacità realizzativa dell'AVSI e grazie anche all'impegno del Comandante dell'UNIFIL, generale Claudio Graziano e del Comandante del Contingente italiano di Naqoura, Colonnello Gerardo Restaino. L'impianto garantirà la trasformazione olearia in un'ampia area del Sud Libano, nella quale sono attive numerose cooperative di produttori che avranno la possibilità di usufruire della nuova struttura per ottenere olio di qualità.

Anche alla luce delle risultanze della missione in Libano testé richiamata, manifesta quindi, anche a nome della Commissione, vivo apprezzamento per la professionalità, l'impegno e la dedizione al dovere con le quali l'Esercito italiano, e ciascuna delle Forze armate, fanno fronte ogni giorno all'assolvimento dei loro compiti nel quadro delle missioni internazionali, contribuendo in modo essenziale alla sicurezza del Paese e concorrendo altresì all'affermazione di un più incisivo ruolo internazionale dell'Italia.

PER LA COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il presidente CANTONI avverte che, al fine di garantire un puntuale esame dei provvedimenti assegnati alla Commissione in sede consultiva, è necessario procedere alla costituzione della Sottocommissione per i pareri.

Invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi in Commissione a designare, entro la corrente settimana, i rispettivi componenti che dovranno essere chiamati a far parte della Sottocommissione, così da assicurare l'operatività di tale organo già dalla prossima settimana.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente CANTONI avverte che la seduta di domani inizierà alle 8,30 anziché alle 8,45.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 5 novembre 2008

68^a Seduta (1^a antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 9,05.

*IN SEDE CONSULTIVA***(847) Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico**

(Parere alla 1^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale e in parte non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 15 ottobre scorso.

Il presidente AZZOLLINI che era già stato espresso il parere sul testo del provvedimento, risultando necessario procedere con l'esame dei relativi emendamenti, già illustrati dal relatore nella seduta dell'8 ottobre scorso.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) rispetto all'illustrazione già svolta nella citata seduta aggiunge che sono pervenuti gli ulteriori emendamenti 6.0.8, che appare suscettibile di determinare maggiori oneri limitatamente al comma 2, nonché la proposta 6.0.11 (testo 2), che occorre valutare con riferimento agli effetti finanziari in relazione al comma 8.

Il senatore MORANDO (*PD*), in relazione all'emendamento 1.0.1 rileva che i profili di onerosità possono afferire il solo comma 2 della disposizione, mentre i restanti commi della proposta non sembrano suscettibili di determinare maggiori oneri, costituendo anzi un elemento volto a

determinare le condizioni per effettuare risparmi. In ordine all'emendamento 3.11, pur rilevando che la stessa appare suscettibile di determinare maggiori oneri nell'attuale formulazione, in cui non viene specificata una clausola di invarianza finanziaria, sottolinea che la proposta è volta ad istituire una apposita istituzione per il monitoraggio della pubblica Amministrazione, per cui la *ratio* sottesa all'emendamento consiste nel creare gli strumenti idonei ad una efficace razionalizzazione dell'attività amministrativa, in tal senso foriera di risparmi.

Il senatore MERCATALI (*PD*) in relazione alla proposta 3.17 rileva che alle attività potrebbe procedersi con le risorse già previste a legislazione vigente.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) evidenzia, tuttavia, come la proposta 3.17 presenti profili problematici in ordine al possibile ricorso a risorse estranee all'amministrazione.

Il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 3.17.

Il sottosegretario GIORGETTI dichiara di concordare con la necessità di inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria in ordine alla proposta 5.28, secondo quanto già rilevato dal relatore in sede di illustrazione degli emendamenti, mentre la proposta 5.21 rientra già nell'ambito della generale clausola di invarianza prevista dall'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008. Esprime il parere contrario dell'Esecutivo in ordine all'emendamento 2.14.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva che la clausola di invarianza finanziaria posta in relazione al testo in sede di espressione del parere della Commissione, con un'apposita condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, deve valere anche per la proposta 2.14.

Il PRESIDENTE ribadisce dunque la proposta di esprimere un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria in ordine alla proposta 2.14, nonché con riferimento all'emendamento 5.21.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime parere contrario sull'emendamento 3.12.

Il senatore MORANDO (*PD*), pur rilevando che l'attuale formulazione si espone ad una censura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, evidenzia che la proposta emendativa si inserisce in un più complessivo disegno di riallocazione e razionalizzazione dell'attività dell'amministrazione, per cui appaiono volte a realizzare effetti virtuosi, posto che risulterebbe comunque necessario inserire negli emendamenti apposite clausole

di invarianza finanziaria. Evidenzia inoltre che la proposta 5.12 appare virtuosa in quanto volta a prevedere una componente di retribuzione variabile per i dirigenti correlata agli effettivi risultati raggiunti.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime il parere contrario dell'Esecutivo sull'emendamento 5.12.

Il PRESIDENTE rileva dunque che in assenza della specificazione di una clausola di invarianza la Commissione non può che esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fermo restando che tale posizione potrà essere rivista nel caso di una riformulazione delle proposte in questione attraverso l'inserimento di specifiche clausole di invarianza finanziaria. In ordine alla proposta 5.12, richiamando i rilievi del senatore Morando, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Pone quindi ai voti l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.7, 1.0.1 (limitatamente al comma 2), 2.1, 3.11, 3.12, 3.17 e 3.6.

Esprime parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria sulle proposte 2.14 (in relazione alle disposizioni di cui al numero 4), 5.21 e 5.28.

Esprime parere non ostativo sulle restanti proposte.

È rinviato il parere sui restanti emendamenti».

La Commissione approva ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

69^a Seduta (2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 11,55.

IN SEDE REFERENTE

(1083) *Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali*, rinviato in Commissione dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, nella seduta del 4 novembre 2008

(Esame)

Il presidente AZZOLLINI informa che è stata depositata una nota del Ministero dell'economia e delle finanze recante la relazione tecnica integrativa in ordine all'articolo 2, comma 8, del provvedimento in esame, che era stata richiesta dalla Commissione nel corso del dibattito. In relazione a tale documento la Commissione è stata quindi autorizzata a riunirsi, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, al fine di esaminare il contenuto. Dà quindi la parola ai membri della Commissione per il relativo dibattito.

Il senatore MORANDO (PD) formula in primo luogo rilievi critici sul piano formale in relazione alla nota depositata dal Governo, che non presenta le caratteristiche tecniche necessarie al fine di una qualificazione quale relazione tecnica integrativa al provvedimento. In particolare, sottolinea come la nota in questione risulti firmata dal Capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze e non rechi invece la necessaria vidima da parte del Ragioniere generale dello Stato. Richiama al riguardo l'identica situazione determinatasi nel corso della precedente sessione di bilancio in relazione ad una nota presentata a firma dell'allora Capo dell'ufficio legislativo senza la verifica della Ragioneria generale dello Stato, evidenziando come in quella sede la Presidenza del Senato non ritenne di poter accettare quel documento quale relazione tecnica. La questione appare di particolare rilievo per cui ne preannuncia la riproposizione in Assemblea, posto che, essendo stata richiesta formalmente dalla Commissione una integrazione della relazione tecnica, di cui non sussistono le caratteristiche nel documento depositato dal Governo, si pone una questione di procedibilità rispetto al proseguimento dei lavori parlamentari. Per quanto attiene al merito della questione, dopo aver sottolineato la presenza di un errore di carattere formale rispetto alla cifra indicata con riferimento al dato delle riscossione, pari a 3537 milioni di euro, si sofferma sulla contraddittorietà dei contenuti della nota presentata dal Governo, che non chiarisce come si determini il dato dei 260 milioni di euro riconosciuti quale ristoro a favore degli enti locali, rispetto al dato complessivo di 915 milioni di euro in conto residui. In particolare, il documento non chiarisce quali siano i criteri adottati che consentirebbero di ridurre così considerevolmente il dato al lordo, per cui non vengono forniti elementi tecnici tali da permettere una valutazione della quantificazione dell'onere. Risulta altresì in contraddizione con l'ulteriore somma prevista a titolo di ristoro il riferimento ad una correttezza della quantificazione degli oneri precedentemente effettuata nei provvedimenti legisla-

tivi in materia di abolizione dell'ICI. Il riconoscimento di un ulteriore somma costituisce infatti riprova del carattere non corretto delle precedenti quantificazioni, ponendo così profili problematici sul piano della copertura finanziaria, che dovrebbe essere prevista per gli esercizi finanziari futuri in correlazione al carattere pluriennale dell'onere.

Il senatore MERCATALI (*PD*) evidenzia l'assenza di elementi informativi utili a ricostruire il passaggio dal dato complessivo lordo dei 915 milioni di euro all'importo di 260 milioni di euro che vengono riconosciuti agli enti locali. La nota si limita a fare genericamente riferimento a ruoli sgravati, somme non riscuotibili o prescritte, che non appaiono tali da configurare una così significativa riduzione dell'importo. Formula quindi osservazioni critiche in ordine ai contenuti del documento che non appare idoneo a certificare la quantificazione nei termini richiesti formalmente dalla Commissione.

Il senatore LEGNINI (*PD*) evidenzia la gravità della situazione che si viene a determinare con la presentazione di una nota non avente le caratteristiche formali di una relazione tecnica integrativa. Ciò costituisce un dato formale di particolare rilievo ai fini del rispetto dell'assetto regolamentare per il prosieguo dei lavori. Si sofferma altresì sul carattere pluriennale degli oneri connessi all'abolizione dell'ICI che pone un problema di copertura finanziaria per gli esercizi finanziari futuri. Nel sottolineare la rilevanza delle questioni emerse chiede dunque al Presidente della Commissione di farsi carico di tali profili in relazione al successivo esame del provvedimento.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto del dibattito svolto in Commissione, ricorda che la questione relativa alle caratteristiche formali della relazione tecnica si è già posta in precedenza nell'ambito dei lavori della Commissione bilancio, atteso che la legge n. 468 del 1978 si limita a prevedere che la relazione tecnica sia predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze. Rileva quindi che il documento depositato dal Governo contiene i dati integrativi relativi alle questioni emerse nel corso della discussione sul provvedimento in esame, per cui vengono forniti elementi informativi in risposta alle richieste emerse, ricordato, peraltro, che il provvedimento è corredato da una relazione tecnica regolarmente sottoscritta dal Ragioniere generale dello Stato.

Il senatore VITALI (*PD*), in relazione ai contenuti di merito della nota depositata dal Governo, rileva che l'indicazione dei 2.622 milioni di euro quale dato di partenza delle riscossioni in conto competenza costituisce un errore. Rileva che il dato relativo ai residui si ripropone nei successivi esercizi finanziari nell'ambito della sede storica, per cui non appare corretto assumere il citato importo di 2,6 miliardi di euro come dato ricorrente del gettito ICI, posto che vanno considerati anche i residui. Inoltre risulta altresì da considerare il dato relativo all'incremento dell'ICI

che ogni anno si registra sulla base della serie storica; da tale quadro risulta che il riferimento ai soli 2,6 miliardi di euro si presenterà insufficiente rispetto alle esigenze di compensazione dei Comuni.

Il senatore GIARETTA (*PD*) dopo aver richiamato le gravi questioni metodologiche poste dalle caratteristiche della nota depositata dal Governo non appare qualificabile come una relazione tecnica, evidenzia che alla luce degli elementi contenuti in tale nota, emerge in modo evidente la sottrazione di ingenti risorse a danno dei comuni. Non si comprende infatti come la cifra relativa alle riscossioni in conto residui risulti così significativamente ridotta per un importo di due terzi rispetto al dato di partenza del livello di riscossioni. In tale quadro emerge chiaramente una riduzione di risorse a danno delle autonomie locali ed in particolare risultano penalizzate le amministrazioni locali più efficienti che predispongono bilanci veritieri. Auspica dunque che quanto meno nei criteri di devoluzione delle risorse riconosciute agli enti locali possano essere premiati i Comuni virtuosi.

Il PRESIDENTE, preso atto della discussione svolta, si impegna a riferire in Assemblea sui contenuti emersi dalla medesima.

La seduta termina alle ore 12,30.

70^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(847) Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico

(Parere alla 1^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dell'emendamento 3.301)

Riprende l'esame sospeso nella prima seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta è stato reso il parere sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5 del decreto-legge in titolo ed erano stati quindi rinviati i restanti emendamenti. Av-

verte altresì che sono stati trasmessi dalla Commissione di merito gli ulteriori emendamenti 2.1 (testo 2), 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 3.300 e 3.301.

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra gli ulteriori emendamenti 2.1 (testo 2), 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 3.300 e 3.301 relativi al disegno di legge in titolo segnalando l'emendamento 2.1 (testo 2), che riformula l'emendamento 2.1 sul quale la Commissione ha già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, appare determinare maggiori oneri. Per quanto di competenza, fa presente inoltre che, in relazione all'emendamento 3.301, occorre acquisire la conferma che il tetto di spesa previsto sia sufficiente alla copertura degli oneri relativi all'organismo centrale. Per i profili di copertura, rileva che occorre acquisire conferma che le risorse stanziare per la vicedirigenza nella legge n. 266 del 2005 siano disponibili e non siano state utilizzate. In ogni caso segnala che occorre valutare l'opportunità di mantenere la clausola di invarianza degli oneri contenuta nel comma 3 dell'articolo del testo in relazione alle altre disposizioni dell'articolo medesimo. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI rileva che le proposte 6.0.5, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.6 e 6.0.8 (limitatamente al comma 2) appaiono suscettibili di determinare oneri e, in mancanza di una quantificazione, propone di esprimere un avviso contrario. In relazione all'emendamento 6.0.11 (testo 2), sul quale il relatore ha segnalato il comma 8, propone di esprimere un avviso contrario su tutta la proposta in quanto aumenta il volume di attività svolte a legislazione vigente dalla Corte dei Conti. In merito alla proposta 6.0.1 ritiene che la copertura sia sufficiente a garantire la neutralità finanziaria della proposta. In relazione agli ulteriori emendamenti trasmessi, conviene con l'avviso contrario sull'emendamento 2.1 (testo 2) mentre ritiene opportuno acquisire chiarimenti del Governo sui profili finanziari dell'emendamento 3.301.

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 6, nonché quelli recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6 e gli ulteriori emendamenti 2.1 (testo 2), 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 3.300 e 6.0.11 (testo 2) al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.0.5, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.6, 6.0.8 (limitatamente al comma 2), 6.0.11 (testo 2), 6.0.4 e 2.1 (testo 2). Esprime, infine, parere non ostativo sui restanti emendamenti. Resta sospeso il parere sulla proposta 3.301.».

La Commissione approva ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 5 novembre 2008

37^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(414) COSTA. – *Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti*

(507) BARBOLINI. – *Disposizioni in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 25 settembre scorso.

Il presidente BALDASSARRI ricorda che la Commissione aveva conferito mandato alla relatrice Germontani affinché predisponesse un testo unificato.

La relatrice GERMONTANI (*PdL*) presenta e illustra una proposta di testo unificato dei disegni di legge in titolo, pubblicata in allegato al resoconto dell'odierna seduta, che recepisce alcuni suggerimenti emersi nel corso delle audizioni svolte, nonché le indicazioni espresse in via informale dai senatori Barbolini e Costa, presentatori dei disegni di legge all'esame. Nell'elaborazione del proprio testo unificato, la relatrice precisa infatti di aver tenuto prevalentemente conto dei contenuti della proposta n. 507.

Passando a una puntuale disamina delle principali innovazioni rispetto alla proposta originaria, fa presente di aver inserito nel titolo e nel comma 1 dell'articolo 1 del nuovo testo la specificazione che le finalità dell'intervento legislativo comprendono anche la prevenzione del furto d'identità e non soltanto, su un piano più generale, ma anche più generico, le frodi nel settore del credito al consumo e in quello assicurativo. Il

comma 3 dell'articolo 1 contiene poi una clausola di salvaguardia dei poteri di indirizzo e coordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attribuzione all'UCAMP della titolarità dell'archivio e della responsabilità della gestione dello stesso. Al comma 4, sono precisati maggiormente gli ambiti operativi nei quali si esercitano le competenze dell'UCAMP, operando anche un rinvio all'articolo 121 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia - TUB) per la definizione della nozione di credito al consumo.

Per quanto riguarda l'individuazione degli aderenti al sistema di prevenzione, la relatrice ritiene opportuno integrare la lettera *a*) del comma 5, inserendo le banche comunitarie stabilite nel territorio dello Stato (articolo 13 del TUB), quelle extracomunitarie autorizzate a termini di legge (articolo 14 del TUB) nonché gli intermediari finanziari non vigilati di cui all'articolo 106 del TUB; si prevede quindi un'ulteriore categoria costituita dalle società di mediazione creditizia, con un requisito di capitale sociale minimo.

Il comma 6 dell'articolo 1 specifica che la verifica dell'autenticità dei dati è circoscritta ai casi e alle finalità di prevenzione e contrasto del furto d'identità; sostituendo il comma 7, si prevede l'istituzione di un servizio telefonico e telematico per l'invio delle segnalazioni delle frodi subite configuranti ipotesi di furto d'identità.

Al comma 8 viene ampliata la composizione del gruppo di lavoro, al quale si prevede di far partecipare, tra gli altri, anche rappresentanti della Banca d'Italia e, in via facoltativa, del Garante per la protezione dei dati personali. La relatrice inoltre precisa di aver ritenuto opportuno prevedere che nella relazione al Parlamento sia presente anche una specifica sezione contenente i risultati dell'attività di verifica del Garante per la sorveglianza dei prezzi, attribuendo peraltro all'UCAMP il compito di svolgere campagne informative sui rischi del fenomeno delle frodi.

Concentrando l'attenzione sull'articolo 2, relativamente alla struttura dell'archivio centrale informatizzato, la relatrice sottolinea l'opportunità di prevedere un ulteriore strumento informatico, costituito dal modulo di allerta, mentre, in relazione al modulo informatico centralizzato, di cui alla lettera *b*), si introduce la possibilità di predisporre e pubblicare periodicamente apposite linee guida sull'evoluzione del fenomeno delle frodi; inoltre, con l'inserimento di un ulteriore comma, viene prevista la comunicazione dei risultati dell'attività di prevenzione dell'UCAMP al Ministero dell'Interno, all'UIF e all'ISVAP per finalità di repressione e contrasto della criminalità organizzata.

Per quanto concerne l'articolo 3, al comma 1 si definisce meglio il novero delle informazioni oggetto di riscontro, introducendo alcune precisazioni di carattere lessicale, mentre, in accoglimento di uno specifico invito formulato dal Garante per la protezione dei dati personali, viene eliminato il rinvio al decreto ministeriale di attuazione della legge per l'individuazione di eventuali ulteriori informazioni suscettibili di verifica.

Relativamente all'articolo 4, dopo una modifica di coordinamento al comma 1, si precisa, al comma 2, che la richiesta di verifica soggetta al pagamento di un contributo da parte dell'aderente è riferita ad ogni singolo nominativo, mentre il pagamento può essere effettuato anche mediante l'utilizzazione di un'apposita carta prepagata. Nella prospettiva di assicurare la tutela dei consumatori, si prevede poi il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi per monitorare le variazioni delle condizioni economiche praticate dagli aderenti al sistema nei confronti dei consumatori.

All'articolo 5 sono riformulate le disposizioni finanziarie per la quantificazione delle risorse da destinare alla realizzazione e gestione dell'archivio centrale informatico in un arco temporale di tre anni.

Passando all'articolo 6, nella procedura per l'emanazione del decreto di attuazione della legge, si prevede l'intervento del Parlamento, attraverso l'espressione di un parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, oltre che della Banca d'Italia e del Garante per la protezione dei dati personali.

Concludendo la propria illustrazione, la relatrice sottolinea che il lavoro compiuto rappresenta certamente un passo avanti rispetto alle istanze e ai suggerimenti emersi nel corso delle audizioni informali e in base ai contatti intercorsi con i principali soggetti istituzionali interessati al settore sul quale interviene la proposta in illustrazione. In relazione a taluni profili problematici della disciplina che si intende introdurre, ritiene peraltro utile un'ulteriore fase di riflessione, anche attraverso un attento esame degli emendamenti che verranno eventualmente presentati. In conclusione auspica anche un confronto con il Governo sulle scelte compiute.

Espresso il proprio apprezzamento per il tenore della proposta illustrata dalla relatrice Germontani, il presidente BALDASSARRI propone alla Commissione di assumere tale testo unificato come base per il seguito dell'esame, riferendo quindi ad esso gli emendamenti e gli ordini del giorno che dovessero essere eventualmente presentati.

La Commissione conviene con tale proposta e il testo unificato illustrato dalla relatrice Germontani viene assunto come base per il seguito dell'esame.

Il senatore COSTA (*PdL*) ringrazia dunque la relatrice per il pregevole lavoro di sintesi e approfondimento svolto, sottolineando comunque anche l'importanza del contributo costituito dai disegni di legge di cui è stata disposta l'unificazione.

Associandosi all'apprezzamento espresso dal senatore Costa, il senatore BARBOLINI (*PD*) rileva positivamente che il lavoro svolto dalla relatrice recepisce i contributi e le analisi più significativi svolti dagli auditi, riferendosi in particolare alle indicazioni formulate dal Garante per la pro-

tezione dei dati personali volte a perfezionare la disciplina all'esame della Commissione.

Pur nella consapevolezza che permangono tuttavia ancora margini per un ulteriore miglioramento dell'impianto normativo, segnatamente per le disposizioni concernenti il settore assicurativo, che appaiono meritevoli di approfondita e autonoma valutazione, evidenzia l'opportunità di pervenire, attraverso un'ampia discussione sul merito dei profili emersi, alla definizione di un testo in grado di raccogliere il consenso dei vari schieramenti politici, trattandosi di un'iniziativa di carattere parlamentare.

Conclude il proprio intervento, ribadendo l'esigenza di conoscere quanto prima gli orientamenti del Governo sul disegno di legge.

Precisato che numerose province risultano aver istituito apposite strutture amministrative per la lotta a fenomeni di usura, il senatore D'UBALDO (*PD*) ritiene utile individuare una specifica modalità per valorizzare tale circostanza, per poterla ricomprendere nell'ambito di un disegno normativo più complessivo.

Il senatore VACCARI (*LNP*) chiede alla relatrice Germontani di esplicitare le ragioni per le quali è stata espunta, rispetto al contenuto del disegno di legge n. 507 del senatore Barbolini, la previsione volta ad attribuire all'UCAMP natura di ufficio dirigenziale di livello generale.

La relatrice GERMONTANI (*PdL*) fornisce tale chiarimento.

Il seguito dell'esame congiunto viene pertanto rinviato.

(413) COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia

(465) GIOVANARDI. – Disposizione in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002

(508) BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 ottobre scorso.

Il presidente BALDASSARRI, nel richiamare brevemente i lavori svolti dalla Commissione, chiede al relatore Vaccari la disponibilità a predisporre una proposta di testo unificato.

Nel confermare la propria disponibilità in tal senso, ove anche la Commissione convenga, il relatore VACCARI (*LNP*) ricorda che l'ipotesi di procedere al testo unificato era subordinata all'audizione del Ministro degli esteri di cui riepiloga i contenuti.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*) interviene per sottolineare l'esigenza che la Commissione ascolti anche le associazioni degli imprenditori che vantano crediti nei confronti della Libia, per completare il quadro conoscitivo a disposizione del Parlamento.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) si sofferma sulla questione della quantificazione dell'ammontare complessivo dei crediti delle imprese italiane, ribadendo l'utilità dell'opzione di poter eventualmente prevedere una garanzia sovrana dello Stato sull'importo dei crediti che non dovesse essere riconosciuto dalle autorità di Tripoli. Ribadisce inoltre anche il proprio apprezzamento per l'ipotesi, emersa nel corso dell'audizione del ministro Frattini, di prevedere l'istituzione di un organismo indipendente per l'accertamento dei crediti delle imprese italiane.

Dopo aver espresso la propria condivisione per l'ipotesi di audire le associazioni delle imprese creditrici della Libia, ritiene comunque auspicabile la definizione da parte della Commissione di un testo ampiamente condiviso, in ordine al quale acquisire successivamente l'orientamento del Governo.

Il presidente BALDASSARRI, dopo aver rinviato a una prossima riunione la programmazione dell'eventuale audizione delle associazioni delle imprese creditrici della Libia, propone che la Commissione conferisca mandato al relatore Vaccari di procedere all'elaborazione di una proposta di testo unificato.

La Commissione conviene con tale proposta.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

(1075) SCIASCIA ed altri. – Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2008

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 9 ottobre scorso.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) segnala che, anche tenuto conto delle sollecitazioni rivoltegli dalle associazioni e dai cittadini interessati, vi è l'urgenza di riassumere e concludere quanto prima l'esame del disegno di legge in titolo, per introdurre una disposizione sulla corresponsione dell'assegno sostitutivo per l'anno 2008. In tal senso, posto che, al momento, non risulta ancora pervenuta la relazione tecnica richiesta dalla Commissione bilancio per l'espressione del parere sul testo del provvedimento, sottolinea, da un lato, l'esigenza di una tempestiva presentazione di tale documento e, dall'altro, di convocare nuovamente il Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge n. 466 e connessi, per valutare l'introduzione, anche mediante l'eventuale adozione di un testo unificato, di una

misura che preveda la corresponsione dell'assegno sostitutivo a partire dal 2009, con carattere di stabilità nel tempo.

Nel convenire con le preoccupazioni rappresentate dal relatore Sciascia, il presidente BALDASSARRI ritiene comunque essenziale che la Commissione riprenda quanto prima l'esame del disegno di legge in titolo, per introdurre una misura relativamente all'anno 2008, associandosi all'auspicio di una tempestiva trasmissione della relazione tecnica richiesta. Condivide quindi anche l'opportunità di una nuova convocazione del Comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge n. 466 e connessi, anche se, relativamente ai lavori del collegio minore, ritiene preferibile un maggiore approfondimento, con tempi meno concentrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

**TESTO UNIFICATO
ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE N. 414 E N. 507**

Disposizioni di contrasto al furto d'identità e in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo

Art. 1.

(Sistema di prevenzione)

1. È istituito, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, presso l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP), un sistema di prevenzione del furto d'identità e delle frodi, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e nel settore assicurativo.

2. Il sistema di prevenzione è basato sull'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 2, di seguito denominato «archivio», e sul gruppo di lavoro di cui al comma 8 del presente articolo.

3. Fermo restando il potere di indirizzo e di coordinamento del Ministro dell'Economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, in tema di prevenzione delle frodi, titolare dell'archivio e responsabile della sua gestione è l'UCAMP che, secondo quanto previsto dall'articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, può designare anche ulteriori soggetti responsabili.

4. Ferme restando le competenze già attribuite dalla legge e dalle disposizioni di attuazione, l'UCAMP esercita funzioni di competenza statale in materia di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo, nei seguenti ambiti:

a) rapporti, strumenti e operazioni attraverso i quali viene erogato il credito al consumo o altra facilitazione finanziaria, secondo la definizione recata dall'articolo 121 del Testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

b) servizi a pagamento differito erogati dai soggetti di cui al comma 6 del presente articolo;

c) richieste di risarcimento e di indennizzo, polizze e documentazione necessaria alla stipulazione di un contratto di assicurazione, fatte salve le competenze attribuite dalla vigente normativa ad altre Amministrazioni pubbliche.

5. Possono partecipare al sistema di prevenzione delle frodi i seguenti soggetti, di seguito denominati «aderenti»:

a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni nonché nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 107 del citato Testo unico;

b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177;

d) le imprese di assicurazione;

e) le imprese che, in seguito ad apposita convenzione con l'UCAMP, offrono ai soggetti di cui alle precedenti lettere servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi;

f) le società di mediazione creditizia, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, aventi capitale sociale non inferiore all'ammontare minimo previsto dall'articolo 2327 del codice civile.

6. Gli aderenti al sistema possono inviare al titolare dell'archivio richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito, una prestazione di carattere assicurativo. La verifica dell'autenticità dei dati non può essere richiesta al di fuori dei casi e delle finalità previste per la prevenzione del furto di identità. Gli aderenti trasmettono all'UCAMP le informazioni relative ai casi che configurano un rischio di frodi nel settore del credito e nel settore delle assicurazioni.

7. Al fine di monitorare il comparto e di fornire informazioni sulle tutele previste dalla legge, nell'ambito del sistema di prevenzione, è istituito un servizio gratuito, telefonico e telematico, che consente di ricevere le segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di identità.

8. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, con funzioni consultive e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro finalizzato alla predisposizione, elaborazione e studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al comparto delle frodi ai sensi del comma 1 del presente articolo. Al gruppo di lavoro partecipano un rappresentante della Banca d'Italia, i rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti, degli operatori commerciali e delle associazioni dei consumatori nonché rappresentanti degli ordini professionali con specifiche competenze in materie economico-finanziarie. Al gruppo di lavoro può essere invitato a partecipare un rappresentante del Garante per la pro-

tezione dei dati personali. Il gruppo di lavoro è coordinato dal titolare. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento, sulla base della relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre del precedente anno. La relazione comprende inoltre un'apposita sezione contenente i risultati dell'attività di rilevazione e verifica svolta dal Garante per la sorveglianza dei prezzi entro il 31 dicembre dell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della presente legge. L'UCAMP, anche attraverso l'attività di studio ed elaborazione dei dati disponibili da parte del gruppo di lavoro, svolge attività d'informazione e conoscenza sui rischi del fenomeno delle frodi, anche mediante l'ausilio di campagne pubblicitarie curate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

9. Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai principi e alla disciplina dell'ordinamento comunitario.

Art. 2.

(Finalità e struttura dell'archivio)

1. L'archivio è composto da tre strumenti informatici:

a) il primo, denominato «interconnessione di rete», consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati di cui all'articolo 3, detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati;

b) il secondo, denominato «modulo informatico centralizzato», memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica e permette al titolare dell'archivio e al gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 8, lo studio del fenomeno delle frodi, ai fini dell'esercizio della prevenzione, anche mediante la predisposizione e pubblicazione periodica di specifiche linee guida, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti;

c) il terzo, denominato modulo informatico di allerta memorizza le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito e delle assicurazioni, nonché le segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dall'UCAMP agli aderenti. Tali informazioni sono conservate nell'archivio per il tempo necessario agli aderenti ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frodi.

2. I risultati di specifico interesse ai fini della lotta alla criminalità organizzata sono comunicati, secondo le modalità stabilite dai decreti di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale,

di polizia per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché, ove rilevanti, all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia e all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Art. 3.

(Dati oggetto di riscontro)

1. Le informazioni delle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, nonché una prestazione di carattere assicurativo, assoggettabili a riscontro con i dati detenuti da organismi pubblici e privati, sono relative ai dati contenuti nei:

a) documenti di identità, comunque denominati o equipollenti, ancorché smarriti o rubati;

b) partite IVA, codici fiscali e documenti che attestano il reddito esclusivamente per le finalità perseguite dalla presente legge;

c) posizioni contributive previdenziali ed assistenziali;

d) informazioni relative a polizze assicurative e a sinistri che hanno dato luogo a indennizzo o risarcimento, contenute in archivi pubblici o privati, secondo le disposizioni definite dal decreto di cui all'articolo 7 della presente legge.

Art. 4.

(Procedura di riscontro sull'autenticità dei dati e contributo degli aderenti)

1. Ai fini del riscontro sull'autenticità dei dati contenuti nelle richieste di verifica inviate dagli aderenti, l'UCAMP autorizza di volta in volta la procedura di collegamento dell'archivio alle banche dati degli organismi pubblici e privati. Ciascuna richiesta può concernere una o più categorie di dati nell'ambito di quelle elencate nell'articolo 3, comma 1.

2. Ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comporta da parte dell'aderente il pagamento di un contributo a favore del bilancio dello Stato, fissato in misura tale da remunerare il costo pieno del servizio. Il pagamento può essere effettuato anche mediante l'utilizzazione di carte prepagate o ricaricabili, per la cui attivazione e gestione è competente l'UCAMP, secondo le modalità definite dal decreto di cui all'articolo 6 della presente legge. Alle spese necessarie per la realizzazione del sistema di prevenzione e dell'archivio e, successivamente, per la manutenzione dell'archivio medesimo, nonché del servizio di riscontro dei dati, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

3. Al fine di evitare che i costi economici connessi con il pagamento dei contributi dovuti dagli aderenti per la verifica di autenticità dei dati

oggetto di riscontro possano essere traslati sulle condizioni economiche praticate ai consumatori finali come corrispettivo per i servizi finanziari o assicurativi richiesti, trovano applicazione le disposizioni contenute nei commi dal 196 al 203 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di compiti e funzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le somme versate dagli aderenti affluiscono ad apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposita unità previsionale dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, dedicata alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento e sul credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e sui contratti assicurativi.

2. Le somme da destinare alla realizzazione e gestione dell'archivio sono stabilite in euro 25.000 per l'anno 2009, in euro 285.000 per l'anno 2010 e in euro 60.000 a partire dal 2011.

3. All'onere per la realizzazione e gestione dell'archivio, pari ad euro 25.000 per l'anno 2009, euro 285.000 per l'anno 2010 ed euro 60.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede:

a) per gli anni 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 154, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

b) per gli anni 2011 e seguenti mediante utilizzo delle somme versate al bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sentita la Banca d'Italia e con il parere del Garante per la protezione dei dati personali, da acquisire anche in relazione ai profili indicati nei successivi commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, sono specificati la struttura e i livelli di accesso all'archivio, le singole voci da comunicare ai sensi dell'articolo 3, le modalità e i termini relativi alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera e), la com-

posizione e le regole di funzionamento del gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 8.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono inoltre stabilite le modalità relative al collegamento informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui all'articolo 3.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuate le modalità e fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 3 sono comunicati e gestiti, nonché viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

4. Il decreto di cui al comma 1 fissa l'importo del contributo di cui all'articolo 4, comma 2, nonché i criteri di determinazione e le modalità di riscossione del medesimo.

5. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 136 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 8, in ordine all'applicazione della presente legge.

6. All'articolo 17, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività» sono inserite le seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze,».

Art. 7.

(Sistema di prevenzione nel settore assicurativo)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dello sviluppo economico, sentiti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i termini, le modalità e le condizioni per la gestione del sistema di prevenzione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 6 della presente legge, sul piano amministrativo, delle frodi sulle richieste di risarcimento e di indennizzo, sulle polizze e sulla documentazione necessaria alla stipulazione di un contratto di assicurazione.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono definite la misura e le modalità del contributo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, sono individuati annualmente i rami ai quali si applica il contributo medesimo.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 5 novembre 2008

42^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1078) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008

(Doc. LXXXVII n. 1) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea anno 2007

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 1078. Parere alla 14^a Commissione per il documento LXXXVII, n. 1. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti separati. Relazione favorevole per il disegno di legge n. 1078. Parere favorevole con osservazioni per il documento LXXXVII, n. 1)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era iniziata la discussione generale.

Il senatore RUSCONI (*PD*) chiede preliminarmente di sapere l'orientamento del Presidente relatore in merito ai provvedimenti in titolo, tanto più che si tratta di atti elaborati dal precedente Governo. Ciò al fine di consentire un dibattito costruttivo nell'ottica di un'assunzione di responsabilità tanto della maggioranza quanto dell'opposizione, atteso che l'atteggiamento di ciascuna parte politica potrebbe essere differente a seconda dei pareri che il Presidente relatore si accinge ad elaborare.

Il PRESIDENTE, pur ritenendo irrituale la richiesta, dato che l'illustrazione della relazione, per quanto concerne il disegno di legge n. 1078, e del parere con riferimento al Documento LXXXVII, n. 1, avviene a con-

clusione del dibattito, preannuncia un orientamento favorevole su entrambi i provvedimenti, corredato da alcune osservazioni in ordine alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Ciò è necessario, a suo avviso, al fine di tener conto adeguatamente delle considerazioni emerse in discussione generale.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) ritiene essenziale proseguire secondo il normale svolgimento procedurale, nel rispetto dei diversi ruoli tra maggioranza e opposizione nonché delle prerogative del relatore e della Commissione.

Il senatore RUSCONI (*PD*) tiene a precisare di aver avanzato la precedente richiesta di chiarimenti in termini collaborativi.

In discussione generale prende quindi la parola la senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*), la quale manifesta perplessità e imbarazzo atteso che la legge comunitaria dimostra una indubbia sensibilità giuridica, essendo elaborata di fatto da tecnici, ma non politica, nonostante si sia progressivamente esteso l'ambito in cui l'Unione esercita le sue competenze.

Dopo aver ripercorso l'evoluzione normativa dei Trattati, nell'ottica di una omologazione delle differenti situazioni nazionali, invita a considerare il ruolo che l'Europa svolge nell'ambito dell'istruzione e dell'università. Al riguardo, afferma che sovente vengono utilizzati strumenti per valutare la qualità della scuola nonostante essi non siano né omogenei né comparabili. Cita ad esempio la differenza tra la disciplina italiana e quella europea con riguardo alla distinzione tra competenze e conoscenze in ambito scolastico, nonché all'esistenza di organismi indipendenti che verificano la qualità del sistema universitario. Nel rammentare che in tale direzione si era collocato il precedente Governo, con l'istituzione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), lamenta le continue inadempienze dell'Italia in materie in cui, benché non vi siano sanzioni economiche, è in gioco il futuro del Paese.

Ritiene poi che l'Unione europea abbia il compito di indicare dei parametri minimi, nella prospettiva di avvicinare le legislazioni nazionali valorizzando le differenze. Auspica dunque che tali osservazioni saranno adeguatamente recepite nei pareri del Presidente relatore altrimenti il Gruppo valuterà se presentare una relazione di minoranza con riguardo al Documento LXXXVII, n. 1.

Il senatore RUSCONI (*PD*), nel condividere le considerazioni espresse dal senatore Vita nella precedente seduta in ordine alla digitalizzazione del patrimonio culturale, coglie l'occasione per ricordare un'importante iniziativa avviata durante la XV legislatura per il finanziamento della biblioteca europea di Milano. In proposito, precisa che si trattava della prima biblioteca completamente digitalizzata contro la quale tuttavia si era incomprensibilmente schierata l'allora opposizione.

Deplora altresì che nella regione Lombardia non sia stato dato spazio a nessuna opera culturale nell'ambito delle priorità di carattere infrastrutturale; ciò pone a suo giudizio una questione fondamentale in ordine alle scelte politiche, che in più occasioni hanno colpevolmente emarginato i saperi. Auspica pertanto che possa giungere a conclusione tale iniziativa, volta non solo a valorizzare la città di Milano e la relativa regione ma anche a promuovere la visibilità culturale dell'Italia.

Quanto alle affermazioni del senatore Asciutti in ordine alla riduzione dei corsi di laurea, ritiene inopportuno inserire siffatta considerazione nello schema di parere tanto più che non è stato ancora avviato il confronto sull'università data la decisione dell'Esecutivo di procedere mediante un disegno di legge.

Dissente peraltro con la necessità di richiamare il maestro unico quale scelta di eccellenza, in quanto si tratta di una mera misura di razionalizzazione, peraltro smentita dal Governo che continua a parlare di maestro prevalente. Tale riferimento è inoltre inopportuno considerato che non è ancora iniziata la discussione di merito sul Piano programmatico sulla scuola (Atto n. 36), in cui si stabilisce l'orario antimeridiano per le scuole primarie basate sul maestro unico.

Invita poi ad esprimere particolare apprezzamento per il lavoro svolto dall'allora ministro Emma Bonino, la quale ha ricevuto elogi non solo in Italia ma anche in Europa per l'impegno profuso.

Nessun altro chiedendo di intervenire nel dibattito, il Presidente relatore POSSA dichiara conclusa la discussione generale congiunta. Ricorda quindi che l'esame proseguirà in maniera distinta per i due provvedimenti in titolo. Intervenendo in sede di replica, illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 1078, nella quale si prende atto dell'assenza di direttive da recepire nei settori di competenza, pubblicata in allegato al presente resoconto.

Previa dichiarazioni favorevoli a nome dei rispettivi Gruppi dei senatori RUSCONI (PD), ASCIUTTI (PdL) e GIAMBRONE (IdV), e verificato il prescritto numero legale per deliberare, la Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione favorevole del Presidente relatore.

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta per consentire la redazione definitiva del parere sul Documento n. LXXXVII, n. 1.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, è ripresa alle ore 15,30.

Ripresa la seduta, il senatore ASCIUTTI (PdL) chiede di esaminare con priorità il Piano programmatico sulla scuola (Atto n. 36).

Il PRESIDENTE rammenta l'imminente scadenza del termine per l'espressione del parere sul Documento n. LXXXVII, n. 1. Illustra quindi

uno schema di parere favorevole con osservazioni sul predetto Documento, allegato al presente resoconto.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo prende la parola il senatore ASCIUTTI (*PdL*), il quale esprime particolare ringraziamento al Presidente relatore per aver recepito alcune osservazioni essenziali manifestate nel dibattito.

Il senatore RUSCONI (*PD*), pur dando atto al Presidente di aver tenuto conto nello schema di parere degli interventi resi in discussione generale, ritiene che emerga un'ammonizione politica dell'operato del precedente Governo. Esprime quindi, a nome del suo Gruppo, un voto di astensione.

Previa dichiarazione di astensione del senatore GIAMBRONE (*IdV*), nonché di voto favorevole del senatore PITTONI (*LNP*), a nome dei rispettivi Gruppi e verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva a maggioranza la proposta di parere favorevole con osservazioni come formulata dal Presidente relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che si procederà con la discussione generale sul Piano programmatico relativo alla scuola (atto n. 36).

Il senatore RUSCONI (*PD*), nel rispetto degli accordi emersi in sede di programmazione dei lavori, chiede di proseguire prioritariamente con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 572, recante l'abrogazione dell'equipollenza tra i diplomi di laurea in fisioterapia e scienze motorie, nonché con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 1006 e 1036 in materia di dislessia.

Il PRESIDENTE precisa che con riguardo ai disegni di legge nn. 1006 e 1036 non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. Accede tuttavia alla richiesta di trattare con priorità il disegno di legge n. 572.

IN SEDE REFERENTE

(572) CAFORIO ed altri. – *Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni 1^a e 12^a. Chiede indi l'orientamento dei Gruppi in merito alla richiesta di trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) condivide a nome del suo Gruppo il passaggio alla sede deliberante.

Anche il senatore GIAMBRONE (*IdV*) concorda con la proposta del Presidente, tanto più che analogo *iter* si era svolto durante la XV legislatura.

Si esprimono in senso favorevole a nome dei rispettivi Gruppi anche i senatori RUSCONI (*PD*) e PITTONI (*LNP*).

Il sottosegretario PIZZA esprime l'assenso del Governo in merito a tale proposta.

Il PRESIDENTE preannuncia dunque che, previa consultazione dei Gruppi non presenti alla seduta odierna, inoltrerà la richiesta del trasferimento di sede alla Presidenza del Senato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1006) Vittoria FRANCO ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento

(1036) ASCIUTTI ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che la Commissione aveva convenuto in questa fase di rinunciare alla presentazione di emendamenti, onde consentire un esame più tempestivo in vista della richiesta di trasferimento dei disegni di legge alla sede deliberante, ribadisce che non è ancora giunto il parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico (n. 36)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 ottobre scorso.

Il senatore RUSCONI (*PD*) chiede preliminarmente che non si proceda all'esame dell'atto in titolo fintanto che non sarà giunto il previsto parere della Conferenza unificata Stato, regioni ed autonomie locali. Ciò, del resto, in sintonia con quanto disposto dal Presidente Fini per l'altro ramo del Parlamento.

Si associa il senatore GIAMBRONE (*IdV*), il quale sottolinea peraltro l'importanza del parere che la Commissione deve rendere sull'atto in titolo. Al riguardo chiede pertanto che, una volta acquisito il parere della Conferenza unificata, sia assicurato un adeguato spazio di discussione parlamentare.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) rammenta che, come del resto già evidenziato con la sua relazione introduttiva, l'atto è stato assegnato alla Commissione con riserva proprio per l'assenza del parere della Conferenza unificata. La Commissione può pertanto portare a compimento tutte le fasi procedurali ad esso relative, tranne quella finale di votazione. Ritiene dunque doveroso che la Commissione proceda nell'esame con la discussione generale, impegnandosi egli stesso a non presentare una proposta di parere fintanto che la situazione non si sarà chiarita.

In caso contrario, sottolinea, vi è il rischio che la Commissione sia privata di una sede di confronto essenziale, tanto più alla luce del carattere strategico del Piano. È proprio questo infatti a suo avviso – e non il decreto-legge n. 137, su cui pure si è concentrata la veemenza critica del Centro-sinistra negli ultimi giorni – l'atto che contiene la vera riforma della scuola. Si augura pertanto che, in un clima di reciproca correttezza, il Parlamento non perda un'occasione preziosa di dialogo fra maggioranza e opposizione, così come fra maggioranza e Governo.

Avverte d'altra parte che altrimenti la maggioranza si vedrebbe costretta ad assumere un atteggiamento di chiusura nei confronti delle richieste dell'opposizione.

Il senatore RUSCONI (*PD*) fa presente che la minoranza non ha finora assunto alcun comportamento ostruzionistico, come testimonia ad esempio il rapido esame dei provvedimenti iscritti ai precedenti punti dell'odierno ordine del giorno.

Rivendica poi un atteggiamento di estrema correttezza, confermato fra l'altro dalla richiesta avanzata in occasione dell'esame del decreto-legge n. 112 di esprimere un comune parere contrario che restituisse dignità alla Commissione intera.

Si chiede tuttavia il motivo per cui, sull'atto in titolo, il Senato dovrebbe procedere in maniera difforme rispetto all'altro ramo del Parlamento, nonostante le dichiarazioni di apertura del Popolo della libertà cui hanno fatto seguito richieste di verifica da parte del Partito democratico proprio in ordine al Piano programmatico. Deplora quindi un eventuale atto di forza, che nulla avrebbe comunque a che vedere con una presunta scorrettezza della minoranza.

Annuncia peraltro fin d'ora che, qualora avesse effettivamente inizio la discussione generale, egli chiederà che essa venga riaperta sulle parti che in questi giorni il Governo si appresta a modificare nell'ambito di una trattativa finalmente avviata con le regioni e le autonomie locali.

Si dichiara conclusivamente sconcertato dall'atteggiamento della maggioranza.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) conferma che l'opposizione non ha alcuna intenzione di fare ostruzionismo ma solo di rendere il proprio faticoso contributo come già ha cercato di fare in occasione dell'esame del decreto-legge n. 137. In attesa del parere della Conferenza unificata e alla luce dell'orientamento dell'altro ramo del Parlamento, si interroga tuttavia sull'utilità che l'esame proceda presso il solo Senato.

Il PRESIDENTE precisa che, nel rispetto dell'autonomia delle due Camere, la Presidenza del Senato non ha finora ritenuto di modificare l'originaria assegnazione con riserva dell'atto in titolo.

Nell'esprimere comunque apprezzamento per i toni del dibattito e dando atto alla minoranza di un'assoluta correttezza di comportamento, ritiene dunque doveroso avviare la discussione generale.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) fa presente che non sono in discussione le modalità di comportamento della minoranza, che ha il pieno diritto di assumere atteggiamenti ostruzionistici se lo ritiene proficuo. Si tratta del resto sempre di scelte politiche, di cui ciascuno schieramento si assume la responsabilità.

Quanto all'atto in titolo, prende atto che sono in corso trattative fra Governo, regioni ed autonomie locali, rispetto alle quali non ha nulla in contrario ad assumere un orientamento attendista, a condizione però che vi sia l'impegno di tutti a concludere l'esame in tempi ragionevoli.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni in ordine ad un'ampia discussione, successiva al pronunciamento della Conferenza unificata.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DE ECCHER (*PdL*) pone anzitutto l'accento sull'esigenza, evidenziata dal Piano, di una maggiore omogeneità degli esiti degli esami conclusivi dei cicli di studio nelle diverse aree del Paese. Al riguardo egli esprime la propria preferenza per le commissioni d'esame con componenti sorteggiati in tutte le zone del Paese. In quest'ottica, ritiene che anche l'autonomia dei singoli istituti debba essere affrontata con cautela, affiancandola con verifiche puntuali dei risultati conseguiti.

Egli dichiara di condividere anche il richiamo, contenuto nel Piano, ad una eccessiva espansione degli insegnamenti e dei carichi orari. Anche sulla base della propria esperienza personale, ritiene infatti che gli studenti siano attualmente oberati da un peso eccessivo, incompatibile con risultati positivi e con una crescita equilibrata. Ciò, a causa di una intollerabile sindacalizzazione della scuola che ha sacrificato gli interessi dell'utenza rispetto a quelli dei lavoratori.

Concorda altresì con l'attenzione posta ai saperi di base, atteso che dall'inopinato aumento delle materie e del monte orario non è corrisposto un incremento delle competenze. Anzi, è stato dimostrato che un eccesso della quantità incide negativamente sul livello qualitativo degli studenti.

Quanto al superamento delle codocenze, egli si esprime nettamente a favore, in un'ottica di riequilibrio dell'impegno professionale dei docenti. In particolare, dichiara di condividere pienamente la riconduzione a 18 ore delle cattedre, quale atto di giustizia ed equità.

Dopo aver registrato con favore la prevista rideterminazione degli organici per l'educazione degli adulti, con riferimento alla quale lamenta che iscrizioni fittizie spesso erano utilizzate per garantire livelli occupazionali più elevati del dovuto, sollecita l'adozione di modelli comportamentali maggiormente adeguati per gli studenti, con una corrispondente assunzione di chiare responsabilità.

Quale unico punto debole del Piano, sottolinea invece la previsione di corsi della durata di 150-200 ore per la preparazione degli insegnati di lingua inglese. Pur non condividendo la scelta di richiedere il diploma di laurea per qualunque grado di insegnamento, ritenendo sufficiente la preparazione conseguita presso gli *ex* istituti magistrali, giudica tuttavia troppo concentrato un mero corso di qualche centinaio di ore per la corretta padronanza di una lingua straniera.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Proposta di nomina del Presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa) (n. 19)

(Parere al Ministro per i beni culturali. Rinvio dell'esame. Richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere)

Il PRESIDENTE, considerata la odierna scadenza del termine per l'espressione del parere sull'atto in titolo, propone di richiedere la proroga del medesimo, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1078**

«La Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo,
rilevata l'assenza di direttive da recepire inerenti le competenze
della Commissione,
approva, per quanto di competenza, una relazione favorevole».

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DOCUMENTO LXXXVII, n. 1**

«La Commissione,

esaminato per quanto di competenza il Documento in titolo,

premesso che:

la Relazione è stata presentata dal precedente Governo e adottata dall'Esecutivo in carica; essa rappresenta tanto un momento di esame delle azioni programmatiche del Governo sui temi europei quanto un'occasione per evidenziare nella loro complessità le linee della dinamica politica europea;

in ordine alla prima parte della Relazione:

apprezza le innovazioni previste dal Trattato di Lisbona, ad esempio per quanto si riferisce agli obblighi di informazione nei confronti dei Parlamenti nazionali, i quali avranno un tempo più lungo di esame dei progetti di atti legislativi, prima che gli stessi vengano iscritti all'ordine del giorno del Consiglio, pari a otto settimane, a differenza delle sei previste nel Trattato costituzionale;

prende atto dell'accordo politico sull'Istituto europeo di tecnologia (EIT), che si articolerà in una componente centrale leggera e in una serie di comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI), forme di partenariato autonomo tra istituti di formazione superiore di ricerca, imprese ed altri soggetti interessati e secondo cui le università partecipanti all'iniziativa fruiranno della prerogativa esclusiva di concedere titoli accademici cui associare il *label* EIT;

quanto alla seconda parte:

esprime apprezzamento per gli obiettivi chiave del rilancio della strategia di Lisbona, ossia la crescita e l'occupazione, rispetto ai quali sono state indicate dal Consiglio linee-guida per indirizzare gli Stati membri alla redazione di Piani nazionali di riforma (PNR);

ritiene positive le priorità principali del secondo rapporto sull'attuazione del PNR, quali l'estensione dell'area di libero mercato, la ricerca e l'innovazione tecnologica, il rafforzamento dell'istruzione e della formazione per un miglior capitale umano, l'adeguamento delle infrastrutture materiali e immateriali, la tutela ambientale, nonché le politiche per l'occupazione e l'inclusione;

in merito alla parte quinta:

valuta con favore gli sviluppi legati alle *joint technology initiatives* (JTI), nell'ambito delle quali sono stati approvati gli statuti di quattro nuove imprese comuni che costituiranno i soggetti legali deputati alla implementazione di ARTEMIS (operante nel settore dei sistemi informatici integrati), ENIAC (operante nel settore delle tecnologie nanoelettroniche), CLEAN SKY (operante nel settore delle tecnologie sostenibili ed ecocompatibili per il trasporto aereo) e IMI (operante nel settore delle nuove medicine);

giudica positivamente l'iniziativa internazionale di promozione e di sostegno della ricerca industriale Eureka, varata nel 1985, la quale è caratterizzata da un forte orientamento verso il mercato e costituisce uno degli strumenti più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi di Barcellona;

manifesta soddisfazione per il programma di cooperazione internazionale scientifica e tecnologica (COST), volto a sviluppare l'integrazione europea nel settore della ricerca in nove ben precisi domini scientifici, nonché le attività del Comitato per la ricerca scientifica e tecnologica (CREST), orientato a promuovere l'obiettivo del 3 per cento del PIL in ricerca con il metodo del coordinamento aperto;

prende atto che, con riferimento al Programma operativo nazionale (PON) ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione 2000-2006 per le regioni dell'obiettivo 1, la Commissione europea ha attribuito 131,7 milioni di euro quali risorse premiali, e che la dotazione finanziaria è ripartita tra Stati e Unione europea, la quale contribuisce con il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e con il Fondo sociale europeo (FSE);

apprezza l'elevato numero di brevetti e di prodotti realizzati e i contenuti del Quadro strategico nazionale italiano (QSN) per gli anni 2007-2013, a seguito del quale sono stati presentati i Programmi operativi di attuazione, distinti in regionali (POR) e nazionali (PON) per le regioni rientranti nell'obiettivo convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

con riguardo alla sesta parte:

manifesta compiacimento per le politiche per lo sport, tra cui si annoverano da un lato la pubblicazione nel luglio 2007 del relativo Libro Bianco, che dà particolare attenzione alla dimensione sociale ed economica, e dall'altro il piano d'azione «Pierre de Coubertin»;

reputa favorevolmente la comunitarizzazione dello sport, introdotta dal Trattato di Lisbona, di modo che lo sport rientra per la prima volta nel novero delle competenze dell'Unione;

valuta positivamente tanto l'avanzamento delle iniziative in corso in materia di istruzione e formazione tramite l'individuazione di indicatori, metodo che è stato peraltro adottato dall'Unione, quanto i principali documenti approvati dal Consiglio europeo concernenti il miglioramento della qualità della formazione degli insegnanti, la risoluzione su istruzione

e formazione quali propulsori fondamentali della strategia di Lisbona, nonché le linee di indirizzo per la promozione e valorizzazione della dimensione europea dell'educazione;

prende atto dei dati riguardanti il PON scuola relativo al periodo 2000-2006, tanto in termini economici quanto di utenti coinvolti, e che alle risorse iniziali, stanziata in cofinanziamento, sono stati aggiunti nuovi fondi a carattere di premialità, al punto che per il successivo settennato il Mezzogiorno potrà beneficiare di risorse finanziarie ulteriori;

concorda con le finalità del PON, in termini di maggiori e più diffuse competenze e capacità di apprendimento continuo e di riduzione della dispersione scolastica, rispetto alle quali sono stati fissati indicatori vincolanti, al cui conseguimento è collegata una premialità;

esprime condivisione per le risoluzioni approvate nei Consigli «istruzione», tese ad affermare che l'istruzione e la formazione non sono soltanto strumenti determinanti per la crescita economica, la competitività, l'efficienza, l'innovazione e la creatività, ma anche essenziali per rafforzare la coesione sociale, la cittadinanza attiva, la realizzazione personale e il dialogo interculturale;

ritiene essenziale l'integrazione tra le politiche educative e formative con quelle sociali e del lavoro, tanto più che l'orientamento è ancora oggi una questione non pienamente risolta;

giudica importante l'approvazione di un accordo politico per la creazione di un Quadro europeo delle qualifiche (EQF) per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;

osserva che la fase attuale è quella del consolidamento dei risultati acquisiti in merito al processo di Bologna, per quanto concerne la promozione della mobilità internazionale degli studenti e dei docenti, alla attuazione di politiche nazionali più incisive sulla dimensione sociale e sull'equità nella partecipazione all'istruzione superiore, al miglioramento della occupabilità per i titoli rilasciati in ciascuno dei tre cicli, alla semplificazione delle procedure di immatricolazione degli studenti stranieri, nonché la cooperazione nell'area euromediterranea;

prende atto del provvedimento adottato dal precedente Ministro sulla programmazione triennale dell'università, che definisce gli indicatori di base per la valutazione di ciascun ateneo, e dà conto delle principali direttrici dell'impegno italiano quali la valutazione della qualità, i dottorati di ricerca, la dimensione sociale e il quadro europeo delle qualifiche;

con riguardo alle politiche per la cultura, reputa positivo che il Ministero per i beni e le attività culturali sia beneficiario di due misure nell'ambito del PON assistenza tecnica e manifesta compiacimento per i due progetti europei, il Minerva – avente per obiettivo lo sviluppo di strumenti e azioni di supporto per la costruzione della biblioteca digitale europea nell'ambito della strategia «i 2010» elaborata dalla Commissione europea – e il Michael, riguardante un inventario multilingue del patrimonio culturale;

sottolinea l'importanza dell'accessibilità in rete dei contenuti digitali, della qualità dei siti *web* culturali, dell'interoperabilità dei sistemi in-

formativi, dell'abbattimento dei costi di digitalizzazione, nonché della tutela dei diritti di proprietà intellettuale dei contenuti digitali.

Sulla base di queste premesse, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si ritiene opportuno per il futuro integrare la Relazione con adeguati inquadramenti storici e considerazioni critiche, la cui assenza è assai più grave poiché la Relazione dovrebbe esporre valutazioni politiche, mentre si ravvisa un apprezzamento tacito e generale di tutte le azioni intraprese dall'Unione Europea che non dà conto, fra l'altro, dell'efficacia della politica comunitaria svolta con i fondi 2000-2006;

2. si rilevano criticamente alcune mancanze del Documento, in particolare con riferimento all'avanzamento del VII Programma quadro di ricerca, alle iniziative nel settore della fusione, alla costituzione di un'area europea della ricerca scientifica, nonché ai progressi compiuti in campo spaziale;

3. si stigmatizzano l'assenza di raccordo tra la Relazione in esame e le precedenti e le modalità di redazione del Documento, costruito come giustapposizione *tout court* delle relazioni dei Ministeri;

4. si reputa essenziale per il futuro intensificare il programma di supporto ad una biblioteca digitale comunitaria, esaltandone le peculiarità europee, atteso che esso rappresenta un compito assai impegnativo in vista del trasferimento tecnologico del patrimonio culturale in rete secondo *standard* qualitativi adeguatamente elevati;

5. si rileva criticamente l'assenza di riferimenti all'accesso al mondo accademico come sbocco professionale per i dottori di ricerca, per i quali invece si cita esclusivamente ed impropriamente il reclutamento nella Pubblica amministrazione e l'inserimento nelle imprese private;

6. si giudica inopportuno che la Relazione entri nel dettaglio della prevista riduzione del numero dei corsi di laurea, indicando addirittura una percentuale (20-30 per cento), che appare peraltro del tutto insufficiente rispetto all'obiettivo di riportare il numero degli insegnamenti nella media europea;

7. si invita per il futuro a sottolineare adeguatamente la differenza tra l'istruzione e la formazione professionale, nell'ottica di denunciare le inadeguatezze della seconda;

8. si sollecita una riflessione approfondita sui risultati effettivi ottenuti per il Mezzogiorno nei programmi operativi nazionali (PON) e nei programmi operativi regionali (POR) relativi alla programmazione 2000-2006, in modo da ottimizzare l'organizzazione del sostegno al Mezzogiorno per il presente settennio 2007-2013 della programmazione, per cui è disponibile una somma assai ragguardevole;

9. con particolare riferimento al PON scuola per lo sviluppo, si auspica un approfondimento anche al fine di valutare la sua validità in ordine alla finalità importante della dispersione nella nuova programmazione

comunitaria, dato che in altre sedi è stata purtroppo confermata la tendenza all'incremento del suddetto fenomeno, soprattutto nel Mezzogiorno;

10. in ordine alla ricerca, si ritiene fondamentale valutare in che modo gli atenei siano stati in grado di attingere alle disponibilità europee del VII Programma quadro, in termini di ricerca sia pura che applicata».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 5 novembre 2008

41^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(1152) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CICOLANI (*PdL*) osservando preliminarmente come il provvedimento in titolo rechi disposizioni di particolare rilievo che interessano, per profili significativi, anche la competenza di altre Commissioni. L'articolo 1, in particolare, introduce una deroga alla disciplina dell'articolo 133 del codice dei contratti pubblici con l'obiettivo di far fronte ai notevoli aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione che si sono verificati nel 2008. L'articolo 2 persegue invece l'obiettivo di far fronte alla grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto in conseguenza dell'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, disponendo apposite misure di sostegno di natura patrimoniale e finanziaria. L'articolo 3 reca interventi in materia di protezione civile, sia con riferimento agli stanziamenti necessari per realizzare le opere di cui al piano concernente il grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8, sia ridefinendo le posizioni contributive dei soggetti, residenti nelle regioni Marche ed Umbria, interessati dal sisma del 1997.

Si sofferma quindi più diffusamente sulle previsioni di cui all'articolo 1 del provvedimento in titolo, in relazione alle quali ricorda sono stati

espressi giudizi non univoci. La necessità di intervenire sulla disciplina di revisione prezzi contenuta nel Codice degli appalti all'articolo 133 deriva dai notevoli incrementi nei costi dei materiali da costruzione che si sono verificati nel corso dell'anno con conseguenze sui rapporti contrattuali in essere, fino a giungere in taluni casi anche a richieste di risoluzione dei contratti. Ricorda quindi i notevoli incrementi dei prezzi di alcuni materiali che si sono registrati nel 2008, come ad esempio per quanto riguarda l'acciaio, il rame, ed il bitume, con effetti notevoli sul sistema, anche di ordine occupazionale.

Con il provvedimento in esame si è inteso far fronte alla situazione emergenziale con un intervento circoscritto all'anno 2008, senza quindi una modifica del regime ordinario di revisione prezzi contenuto nel Codice dei contratti pubblici, regime che quindi tornerà ad operare rispetto alle variazioni che intercorreranno a partire dal 2009. Con l'intervento in esame è stata portata dal 10 all'8 per cento la soglia di riferimento, realizzando un recupero in termini del 2 per cento rispetto al meccanismo a regime a vantaggio degli assuntori di lavori pubblici. Le nuove disposizioni, di cui ai commi 8 e seguenti, disciplinano quindi i profili connessi alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni. In caso di insufficienza delle risorse di cui all'articolo 133, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle stazioni appaltanti nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse, presenti nell'elenco annuale contemplato nel predetto Codice. Si prevede altresì che, in assenza delle risorse, all'onere relativo, stimato in circa 300 milioni di euro, si provveda mediante l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La dotazione di tale fondo è costituito con riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 relativa al fondo per le aree sottoutilizzate.

Si sofferma quindi brevemente sulle disposizioni in materia di auto-transporto di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, ricordando come agli oneri derivanti dall'adozione delle misure di sostegno in esse previste si provveda con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

L'articolo 3 autorizza la spesa di 233 milioni di euro per la realizzazione di opere connesse al grande evento della Presidenza italiana del G8. Detta spesa è posta a carico delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, già destinate alla Regione Sardegna rivenienti, per l'importo di 121.956.000 euro da pregresse delibere CIPE relative alla programmazione 2000-2006, nonché per l'importo di 111.044.000 euro dalle risorse della programmazione 2007-2013. L'articolo 3 inoltre, nei commi da 2 a 5, definisce le posizioni dei soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari e contributivi che hanno interessato le regioni Marche ed Umbria nel 1997 a seguito del sisma che ha interessato detti territori. Si prevede in proposito una riduzione al 40 per cento del dovuto senza aggravii di sanzioni e di interessi attraverso il be-

neficio ulteriore consistente nella possibilità di attuare il pagamento in forma rateale in 120 mensilità.

In relazione quindi al rilievo delle materie affrontate con il provvedimento in esame, auspica lo svolgimento di un breve programma di audizioni al fine di consentire alla Commissione di acquisire elementi utili per una migliore valutazione delle misure adottate.

Il presidente GRILLO, dopo aver valutato favorevolmente la proposta del relatore facendo rinvio alle opportune determinazioni che al riguardo l'Ufficio di presidenza della Commissione riterrà di assumere, dato conto dei pareri della 1^a e 6^a Commissione, propone di fissare sin d'ora il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 11, 00 di mercoledì 12 novembre.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore BALDINI (*PdL*) riferisce sul disegno di legge in titolo in relazione al quale, ricorda, la Commissione è chiamata a rendere un parere alle Commissioni riunite 1^a e 2^a. Si tratta di una iniziativa che contiene numerose disposizioni di particolare interesse per la Commissione sulle quali richiama brevemente l'attenzione.

L'articolo 1, in particolare, contiene norme volte alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica nelle aree sottoutilizzate. Si definisce, tra l'altro, la profondità degli scavi per l'installazione delle reti in fibra ottica e si ridefinisce il *quorum* delle delibere condominiali che deve sussistere per autorizzare l'installazione delle predette reti.

L'articolo 2 interviene sulla disciplina degli appalti ed accordi quadro stipulati dalle centrali di committenza, attraverso modifiche all'articolo 33, del codice dei contratti pubblici.

L'articolo 6 persegue l'obiettivo di dare certezza dei tempi in relazione all'attività consultiva e alle valutazioni tecniche che si inseriscono nel procedimento amministrativo.

L'articolo 11 prevede che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, vengano stabilite procedure e modalità volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari dei fondi strutturali comunitari e del fondo per le aree sottoutilizzate, al fine di prevenirne l'indebito utilizzo nella programmazione unitaria della politica regionale 2007-2013.

L'articolo 12, quindi, interviene sulla disciplina del servizio postale recependo alcune previsioni introdotte dalla normativa comunitaria, in particolare in materia di regolamentazione del servizio universale e di accesso ad informazioni di utenti diversi rispetto Poste S.p.A., nonché di apertura del mercato e tutela degli utenti.

L'articolo 15 reca disposizioni di portata generale miranti alla razionalizzazione delle spese per il funzionamento e delle pubbliche amministrazioni in relazione ai processi di esternalizzazione riferite alla fornitura di servizi.

L'articolo 21 dispone che le carte dei servizi pubblici contemplino strumenti di rapida risoluzione non giurisdizionali delle controversie promosse dagli utenti sulla base di uno schema di procedura conciliativa.

L'articolo 23 attribuisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell'amministrazione digitale, introducendo forme sanzionatorie per le pubbliche amministrazioni che non ottemperino alle prescrizioni in materia di trasparenza e di utilizzo delle nuove tecnologie. Si persegue altresì l'obiettivo di modificare le norme in materia di firma digitale, favorendo nel contempo l'utilizzazione delle rete telematiche nelle comunicazioni tra le amministrazioni pubbliche e i suoi dipendenti.

L'articolo 24 reca disposizioni relative all'uso del VOIP – voce tramite protocollo internet – da parte delle pubbliche amministrazioni nel sistema pubblico di connettività. I commi 1 e 2 prevedono che il CNIPA realizzi e gestisca un nodo di interconnessioni VOIP per il triennio 2009-2011. I commi 3 e 4 stabiliscono altresì che il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione predisponga entro 180 giorni un programma triennale volto ad assicurare al 31 gennaio 2011 l'adesione al sistema pubblico di connettività di tutte le amministrazioni pubbliche, nonché la realizzazione di progetti di cooperazione tra rispettivi sistemi operativi.

L'articolo 25 prevede la riallocazione di fondi di interesse del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie; in particolare si prevede un contributo per l'acquisto di *personal computers* da parte degli studenti che usufruiscono dell'esenzione dalle tasse e dai contributi universitari.

L'articolo 26 precisa quali siano le pubbliche amministrazioni tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante le convenzioni CONSIP o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla CONSIP.

L'articolo 27 infine, per quanto di interesse ridefinisce la competenza per valore del giudice di pace in materia di controversie per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli natanti.

Conclude, riservando di formulare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame sulla base delle eventuali indicazioni che emergeranno nel corso della discussione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocato alla fine della seduta per la programmazione dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 9,20.

42^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente di Anas S.p.A., dottor Pietro Ciucci, il direttore centrale relazioni esterne e rapporti istituzionali di ANAS S.p.A., dottor Giuseppe Scanni, il capo ispettorato di vigilanza concessioni autostradali, architetto Mario Coletta, il capo servizio rapporti istituzionali, avvocato Roberta Lancetti e il dottor Gianluca Gioia.

La seduta inizia alle ore 15,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema delle concessioni nei settori dei trasporti e dei lavori pubblici: seguito dell'audizione del Presidente dell'ANAS S.p.A.

Riprende la procedura informativa, sospesa nella seduta del 14 ottobre scorso.

Il presidente CIUCCI, riferendosi alle questioni poste dal senatore Marco Filippi nella precedente seduta, rappresenta che dalla istituzione dell'Ispettorato di vigilanza concessioni autostradali ad oggi si è passati da centoquattro a centotre dipendenti. Si è altresì proceduto, nel periodo considerato, a nove assunzioni di cui quattro a tempo determinato, avvenute peraltro nel pieno rispetto delle procedure di legge e di quelle individuate specificatamente dall'ANAS S.p.A. Quanto alle consulenze, dà conto di tre rapporti instaurati, di cui due conclusi, e di una quarta consulenza in fase di attivazione, sempre in ordine all'esigenza di approfondimento di profili specifici dell'attività di vigilanza dell'Ispettorato. Con-

clude sottolineando come si stia procedendo decisamente nella direzione dello sviluppo e del potenziamento dell'attività dell'Ispettorato in relazione alle esigenze poste dai nuovi compiti che la legge affida all'ANAS.

Il senatore MENARDI (*PdL*), dopo aver stigmatizzato l'insufficienza degli investimenti attuati dalle concessionarie autostradali rispetto agli impegni assunti dalle stesse, invita a fornire chiarimenti sulle ragioni della notevole esposizione debitoria di talune concessionarie, di gran lunga superiore al valore degli investimenti da effettuare. Invita altresì l'ANAS ad assumere tutte le iniziative opportune affinché gli operatori facciano fronte agli impegni assunti in ordine alla realizzazione di nuove opere. Andrebbero altresì chiarite le ragioni della mancata previsione del criterio della qualità nel meccanismo di determinazione delle tariffe autostradali.

Il senatore RANUCCI (*PD*) chiede al Presidente dell'ANAS se non ritenga più vantaggioso mettere in gara le concessioni alla scadenza piuttosto che addivenire al loro rinnovo, anche nell'ottica di assicurare maggiore trasparenza e favorire gli interventi in sicurezza oltre che la realizzazione dei necessari investimenti nel medio periodo.

La senatrice DONAGGIO (*PD*) invita a chiarire come sia stato possibile addivenire ad un incremento delle tariffe autostradali giustificate dal cosiddetto passante di Mestre prima ancora della sua apertura, trattandosi di una anticipazione di difficile comprensione per gli utenti. Riferendosi quindi al grave incidente di Cessalto, dopo aver stigmatizzato come fosse ben nota da tempo agli operatori la scarsa sicurezza del tratto autostradale interessato dal sinistro, chiede al presidente Ciucci quali ritenga possano essere gli strumenti giuridici da porre in essere per obbligare le concessionarie ad attuare gli interventi necessari per migliorare la sicurezza delle strade.

Premessa quindi l'importanza della sicurezza sul lavoro nei cantieri, con riferimento agli infortuni che si sono verificati in particolare nelle tratte meridionali gestite dall'ANAS, auspica chiarimenti in proposito potendosi ipotizzare una maggiore incidenza dei sinistri in dette tratte.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) sottolinea il rilievo delle carenze che si registrano nel governo del rapporto concessorio da parte dei soggetti allo stesso preposti, come ad esempio accade, tra l'altro, per l'ENAC, in ordine al rinnovo delle concessioni aeroportuali. Vi è quindi una indubbia esigenza di riconsiderare tale importante aspetto della gestione del rapporto concessorio ed in proposito l'ANAS, in considerazione delle sue capacità e del ruolo svolto, ben potrebbe fare da testa di ponte nella direzione di un recupero del ruolo di governo dei soggetti a ciò deputati. Sottolinea quindi l'importanza di colmare il ritardo rispetto agli altri Paesi europei sotto il profilo delle garanzie di qualità del rapporto concessorio, anche avuto riguardo al ruolo che le concessionarie potrebbero avere per il rilancio economico del Paese, ove opportunamente valorizzate. Chiede

quindi al Presidente dell'ANAS, alla luce delle ingenti risorse di cui le concessionarie dispongono per investimenti da attuare, quali iniziative ritiene che il Parlamento possa assumere per favorire le nuove realizzazioni.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) chiede di conoscere se alla base dei ritardi nell'effettuazione degli investimenti non vi sia l'attuale configurazione delle procedure, ovvero se non sia necessario rivedere taluni aspetti della disciplina vigente, come ad esempio quello relativo alla procedura finalizzata al rilascio della valutazione di impatto ambientale o quello posto nella cosiddetta legge obiettivo. Auspica quindi che le nuove convenzioni, pur perseguendo anche finalità ricognitive del complesso degli impegni assunti, rappresentino con più chiarezza che in passato gli investimenti da effettuare.

Il presidente GRILLO, dopo aver ricordato i provvedimenti che sono all'ordine del giorno della Commissione, chiede di conoscere quali modifiche l'ANAS ritenga opportuno introdurre nella disciplina vigente attraverso modifiche di tali iniziative per rendere più rapidi gli investimenti.

Il presidente CIUCCI, in risposta ai quesiti formulati, dopo aver ricordato le vicende che hanno portato alla privatizzazione del settore, richiama l'attenzione sui nuovi vincoli posti alle concessionarie autostradali in occasione del perfezionamento delle cosiddette convenzioni uniche volte ad assicurare maggiore qualità e ad evitare che la capacità di indebitamento delle concessionarie possa essere indirizzata al perseguimento di finalità diverse da quelle della effettuazione di nuovi investimenti autostradali. A tal fine si è quindi passati a considerare il raggiungimento della qualità non già come un obiettivo da remunerare, ma come un risultato necessario, da raggiungere sanzionando il suo mancato conseguimento.

Rispondendo al senatore Ranucci condivide la convenienza che deriverebbe dall'effettuazione di nuove gare per l'affidamento delle concessioni scadute ed al riguardo l'ANAS potrebbe anche riassumere la diretta gestione di alcune tratte che, riconsiderate nel loro complesso, potrebbero poi essere più utilmente messe a gara. Evidenzia quindi come talune modifiche nelle concessioni abbiano fatto venir meno vantaggi prima esistenti derivanti da ritardi non imputabili alle concessionarie. Quanto al passante di Mestre, sottolinea come si tratti di una situazione eccezionale che dovrebbe trovare a breve il suo sbocco vista la prossima apertura del passante.

Quanto al tema della sicurezza, l'ANAS promuove e favorisce tali iniziative anche se in proposito sarebbero necessarie più risorse. Rispetto alle questioni della sicurezza sui cantieri, direttamente gestiti dall'ANAS, il dato relativo agli infortuni registrati non presenta carattere di anomalia rispetto ai dati riferibili alle altre tratte autostradali.

Condivide altresì l'importanza del rilascio dello strumento delle concessioni per favorire la ripresa economica ed al riguardo più che una accelerazione delle procedure sarebbe auspicabile una definizione delle de-

cisioni assunte. Evidenzia quindi come l'ANAS abbia in progetto opere per circa dodici miliardi di euro che potrebbero essere avviate in presenza delle necessarie risorse e laddove siano opportunamente riconosciuti taluni poteri di intervento straordinario, ad esempio rispetto ad alcuni degli investimenti previsti.

Quanto alle convenzioni ancora da rinnovare, dà conto del lavoro svolto preannunciando che entro l'anno dovrebbe giungersi alla firma degli schemi ancora da perfezionare, anche se potrebbero essere comunque necessari almeno sei mesi per giungere al termine dell'*iter* approvativo alla luce della disciplina vigente, sulla base di una ragionevole previsione.

Il presidente GRILLO ringrazia il presidente CIUCCI per il contributo reso e, dichiarando conclusa l'audizione, rinvia il seguito della procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,45.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 5 novembre 2008

22^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(1152) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva sul provvedimento in esame.

Si apre il dibattito.

La senatrice PIGNEDOLI (PD) esprime forti perplessità in ordine alle misure contenute nell'articolo 2 del decreto-legge in esame, evidenziando che tale intervento – peraltro tardivo – risulta del tutto inidoneo a fronteggiare la grave crisi in cui versa il settore agroalimentare. Inoltre, rispetto al contributo previsto a favore del comparto, non vengono specificate le modalità di allocazione di tali risorse.

L'oratrice esprime quindi un giudizio negativo in ordine all'atto normativo in esame.

Il senatore VALLARDI (LNP) valuta positivamente gli interventi prospettati dall'articolo 2 del decreto-legge in esame, evidenziando che gli stessi consentiranno di fronteggiare la grave crisi in cui versano il settore agricolo e quello della pesca professionale, con tutti i conseguenti benefici derivanti da tali misure.

Il PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di parlare, dichiara chiuso il dibattito, dando la parola al relatore per l'intervento in sede di replica.

Il relatore SANCIU (*PdL*) evidenzia che l'intervento normativo contemplato dall'articolo 2 del decreto-legge in esame è finalizzato a consentire la tempestiva adozione delle misure di sostegno a favore dei settori dell'agricoltura e della pesca professionale, nella prospettiva di salvaguardare la competitività degli stessi e di garantire una distribuzione omogenea e mirata delle risorse finanziarie disponibili.

Illustra quindi uno schema di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole proposto dal relatore Sanciu.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PICCIONI (*PdL*) prende la parola, facendo preliminarmente presente di aver partecipato, in rappresentanza della Commissione, alla riunione delle Commissioni parlamentari organizzata dalla Commissione per gli affari economici dell'Assemblea nazionale del Senato francese, che si è tenuta a Bruxelles il 3 e 4 novembre. Si sofferma quindi in maniera specifica sull'intervento effettuato in occasione di tale *meeting* interparlamentare, che è risultato di particolare interesse, avendo ampliato gli scenari in ordine alle tematiche dell'«*health check*» della politica agricola comune, come pure del ruolo dell'agricoltura europea sotto il profilo della sicurezza alimentare globale.

L'oratore fa presente che, nel corso del predetto intervento, effettuato nel *meeting* in questione, dopo aver evidenziato l'importanza della partecipazione italiana in sede europea, ha espresso apprezzamento per tutte le iniziative finalizzate a dar luogo a dibattiti tra Parlamenti nazionali, Parlamento europeo ed altre importanti istituzioni internazionali. Rispetto alla questione attinente alla sicurezza alimentare, è stato sottolineato che, grazie alla sinergia tra l'Europa e l'Italia, si è insediata a Parma l'Agenzia Europea sulla Sicurezza Alimentare, nella prospettiva di dare ai Paesi europei fiducia per la qualità dei prodotti e garanzia ai consumatori, soprattutto in un momento particolare in cui sono state riscontrate importazioni illegali, prevalentemente dalla Cina, dannose alla salute pubblica. Si è ribadita quindi la necessità di una nuova *governance* mondiale sull'agricoltura.

Per quel che concerne le denominazioni DOP e IGP, di particolare importanza per l'Italia, si è fatto presente, nel corso del predetto intervento, che il Paese ha aderito tempestivamente a quanto stabilito dalla normativa comunitaria in materia, attivando «disciplinari» che hanno por-

tato numerosi prodotti agricoli ad una situazione di eccellenza, di cui gli agricoltori vanno fieri. Inoltre tali prodotti, oltre ad essere caratterizzati da elevati *standard* qualitativi, tutelano pienamente i consumatori sotto il profilo della sicurezza alimentare. Si pensi, a titolo esemplificativo, all'unico caso di DOP europea, costituito dal «Riso di Baraggia vercellese».

L'oratore fa presente di aver evidenziato nel corso dell'incontro che l'attuale inversione di tendenza, orientata verso la quantità, non deve tuttavia determinare una diminuzione dell'attenzione riguardo ai profili attinenti alla qualità ed alla sicurezza alimentare. Per tale motivo occorre gradualità nello spostamento delle risorse dal primo al secondo pilastro della PAC. In particolare, occorre usare molta cautela nell'indirizzarsi verso la regionalizzazione degli aiuti.

Per quanto riguarda le quote latte, è stata sottolineata la necessità di introdurre in tempi brevi un aumento delle relative percentuali – in una prospettiva di «atterraggio morbido» del sistema delle quote – al fine di dare ristoro soprattutto agli allevatori italiani, che da sempre hanno avuto a disposizione una quota minima pari al 58 per cento del fabbisogno nazionale (la quale, peraltro ha dato luogo a frequenti «splafonamenti», con tutti i conseguenti danni per le aziende interessate). Occorre inoltre creare eccedenze di produzione, in modo tale da far fronte a importazioni extra-europee di prodotti dotati di minori garanzie.

Nel corso dell'intervento effettuato, l'oratore evidenzia altresì che l'Italia è favorevole ad un «atterraggio morbido» per quel che concerne la modifica del regime degli aiuti al settore del tabacco, caratterizzato in ambito nazionale da alti *standard*, sia sotto il profilo qualitativo che sotto il profilo e quantitativo. Sotto quest'ultimo profilo si precisa che l'Italia produce circa il 50 per cento del tabacco realizzato in Europa.

Nel corso del *meeting* si è sottolineato poi che l'Italia, per la sua strutturazione geografica, presenta in ambito agricolo delle peculiarità, determinate dalla presenza di cospicue parti insulari nel territorio nazionale e di un'agricoltura che comprende quindi colture variegata, continentali, alpine e mediterranee.

Il senatore Piccioni rileva poi che i meccanismi decisionali comunitari, orientati sempre più nella prospettiva della codecisione, postulano una partecipazione più intensa dei Parlamenti nazionali in sede europea. In tale ottica prospetta l'opportunità di ampliare il numero dei componenti delle delegazioni parlamentari deputate a partecipare in rappresentanza del Parlamento italiano agli incontri organizzati in sede comunitaria, in modo tale da rendere più pregnante la presenza italiana in tali occasioni.

Il PRESIDENTE, rispetto a tale ultimo profilo, rileva che il numero dei componenti delle delegazioni parlamentari inviate in missione è stato ridotto su indicazione del Presidente del Senato, nella prospettiva di contenere i costi a carico del bilancio interno.

La seduta termina alle ore 9,30.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 5 novembre 2008

22^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Antonio Catricalà, presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, accompagnato dal dottor Luigi Fiorentino, segretario generale A.G.C.M. dal consigliere Paolo Troiano, capo di gabinetto A.G.C.M. e dai dottori Massimo Ferrero, Alessandro Noce e Angelo Lalli.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CURSI informa la Commissione che la riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già prevista per domani alle ore 14,30, avrà inizio alle ore 14,45. In tale ambito si procederà all'audizione informale dei rappresentanti di Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, CNA, Confcooperative e Legacoop sull'atto comunitario n. 8 relativo alle PMI.

La Commissione prende atto.

Il presidente CURSI si sofferma quindi sulla opportunità che la Commissione approfondisca alcune questioni relative alla competitività delle imprese industriali italiane anche in considerazione dell'attuale situazione di crisi che alcuni comparti stanno affrontando.

Il senatore GARRAFFA (PD) richiede quindi al Presidente di procedere all'audizione dei rappresentanti delle associazioni dei distributori di carburanti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi.

Il presidente CURSI assicura che è già stato programmato di procedere nel senso testé auspicato.

Il senatore BUBBICO (PD) interviene invece brevemente per segnalare che la Commissione sta avviando i propri lavori grazie alla presenza preponderante dei membri dei Gruppi di opposizione.

IN SEDE CONSULTIVA

(143) MENARDI. – *Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale*

(263) Marco FILIPPI ed altri. – *Riforma della legislazione in materia portuale*

(754) GRILLO ed altri. – *Riforma della legislazione in materia portuale*

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 23 luglio scorso, nella quale, ricorda il PRESIDENTE, è stata svolta la relazione introduttiva.

Si apre quindi il dibattito.

La senatrice GRANAIOLA (PD) rileva che i disegni di legge in esame nascono dall'esigenza di adeguare le infrastrutture portuali italiane alle sfide poste dalla globalizzazione dei mercati, dal bisogno di una crescente efficacia nel trasporto di beni e per la mobilità delle persone. A tale proposito rileva come si tratta di infrastrutture strategiche che interagiscono fortemente con l'economia nazionale e con le quali l'Italia, grazie alla propria collocazione geografica, potrà esercitare un ruolo sempre più attivo nell'ambito del bacino del Mediterraneo. Ricorda quindi che il relatore Messina ha evidenziato la rilevanza che potrà avere per l'intero Paese il progetto di ampliamento del canale di Suez nei rapporti commerciali verso l'Oriente e si sofferma sul contenuto dei disegni di legge che intervengono modificando la legge n. 84 del 1994 alla luce dei rilevanti mutamenti avvenuti nell'ultimo decennio sia a livello globale che nazionale. A tale riguardo, evidenzia la necessità di procedere ad una armonizzazione tra i diversi disegni di legge tenendo conto: dei bisogni e degli obiettivi strategici della rete portuale nazionale; della classificazione dei porti nell'ambito di un generale riparto di competenze tra Stato e Regioni; della centralità del ruolo del «Piano regolatore portuale»; dell'autonomia finanziaria, oltre che operativa, delle autorità portuali; della necessità di procedere ad una semplificazione normativa che garantisca maggiore efficacia e chiarezza.

Conclude ricordando che, nel quadro di un necessario rinnovamento dell'ordinamento portuale nazionale, sarebbe utile poter definire concretamente nuovi termini per un governo unitario della questione portuale nazionale. Da ultimo, si sofferma sull'importanza che tutti i disegni di legge

in esame prevedano la presenza del Comitato portuale come organo per la programmazione e lo sviluppo dei porti in cui è garantita una adeguata rappresentanza degli armatori e degli industriali.

Il presidente CURSI ricorda che l'8^a Commissione sta svolgendo, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge in titolo, un ciclo di audizioni dei soggetti interessati dai provvedimenti in titolo.

Il senatore MESSINA (*PdL*), relatore, preannuncia che presenterà una proposta di parere in cui terrà conto degli interventi svolti in Commissione e delle osservazioni formulate nella seduta di oggi dalla senatrice Granaiola, utilizzando altresì anche tutti gli elementi utili acquisiti dalla Commissione di merito nel corso del ciclo di audizioni avviato dalla Commissione stessa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CURSI avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e del segnale audio in modo da consentire la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per l'audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito all'indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per la procedura informativa indicata.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché sulle ricadute dei costi dell'energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese: audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Il presidente CURSI ringrazia il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per aver subito corrisposto all'invito della Commissione.

Il dottor CATRICALÀ illustra un documento, messo a disposizione dei Commissari, soffermandosi in particolare sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi. Rileva che su tale tematica vi è una

particolare attenzione da parte dell'opinione pubblica che sempre più si interroga sulle ragioni per cui il prezzo dei carburanti per autotrazione, cresciuto rapidamente nei mesi scorsi a causa dell'aumento del prezzo del greggio, sta ora scendendo con ritmi non altrettanto rapidi. Dà quindi conto dell'attività istruttoria e sanzionatoria avviata dall'Antitrust nei confronti delle imprese petrolifere operanti in Italia e ricorda che il prezzo della benzina senza piombo, al netto dell'IVA e dell'accisa, risulta superiore alla media degli altri Paesi dell'Unione europea. Tali aumenti sono in parte dovuti a una diversa strutturazione della rete di distribuzione dei carburanti che negli altri Paesi europei risulta caratterizzata da una maggiore presenza degli impianti di distribuzione *self-service* e da una integrazione degli impianti stessi con la grande distribuzione. Ricorda, comunque, che nei casi in cui l'Autorità da lui presieduta è intervenuta sono poi stati attuati dei comportamenti virtuosi da parte delle imprese. A tale proposito ricorda il caso dell'ENI, che si è impegnata nei prossimi tre anni a mantenere per 3000 impianti di distribuzione su 9000 il prezzo della benzina pari al prezzo medio praticato dagli altri Paesi dell'Unione europea. Si sofferma altresì sugli interventi previsti dall'articolo 83-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 dello stesso anno, in relazione alla distribuzione dei carburanti, sul quale tuttavia sono intervenute, in sede di attuazione, alcune regioni, tra cui la Lombardia e il Piemonte che hanno adottato delle modalità differenziate che potrebbero tuttavia vanificare i tentativi di liberalizzazione della richiamata normativa. Si sofferma quindi sulle ricadute dei costi dell'energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese e ricorda il processo di liberalizzazione del mercato del gas naturale avviato nel 2003 e quello del mercato dell'energia elettrica iniziato nel luglio del 2007. Svolge quindi alcune considerazioni in merito alla Borsa elettrica e si sofferma sul previsto venir meno, nel 2010, dei vincoli imposti dal cosiddetto decreto Letta all'attività dell'Antitrust nel settore del mercato del gas. A tale riguardo auspica che un eventuale intervento del Parlamento, laddove ritenuto necessario, preveda dei meccanismi sufficientemente elastici.

Il presidente CURSI ricorda che una volta conclusi i lavori dell'indagine conoscitiva in atto, la Commissione potrà avanzare anche delle ipotesi di riforma nei settori richiamati dal Presidente dell'Antitrust.

Il senatore BUBBICO (*PD*) richiede quindi alcuni chiarimenti in merito all'andamento dei prezzi dei carburanti che non è sensibilmente diminuito rispetto alla drastica riduzione del prezzo del greggio degli ultimi mesi, nonché sull'attuale situazione del mercato del gas e sulle norme contenute nel decreto-legge 112 del 2008 in tema di liberalizzazione dei distributori di carburanti.

Il senatore GARRAFFA (*PD*) evidenzia che in alcune regioni, come la Sicilia, il mercato della distribuzione dei carburanti è gestito da un nu-

mero ridotto di imprenditori con gravi rischi per l'effettività del principio della libera concorrenza.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) richiede alcuni chiarimenti sugli interventi predisposti dalle regioni Lombardia e Piemonte in attuazione delle norme previste dal decreto-legge n. 112 del 2008 sulla distribuzione dei carburanti.

La senatrice FIORONI (*PD*) richiede quali interventi abbia predisposto l'Autorità Antitrust per evitare che i costi della cosiddetta *Robin tax* gravino sui consumatori. Si sofferma altresì sui costi eccessivi che le PMI debbono affrontare in campo energetico anche rispetto ai consumatori e chiede da ultimo alcuni chiarimenti sulla situazione del mercato dell'energia elettrica e del gas.

Il dottor CATRICALÀ ricorda che la presenza di eventuali cartelli segreti tra imprese vengono scoperti con maggior facilità in altri Paesi europei anche grazie all'introduzione di misure premiali che potrebbero trovare applicazione anche in Italia. Evidenzia gli elementi positivi presenti nel decreto-legge n. 112 del 2008 in materia di distribuzione dei carburanti e ricorda come la liberalizzazione del mercato del gas ha consentito a diverse società municipalizzate di competere con i grandi colossi tradizionali del settore. In relazione all'attuazione da parte di alcune regioni del decreto-legge n. 112 del 2008 rileva che essa avviene da parte delle regioni stesse invocando il principio della tutela ambientale. Da ultimo, evidenziato che la competenza a vigilare sugli effetti della *Robin tax* è stata attribuita all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, conferma che le PMI rischiano di essere maggiormente penalizzate rispetto ai consumatori da comportamenti poco trasparenti da parte delle imprese del settore energetico.

Alla richiesta di chiarimenti sulla Borsa del gas da parte del senatore SANGALLI (*PD*) e del senatore MESSINA (*PdL*), che si sofferma sulla cosiddetta scomposizione del prezzo della benzina, fornisce approfondimenti il dottor Alessandro NOCE.

Il presidente CURSI ringrazia quindi nuovamente il dottor Catricalà e dichiara conclusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 5 novembre 2008

31^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA***(1078) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008****(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2007**(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 1078. Parere alla 14^a Commissione per il documento LXXXVII, n. 1. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 29 ottobre scorso.

Il presidente GIULIANO ricorda che in tale occasione il relatore Roilo ha illustrato congiuntamente i provvedimenti e che si è aperta la discussione generale.

Ha la parola la senatrice BLAZINA (PD), la quale, premesso apprezzamento e condivisione per l'illustrazione particolarmente approfondita svolta dal relatore, segnala che da una lettura del documento LXXXVII, n. 1 emerge il numero particolarmente rilevante delle procedure di infrazione promosse nei confronti dello Stato italiano, aspetto che ritiene andrebbe adeguatamente approfondito. Si sofferma quindi in particolare sull'articolo 8 del disegno di legge comunitaria 2008, che contiene una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2006/54/CE, in materia di attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego. La norma fissa nel 15 agosto 2009 il termine per l'esercizio della delega in questione. Al riguardo, ella segnala che gli organi dell'Unione europea sono assai sensibili al tema; in particolare, ricorda che la Conferenza delle Commissioni parlamentari per le pari opportunità tenutasi a Parigi all'inizio del luglio scorso ha particolarmente sottolineato le tematiche del trat-

tamento retributivo e delle azioni positive, nonché, più in generale, quella della parità tra i sessi nel mercato del lavoro. Nel corso dei lavori è peraltro emerso che l'Italia si trova agli ultimi posti con riferimento alle misure poste in essere nei paesi dell'Unione in ordine alle garanzie e alle tutele in tema di parità tra i sessi. Nello stesso segno vanno le comunicazioni effettuate dalla Commissione europea al Consiglio nel luglio 2007, nelle quali è stata sottolineata l'esigenza di combattere il divario nelle retribuzioni tra uomini e donne e che contengono una approfondita analisi delle cause di tale divario e degli strumenti che ne aiuterebbero il superamento. L'Unione Europea, d'altro canto, ha posto in essere anche strumenti di carattere economico finalizzati al conseguimento dell'uguaglianza di genere: in questo senso vanno, ad esempio, il Programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale e le misure promosse dal Fondo sociale europeo. Mentre, tuttavia, il Parlamento italiano si accinge ad approvare il disegno di legge n. 1078, il Governo sembra muoversi in direzione opposta, come dimostrano, ad avviso della senatrice, la diminuzione dei servizi a supporto delle donne lavoratrici, derivante dall'abolizione dell'ICI, le misure contenute nel decreto-legge n. 137 del 2008, che limita le prestazioni fornite dalle scuole d'infanzia, ed il disegno di legge n. 1167, che contiene disposizioni che penalizzano i lavoratori che assistano familiari con gravi disabilità. Ciò evidenzia l'esistenza di un *gap* tra quanto il Governo proclama e quanto realizza nel concreto, con ulteriori difficoltà alle donne lavoratrici: su tali aspetti la senatrice Blazina auspica conclusivamente che in Commissione possa effettuarsi un adeguato approfondimento, onde fornire a tematiche di tale delicatezza risposte univoche e concrete.

Il presidente GIULIANO, rilevato che sia il relatore che la senatrice Blazina hanno effettuato sottolineature di carattere politico su aspetti indubbiamente rilevanti e delicati, evidenzia a sua volta l'opportunità che la Commissione presti particolare attenzione anche agli aspetti dei provvedimenti in esame afferenti al tema della sicurezza sul lavoro.

La senatrice CARLINO (*IdV*), nel concordare con le considerazioni avanzate dalla senatrice Blazina, si sofferma in particolare sul dettato dell'articolo 8 del disegno di legge n. 1078. Al riguardo, sottolinea che il termine ultimo del 15 agosto 2009 menzionato nella direttiva concerne l'entrata in vigore dell'atto di recepimento, mentre nell'articolo 8 la medesima data è posta con riferimento all'emanazione del decreto legislativo, differendo così nel tempo la concreta attuazione della direttiva. Fa inoltre presente che dalla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea risultano aperte 181 procedure di infrazione nei confronti dell'Italia, delle quali 30 per mancata attuazione di direttive e ben 12 in materia di lavoro. Anche questo aspetto evidenzia a suo giudizio l'esistenza di una forte criticità.

Il relatore ROILO (*PD*) si riserva di far refluire le osservazioni svolte dalle senatrici oggi intervenute nella bozza di parere che presenterà alla Commissione nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(392) BASSOLI ed altri. – *Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche*

(550) COSTA. – *Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica*

(918) NESSA ed altri. – *Riconoscimento dei diritti delle persone sordo – cieche*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 ottobre scorso.

Il presidente GIULIANO segnala che non è ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio sul testo unificato e sugli emendamenti.

La relatrice BIONDELLI (*PD*) ricorda che nella scorsa settimana si è svolto un incontro di carattere informale con le Associazioni interessate, che hanno espresso apprezzamento e condivisione nei confronti del testo unificato da lei redatto, hanno sottolineato l'importanza della formazione ed hanno sollecitato la tempestiva conclusione dell'*iter* del provvedimento, nei confronti del quale hanno manifestato una forte attesa. Auspica pertanto, anche in considerazione dell'esistenza di un unanime consenso della Commissione, che l'approvazione della normativa non venga eccessivamente differita nel tempo.

Il presidente GIULIANO, nel condividere le considerazioni della relatrice e nel ricordare le osservazioni emerse nel corso dell'incontro con le Associazioni, al quale ha anche egli preso parte, ribadisce che è obiettivo della intera Commissione pervenire rapidamente all'approvazione della normativa. A tal fine, onde chiarire in modo esaustivo gli aspetti relativi alla quantificazione degli oneri derivanti dal testo ed accelerare pertanto l'espressione del parere da parte della Commissione Bilancio, propone di richiedere al Governo la redazione della Relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76 *bis*, comma 3, del Regolamento.

La Commissione unanime conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(406) MONGIELLO. – *Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente l'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 29 ottobre scorso.

Intervengono in discussione generale i senatori ROILO (*PD*) e CARLINO (*IdV*), che esprimono pieno consenso al provvedimento, a nome dei rispettivi Gruppi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 5 novembre 2008

33^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Fazio.

La seduta inizia alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario FAZIO risponde all'interrogazione n. 3-00079, di iniziativa della senatrice Poretti ed altri, in materia di embrioni crioconservati, rendendo noto in primo luogo che l'Istituto superiore di sanità, nel quadro dei finanziamenti previsti, ha svolto i compiti attribuiti dall'articolo 4 del decreto ministeriale del 4 agosto 2004, con particolare riferimento al censimento e alla localizzazione degli embrioni crioconservati in stato di abbandono, nonché alla definizione delle opportune modalità di conservazione dei dati e di trasporto, necessarie al loro trasferimento presso la Biobanca dell'«Ospedale Maggiore» di Milano. A questo riguardo, precisa tuttavia che il progetto di censimento è ancora *in itinere*, tenuto conto che non risultano ancora pervenute le risposte delle coppie di genitori o delle singole donne interessati in merito alla destinazione degli embrioni crioconservati.

Dà quindi conto del finanziamento previsto dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale all'Ospedale Maggiore di Milano, impiegato in particolare per la realizzazione dell'area criobiologia destinata alla conservazione degli embrioni, per spese di funzionamento e di personale. Al riguardo, osserva come, nonostante la sala di criobiologia realizzata per la conservazione degli embrioni risulti perfettamente funzionante, la mancanza di un compiuto censimento degli embrioni crioconservati in stato di abbandono per i motivi già ricordati abbia reso assai difficoltoso l'avvio delle operazioni di trasferimento degli stessi, tenuto conto degli elevati costi da soste-

nere ove non si procedesse a spostamenti in blocco. In proposito, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si riserva comunque di adottare le opportune iniziative al fine di ovviare a tale situazione.

Segnala infine che in nessun caso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali può avviare iniziative di ricerca utilizzando gli embrioni crioconservati in stato di abbandono, tenuto conto del divieto disposto al riguardo dalla legge n. 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita.

La senatrice PORETTI (*PD*), nel dichiararsi parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, lamenta la mancata attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute del 26 agosto 2004 a causa del mancato completamento del censimento degli embrioni crioconservati in stato di abbandono. A questo riguardo, censura gli inutili costi in termini di apparecchiature e spese per il personale sinora sostenuti per realizzare la Biobanca nazionale dell'Ospedale Maggiore di Milano, la quale non risulta utilizzata – ancorché operativamente funzionante – in quanto non è stato dato ancora corso al processo di trasferimento degli embrioni. Rileva quindi con rammarico come la legge n. 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita risulti, di fatto, a tutt'oggi non pienamente attuata.

Sottolinea infine come il decreto ministeriale 26 agosto 2004 preveda invece la possibilità di effettuare studi e ricerche limitatamente alle tecniche di crioconservazione dei gameti e degli embrioni orfani.

Il sottosegretario FAZIO risponde quindi all'interrogazione n. 3-00095, presentata dalla senatrice Poretti ed altri, in materia di vaccino anti-AIDS, facendo presente che l'autorizzazione al passaggio della sperimentazione in Sudafrica alla seconda fase è subordinato al superamento positivo della prima fase, dietro specifica approvazione da parte dei Comitati etici dei centri coinvolti nella sperimentazione stessa. Al riguardo, comunica che nella sperimentazione sul vaccino condotta durante la prima fase non è stata rilevata alcuna deviazione, incontrando peraltro una valutazione favorevole da parte degli esperti delle agenzie regolatorie e degli organi istituzionalmente preposti alla sua valutazione. Dà quindi conto dell'ammontare dei fondi previsti per l'esecuzione della sperimentazione di Fase II, pari a 21 milioni di euro.

Si sofferma quindi sul Programma di sostegno al Ministero della salute del Sudafrica avviato dal Ministero degli affari esteri nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, con uno stanziamento pari a 28 milioni di euro, destinato non solo alla produzione del vaccino, ma anche al rafforzamento dei servizi sanitari di quel Paese e alla formazione del personale, con particolare riferimento alle capacità diagnostiche e terapeutiche. Per quanto concerne la produzione del vaccino HIV, precisa che una delle componenti del progetto di cooperazione prevede la messa a norma e il sostegno all'esistente Istituto dei Vaccini sudafricano, a suo avviso di vi-

tale importanza, tenuto conto dell'elevata incidenza nell'area del virus HIV e di altre patologie trasmissibili. Fa presente quindi che la sperimentazione della Fase II si avvarrà di un finanziamento *ad hoc* del Ministero del *welfare* solo dopo l'accreditamento dei centri clinici del Paese da parte di un'apposita struttura di certificazione internazionale.

Ritiene infine inadeguato sottoporre il finanziamento del progetto di sperimentazione del vaccino anti-HIV al sistema del *peer-review*, posto che, nelle fasi precedenti alla ricerca, figurano come *reviewer* soggetti istituzionalmente preposti, indipendenti dall'Istituto superiore di sanità. In questo quadro, rende inoltre noto che è stato istituito un *International Advisory Board* di esperti nazionali e internazionali indipendenti per la sperimentazione clinica del vaccino, i cui dati saranno pubblicati su riviste scientifiche.

La senatrice PORETTI (PD), dopo aver ringraziato il rappresentante del Governo in merito agli elementi informativi forniti circa i progetti finanziati da parte del Ministero degli affari esteri e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, si dichiara tuttavia parzialmente soddisfatta, posto che a suo avviso sarebbe comunque preferibile sottoporre i finanziamenti dei programmi di sperimentazione del vaccino al sistema di *peer-review*, attraverso una valutazione tecnica da parte di revisori anonimi e indipendenti dai proponenti della sperimentazione medesima.

Il PRESIDENTE dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 9.

34^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Claudio Fabris, presidente della Società italiana di neonatologia, il professor Paolo Tagliabue, rappresentante della stessa Società, nonché direttore del Dipartimento materno infantile e dell'Unità operativa di terapia intensiva neonatale dell'Azienda ospedaliera S. Gerardo di Monza e il professor Lodovico Perletti, rappresentante della Società italiana di pediatria (SIP).

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOMASSINI comunica che è stata richiesta sia la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso, sia la trasmissione radiofonica per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sul trasporto degli infermi e sulle reti di emergenza ed urgenza: audizione di esperti**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 29 ottobre scorso.

Il professor FABRIS, presidente della Società italiana di neonatologia, svolge una relazione sul servizio di trasporto neonatale in emergenza, sottolineando in primo luogo come, secondo l'orientamento prevalente della società di neonatologia in accordo con quella di ostetricia, il trasporto ottimale rimanga quello in utero, in quanto capace di garantire la nascita nel centro dotato delle migliori condizioni ostetriche e neonatologiche. In proposito, tuttavia, precisa che il trasporto in emergenza costituisce un supporto necessario per fronteggiare situazioni di rischio in caso di eventi non prevedibili. Sottolinea al riguardo come la mancata organizzazione del trasporto del neonato in emergenza in molte Regioni italiane, tuttavia, costituisca uno dei fattori critici dell'assistenza neonatale in Italia.

Si riserva di presentare successivamente alla Commissione un documento che illustri le considerazioni svolte.

Il professor TAGLIABUE, rappresentante della Società italiana di neonatologia e direttore del Dipartimento materno infantile e dell'Unità operativa di Terapia intensiva neonatale dell'Azienda ospedaliera S. Gerardo di Monza, svolge una relazione sul trasporto primario in emergenza del neonato; si sofferma preliminarmente sull'organizzazione delle cure perinatali la quale, nel presupposto che l'evento parto debba di norma avvenire nel luogo più adatto alle esigenze cliniche sia per quanto concerne la componente ostetrica che neonatologica, si basa sulla previsione delle condizioni di rischio. Prosegue rilevando come, nei casi in cui non sia possibile attuare un'anticipata previsione del rischio in tutte le circostanze cliniche, soccorre il servizio di trasporto d'emergenza neonatale (STEN), articolato sulla base di due distinti modelli organizzativi, quali il servizio dedicato e il servizio attivabile a richiesta.

Riferisce inoltre che, all'esito dell'indagine condotta dalla società di neonatologia e di quella svolta a livello ministeriale, è stato riscontrato un notevole divario tra le Regioni che hanno attivato tale servizio, a totale o parziale copertura del territorio, e Regioni che non vi hanno ancora fatto ricorso.

Illustra quindi le caratteristiche dell'organizzazione della STEN in Lombardia in cui è stato sviluppato il modello del servizio di trasporto attivabile a richiesta, con notevoli risparmi in termini di costi.

Deposita infine un documento che illustra le considerazioni svolte.

Il professor PERLETTI, rappresentante della Società italiana di pediatria (SIP) dopo aver riepilogato le tappe evolutive che hanno contrassegnato lo sviluppo del trasporto neonatale di emergenza, che ha avuto inizio con il programma di tutela materno-infantile a partire dagli anni novanta, si sofferma sugli attuali problemi connessi al trasporto neonatale in condizioni di emergenza, con particolare riferimento, per quanto concerne la situazione italiana, al divario attualmente esistente tra il Nord e il Sud del Paese. Al riguardo segnala l'esigenza – alla stregua del Piano sanitario nazionale 2006-2008 – di ottimizzare il numero dei punti nascita e di assicurare la concentrazione delle gravidanze a rischio e il servizio di trasporto in emergenza del neonato e delle gestanti a rischio.

Conclude auspicando che si possa giungere quanto prima, attraverso un'ideale collaborazione tra gli organi di Governo e le società italiane di pediatria e neonatologia, all'individuazione di sistemi di trasporto neonatale d'emergenza quanto più possibile uniformi ed efficienti.

Deposita infine un documento che illustra le considerazioni svolte.

Il professor FABRIS interviene incidentalmente per precisare come il problema di contenere il numero di nascite a rischio in strutture inadeguate debba essere esaminato nella più generale prospettiva di razionalizzazione dei servizi sanitari ospedalieri, tenuto conto dell'esigenza di provvedere alla soppressione dei centri di primo livello che riportano un numero di nascite annuo inferiore a cinquecento.

Si apre il dibattito.

Il presidente TOMASSINI interviene per rilevare come la norma concernente la soppressione dei punti maternità con meno di cinquecento parti l'anno sia stata posta sin dall'approvazione dalla legge in materia di assistenza alla maternità e infantile, proprio in funzione della tutela del nascituro. Osserva come peraltro tale questione sia connessa all'eccessivo ricorso ai parti cesarei. In questo quadro, considerata la rilevanza del tema relativo all'assistenza neonatale sottolinea l'esigenza di svolgere una riflessione sull'opportunità di approfondire tale materia nel quadro di un'apposita indagine conoscitiva da avviare al termine di quella in corso.

Il senatore CALABRÒ (*PdL*) chiede chiarimenti sul trasporto dedicato in Campania.

La senatrice BIANCHI (*PD*) pone quesiti in merito alle modalità di formazione del personale. Chiede altresì di sapere quali siano state le condizioni che hanno permesso la realizzazione di efficienti sistemi di trasporto d'emergenza neonatale in talune Regioni d'Italia.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*) sollecita elementi informativi sul grado di distribuzione sul territorio delle terapie intensive neonatali in Italia, rilevando l'esigenza di attuare una rete organizzativa stabile in coordinamento con il servizio del 118.

Il professor TAGLIABUE, rispondendo ai quesiti posti, si sofferma sulle peculiarità che contraddistinguono il trasporto dedicato rispetto a quello a richiesta, rilevando altresì come, per quanto riguarda l'organizzazione del trasporto gestito da strutture di terzo livello, non sia necessaria una formazione specifica del personale della Terapia intensiva quanto piuttosto un potenziamento delle unità di personale medico e sanitario.

Segnala infine che i più efficienti sistemi d'emergenza neonatale hanno avuto origine dall'opera sinergica di più neonatologi di strutture di terzo livello, che ha incontrato il favore degli amministratori regionali di riferimento.

Il professor FABRIS ritiene opportuno privilegiare le forme di trasporto neonatale direttamente gestito dai centri di terzo livello, in luogo dei servizi di trasporto dedicato, al fine di limitare il ricorso, nella gestione di gravidanze a rischio, a centri non opportunamente dotati di idonee strutture ostetriche e neonatologiche.

Osserva infine come sia preferibile concentrare i reparti di terapia intensiva neonatale nelle strutture di terzo livello al fine di garantire il rispetto degli *standard* universalmente riconosciuti.

Il professor PERLETTI sottolinea come i centri di terapia intensiva neonatale debbano essere articolati sul territorio in funzione dei livelli quantitativi di casi trattati, tenuto conto che un'eventuale sottoutilizzazione di tali strutture non gioverebbe alla formazione di idonea esperienza professionale. Ritiene al riguardo necessario modificare i criteri di accreditamento e stabilire nuovi *standard* di riferimento.

Il PRESIDENTE, dopo aver precisato che i documenti consegnati alla Commissione saranno disponibili alla pubblica consultazione, ringrazia gli auditi e i senatori intervenuti nel dibattito e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 5 novembre 2008

17^a Seduta*Presidenza della Presidente***BOLDI***La seduta inizia alle ore 13,40.**IN SEDE REFERENTE***(1078) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008****(Doc. LXXXVII n. 1) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007**

(Esame congiunto e rinvio)

Prima di dare l'avvio all'esame congiunto, la PRESIDENTE fornisce alcune informazioni riguardanti l'iter dei due provvedimenti, che registrerà, nella corrente e nella prossima settimana, dapprima l'illustrazione da parte dei relatori, rispettivamente, del disegno di legge comunitaria per il 2008 e della Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2007), quindi l'inizio della relativa discussione generale congiunta.

Tiene, comunque, a comunicare fin d'ora che il suddetto esame congiunto potrà subire una sospensione durante l'incipiente sessione di bilancio, in quanto verranno trasmessi, dalla Camera dei deputati, probabilmente già nella giornata del 15 novembre, i documenti attinenti la manovra finanziaria.

Propone, quindi, alla Commissione, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1078 per la giornata di giovedì 13 novembre, alle ore 12 e comunica, infine, che, ad oggi, sono pervenuti la relazione e il parere, rispettivamente, sui due atti in esame, da parte della Commissione igiene e sanità.

La presidente BOLDI (*LNP*), relatrice alla Commissione, passa, quindi, ad introdurre il disegno di legge comunitaria per il 2008, che giunge all'esame del Parlamento quasi alla fine dell'anno di riferimento

a causa del cambio di Legislatura. Il Governo aveva peraltro già presentato all'inizio dell'anno, come previsto dalla legge n. 11 del 2005, il disegno di legge comunitaria per il 2008, che tuttavia, per lo scioglimento anticipato delle Camere, non è stato possibile esaminare e approvare. Il testo attualmente all'esame ne riproduce in buona parte i contenuti, salvo l'introduzione di nuove direttive da recepire e l'espunzione di quelle disposizioni che per motivi di urgenza sono state trasferite nel cosiddetto decreto «salva-infrazioni» (decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59).

Riguardo alla possibilità di approvare, al di fuori della legge comunitaria annuale, norme dirette ad ottemperare ad obblighi comunitari, la Presidente relatrice ricorda che ciò è previsto espressamente dall'articolo 10 della legge n. 11, secondo cui, in caso di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento la cui scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso, il Governo può proporre provvedimenti, anche urgenti, necessari a farvi fronte. Tale particolarità, tuttavia, non è espressamente contemplata dal Regolamento del Senato, il quale reca disposizioni specifiche esclusivamente per il disegno di legge comunitaria.

Inoltre, sempre in tema di norme del Regolamento, ricorda che l'articolo 144-*bis* dispone che il disegno di legge comunitaria sia discusso congiuntamente alla relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, prevista anch'essa dalla legge n. 11. Sulla base di questa norma, questa Commissione si trova oggi ad esaminare la relazione annuale relativa al 2007 – di cui è relatore la senatrice Licastro Scardino – quasi alla fine dell'anno successivo a quello di riferimento, mentre l'altro ramo del Parlamento si troverà a concluderne l'esame probabilmente nei primi mesi nel 2009, quindi con più di un anno di sfasamento temporale. Tale problematica, unitamente alla considerazione della diversa natura tra i due atti (la relazione, più di carattere politico-programmatico e più attinente alla «fase ascendente»; la legge comunitaria, relativa esclusivamente alla «fase discendente») hanno suggerito già da diversi anni l'opportunità di svincolare l'esame della relazione annuale da quello del disegno di legge comunitaria ed eventualmente abbinarlo all'esame dei documenti programmatici della Commissione europea e del Consiglio.

Su queste ed altre problematiche, peraltro, inizierà a lavorare – prosegue l'oratore – il gruppo di lavoro informale costituito *ad hoc*, per valutare l'opportunità di sottoporre alla Giunta per il Regolamento specifiche proposte di modifica.

Un altro aspetto su cui è utile soffermarsi riguarda gli obblighi di informazione del Governo al Parlamento. Oltre ai dati contenuti nella relazione illustrativa al disegno di legge in esame, di cui all'articolo 8, comma 5, della legge n. 11 del 2005, con le ultime due leggi comunitarie sono stati introdotti, nella stessa legge n. 11, gli articoli 15-*bis* e 15-*ter*, in base ai quali il Governo deve riferire alle Camere sulle procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia e sui flussi finanziari con l'Unione europea.

In particolare, spetta all'Esecutivo presentare al Parlamento, ogni sei mesi, un *elenco* delle sentenze della Corte di giustizia, dei rinvii pregiudiziali, delle procedure di infrazione e delle indagini sugli aiuti di Stato che riguardino l'Italia, nonché le informazioni sulle eventuali relative conseguenze di carattere finanziario. Quanto alle informazioni *di merito* relative agli stessi atti, il Governo è tenuto a riferire alle Camere dietro loro specifica richiesta (art. 15-*bis*, comma 3), ovvero d'ufficio qualora uno di tali atti si ponga alla base di norme proposte dal Governo all'esame del Parlamento (art. 15-*bis*, comma 3-*bis*). Su quest'ultimo punto, occorrerebbe forse specificare meglio la necessità che il Parlamento abbia a sua disposizione, per legiferare, non solo le «informazioni relative a tali atti» fornite dal Governo, ma anche gli atti veri e propri o quanto meno i principali atti della Commissione europea.

Venendo ad esaminare più nel dettaglio il disegno di legge comunitaria per il 2008, la Presidente relatrice rileva che esso è accompagnato dalla relazione illustrativa contenente le informazioni relative alla «nota aggiuntiva» di cui all'articolo 8, comma 5, della legge n. 11 del 2005, e che l'articolato è composto di 26 articoli, suddivisi in 4 capi, e di 2 allegati.

Per quanto riguarda la relazione che accompagna il disegno di legge, oltre ad illustrare l'articolato, essa reca, come previsto dalla citata legge n. 11, una serie di informazioni relative alle procedure d'infrazione, alle direttive da attuare in via amministrativa e quelle attuate mediante regolamento autorizzato, e agli atti normativi attuativi delle regioni e province autonome.

Riguardo le procedure di infrazione, i dati riportati nella relazione al disegno di legge risalgono al 31 dicembre 2007. Secondo dati aggiornati ad oggi, messi a disposizione di questa Commissione dal Dipartimento politiche comunitarie, il numero delle procedure di infrazione attualmente aperte nei confronti dell'Italia ammonta a 160 (a marzo del 2007 erano 237), di cui 138 per violazione del diritto comunitario e 22 per mancata attuazione. Di queste 160 infrazioni, 11 sono procedure ex art. 228 del Trattato CE, che rischiano quindi di giungere ad una seconda sentenza di condanna con cui la Corte di giustizia impone anche sanzioni pecuniarie. I settori che sono oggetto del maggior numero delle procedure di infrazione in corso sono quelli dell'ambiente, della fiscalità e degli appalti, soprattutto per le carenze a livello regionale e locale.

La relazione illustrativa riporta inoltre un elenco, aggiornato al 10 giugno 2008, contenente 71 direttive da attuare o attuate in via amministrativa. Di queste direttive, 27 risultano ancora da attuare, mentre per le restanti 44 si è già provveduto ad emanare gli atti amministrativi di recepimento.

Al riguardo ricorda che nel 1999, la legge comunitaria annuale aveva introdotto l'articolo 10, comma 3-*quater*, al Testo unico sulla promulgazione delle leggi (DPR n. 1092/1985), ai sensi del quale, «*al fine di agevolare la conoscenza delle direttive delle Comunità europee attuate o da attuare in via amministrativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri*

predispone l'elenco di tali direttive per la pubblicazione, a titolo informativo, nella Gazzetta Ufficiale, unitamente alla legge comunitaria annuale». Tale obbligo, tuttavia, risulta essere stato rispettato solamente in occasione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge comunitaria per il 1999 e successivamente non è stato più ottemperato. Considerato che una buona parte delle procedure di infrazione per mancata attuazione sono dovute proprio al mancato recepimento delle direttive tecniche da attuare in via amministrativa, potrebbe essere opportuno provvedere, ai sensi della citata disposizione, alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a titolo informativo, delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa.

Per quanto riguarda gli atti normativi attuativi, adottati dalle regioni e province autonome, la relazione del Governo indica che alla data del 10 giugno 2008, 12 regioni, ovvero Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto, Lazio, Piemonte, Marche, Sardegna, e le due province autonome di Trento e Bolzano, avevano comunicato di aver dato attuazione a direttive comunitarie, la maggior parte delle quali in materia ambientale. Le regioni Puglia e Toscana hanno comunicato di non aver dato, nell'anno 2007, diretta attuazione a direttive comunitarie, mentre dalle altre 7 regioni non risulta pervenuta alcuna comunicazione.

La Presidente relatrice si sofferma, quindi, sul capo I che contiene le disposizioni che conferiscono al Governo la delega legislativa, per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, nonché per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative, e di testi unici per il riordino delle materie interessate dalle direttive comunitarie.

L'articolo 1 regola il procedimento per la emanazione dei decreti legislativi delegati all'attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B. Come di consueto, per le direttive contenute nell'allegato B e per quelle contenute nell'allegato A che recano disposizioni sanzionatorie, è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari.

Come per la legge comunitaria precedente, il disegno di legge in esame prevede al comma 1 che il termine per l'esercizio della delega debba, di norma, coincidere con la scadenza del termine di recepimento della direttiva, consentendo così di evitare l'insorgere di ritardi fisiologici nel recepimento delle direttive.

Per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge. Per quanto riguarda invece le direttive che non prevedono un termine di recepimento, è prevista una delega di dodici mesi.

Il comma 3 prevede il consueto termine di 40 giorni per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo. Per quanto riguarda invece il cosiddetto «bonus» di delega di cui all'ultimo periodo del comma 3, il disegno di legge in esame sembra essere tornato ai 90 giorni di proroga, mentre già la scorsa legge comunitaria lo aveva ridotto a 60.

In particolare, la disposizione in esame prevede che, qualora il termine del parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine di delega, quest'ultimo è prorogato di ulteriori 90 giorni. Sarebbe quindi opportuno, nell'ottica di ridurre i tempi di recepimento, tornare ad una proroga limitata a 60 giorni, in continuità con quanto previsto dall'ultima legge comunitaria e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 24 del disegno di legge in esame relativamente all'attuazione delle decisioni quadro.

Il comma 4 reca la consueta disposizione sul rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria sancito dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione, per le direttive che comportino conseguenze finanziarie.

Il comma 5 riguarda la possibilità per il Governo di adottare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, disposizioni integrative e correttive allo stesso decreto.

Il comma 6 reca la cosiddetta «clausola di cedevolezza» di cui all'articolo 11, comma 8 della legge n. 11 del 2005, secondo cui, i decreti legislativi di attuazione di direttive, adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome ai sensi del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione, qualora queste ultime non abbiano provveduto ad emanare proprie norme attuative, costituiscono un intervento «suppletivo, anticipato e cedevole» nel senso che entrano in vigore solo alla scadenza del termine per l'attuazione stabilito dalla stessa direttiva e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale.

Il comma 7 reca il consueto obbligo per il Governo di trasmettere alle Camere una relazione che giustifichi il mancato esercizio di una o più deleghe entro i termini di scadenza.

Infine, il comma 8, prevede che nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi al parere parlamentare relativo a sanzioni penali contenute negli schemi di decreto legislativo, può sottoporre nuovamente al Parlamento gli schemi, con le sue osservazioni e eventuali modificazioni, per un secondo parere da esprimere entro venti giorni, decorsi i quali i decreti possono essere emanati.

L'articolo 2 detta principi e criteri di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie. Al riguardo la relatrice rileva che il testo in esame, oltre ad aver introdotto alla lettera a) il principio di semplificazione amministrativa, ha espunto alla lettera c) la disposizione, introdotta con la scorsa legge comunitaria, che prevedeva la riassegnazione delle somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione alle amministrazioni competenti per la loro irrogazione. Tale disposizione nasceva dall'esigenza, più volte rappresentata dalle Amministrazioni competenti in sede di attuazione della delega, di poter usufruire degli introiti derivanti da una ulteriore attività di accertamento che le medesime sono chiamate ad effettuare sulla base dei provvedimenti attuativi delle disposizioni europee. Al riguardo ricorda che la legge finanziaria per il 2006 ha disposto un limite alla riassegnazione di entrate secondo cui, dal 2006 esse non possono superare l'importo complessivo delle riasse-

gnazioni effettuate nel 2005. Inoltre, la legge finanziaria per il 2008 (articolo 2, comma 615) vieta del tutto la riassegnazione prevista da una serie di norme riportate un elenco allegato alla stessa finanziaria. Pertanto potrebbe essere opportuno prevedere anche nel disegno di legge in esame questa norma, che riguarderebbe esclusivamente le sanzioni di nuova istituzione, salvo circoscriverne gli effetti entro i limiti previsti dalla legislazione vigente. Peraltro, analoga norma di riassegnazione era prevista nelle scorse leggi comunitarie, a partire da quella per il 2004, per gli oneri per prestazioni e controlli di cui al successivo articolo 4.

L'articolo 3 conferisce una delega biennale al fine di stabilire disposizioni sanzionatorie per la violazione di precetti comunitari non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti comunitari, direttamente applicabili. Come è noto, infatti, non esiste una normativa comunitaria per le sanzioni in ragione della netta diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri di regolare le conseguenze della loro inosservanza.

Al riguardo, ricorda che anche l'ultima legge comunitaria 2007 reca una delega biennale, la quale risulta tuttora aperta e quindi sovrapponibile a quella prevista dall'articolo in esame. Pertanto, al fine di evitare sovrapposizioni di delega, potrebbe essere opportuno modificare il suddetto art. 3, prorogando il termine della delega vigente, alla scadenza dei due anni dall'entrata in vigore della legge comunitaria per il 2008.

L'articolo 4 richiama la disposizione dell'articolo 9, comma 2 della legge n. 11, secondo cui gli oneri relativi a prestazioni e controlli sono posti a carico dei soggetti interessati. La norma è quindi quella contenuta nella legge n. 11, che l'articolo in esame si limita a richiamare. Pertanto, così come formulato, esso appare del tutto privo di contenuto normativo e potrebbe essere soppresso.

D'altra parte, a partire dalla legge comunitaria per il 2004, le precedenti leggi comunitarie recano una disposizione secondo cui le entrate relative alle prestazioni e i controlli effettuati in ottemperanza alle direttive comunitarie sono riassegnate alle amministrazioni che effettuano tali prestazioni e controlli. Come già accennato in relazione all'articolo 2, la legge finanziaria per il 2006 ha disposto un limite alla riassegnazione di entrate secondo cui, dal 2006 esse non possono superare l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nel 2005. Potrebbe quindi essere opportuno – analogamente e per gli stessi motivi indicati in relazione all'articolo 2, lettera c) – reintrodurre questa disposizione che consentirebbe alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli richiesti dalle direttive comunitarie, di disporre delle entrate derivanti da tali attività, pur nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

L'articolo 5 delega il Governo all'emanazione di testi unici o codici di settore, al fine di coordinare le disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. In particolare, si fa riferimento ai principi ed ai criteri previsti dall'articolo

20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così come modificata, tra le altre, dalla legge 28 novembre 2005 n. 246 (legge di semplificazione per l'anno 2005).

Il capo II contiene come di consueto le disposizioni particolari di adempimento e i criteri specifici di delega. Si tratta di due tipologie di norme, di cui le prime sono quelle di diretta esecuzione degli obblighi comunitari e che a loro volta possono essere dettate dall'esigenza di provvedere ad un'attuazione immediata di una direttiva (o di una parte di essa), ovvero possono essere dettate dalla necessità di porre fine ad una procedura d'infrazione o di ottemperare ad una sentenza della Corte di giustizia. Le seconde sono quelle che recano criteri specifici di delega, ad integrazione dei criteri di delega generali già contenuti nell'articolo 2 del disegno di legge.

Con riferimento a queste ultime, la relatrice segnala che, gli articoli 7, 8, 9, 17, 19 e 20 così come formulati, prefigurano una seconda delega rispetto a quella già prevista all'articolo 1 relativamente alle direttive contenute negli allegati. Potrebbe quindi essere opportuno riformularli facendo riferimento alla delega di cui all'articolo 1, come del resto è stato fatto per la legge comunitaria 2006 (legge 6 febbraio 2007, n. 13).

L'articolo 6 reca una delega al Governo ai fini del riordino della normativa in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi. Il riordino è inteso anche al coordinamento tra la disciplina interna, quella che ha dato attuazione alla direttiva 2004/41/CE, ed i regolamenti comunitari in materia.

Si ricorda che la suddetta direttiva 2004/41/CE è stata recepita con il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193. Quest'ultimo ha, in primo luogo, abrogato esplicitamente la normativa nazionale di attuazione delle direttive comunitarie abrogate dalla direttiva 2004/41/CE, in quanto erano stati nel contempo emanati una serie di regolamenti comunitari in materia. Lo stesso decreto ha inoltre disposto alcune delle norme necessarie per assicurare un raccordo con i predetti regolamenti comunitari. L'articolo in esame interviene quindi proprio per dare un compiuto e organico assetto alla normativa.

L'articolo 7 reca una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE, la quale modifica precedenti direttive comunitarie sui dispositivi medici, e per il riordino delle norme interne in materia.

Tale riordino deve essere inteso a: il conseguimento di una «maggior coerenza» tra le norme interne ivi comprese quelle a contenuto sanzionatorio, anche al fine di superare «incongruenze e contraddizioni presenti»; la definizione di una più adeguata disciplina della vigilanza sugli incidenti; la revisione delle norme sulle indagini cliniche; la ridefinizione delle norme sulla pubblicità dei dispositivi medici, anche individuando, nell'ambito dei dispositivi per i quali è ammessa la pubblicità sanitaria, le fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale.

L'articolo 8 reca una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occu-

pazione e impiego. Si tratta di una direttiva di rifusione che quindi riunifica e sostituisce, abrogandoli, precedenti atti, apportandovi le modifiche ritenute necessarie, anche sostanziali.

La direttiva concerne la parità di trattamento in materia di: remunerazione; regimi professionali di sicurezza sociale; accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale; condizioni di lavoro.

Il termine di delega previsto dall'articolo in esame è quello del 15 agosto 2009, il quale si avvale della proroga di un anno concessa dalla direttiva stessa «ove necessario per tener conto di particolari difficoltà».

L'articolo 9 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Si prevede che con il decreto delegato si abroghino tutte le disposizioni nazionali adottate per l'attuazione delle direttive precedenti in materia e si modifichi la parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativa alle norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, coerentemente e con il nuovo quadro normativo comunitario.

L'articolo introduce inoltre specifici principi e criteri direttivi per l'adozione del decreto legislativo: la previsione di strumenti per il coordinamento delle competenze fra Stato e regioni nella gestione della qualità dell'aria e per la risoluzione di casi di inadempimento; il coordinamento fra i piani di qualità dell'aria e le normative sulle emissioni atmosferiche; il riparto di competenze per l'approvazione delle norme sulle modalità di misurazione e di controllo della qualità dell'aria.

La direttiva 2008/50/CE fissa il termine di recepimento all'11 giugno 2010. Tuttavia essa prevede che già entro il 10 gennaio 2009 dovranno essere adottate determinate misure, inserendosi nel contesto generale del VI Programma europeo di azione ambientale (Decisione 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) costituendo in particolare una parte della strategia tematica sull'inquinamento atmosferico adottata dalla Commissione nel settembre 2005 (*Clean Air for Europe*).

L'articolo 10 modifica l'articolo 5 della legge n. 164 del 1992, recante «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine».

Il primo comma di tale articolo 5 dispone che la specificazione «classico» sia riservata ai vini non spumanti della zona di origine più antica ai quali possa essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa DOCG o DOC e stabilisce che per il Chianti classico questa zona storica è quella delimitata con decreto interministeriale del 31 luglio 1932.

Pertanto l'articolo 10 in esame vieta, in tale zona, di piantare e iscrivere vigneti all'albo dei vigneti del Chianti DOCG e di produrre vini Chianti DOCG (non «classico»). L'intendimento di tale norma – asserisce la relazione illustrativa – è quello di ottenere una migliore produzione dei due vini Chianti e Chianti classico, i cui disciplinari di produzione sono autonomi e separati.

L'articolo 11 reca alcune modifiche all'articolo 2 della legge n. 898 del 1986, che prevede sanzioni a carico di chi consegue indebitamente aiuti comunitari nel settore agricolo, al mero scopo di aggiornare la disciplina sanzionatoria nazionale rispetto alle novità introdotte dal regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune che ha istituito i due nuovi fondi: il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

L'articolo 12 modifica la legge n. 157 del 1992, recante norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, al fine di adeguarla alla direttiva 79/409/CE e superare le censure formulate dalla Commissione europea nel parere motivato adottato il 28 giugno 2006 nell'ambito della procedura d'infrazione 2006/2131.

Si prevede quindi che le Regioni e le province autonome assicurino un livello di fauna selvatica corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e, comunque, evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale; si richiede, inoltre, che il Ministro per le politiche europee, trasmetta alla Commissione europea tutte le informazioni utili per le ricerche riguardanti la fauna selvatica; si stabilisce il divieto di caccia durante il periodo della nidificazione o durante le fasi della riproduzione e della dipendenza, ovvero, per quanto concerne le specie migratrici, durante il periodo della riproduzione e il ritorno al luogo di nidificazione; si prevede che l'introduzione dall'estero della fauna selvatica, possa avvenire dietro autorizzazione, previa consultazione della Commissione europea; si inserisce espressamente il divieto di distruzione e danneggiamento deliberato dei nidi e delle uova, il divieto di disturbare deliberatamente le specie di uccelli protette e il divieto di trasporto per la vendita.

L'articolo 13 abroga l'articolo 2 del decreto legislativo n. 49 del 2004, di attuazione della direttiva 2001/114/CE, che permetteva l'aggiunta di vitamine nella produzione di alcuni tipi di latte conservato destinati all'alimentazione umana, attuando parzialmente la direttiva 2007/61/CE riguardante, tra l'altro, la standardizzazione del tenore proteico di tali tipi di latte.

La restante parte della direttiva, che reca le modifiche all'allegato, sarà recepita in via amministrativa.

L'articolo 14 abroga le norme attuative della direttiva 84/539/CEE, concernente gli apparecchi elettrici impiegati in medicina umana e veterinaria. Tale abrogazione è richiesta dalla direttiva 2008/13/CE, la quale ha disposto l'abrogazione della suddetta direttiva 84/539/CEE a decorrere dal 31 dicembre 2008.

Nelle premesse alla direttiva 2008/13/CE si osserva che il metodo di valutazione e il relativo marchio di conformità istituiti dalla direttiva 84/539/CEE, non sono più necessari per le finalità del mercato interno e del commercio con i Paesi terzi, e che il funzionamento del mercato interno e

la protezione delle persone fisiche e degli animali possono essere garantiti in misura maggiore mediante altre disposizioni comunitarie.

L'articolo 15 riformula il comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, con il quale è stata recepita la direttiva 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, al fine di eliminare un contrasto normativo con l'articolo 12, paragrafo 4.

La predetta modifica quindi rende maggiormente conforme la normativa nazionale a quella comunitaria, rimuovendo un fattore di ostacolo alla libera circolazione. La norma nazionale attualmente vigente in Italia prevede infatti che gli apparecchi debbano essere contraddistinti sia dal numero di serie sia dal numero di lotto, mentre la disciplina comunitaria prevede che vi possa essere uno solo di tali contrassegni.

L'articolo 16 reca due modifiche al Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

Con la prima si provvede ad eliminare un refuso contenuto nell'articolo 67, comma 6, del predetto Codice. Si tratta infatti di sostituire il riferimento al «presente articolo» con il riferimento alla «presente sezione», in quanto, con l'entrata in vigore del Codice del consumo che ha sostituito la precedente normativa, le disposizioni sull'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono contenute non più in un unico articolo ma in più articoli.

Con la seconda modifica viene integralmente sostituito l'articolo 144-bis del Codice del consumo (cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori), introdotto dall'articolo 19 della legge comunitaria 2006 (legge 6 febbraio 2007, n. 13). La modifica si rende necessaria per far salve le molteplici «autorità competenti» che operano a tutela dei consumatori, mentre le disposizioni attualmente vigenti indicano il Ministero dello sviluppo economico quale unica «autorità competente» ai sensi del regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo alla cooperazione per la tutela dei consumatori.

L'articolo 17 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE che modifica la direttiva 89/552/CE «TV senza frontiere» allo scopo di adeguarla allo sviluppo tecnologico e agli sviluppi del mercato nel settore audiovisivo in Europa.

La scadenza della delega coincide con il termine per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE previsto per il 19 dicembre 2009. Il comma 2 specifica inoltre che l'esercizio della delega deve avvenire nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 del disegno di legge in esame, nonché di quelli indicati dalle lettere a) e b).

In particolare la lettera a) vincola l'esercizio della delega in materia di «inserimento dei prodotti» al rispetto di tutte le condizioni e dei divieti previsti direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/CE, tra cui per esempio il divieto di introdurre pubblicità nei programmi per bambini e, in ogni caso, di pubblicizzare prodotti a base di tabacco o medicinali soggetti a prescrizione medica.

L'articolo 18, in attuazione della direttiva 2007/68/CE, modifica l'elenco degli ingredienti classificati come allergeni alimentari, contenuto nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, di attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

Si tratta, in particolare di integrare l'elenco con una parte degli ingredienti che erano stati temporaneamente esclusi in quanto oggetto di studi scientifici. Per la restante parte di questi ultimi ingredienti, viene escluso, invece, in via definitiva, il carattere di allergene.

Si ricorda che, ai sensi della citata normativa nazionale e comunitaria, i prodotti contenenti allergeni alimentari devono indicare nelle etichette la presenza di tali ingredienti.

L'articolo 19 delega il Governo all'attuazione della direttiva 2007/23/CE, relativa alla commercializzazione di articoli pirotecnici, nel rispetto di specifici criteri di delega, tra cui, per esempio, la finalità di coordinare le norme di recepimento della direttiva con quelle nazionali vigenti in materia di sicurezza delle fabbriche, dei depositi e degli esercizi di vendita, anche sotto il profilo della prevenzione incendi. È prevista inoltre l'introduzione di sistemi informatizzati di trattamento dei dati e di gestione delle procedure, delle domande e dei procedimenti per l'accertamento della conformità degli articoli pirotecnici, nonché la corretta ed univoca tracciabilità dei prodotti esplosivi su tutto il territorio nazionale.

L'articolo 20 delega il Governo all'attuazione della direttiva 2008/43/CE relativa all'istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, nel rispetto anche di specifici criteri di delega, tra cui la competenza del Ministero dell'interno alla gestione del sistema previsto dalla citata direttiva, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il capo III reca specifiche disposizioni finalizzate a consentire l'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 istitutivo dei GECT, i gruppi europei di cooperazione territoriale.

In particolare, l'articolo 21 tratta della costituzione e della natura giuridica dei GECT. Esso ne disciplina i profili fondamentali (obiettivi, natura giuridica, componenti, atti costitutivi, compiti), in attuazione del regolamento (CE) n. 1082/2006.

I GECT sono qualificati come enti pubblici, senza fini di lucro, aventi l'obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale, al fine di rafforzare la coesione economica e sociale. Essi possono essere costituiti da Stati membri, regioni e province autonome, enti locali, e organismi di diritto pubblico, attraverso la stipula di specifiche convenzioni e statuti da sottoporre ad autorizzazione.

Nella relazione illustrativa il Governo rende noto che l'intervento legislativo in esame origina da un parere del Consiglio di Stato, sfavorevole all'attuazione in via regolamentare della normativa comunitaria «de qua». Al fine di dare attuazione al regolamento comunitario era infatti stato pre-

disposto uno schema di regolamento governativo, che riconosceva la personalità giuridica di diritto privato al nuovo organismo.

Su tale schema il Consiglio di Stato ha espresso parere non favorevole ritenendo: (1) che l'atto comunitario in questione, malgrado la denominazione, è nella sostanza assimilabile a una direttiva; (2) che lo strumento normativo idoneo a dare attuazione a siffatta normativa comunitaria è costituito dalla norma legislativa; (3) che l'opzione di attribuire personalità giuridica di diritto privato al GECT non è condivisibile, essendo i soggetti contemplati dalla normativa comunitaria «enti di rango costituzionale», chiamati a svolgere azioni e iniziative di rilevanza generale.

L'articolo 22 delinea il regime autorizzatorio e i controlli sull'attività dei GECT. In particolare, l'istanza di autorizzazione alla costituzione del GECT deve essere presentata, da uno o più dei membri potenziali, al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, corredata delle bozze degli atti costitutivi (ossia, dello statuto e della convenzione).

Entro il termine massimo di sei mesi dall'autorizzazione, ciascuno dei membri del GECT (o il relativo organo di gestione) ne chiede l'iscrizione nel Registro istituito presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, allegando all'istanza copia autentica della convenzione e dello statuto nel frattempo approvati. Infine, dopo una verifica di natura formale la Presidenza del Consiglio dispone che lo statuto e la convenzione siano pubblicati, a cura e spese del GECT, nella Gazzetta Ufficiale, dando comunicazione dell'avvenuta iscrizione alle amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Qualora un GECT svolga di fatto attività contrarie alle disposizioni statali in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza, salute pubblica o moralità pubblica, ovvero contrarie all'interesse pubblico dello Stato, quest'ultimo può intervenire per porre fine a tali attività.

L'articolo 23 reca norme in tema di contabilità, bilanci e disciplina dell'insolvenza del GECT. In particolare, il comma 1 prevede che il GECT rediga: il bilancio economico preventivo annuale e pluriennale; lo stato patrimoniale; il conto economico; il rendiconto finanziario e la nota integrativa. Detti documenti devono essere quindi sottoposti all'approvazione dei membri del GECT, e al parere delle amministrazioni vigilanti «di cui al comma 2».

Al riguardo la relatrice segnala l'opportunità di precisare meglio il predetto riferimento alle «amministrazioni vigilanti di cui al comma 2», in quanto il comma 2 tratta dell'attività di verifica non solo delle amministrazioni vigilanti in senso stretto, ovvero quelle dello Stato ove ha sede il GECT, ma anche delle omologhe amministrazioni degli Stati di appartenenza e dei competenti organi dell'Unione europea.

Il comma 2 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotti – con decreto interministeriale – le norme per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale dei GECT, al fine di conferire struttura uniforme alle voci dei documenti di bilancio e

a rendere omogenei i valori inseriti in tali voci, consentendo così alle amministrazioni vigilanti dello Stato ove ha sede il GECT, alle omologhe amministrazioni degli Stati di appartenenza degli altri membri del GECT, nonché ai competenti organi dell'Unione europea, di comparare le gestioni dei GECT.

Per inciso, la relatrice rileva l'incongruenza di prevedere l'emanazione di un decreto interministeriale da parte del solo Ministro dell'economia e delle finanze, seppure previo concerto e intesa con altri soggetti istituzionali.

Infine, per quanto riguarda la rubrica dell'articolo, rileva che, mentre essa fa riferimento anche alla disciplina dell'insolvenza del GECT, nel testo non si rinviene alcuna norma espressa in tal senso.

Il capo IV reca, infine, come per l'ultima legge comunitaria, le disposizioni occorrenti per dare attuazione, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa, alle decisioni quadro, adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (il cosiddetto «terzo pilastro» dell'Unione europea) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge n. 11 del 2005.

L'articolo 24 delega il Governo a dare attuazione, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, a due decisioni quadro e disciplina il procedimento per la formazione dei relativi decreti legislativi di attuazione. I principi ed i criteri direttivi che il Governo dovrà rispettare nell'attuare le decisioni quadro sono contenuti nei successivi articoli 25 e 26.

Le due decisioni quadro sono relative: all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca; e alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'UE incaricate dell'applicazione della legge.

Il procedimento di adozione dei decreti legislativi di attuazione delle decisioni quadro è simile a quello previsto per l'attuazione delle direttive comprese nell'allegato B (e quelle dell'allegato A che richiedono disposizioni sanzionatorie), salvo l'assenza di ogni riferimento alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome e alla clausola di cedevolezza, in quanto si tratta di materie che rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato.

In questo senso, è previsto che gli schemi dei decreti legislativi di attuazione siano trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi 60 giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al comma in esame, ovvero i diversi termini previsti dai commi 5 e 7, scadano nei 30 giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di 60 giorni. Se non intende conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari, il Governo ritrasmette i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica con le sue osservazioni e con

eventuali modificazioni. Decorsi 20 giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.

Al riguardo la Presidente relatrice segnala che il termine per il parere parlamentare è stato esteso da 40 a 60 giorni. D'altra parte il «bonus» di proroga è stato mantenuto a 60 giorni, come già previsto dalla scorsa legge comunitaria, anziché essere stato riesteso a 90 giorni, come quello proposto dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge.

In fine si prevede, come per l'articolo 1, commi 4 e 5, le disposizioni sul rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria sancito dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione, per le direttive che comportino conseguenze finanziarie, e sulla possibilità per il Governo di adottare, entro 18 mesi (e non 24 mesi, come previsto dall'articolo 1, comma 5) dall'entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, disposizioni integrative e correttive.

L'articolo 25 reca i principi ed i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nel dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

Per quanto riguarda i tempi del recepimento, rileva che, ai sensi dell'articolo 22 della decisione quadro, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le necessarie misure attuative entro il 24 novembre 2008.

La decisione quadro in esame costituisce, dopo il mandato d'arresto europeo e la decisione quadro sull'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, il terzo esempio di applicazione del principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale, ossia quel principio, espressione di fiducia reciproca tra gli ordinamenti giuridici, in base al quale nonostante uno Stato possa non trattare una specifica questione in maniera uguale o simile a quella di un altro Stato, la decisione adottata dal primo sarà tale da essere accettata dal secondo come equivalente alla decisione che esso secondo avrebbe adottato, e viceversa. Il principio del reciproco riconoscimento procede spesso di pari passo con un determinato grado di armonizzazione degli istituti e delle procedure degli Stati membri. Tale armonizzazione, attraverso l'introduzione di standard comuni, costituisce spesso il necessario presupposto perché gli Stati membri possano poi accettare l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento.

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede che, nel dare attuazione a quanto disposto dalla decisione quadro 2006/783/GAI, il Governo dovrà attenersi, oltre che ai principi ed ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), del disegno di legge, e alle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, anche ad ulteriori specifici principi e criteri direttivi.

A tale riguardo, la relazione illustrativa afferma che il principio che dovrà ispirare la normativa (così come quella relativa al mutuo riconoscimento delle decisioni di sequestro e blocco dei beni, di cui alla decisione quadro 2003/577/GAI) è quello secondo cui il procedimento di riconoscimento avviene tramite il contatto diretto tra le autorità giudiziarie competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione, in analogia con

la disciplina attualmente vigente tra gli Stati aderenti al trattato di Schengen per quanto concerne l'assistenza giudiziaria in materia penale ed a quanto previsto dalla Convenzione (cosiddetta «MAP») relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e del Protocollo alla Convenzione firmato a Lussemburgo il 16 ottobre 2001.

In ogni caso, dovranno essere previste forme di comunicazione al Ministero della giustizia (anche a fini statistici), il quale viene designato, alla lettera b), quale autorità competente ai sensi della decisione quadro.

L'articolo 26 reca i principi ed i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nel dare attuazione alla decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.

Per quanto riguarda i tempi del recepimento, si rileva che, ai sensi dell'articolo 11 della decisione quadro, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le necessarie misure attuative entro il 19 dicembre 2008.

La decisione quadro 2006/960/GAI mira a stabilire le norme in virtù delle quali le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge (polizia, autorità doganali, ecc.) possano scambiarsi le informazioni e l'*intelligence* esistenti efficacemente e rapidamente ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di *intelligence* criminale. Ciò in quanto il tempestivo accesso ad informazioni ed *intelligence* accurate ed aggiornate è un elemento essenziale affinché le autorità incaricate dell'applicazione della legge possano efficacemente individuare, prevenire e indagare su reati o attività criminali, specialmente in uno spazio in cui sono stati aboliti i controlli alle frontiere interne.

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede che, nel dare attuazione a quanto disposto dalla decisione quadro 2006/960/GAI, il Governo dovrà attenersi, oltre che ai principi ed ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), del disegno di legge, e alle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, anche ad ulteriori specifici principi e criteri direttivi, relativi, tra l'altro alle modalità procedurali di comunicazione, nonché alle modalità di richiesta alle autorità competenti, anche con riferimento alle misure volte ad assicurare le esigenze di tutela dei dati personali e della segretezza dell'indagine.

Completano il disegno di legge gli allegati A e B, che contengono l'elencazione delle direttive da recepire con decreto legislativo. Come per gli anni precedenti, la differenza tra i due elenchi è data dall'*iter* di approvazione parzialmente diverso, nel senso che per le sole direttive contenute nell'allegato B (e per quelle contenute nell'allegato A la cui attuazione richiede disposizioni sanzionatorie) è previsto l'esame degli schemi di decreto da parte delle competenti commissioni parlamentari.

Tra le diverse direttive contenute nei predetti allegati, merita un richiamo specifico – sottolinea la Presidente relatrice – la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Si tratta di una direttiva che è giunta all'approvazione comunitaria in seguito ad un lungo e trava-

gliato iter procedurale, che ha per una certa misura contenuto la sua originaria portata innovativa.

La «direttiva servizi» si inquadra nell'ambito della più vasta cornice del rilancio della strategia di Lisbona e mira a realizzare un mercato dei servizi competitivo, al fine di incoraggiare la crescita economica. Scopo della direttiva è quello di abbattere le barriere legislative e amministrative che impediscono l'effettivo realizzarsi della libertà di stabilimento e della libertà di prestare servizi negli Stati dell'Unione, assicurando al tempo stesso un elevato livello di qualità dei servizi stessi. Essa, inoltre, si prefigge di abolire le restrizioni alla fornitura di servizi transfrontalieri e di garantire maggiore protezione degli interessi dei consumatori attraverso una maggiore trasparenza e un maggiore accesso all'informazione.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione alcune tipologie di servizi, ovvero i servizi non economici di interesse generale; i servizi finanziari; i servizi di comunicazione elettronica; i servizi nel settore dei trasporti; i servizi delle agenzie di lavoro interinale; i servizi sanitari; i servizi audiovisivi; i servizi legati all'esercizio dei pubblici poteri; le attività di azzardo; i servizi sociali (ad esempio quelli relativi agli alloggi); i servizi privati di sicurezza; i servizi forniti da notai e ufficiali giudiziari.

In particolare, circa la libera prestazione dei servizi, la direttiva prevede che gli Stati membri debbano rispettare il diritto dei prestatori di servizi di operare in uno Stato diverso da quello in cui sono stabiliti. In questo senso, «lo Stato membro in cui il servizio è prestato deve assicurare il libero accesso ad un'attività di servizi e al libero esercizio della medesima sul proprio territorio». Gli Stati membri non potranno, pertanto, ostacolare la libertà di esercizio nel loro territorio sulla base di requisiti discriminatori, ingiustificati e sproporzionati, o di altri requisiti tra cui l'obbligo per il prestatore di stabilirsi nel territorio dove presta il servizio, di ottenere un'autorizzazione, o di essere registrato in un albo professionale.

Secondo la relatrice, per l'attuazione di questa direttiva, potrebbe essere opportuno prevedere delle specifiche norme di delega al fine di dare al Governo indicazioni il più possibile condivise, per l'elaborazione della normativa di recepimento.

La Presidente relatrice segnala, infine, un altro provvedimento comunitario ovvero la direttiva 2007/66/CE, sul miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici, con cui l'Unione europea pone riparo a una serie di lacune nei meccanismi di ricorso esistenti negli Stati membri avverso le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, di cui alla direttiva 2004/18/CE, e di appalti in materia di acqua, energia, trasporti e servizi postali, di cui alla direttiva 2004/17/CE.

Fra le carenze a cui la direttiva pone rimedio figura in particolare l'assenza di un termine che consenta un ricorso efficace tra la decisione d'aggiudicazione di un appalto e la stipula del relativo contratto. La direttiva prevede quindi che la conclusione di un contratto in seguito alla decisione di aggiudicazione di un appalto non possa avvenire prima dello

scadere di un termine compreso tra dieci e quindici giorni dall'aggiudicazione, al fine di consentire agli offerenti di valutare se sia opportuno avviare una procedura di ricorso. Circa le conseguenze derivanti dall'annullamento di un'aggiudicazione per l'efficacia del relativo contratto. Al riguardo, la direttiva prevede che un contratto risultante da un'aggiudicazione di appalto mediante affidamento illegittimo debba risultare in linea di principio privo di effetti. La carenza di effetti, tuttavia, non dovrebbe essere automatica ma dovrebbe essere accertata da un organo di ricorso indipendente. Peraltro, sempre secondo la direttiva, le conseguenze di un contratto considerato privo di effetti sono disciplinate dal diritto nazionale. In questo senso, il diritto nazionale può prevedere la soppressione con effetto retroattivo di tutti gli obblighi contrattuali o viceversa limitare la portata della soppressione agli obblighi che rimangono da adempiere.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice MARINARO (PD), la quale, in attesa di ricevere le relazioni e i pareri elaborati dalle restanti Commissioni, auspica che la Presidente si attivi nei confronti della presidenza del Senato affinché le suddette Commissioni vengano sollecitate ad esprimere il loro punto di vista sostanziale su un provvedimento di vitale importanza per la partecipazione dell'Italia al processo di integrazione comunitaria, quale è il disegno di legge comunitario.

Ricorda come, anche in presenza del Ministro per le politiche europee, abbia richiamato l'attenzione su alcuni atti comunitari, contenuti negli allegati A e B del disegno di legge comunitaria per il 2008, i quali – pur comportando cambiamenti non secondari nell'ordinamento nazionale vigente, e più in generale, nella vita quotidiana di tutti i cittadini – sono stati gravemente sottovalutati dallo stesso Governo nel momento di sottoporre alle Camere la legge comunitaria.

Si riferisce, a titolo di esempio, alla cosiddetta «direttiva servizi», per la quale non è stata prevista, nell'articolato dell'Atto Senato 1078, alcun tipo di autonoma regolamentazione dei criteri di delega per la sua attuazione da parte del Governo.

Diversamente, per una direttiva di tale rilevanza sarebbe stato necessario, in luogo di una sua anonima inserzione in un elenco di direttive che richiederanno un parere parlamentare, definire delle specifiche disposizioni di attuazione, tali da permettere un adeguato approfondimento delle conseguenze, nei vari livelli, di un provvedimento che prevede un'accennata liberalizzazione dei servizi su scala europea.

Al riguardo, si riserva di richiedere una sorta di stralcio della direttiva in questione, nonché, al contempo, un programma di audizione dei vari soggetti istituzionali – comuni, regioni e ministeri – coinvolti nella sua applicazione.

Conclude osservando come il termine fissato dalla Presidente per la presentazione degli emendamenti vada riconsiderato anche alla luce del citato sopravvenire della sessione di bilancio, che viene, di tal guisa, ad intersecarsi con l'esame del disegno di legge comunitaria.

Si associa ai rilievi formulati nel precedente intervento la senatrice SOLIANI (PD) mettendo, in particolare, l'accento sull'esigenza che il coinvolgimento delle rimanenti Commissioni permanenti all'esame del disegno di legge comunitaria non si risolva in una partecipazione meramente burocratica, bensì nell'elaborazione, ciascuna per la propria parte di competenza, di un contributo avente valore politico e sostanziale.

È altresì importante, prosegue l'oratore, che il Senato nel suo complesso si renda conto, in maniera convinta, che la materia comunitaria costituisce ormai un pilastro dell'assetto costituzionale del nostro Paese e, conseguentemente, merita i giusti tempi di disamina e di approfondimento, sia in sede di Commissioni che di Aula.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (PD), relativamente alle questioni sollevate dalla senatrice Marinaro in merito al recepimento della «direttiva servizi», osserva che andrebbe, preliminarmente, sondato il Ministro per le politiche europee per verificare se esistono le condizioni per dedicare maggiore attenzione a questa fondamentale direttiva comunitaria.

Prescindendo dalla percorribilità, dal punto di vista procedurale, della via dello stralcio della suddetta direttiva, si rischia, a suo avviso, di incamminarsi in un terreno scivoloso che, di fatto, priverebbe, in ogni caso, la Commissione per le politiche dell'Unione europea dell'esame, in sede referente, di un provvedimento comunitario di grande rilievo, come, appunto, la «direttiva servizi».

Se, invece, lo scopo che si vuole raggiungere è quello di attribuire la dovuta visibilità e il dovuto approfondimento a tale direttiva, egli è dell'avviso che, *re melius perpensa*, la soluzione pragmatica del problema possa risiedere nella preparazione di un emendamento che preveda un articolo aggiuntivo nel quale vengano fissati i criteri specifici di delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quella singola direttiva.

La presidente BOLDI (LNP), dopo aver dichiarato che si farà parte diligente presso le Commissioni chiamate ad esprimere il parere sul disegno di legge comunitaria affinché svolgano tale funzione consultiva con la massima ponderazione e tempestività, ricorda che i tempi di esame del disegno di legge comunitaria e della Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono stabiliti, come noto, in maniera piuttosto precisa dallo stesso Regolamento del Senato, il quale, comunque, è stato sempre interpretato, per una prassi ormai consolidata, considerando i vari termini procedurali secondo una accezione ordinatoria e non perentoria.

Avuto riguardo alla questione richiamata dalla senatrice Marinaro sulla cosiddetta «direttiva servizi», nel riservarsi di fornire, attraverso gli uffici, una esaustiva definizione dei termini del problema dal punto di vista regolamentare, afferma di prediligere, per il superamento della questione, l'ipotesi suggerita dal senatore Di Giovan Paolo, ossia la formulazione di un articolo aggiuntivo che determini i limiti della delega per l'attuazione della suddetta direttiva.

Sotto tale profilo, infatti, l'utilizzo dello strumento dello stralcio, indipendentemente dalla fattibilità regolamentare, rischia di concretarsi, inevitabilmente, in una oggettiva amputazione di una competenza propria della 14^a Commissione, conferitagli, in quanto tale, dal Regolamento del Senato.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 5 novembre 2008

Presidenza del Presidente provvisorio
Francesco PARDI

La seduta inizia alle ore 9.

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Marco BELTRANDI (*PD*) chiede, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento interno della Commissione, l'attivazione della trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il senatore Francesco PARDI, *presidente*, dispone l'attivazione della trasmissione.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari

Il senatore Francesco PARDI, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata per la propria costituzione mediante l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento interno, dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. In assenza di parlamentari che abbiano rivestito nelle passate legislature la carica di Segretario della Commissione, invita il deputato Beltrandi, più giovane per età tra i presenti, a svolgere le funzioni di segretario. Indice quindi la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione)

Il senatore Francesco PARDI, *presidente*, constata che la Commissione non è in numero legale. Non essendovi obiezioni da parte dei gruppi presenti e apprezzate le circostanze, comunica che i Presidenti delle Camere, ai quali spetta la decisione in merito, provvederanno a fissare la data della prossima convocazione. Essa potrebbe aver luogo oggi, mercoledì 5 novembre, alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 9,05.

Presidenza del Presidente provvisorio
Giorgio MERLO

La seduta inizia alle ore 14,30.

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Marco BELTRANDI (*PD*) chiede, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento interno della Commissione, l'attivazione della trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, dispone l'attivazione della trasmissione.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata per la propria costituzione mediante l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento interno, dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. In assenza di parlamentari che abbiano rivestito nelle passate legislature la carica di Segretario della Commissione, invita i deputati Peluffo e Beltrandi, più giovani per età tra i presenti, a svolgere le funzioni di segretario. Indice quindi la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione)

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, constata che la Commissione non è in numero legale. Non essendovi obiezioni da parte dei gruppi presenti e apprezzate le circostanze, comunica che i Presidenti delle Camere, ai quali spetta la decisione in merito, provvederanno a fissare la data della prossima convocazione. Essa potrebbe aver luogo domani, giovedì 6 novembre, alle ore 9.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 5 novembre 2008

22ª Seduta

Presidenza del Presidente
Francesco RUTELLI

La seduta inizia alle ore 14,05.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, dello schema di regolamento di modifica del D.P.C.M. 1º agosto 2008, n. 1, concernente l'ordinamento del personale addetto al DIS e ai Servizi di informazione per la sicurezza

(Esame e rinvio)

Il Presidente RUTELLI illustra lo schema di Regolamento all'ordine del giorno. Intervengono i senatori ESPOSITO e PASSONI ed il deputato ROSATO.

Su proposta del Presidente il seguito dell'esame viene rinviato.

Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica

Il Comitato procede all'audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, dottor Gianni LETTA, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal presidente RUTELLI, dai deputati BRIGUGLIO, CICCHITTO, FIANO e ROSATO, e dai senatori ESPOSITO e PASSONI.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE formula alcune proposte concernenti il calendario dei lavori.

Il Comitato approva tali proposte.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 5 novembre 2008

Presidenza del Presidente
Giorgio JANNONE

La seduta inizia alle ore 14,10.

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali

(Deliberazione)

Giorgio JANNONE, *presidente*, comunica che è pervenuta dai Presidenti della Camera e del Senato la prescritta intesa ai fini della deliberazione di un'indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali sulla base del programma che era stato definito in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Propone, pertanto, che la Commissione deliberi formalmente di procedere all'indagine conoscitiva, che si articolerà sulla base di quanto previsto dal programma medesimo (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta formulata dal Presidente.

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, bilancio preventivo 2007 e bilancio tecnico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti (CNPADC)

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, sul preventivo 2007 e sul bilancio tecnico attuariale al 31.12.2005 della CNPADC sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 2*).

Il deputato Antonino Lo Presti, *relatore*, illustrando i bilanci in titolo, rileva che la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti ha avviato negli anni più recenti un percorso di riforma del proprio sistema previdenziale, passando ad un sistema di calcolo contributivo, prevedendo tra l'altro l'abolizione della pensione di anzianità, nonché un aumento del contributo soggettivo a carico degli iscritti. Per quanto concerne la sostenibilità nel lungo periodo, la Cassa non presenta criticità né allo stato attuale, né in prospettiva. Gli unici fattori che potranno incidere negativamente sulla sostenibilità di lungo periodo, che peraltro riguardano tutte le casse privatizzate, possono essere la diminuzione del tasso di crescita demografica, con la conseguente diminuzione dei contributi soggettivi versati dagli iscritti. Sottolinea infine come di tali fattori poc'anzi evidenziati la Cassa dei dottori commercialisti abbia tenuto conto con una certa prudenzialità, soprattutto in sede di redazione del bilancio tecnico attuariale. In ogni caso ritiene che un approfondimento organico su tali aspetti che, come detto, riguardano tutte le casse privatizzate sarà svolto nel corso dell'indagine conoscitiva testé deliberata dalla Commissione. Propone infine di esprimere le seguenti considerazioni conclusive:

“La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2004-2005-2006, il bilancio preventivo 2007 e il bilancio tecnico attuariale al 31.12.2005 relativi alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti”;

premesso che:

a) la cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti ha realizzato negli anni più recenti un coraggioso percorso di riforma del proprio sistema previdenziale introducendo a partire dal 1/1/2004 il sistema di calcolo contributivo delle prestazioni e prevedendo contemporaneamente l'imposizione di un contributo di solidarietà a carico dei pensionati che maturano ancora il trattamento, totalmente o parzialmente, con il sistema retributivo;

b) tali innovazioni, insieme ad una gestione indirizzata a prudenzialità e lungimiranza, fanno sì che la Cassa non presenti allo stato attuale ed in prospettiva problematicità in riferimento ai principali indicatori della gestione caratteristica delle entrate contributive e della spesa per prestazioni;

c) la naturale transizione demografica verso generazioni di pensionati sempre più numerose porterà al peggioramento degli indicatori di

equilibrio, ma non né minerà la stabilità in termini di capacità di far fronte alle promesse pensionistiche;

d) le maggiori perplessità si esprimono in merito all'adeguatezza delle prestazioni che vedranno lentamente ma progressivamente ridotta la propria capacità di tenuta rispetto ai redditi professionali, tanto più a fronte di un'aliquota contributiva che si dovesse collocare in prossimità dei valori più bassi dell'intervallo previsto (10-17% con libera opzione);

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con la seguente osservazione:

che gli interventi di riforma della Cassa in esame siano adeguati alle mutevoli condizioni dei principali fattori che condizionano il rapporto iscritti-pensionati, nonché all'evoluzione del reddito degli iscritti”.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di considerazioni conclusive favorevoli con osservazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, bilancio preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, sul preventivo 2007 e sul bilancio tecnico attuariale al 31.12.2005 della Cassa forense sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 3*).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, svolge la relazione sui bilanci in titolo, soffermandosi in particolare sulla recente revisione da parte della Cassa di alcuni elementi alla base del calcolo delle prestazioni, nonché sui positivi flussi in entrata dei nuovi iscritti che incrementano le entrate contributive. Infine, nel sottolineare che la Cassa non presenta allo stato attuale particolari criticità relative alla sostenibilità, propone di esprimere le seguenti considerazioni conclusive:

“La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati

i bilanci consuntivi 2004-2005-2006, il bilancio preventivo 2007 e il bilancio tecnico attuariale al 31.12.2005 relativi alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;

premesse che:

a) la Cassa forense ha proceduto a partire dall'anno 2007 ad una parziale revisione di alcuni elementi alla base del meccanismo di calcolo delle prestazioni;

b) tali innovazioni fanno sì che la Cassa non presenti allo stato attuale particolari problematiche in riferimento ai principali indicatori della gestione caratteristica delle entrate contributive e della spesa per prestazioni;

c) tale situazione è favorita dai positivi flussi in entrata di nuovi iscritti e dal basso rapporto tra pensionati e iscritti, che manterranno il saldo previdenziale positivo sino al 2032, come risulta dal bilancio tecnico attuariale;

d) quanto alla situazione economico-patrimoniale, si rileva come negli anni considerati il risultato economico di esercizio sia costantemente in avanzo, così come il patrimonio netto; mentre la riserva legale risulta 5 volte superiore alla spesa corrente per pensioni;

e) una volta raggiunta la fase di piena maturazione, la Cassa dovrebbe d'altro canto cominciare a sperimentare situazioni di squilibrio previdenziale, motivate da un andamento fortemente crescente della spesa per prestazioni, rispetto a quello delle entrate contributive;

f) la situazione di squilibrio prospettico sembra indicare che in futuro si renderanno necessari ulteriori significativi aggiustamenti alle modalità di calcolo delle prestazioni o anche ai livelli di contribuzione previsti;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con la seguente osservazione:

che gli interventi di riforma della Cassa in esame siano adeguati alle mutevoli condizioni dei principali fattori che condizionano il rapporto iscritti-pensionati, nonché all'evoluzione del reddito degli iscritti”.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di considerazioni conclusive favorevoli con osservazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

La seduta termina alle ore 14,30.

ALLEGATO N. 1

**PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA CASSE
PRIVATIZZATE ANCHE IN RELAZIONE ALLA CRISI
DEI MERCATI INTERNAZIONALI**

L'indagine conoscitiva ha lo scopo di verificare quale sia l'attuale situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate, anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali, al fine di valutare la sostenibilità del sistema previdenziale nel breve e nel lungo periodo.

In particolare, si intende analizzare se ed in quale misura gli enti privatizzati abbiano investito propri fondi in strumenti/prodotti finanziari (titoli, fondi, etc.) ad alto rischio per vagliare le eventuali ripercussioni negative sull'equilibrio delle casse stesse.

Si intendono quindi accertare gli effetti di tale esposizione finanziaria delle casse di previdenza dei professionisti con particolare riguardo all'equilibrio della gestione mobiliare, indicando nel contempo gli interventi necessari per garantire la stabilità delle gestioni previdenziali per un arco temporale non inferiore a trent'anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

L'indagine, attraverso l'acquisizione di tali dati dagli enti e delle casse privatizzate, si pone l'obiettivo di appurare la congruità delle riserve destinate alle prestazioni previdenziali obbligatorie, al fine di valutare l'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, all'equilibrio delle gestioni e all'utilizzo dei fondi disponibili, così come prevede la legge n. 88 del 1989, istitutiva della Commissione parlamentare di controllo sugli enti gestori, all'articolo 56, comma 2.

La Commissione dovrà valutare eventuali ipotesi di riforma dei sistemi previdenziali delle casse privatizzate che assicurino la stabilità nel lungo periodo e la congruità delle prestazioni previdenziali.

In questo senso la Commissione dovrà procedere all'audizione dei seguenti soggetti:

- a) competenti rappresentanti del Governo;
- b) presidenti e direttori generali di tutti gli enti e casse privatizzate;
- c) rappresentanti delle parti sociali.

L'indagine dovrà concludersi nel termine di sei mesi.

ALLEGATO N. 2

RELAZIONE SULLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

Premessa

La cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (Cnpadc) ha realizzato, a partire dal 2004, una sostanziale riforma del proprio regolamento di previdenza. In primo luogo la Cassa ha introdotto, a partire dall'1/1/2004 il sistema di calcolo contributivo, ma ha anche progressivamente modificato i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato, abolito le pensioni di anzianità e allungato il numero di anni di riferimento a base del calcolo delle pensioni liquidate con il sistema retributivo, per la quota antecedente al 1/1/2004. L'intervento riformatore ha anche stabilito un *range* entro il quale può variare l'aliquota contributiva, che risulta fissato nell'importo minimo del 10% e massimo del 17%. Per le nuove pensioni totalmente contributive, inoltre, non è più prevista l'integrazione, ma è possibile optare per la liquidazione dell'intero montante contributivo. La Cnpadc eroga ai propri iscritti tutte le principali prestazioni previdenziali (pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità, reversibilità, malattia e maternità), oltre ad alcune prestazioni assistenziali (contributi economici per assistenza infermieristica, per il pagamento di rette in istituti di lungodegenza, per borse di studio, ecc.).

Contributi, requisiti e sistema di calcolo delle pensioni

La cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti richiede ai propri iscritti un contributo soggettivo sul reddito dichiarato previsto in un limite minimo del 10% e uno massimo del 17%, con un massimale pari per il 2007 a € 148.500. Gli iscritti sotto i 35 anni di età hanno la possibilità di versare, per i primi tre anni di iscrizione alla cassa, il solo contributo minimo qualora, applicando l'aliquota massima prevista dal regolamento, il dovuto risulti inferiore a detto minimo che è pari, per l'anno 2007 a € 2.220. Gli iscritti sono tenuti inoltre a versare un contributo integrativo la cui percentuale di calcolo è pari al 4% del volume di affari IVA. Infine il contributo di maternità è pari a un ammontare fisso annuo, a carico di tutti gli iscritti, nella misura stabilita ogni anno dal Consiglio di Amministrazione. Per l'anno 2007 esso ammonta a € 133.

A decorrere dal 1/1/2004 è stato introdotto, per un periodo di cinque anni rinnovabile al massimo per tre ulteriori quinquenni, un contributo di solidarietà a carico dei trattamenti pensionistici in essere, differenziato a seconda dell'anzianità di pensionamento e per scaglioni di importo della

pensione. Il contributo può variare dal 2 al 5% per i trattamenti maturati a partire dal 1/1/2005 e dal 4 al 7% per quelli maturati fino al 31/12/2004.

Per gli iscritti a partire dal 1/1/2004 il calcolo dei trattamenti pensionistici avverrà interamente con il metodo contributivo con i seguenti requisiti: compimento dell'età di 62 anni, indistintamente per uomini e donne e almeno 5 anni di contribuzione. Per gli iscritti precedentemente al 2004 le pensioni vengono calcolate per i periodi dopo il 1/1/2004 con il metodo contributivo, mentre per quelli precedenti tale data si fa riferimento al metodo di calcolo retributivo, prendendo come base un periodo variabile a seconda dell'anno di pensionamento, fino ad arrivare progressivamente agli ultimi 25 anni nel 2009. I requisiti per la maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia per gli iscritti anteriormente al 1/1/2004 variano in relazione all'età anagrafica dell'iscritto, da un minimo di 66 anni e 31 di contribuzione per coloro i quali al 31/12/2003 avevano da 1 a 3 anni meno dei 65 anni, fino ad arrivare a 68 anni e 33 di contributi per coloro che alla stessa data avessero avuto oltre 5 anni meno dei 65 anni. Restano invece fermi per tutti i requisiti di 70 anni di età e 25 di contribuzione.

La Cassa garantisce, inoltre, sulla sola quota di pensione retributiva, un'integrazione qualora l'importo maturato risulti inferiore a 5,25 volte il contributo soggettivo minimo.

La gestione tipica entrate contributive-spesa prestazioni

Nell'anno 2007 la Cassa presenta un numero di iscritti pari a 47.014 di cui 12.608 femmine (tabella 1 e grafico 1). Negli anni tra il 2004 e il 2006, l'andamento del numero degli iscritti presenta tassi di variazione abbastanza sostenuti, che si attestano in media su valori di crescita annua di circa il 4% con una dinamica decisamente più vivace per le femmine (tasso medio annuo superiore al 7%). L'indicatore demografico rappresentato dal rapporto tra numero di cessati su numero di assicurati, di molto inferiore all'unità, indica un andamento positivo dei flussi in entrata di nuove posizioni contributive, tipico appunto di una gestione previdenziale ancora giovane. L'età media degli iscritti è pari, nell'ultimo anno di osservazione, a poco più di 44 anni in media e a circa 39 per le femmine, in linea con il dato medio rilevato per il complesso dei lavoratori autonomi.

L'andamento del monte contributivo presenta una dinamica estremamente positiva, influenzata sia dalla crescita del numero degli iscritti (+4% nel 2007), dalla dinamica dei redditi che si mostra abbastanza vivace (tasso di crescita medio annuo pari a circa il 5%), ma soprattutto dall'incremento dell'aliquota legale che dal 1/1/2005 può, su base volontaria, arrivare fino al 17%. La stessa aliquota legale, con riferimento al solo contributo soggettivo, nel suo limite superiore (17%) tende a collocarsi su un valore inferiore rispetto a quello dell'aliquota effettiva, che indica l'effettiva incidenza media del prelievo contributivo.

Nella tabella 2 è riportato il numero complessivo delle pensioni da lavoro (vecchiaia e anzianità al netto di quelle ai superstiti e di invalidità),

con la evidenziazione specifica di quelle di anzianità, insieme al numero del complesso dei trattamenti. Il numero di trattamenti pensionistici complessivamente erogati dalla Cassa è pari per il 2007 a 4.747. Oltre il 50 per cento di questi trattamenti sono costituiti da pensioni da lavoro, che mostrano una dinamica veloce nel biennio 2005-2006 (tasso medio annuo di crescita pari al 12%), maggiormente per le femmine (20%) che per i maschi (12%) e poi più lenta nell'ultimo anno (3% circa per il totale maschi e femmine). Risulta invece fortemente legato alle modifiche normative l'andamento del numero dei trattamenti di anzianità, che mostrano nel primo anno successivo all'introduzione della riforma del regolamento sulle pensioni, tassi di crescita superiori al 200% per poi attestarsi nel 2007 su un tasso di crescita ormai residuale e pari al 6%.

La quota dell'insieme di pensioni da lavoro che va alle femmine è pari appena al 2,6% e al 3,7% per le pensioni di anzianità. Per quanto riguarda il complesso dei trattamenti pensionistici, tale quota sale al 38% del totale, grazie al peso delle pensioni di reversibilità, quasi esclusivamente femminili.

I flussi annui che movimentano l'insieme delle pensioni vigenti (cesate e nuove liquidate) si muovono su valori troppo piccoli per dare indicazioni di qualche rilievo, soprattutto in questa fase di passaggio tra il nuovo e il vecchio regolamento pensionistico.

L'età media al pensionamento della categoria si colloca su livelli abbastanza elevati, caratteristici dell'attività libero professionale, e omogenei tra maschi e femmine (67 anni in media nel 2007). Il numero medio di anni di contribuzione, sempre per l'anno 2007, è pari a 32,8 per la totalità dei pensionati.

Nella tabella 3 sono riportati gli importi medi relativi all'insieme delle pensioni vigenti e la spesa complessiva per pensioni. Tali importi sono, inoltre, scorporati per le pensioni da lavoro, così come già definite, per quelle di anzianità e per il complesso. Gli importi medi del complesso delle pensioni da lavoro sono pari nel 2007, per l'insieme della categoria, a poco più di 45 mila euro annui e a 24 mila per le femmine, con tassi di crescita annui intorno al 5% per il complesso dei pensionati e pari al 9% per le femmine. Più elevati risultano gli importi medi delle sole pensioni di anzianità (poco meno di 56 mila euro annui per il totale). Molto più modesti appaiono gli importi del complesso delle pensioni (comprese invalidità e pensioni ai superstiti), soprattutto per le femmine (poco meno di 13 mila euro annui).

Nella stessa tabella sono riportati gli importi relativi dei trattamenti pensionistici erogati alla componente femminile rispetto a quelli complessivamente erogati alla totalità dei pensionati. Detti importi sono pari al 74% degli importi complessivi nel caso delle pensioni da lavoro, scendono al 71% per quelle di anzianità, mentre sono pari al 38% per il complesso dei trattamenti pensionistici. Tali cifre indicano la presenza nella professione di una componente femminile poco numerosa e caratterizzata da ridotti livelli retributivi.

Per quanto riguarda l'adeguatezza degli importi delle pensioni liquidate sono stati calcolati i relativi coefficienti di copertura rispetto alle retribuzioni medie degli iscritti (sempre riportati nella tabella 3). I tassi di copertura così calcolati, risultano pari a oltre il 100% per le pensioni da lavoro e pari al 91% per l'aggregato pensioni complessivo, comprensivo anche dei trattamenti di invalidità e superstiti, indicando l'esistenza di carriere molto veloci all'interno della categoria che portano i pensionati a raggiungere degli importi pensionistici decisamente più che soddisfacenti se confrontati con le retribuzioni medie degli iscritti.

La spesa complessiva per le pensioni ammonta nel 2007 a 148 milioni di euro e presenta un tasso medio annuo di crescita pari nel 2005 al 25% e poi progressivamente in diminuzione negli anni seguenti fino a ritornare su di un livello fisiologico pari ad una crescita del 5% nel 2007.

In riferimento agli indicatori di equilibrio finanziario della Cassa è stato calcolato il grado di copertura delle entrate complessive rispetto alla spesa totale per pensioni che indica come, nel periodo in esame, le entrate contributive correnti risultino pari a 3,2 volte la spesa per pensioni (tabella 3). Indicazioni interessanti provengono anche dall'esame dell'aliquota contributiva di equilibrio – data dal rapporto tra spesa per prestazioni e monte redditi – che indica, per ciascun anno, la quota dei redditi necessaria a coprire l'attuale spesa per prestazioni previdenziali. L'aliquota contributiva di equilibrio si colloca su di un valore prossimo al 7%, inferiore cioè all'aliquota contributiva effettiva, mostrando, nel breve periodo di osservazione qui considerato, una sostanziale stabilità. Va detto che tale contenuto livello dell'aliquota di equilibrio dipende dalla fase di non ancora piena maturità della gestione, che determina un basso rapporto tra numero di pensioni e numero di iscritti¹: secondo i dati del 2007, infatti, la gestione paga 1 pensione ogni 10 iscritti.

Infine, sono stati calcolati i coefficienti di copertura dei flussi annui di nuove pensioni liquidate rispetto all'ultima retribuzione alla data del pensionamento (tabella 4). In base ai dati che ci sono stati forniti dalla Cassa, nel 2007 il tasso di copertura delle pensioni liquidate nello stesso anno così calcolato risulta pari al 33% per l'insieme dei pensionati, in lieve calo nel periodo 2004-2006. Tali livelli sia pure indicativi di una sostanziale inadeguatezza delle attuali pensioni rispetto ai redditi professionali dichiarati al pensionamento, risultano comunque coerenti in riferimento al livello dell'aliquota contributiva vigente che compete agli iscritti della Cassa.

Nella stessa tabella 4 sono stati riportati gli importi delle nuove pensioni liquidate. Detti importi (37 mila euro per l'insieme delle pensioni da lavoro e 26 mila euro per il complesso dei trattamenti) sono decisamente inferiori rispetto a quelli dell'insieme delle pensioni vigenti osservati in

¹ Come è noto, infatti, tale aliquota può essere scomposta come prodotto tra due rapporti: quello tra il numero di pensioni e il numero di iscritti e quello tra l'importo medio delle pensioni in essere e il reddito medio degli iscritti.

precedenza, sia per i maschi che per le femmine e si mostrano progressivamente in calo nel periodo di tempo osservato.

Nella stessa tabella 4 è stato riportato anche un indicatore che misura l'effetto sulla spesa dell'entrata di nuove pensioni, il così detto effetto rimpiazzo, dato dal rapporto tra gli importi delle nuove pensioni liquidate e quelli dello stock di pensioni, con riferimento al complesso dei trattamenti. L'indicatore, nel breve periodo di tempo osservato, si mostra in diminuzione indicando che ogni nuova pensione liquidata dalla Cassa è di importo pari a circa l'80% rispetto agli importi dei trattamenti già esistenti.

La situazione economico-patrimoniale e le riserve obbligatorie

In relazione alla situazione economico patrimoniale vengono riportati i dati relativi al risultato economico di esercizio e alla consistenza del patrimonio, al cui interno, tra le passività, viene evidenziata la riserva legale, che costituisce la garanzia al pagamento delle prestazioni per i propri iscritti (tabella 5). Tale riserva, secondo la normativa vigente, deve essere pari almeno a 5 annualità delle pensioni in pagamento al 1994. In prospettiva tale vincolo, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 763, della legge finanziaria per il 2007, dovrebbe essere integrato con riferimento anche alle rate di pensione correnti in pagamento.

Negli anni considerati la cassa commercialisti presenta un risultato economico di esercizio in crescente avanzo, pari a 341 milioni di euro nel 2006 (371 per il preventivo 2007), con un patrimonio netto conseguentemente in aumento e pari a 2.409 milioni di euro per l'anno 2006. La riserva legale supera notevolmente il vincolo delle 5 annualità di pensione in pagamento in riferimento al 1994 (con un valore 70 volte superiore) e risulta anche 14 volte superiore se si fa riferimento alla spesa corrente per pensioni.

La gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare

Il patrimonio della cassa commercialisti (immobiliare e mobiliare insieme) ammonta complessivamente a 2.393 milioni di euro nel 2006, ultimo anno per il quale sono disponibili i dati, in aumento per oltre 300 milioni di euro rispetto all'anno precedente (tabella 6). Il 10% circa dell'intero patrimonio è costituito da immobili (234 milioni di euro nel 2006), mentre la restante parte costituita da investimenti mobiliari ammonta, sempre per il 2006, a 2.159 milioni di euro. La quota del patrimonio mobiliare è in aumento rispetto agli anni precedenti, arrivando a costituire nell'ultimo anno di osservazione il 90% dell'intero patrimonio. Il rendimento netto del patrimonio complessivo appare sostanzialmente stabile nel periodo osservato e pari a poco più dell'8%. In leggero calo risulta il rendimento della componente immobiliare, pari all'1,4% nel 2007, mentre rimane stabile nel tempo e pari a poco meno del 9% il rendimento netto della componente mobiliare.

La composizione degli investimenti mobiliari per il 2006 è data da circa il 19% da attività liquide, per il 18% da titoli, per il 2,4% da azioni e per la restante parte, pari a circa il 60%, composta da partecipazioni in fondi comuni d'investimento e fondi immobiliari (circa 23%) e dalla componente affidata a gestori esterni (37%).

Il rendimento derivante dagli investimenti mobiliari nel complesso, al netto di imposte e tasse, calcolato come media aritmetica tra le consistenze trimestrali, tenendo conto anche delle plusvalenze maturate, mostra un andamento sostanzialmente stabile come già osservato. Il patrimonio mobiliare nel periodo osservato ha visto diminuire la componente dell'azionario in gestione diretta e la quota di fondi comuni, a favore della componente affidata a gestioni esterne. I rendimenti medi effettivi del periodo in esame per i tre sottogruppi di investimenti, rispettivamente attività liquide, titoli e azioni risultano differenziati rispetto a quelli di mercato osservati per lo stesso periodo; in particolare risultano leggermente superiori per le attività liquide (2,2% per la Cassa a fronte dell'1,5% di mercato), decisamente superiori per quanto riguarda il comparto obbligazionario (7,9% a fronte del 3,5% di mercato) e in linea per l'azionario (12,3% a fronte del 13% di mercato).

La cassa dei dottori commercialisti prevede già all'interno dello statuto una composizione del patrimonio mobiliare di base, di cui poi di anno in anno, in sede di approvazione del *budget* preventivo, vengono determinati lo specifico piano d'impiego dei singoli investimenti, nonché le modalità di gestione. Le politiche di investimento sono indirizzate nell'ottica della realizzazione di un rendimento obiettivo a diverse scadenze (1, 3, 10 anni) cui, sia la gestione diretta, che quella affidata all'esterno, devono tendere. Negli anni più recenti la Cassa ha dedicato una crescente attenzione alla definizione del piano d'impiego dei propri investimenti al fine di massimizzare l'efficienza della gestione. Tra gli obiettivi di questa riorganizzazione vi è innanzitutto quello di raffinare le tecniche di monitoraggio della *performance* dei vari strumenti finanziari acquistati al fine di adeguarsi ai più comuni *standards* internazionali di valutazione degli investimenti.

Per il *budget* 2007 è stata rivista la strategia d'investimento sia riducendo la *duration* dei titoli, nell'ottica di probabili variazioni dei tassi, sia prestando maggiore attenzione al profilo dei gestori selezionati nonché alle singole proposte di investimento.

I costi di gestione

I costi di gestione della cassa dei dottori commercialisti (tabella 7) ammontano nel 2007 a poco meno di 12 milioni di euro di cui il 66,7% per il personale in servizio, con una quota in aumento nel periodo osservato. Le spese per gli organi di gestione dell'ente ammontano a 2 milioni di euro, pari a poco meno del 17% dei costi complessivi. In termini relativi, le spese di gestione della Cassa, nel 2007, sono pari a 231 euro per ciascun assicurato e pensionato della stessa (159 euro se ci riferiamo

al solo costo del personale). Più propriamente, se si adotta come riferimento il totale di spesa per prestazioni e contributi, allora le spese di gestione della Cassa incidono per il 2% (l'1,3 le sole spese per il personale), con dinamiche di sostanziale stabilità nel periodo di analisi.

A fronte di questi costi risultano 158 unità di personale in servizio, di cui 7 dirigenti. Il costo unitario medio del lavoro si attesta sui 52 mila euro. La presenza femminile sul personale complessivamente in servizio è superiore alla metà (60%) e poco meno del 30% dei dirigenti in carica è di sesso femminile.

La Cassa vanta un ammontare di crediti contributivi, pari nel 2006 a 118 milioni di euro. L'ente nei tre anni in esame è riuscito a recuperare, in parte tramite esattorie e in parte tramite azione diretta, una quota pari al 10%, stabile nel tempo.

I tempi medi di liquidazione delle prestazioni si attestano sui 60 giorni per tutte le prestazioni eccetto che per le invalidità nel cui caso vanno aggiunti i 30 giorni stabiliti per i termini dell'accertamento medico.

Per quanto riguarda l'obbligo di comunicazione dei dati agli iscritti² la Cassa ha soddisfatto gli adempimenti normativi richiesti, con un primo invio dei dati anagrafici agli iscritti avvenuto nel 2005 e poi aggiornato nel corso del 2006, seguito dall'invio delle informazioni relative alla propria posizione contributiva (estratto conto contributivo) nei termini previsti dalla legge.

L'equilibrio della gestione nel lungo periodo

Nella tabella 8 e nel grafico 2 sono riportati i principali indicatori della gestione della cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio tecnico attuariale, redatto con i dati a tutto il 2005, indicatori che disegnano una situazione gestionale decisamente solida sia in senso assoluto che relativamente alla situazione delle altre Casse privatizzate. Scorrendo i dati della tavola 8 e visionando gli andamenti presenti nel grafico 2, si può notare come il saldo previdenziale, differenza tra contributi e prestazioni previdenziali, dovrebbe rimanere positivo sino al 2034, mentre il saldo corrente, che tiene conto anche delle spese di gestione, delle prestazioni assistenziali e dei redditi da capitale, dovrebbe rimanere positivo lungo tutto l'orizzonte previsivo, anche se caratterizzato da un *trend* di forte peggioramento negli ultimi 15 anni.

Il patrimonio assume un profilo continuamente crescente sia grazie alle dinamiche del saldo corrente, sia grazie all'ipotesi di rivalutazione dei prezzi del patrimonio immobiliare. Tale dinamica sempre crescente dovrebbe garantire un grado di copertura verso gli impegni finanziari decisamente elevato. Nel grafico 3 viene riportato il rapporto tra patrimonio

² Ai sensi di quanto stabilito dalla legge n. 243 del 2004 e del successivo decreto attuativo del Ministero del Lavoro 4 febbraio 2004.

e spesa per pensioni. Come si può notare, partendo da livelli già decisamente superiori a quelli di garanzia, tale grado di copertura aumenta considerevolmente nei primi 15 anni di simulazione, sfiorando tra il 2020 e il 2025 il livello di 30 annualità di pensioni; in seguito il grado di copertura tende a diminuire costantemente giungendo nel 2045, ultimo anno di previsione, al livello di 15 annualità di pensioni, valore decisamente consistente e non molto discosto dal livello di partenza. Per ribadire la solidità della gestione si consideri che a fine periodo il grado di capitalizzazione³ dovrebbe risultare pari al 71%, in forte miglioramento rispetto alle proiezioni del precedente bilancio tecnico (60%).

Per avere alcune indicazioni di dettaglio sulla dinamica degli indici gestionali descritti in precedenza, nel grafico 4 iniziamo ad indagare separatamente la dinamica delle due componenti del saldo previdenziale: la spesa per pensioni e la massa dei contributi degli iscritti⁴. Come si può notare, ad esclusione del primo quinquennio, la crescita della spesa previdenziale risulta sempre superiore alla dinamica delle entrate contributive, esprimendo lo stato di progressiva maturazione della gestione. In particolare, la spesa per pensioni dovrebbe presentare una dinamica di moderata accelerazione lungo i primi 25 anni di simulazione, passando da tassi di crescita medi annui del 5% a tassi di espansione prossimi al 9% intorno al 2030; dopo tale data la crescita della spesa previdenziale dovrebbe cominciare a rallentare trovando un primo punto di stabilizzazione, intorno a tassi di espansione annui del 4%, nel decennio finale di previsione.

Le entrate per contributi, invece, dovrebbero presentare una dinamica di continuo rallentamento, soprattutto a partire (dal 2020 in poi), giungendo a presentare tassi di crescita negativi nel decennio finale di previsione⁵. Su tale contenuta dinamica prospettica dei redditi degli iscritti agiscono due ipotesi alla base delle simulazioni: in primo luogo l'andamento del numero e del reddito medio degli iscritti. Riguardo al numero degli iscritti come si può notare dalla tavola 8 l'ipotesi sottostante è quella di una riduzione tendenziale del numero degli attivi non pensionati⁶: dai quasi 43 mila di partenza ai 37 mila di fine periodo di previsione. Va rilevato come tale ipotesi da un lato contrasti con la prassi di considerare una numerosità costante degli attivi, prassi riscontrata nei bilanci tecnici delle altre Casse, dall'altro come essa, invece, sia coerente con la prevista riduzione di lungo periodo del numero di occupati per il complesso dell'e-

³ Come indicato nel Modello Unico di Rilevazione delle attività degli enti, il grado di capitalizzazione è definito come rapporto tra patrimonio, mobiliare e immobiliare, e la somma delle riserve per pensionati e iscritti.

⁴ Nel bilancio tecnico non è riportata la dinamica e il livello del reddito professionale; la crescita della massa contributiva può servire quindi da *proxy* per l'andamento della massa reddituale degli iscritti alla Cassa.

⁵ Il basso tasso di crescita della massa contributiva nel quinquennio 2010-2015 è dovuto a fattori normativi (relativi ai contributi integrativi e ad un contributo di solidarietà) e non a dinamiche specifiche dei redditi da professione.

⁶ Nel bilancio tecnico non vi sono riferimenti al numero di pensionati attivi, per cui non è possibile stabilire l'effettiva dinamica del numero complessivo di iscritti.

conomia italiana⁷; in ogni caso, la scelta di considerare una riduzione del numero degli attivi non pensionati deve essere vista come una ipotesi volta a mantenere una elevata prudenzialità nella elaborazione delle previsioni. Una volta nettato da tale effetto riduttivo rimane che anche la crescita del reddito medio degli iscritti⁸ dovrebbe mantenere un profilo di crescita contenuto e decrescente, fino a presentare negli anni finali di previsione una dinamica pressoché nulla in termini reali: in tale caso il bilancio tecnico si uniforma alla prassi generale seguita dai redattori dei bilanci tecnici delle altre casse privatizzate, anche se non si può rilevare come tale ipotesi contrasti, in senso peggiorativo, con quanto previsto per il reddito medio dei lavoratori dell'intero sistema economico italiano⁹.

Infine nel grafico 5 si riportano alcune informazioni di dettaglio utili a meglio comprendere l'evoluzione della gestione: il rapporto tra numero di pensioni e numero di attivi non pensionati e il tasso di crescita dell'importo medio delle pensioni in essere¹⁰. Come si può notare la progressiva applicazione del sistema di calcolo contributivo dovrebbe determinare una significativa compressione dei tassi di crescita dell'importo medio delle pensioni in essere nei primi 30 anni di simulazione: tra il 2015 e il 2030 l'importo medio delle pensioni in essere dovrebbe diminuire in termini nominali al ritmo dello 0,5% l'anno. Solo nel decennio finale di previsione, una volta che il processo di transizione al sistema di calcolo contributivo potrà dirsi concluso, dovrebbe riprendere la crescita nominale degli importi unitari delle pensioni. Tale contenimento della spesa pensionistica dovrebbe permettere di assorbire gli effetti espansivi sulla spesa determinati dal fattore demografico: il rapporto tra numero di pensioni e attivi non pensionati, infatti, dovrebbe decuplicare lungo tutto l'orizzonte di previsione, raggiungendo nel 2045 il livello del 113%¹¹.

Osservazioni conclusive

La cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti ha realizzato negli anni più recenti un coraggioso percorso di riforma del proprio sistema previdenziale introducendo a partire dal 1/1/2004 il sistema di calcolo contributivo delle prestazioni e prevedendo contemporaneamente l'imposizione di un contributo di solidarietà a carico dei pensionati che maturano ancora il trattamento, totalmente o solo parzial-

⁷ Si vedano al riguardo le previsioni della Ragioneria Generale dello Stato e del Cer.

⁸ Non avendo indicazioni dirette sul reddito degli iscritti, queste sono tratte dalla dinamica dei contributi.

⁹ Secondo le indicazioni di teoria, infatti, la crescita dei redditi reali da lavoro dovrebbe uguagliarsi nel lungo periodo alla crescita della produttività che generalmente (si veda la nota 4) viene quantificata in un range compreso tra l'1,5 e il 2 per cento.

¹⁰ Lo scopo del grafico è quello di fornire indicazioni sulla probabile evoluzione dell'aliquota contributiva di equilibrio (rapporto tra spesa per pensioni e massa dei redditi professionali) utilizzando i dati a disposizione.

¹¹ Ovviamente il rapporto tra numero di pensioni e numero di iscritti complessivi, comprendendo cioè anche i pensionati attivi, presenterebbe valori più contenuti (che non siamo però in grado di quantificare).

mente, con il sistema retributivo. Grazie a queste innovazioni e ad una gestione indirizzata a prudenzialità e lungimiranza, la Cassa non presenta al momento e in prospettiva, problematicità in riferimento ai principali indicatori della gestione caratteristica delle entrate contributive e della spesa per prestazioni. La naturale transizione demografica verso generazioni di pensionati sempre più numerose porterà al peggioramento degli indicatori di equilibrio, ma non né minerà la stabilità in termini di capacità di far fronte alle promesse pensionistiche.

Le maggiori perplessità si possono concentrare sul fronte dell'adeguatezza delle prestazioni che vedranno lentamente, ma progressivamente ridotta la propria capacità di tenuta rispetto ai redditi professionali, tanto più a fronte di un'aliquota contributiva che si dovesse collocare in prossimità dei valori più bassi dell'intervallo previsto (10-17% con libera opzione).

Tabella 1
Iscritti e contributi

Anno	Iscritti												Monte contributivo complessivo (mln €)
	Stock al 31/12						Flusso dell'anno						
	Attivi			Silenti			Cessati			Nuovi assicurati			
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	
2004	31.351	10.132	41.483	11.201	4.182	15.383	310	118	428	1.008	647	1.655	291
2005	31.775	10.808	42.583	11.238	4.317	15.555	272	97	369	1.649	1.056	2.705	337
2006	33.428	11.926	45.354	11.090	4.364	15.454	303	104	407	2.000	1.257	3.257	384
2007	34.406	12.608	47.014	11.488	4.723	16.211	385	206	591	1.511	991	2.502	470
Variazioni %													
2005	1,35	6,67	2,65	0,33	3,23	12,26	-12,26	-17,80	-17,80	63,59	63,21	4,19	15,93
2006	5,20	10,34	6,51	-1,32	1,09	11,40	7,22	7,22	7,22	21,29	19,03	-5,90	14,07
2007 (a)	2,93	5,72	3,66	3,59	8,23	27,06	27,06	98,08	98,08	-24,45	-21,16	-	22,24

Anno	Indicatori									
	quota femmine	quota silenti	cessati / nuovi assicurati m.	cessati / nuovi assicurati f.	contribuenti m.	età media contribuenti f.	età media contribuenti f.	età media contribuenti f.	aliquota legale (b)	aliquota effettiva totale
2004	24,42	37,1%	0,31	0,18	44,81	38,36	43,23	38,36	10-17	17,2%
2005	25,38	36,5%	0,16	0,09	45,07	38,69	43,46	38,69	10-17	18,7%
2006	26,30	34,1%	0,15	0,08	45,28	39,00	43,63	39,00	10-17	21,3%
2007 (a)	26,82	34,5%	0,25	0,21	45,75	39,56	44,09	39,56	10-17	-

(a) Dati di preventivo.

(b) Si fa riferimento all'aliquota ordinaria e per i liberi professionisti al solo contributo soggettivo.

Grafico 1. Cassa Commercialisti: iscritti per genere




Tabella 2
Numero pensioni

Anno	Pensioni da lavoro				Pensioni totali				Flusso dell'anno					
	Totali		di cui anzianità		maschi	femmine	totale	Cessate		Liquidate				
	maschi	femmine	totale	maschi				femmine	totali	maschi	femmine	totali	totali	
2004	2.081	46	2.127	150	5	155	2243	1675	3.918	65	164	98	355	
2005	2.415	56	2.471	496	14	510	2598	1737	4.335	1	160	118	574	
2006	2.606	67	2.673	666	25	691	2815	1790	4.605	74	168	128	447	
2007 (a)	2.670	72	2.742	708	27	735	2917	1830	4.747	2	124	104	292	
Variazioni %														
2005	16,0	21,7	16,2	230,7	180,0	229,0	15,8	3,7	10,6	-98,5	-2,4	77,4	20,4	61,7
2006	7,9	19,6	8,2	34,3	78,6	35,5	8,4	3,1	6,2	-40,9	7300,0	5,0	8,5	-22,1
2007 (a)	2,5	7,5	2,6	6,3	8,0	6,4	3,6	2,2	3,1	29,8	-97,3	-41,1	-18,8	-34,7

Anno	Indicatori			
	quota femmine totale lavoro	quota femmine anzianità	quota femmine totale	cessate / nuove liquidate m.
2004	2,2%	3,2%	42,8%	0,39
2005	2,3%	2,7%	40,1%	0,35
2006	2,5%	3,6%	38,9%	0,29
2007 (a)	2,6%	3,7%	38,6%	0,65

Anno	cessate / nuove liquidate f.		età media pensionamento		numero medio anni contribuzione	
	maschi	femmine	m.	f.	m.	f.
2004	66,0	66,0	66,0	66,0	32,3	33,6
2005	64,0	64,0	64,0	62,0	35,4	36,2
2006	63,9	63,9	64,0	62,0	34,2	35,2
2007 (a)	67,0	67,0	67,0	66,0	32,8	32,4

(a) Dati di preventivo.

Tabella 3
Importo medio stock pensioni (migliaia di euro)

Anno	Pensioni da lavoro				Pensioni totali			Spesa totale per pensioni (milioni €)				
	Totali		di cui anzianità		maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale		
	maschi	femmine	totale	maschi							femmine	totale
2004	38,93	26,31	38,66	55,33	21,47	54,23	37,17	10,21	25,64	83,37	17,10	100,47
2005	43,28	30,51	43,00	57,79	39,48	57,28	41,25	10,95	29,11	107,17	19,02	126,20
2006	44,70	32,99	44,40	56,22	39,60	55,62	42,47	11,75	30,53	119,56	21,03	140,59
2007 (a)	45,69	33,88	45,38	56,52	39,89	55,90	43,08	12,32	31,22	125,66	22,55	148,22
Variazioni %												
2005	11,2	16,0	11,2	4,4	83,9	5,6	11,0	7,3	13,5	28,6	11,2	25,6
2006	3,3	8,1	3,3	-2,7	0,3	-2,9	3,0	7,3	4,9	11,6	10,5	11,4
2007 (a)	2,2	2,7	2,2	0,5	0,7	0,5	1,4	4,9	2,3	5,1	7,3	5,4

Anno	Importo pensione/retribuzione media						Aliquota contributiva di equilibrio	Grado di copertura
	importo relativo femmine			Importo pensione da lavoro				
	Lavoro	Anzianità	Totale	maschi	femmine	Totale		
2004	68,1%	39,6%	39,8%	82,8%	125,8%	95,1%	6,0%	2,9
2005	71,0%	68,9%	37,6%	87,8%	139,1%	101,6%	7,0%	2,7
2006	74,3%	71,2%	38,5%	96,1%	155,8%	111,5%	7,8%	2,7
2007 (a)	-	-	-	-	-	-	-	3,2

(a) Dati di preventivo.

Tabella 4
Importo medio pensioni liquidate (migliaia di euro)

Anno	Pensioni da lavoro				di cui anzianità			Pensioni totali			Reddito al pensionamento (b)		
	Totali		totale		maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
2004	44,58	23,01	44,12	46,84	37,59	46,43	41,09	15,72	34,09	121,718	31,581	119,775	
2005	54,83	45,43	54,61	58,44	42,01	58,03	51,86	17,67	44,83	168,319	116,609	167,119	
2006	44,71	38,56	44,43	49,47	38,88	48,83	40,25	17,43	33,71	141,348	104,350	139,654	
2007 (a)	37,49	31,24	37,20	47,93	36,24	47,42	32,08	15,89	26,31	115,734	53,930	112,830	
Variazioni %													
2005	23,0	97,5	23,8	24,8	11,8	25,0	26,2	12,4	31,5	38,3	269,2	39,5	
2006	-18,5	-15,1	-18,6	-15,3	-7,5	-15,9	-22,4	-1,3	-24,8	-16,0	-10,5	-16,4	
2007 (a)	-16,1	-19,0	-16,3	-3,1	-6,8	-2,9	-20,3	-8,9	-22,0	-18,1	-48,3	-19,2	

Anno	Importo pensione/reddito al pensionamento						effetto rimpiazzo		
	imporito relativo femmine			Importo pensione/reddito al pensionamento			totale pensioni		
	Lavoro	Anzianità	Totale	maschi	femmine	Totale	maschi	femmine	Totale
2004	52,1%	81,0%	46,1%	36,6%	72,8%	36,8%	1,11	1,54	1,33
2005	83,2%	72,4%	39,4%	32,6%	39,0%	32,7%	1,26	1,61	1,54
2006	86,8%	79,6%	51,7%	31,6%	37,0%	31,8%	0,95	1,48	1,10
2007 (a)	84,0%	76,4%	60,4%	32,4%	57,9%	33,0%	0,74	1,29	0,84

(a) Dati di preventivo.

(b) Solo per le pensioni da lavoro.

Tabella 5
I risultati della gestione economico patrimoniale e le riserve (milioni di euro)

Inarcassa	Risultato economico d'esercizio	Stato patrimoniale (al 31/12)		Riserve obbligatorie				
		Attività	Passività	Patrimonio netto	Consistenza al 31/12	Assegazione nell'anno	In % onere per pensioni 1994	In % onere per pensioni anno corrente
2004	201,0	1.916,0	135,0	1781,0	1720,0	201,0	59,5	17,1
2005	287,0	2.177,0	109,0	2068,0	2007,0	287,0	69,4	15,9
2006	341,0	2.535,0	126,0	2409,0	2348,0	341,0	81,2	16,7
2007 (a)	371,0	-	-	-	-	-	-	-

(a) Dati di preventivo.

Tabella 6
Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare

Anno	Totale		Immobiliare		Mobiliare	
	Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto
2004	1.814,0	4,7%	234,0	2,6%	1.580,0	5,0%
2005	2.057,0	8,1%	234,0	2,6%	1.823,0	8,8%
2006	2.393,0	8,2%	234,0	2,2%	2.159,0	8,8%
2007 (a)	-	-	234,0	1,4%	-	-

Anno	Quota immobiliare	Quota immobili strumentali	Quota attività liquide	Quota titoli	Quota azioni	P.mobiliare dato in gestione
	2004	12,9%	2,1%	21,7%	20,0%	1,0%
2005	11,4%	2,1%	19,4%	23,4%	1,7%	35,9%
2006	9,8%	2,1%	19,5%	17,8%	2,4%	37,8%
2007 (a)	-	2,1%	-	-	-	-

(a) Dati di preventivo.

Tabella 7
I costi della gestione (milioni di euro)

Anno	Spese lorde di gestione			Spese nette di gestione	Unità di personale in servizio	
	totale	personale in servizio	funzionamento uffici		organi dell'ente	totale
2004	9,00	5,0	1,0	9,0	139	7,0
2005	10,00	6,0	1,0	10,0	154	7,0
2006	13,00	7,0	1,0	13,0	158	7,0
2007	12,00	8,0	1,0	12,0	158	7,0

Anno	Quota spese personale	Indice di costo (a)		Indice di costo (b)		Costo unitario lavoro (mgl euro)	Quota femmine sul personale	
		Spese di gestione	Spese personale	Spese di gestione	Spese personale		totale	dirigenti
2004	55,6%	198,2	134,2	2,3%	1,5%	43,8	56,1%	28,6%
2005	60,0%	213,1	150,5	2,1%	1,5%	45,8	59,7%	28,6%
2006	53,8%	260,2	152,6	2,2%	1,3%	48,3	60,1%	28,6%
2007	66,7%	231,8	159,4	1,9%	1,3%	52,2	60,1%	28,6%


(a) Spesa in rapporto alla somma del numero di assicurati e pensionati, valori in euro.

(b) Spesa in rapporto alla somma delle prestazioni e contributi.

Tabella 8
Principali indicatori della gestione (importi in milioni di euro)

	Entrate per Contributi	Spesa per Pensioni	Saldo Previdenziale	Altre Voci	Saldo corrente	Patrimonio	Numero Pensioni	Numero Assicurati
2006	442	139	303	53	356	2.444	4.798	42.930
2010	541	169	372	103	475	4.153	5.076	48.964
2015	577	227	350	176	525	6.443	6.571	53.209
2020	716	324	393	272	665	9.552	9.672	54.269
2025	838	455	383	389	772	13.245	14.013	53.905
2030	911	701	211	514	724	17.084	22.260	49.309
2035	939	992	-52	616	564	20.209	31.464	43.356
2040	934	1.249	-314	686	371	22.356	37.173	40.098
2045	905	1.555	-650	722	72	23.426	41.884	37.048

Grafico 2. Andamento della gestione
(milioni di euro)



Gratigo 3. Rapporto patrimonio/spesa per pensioni






Grafico 4. Crescita dei contributi e delle prestazioni
(tassi di crescita medi annui)





ALLEGATO 2

RELAZIONE SULLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

Premessa

La Cassa nazionale forense nell'anno 2007 ha visto entrare in vigore le recenti modifiche apportate al proprio regolamento previdenziale¹². Tra queste si ricordano l'elevazione dal 10 al 12% del contributo soggettivo; l'introduzione di nuove agevolazioni contributive a favore di coloro che si iscrivono per la prima volta alla Cassa; l'incremento del contributo di solidarietà a carico dei pensionati attivi dal 3 al 4% del reddito dichiarato; l'ampliamento all'intera vita lavorativa del periodo di riferimento su cui calcolare la media dei redditi ai fini pensionistici; l'applicazione del criterio di calcolo contributivo per la liquidazione dei supplementi di pensione; la modifica del meccanismo di determinazione della pensione minima; la costituzione di una rendita vitalizia reversibile in caso di parziale omissione di versamenti contributivi ormai prescritti; l'avvio di un programma di riorganizzazione della base dati contributiva.

La Cassa forense eroga ai propri iscritti tutte le principali prestazioni previdenziali (pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità, reversibilità, malattia e maternità), oltre a una polizza sanitaria a favore degli iscritti che viene gestita direttamente da una impresa assicurativa, per la quale l'Ente si limita a pagarne i relativi premi.

Contributi, requisiti e sistema di calcolo delle pensioni

La Cassa forense richiede ai propri iscritti un contributo soggettivo pari, per il 2008, al 12% sul reddito dichiarato fino al massimale di 85.250 euro, oltre il quale scende al 3%. È comunque dovuto un contributo minimo che è pari, per l'anno 2008 a € 1.290. I neoiscritti di età inferiore a 35 anni hanno diritto, per i primi tre anni solari di iscrizione, a riduzioni contributive (dimezzamento del contributo minimo). Gli iscritti sono tenuti, inoltre, a versare un contributo integrativo la cui percentuale di calcolo è pari al 2% del volume di affari IVA. I pensionati che continuano l'attività sono tenuti, a partire dal 6° anno di pensionamento, a versare un contributo di solidarietà pari al 4% del reddito dichiarato. Infine il contributo di maternità è pari a un ammontare fisso annuo, a carico di tutti

¹² L'approvazione ministeriale alle modifiche del regolamento di previdenza sono state approvate nel gennaio 2007.

gli iscritti, nella misura stabilita ogni anno dal Consiglio di Amministrazione. Per l'anno 2007 esso ammonta a € 173.

Per le pensioni con decorrenza a partire dal 1/2/2008 il periodo di riferimento da prendere in considerazione per il calcolo degli importi sarà pari agli anni complessivamente maturati nell'intera carriera lavorativa, con esclusione degli ultimi 5 anni di reddito professionale. Tale sistema di calcolo verrà applicato pro-rata a coloro che alla data del 31/12/2007 abbiano compiuto 40 anni di età e abbiano maturato almeno cinque anni di contribuzione. La pensione di vecchiaia spetta agli iscritti che abbiano maturato 30 anni di anzianità contributiva e 65 anni di età; quella di anzianità, invece, spetta all'iscritto che abbia maturato 35 anni di contribuzione e 58 di età. Si prescinde dal limite di età qualora l'iscritto abbia maturato almeno 40 anni di anzianità contributiva.

Si ricorda che negli anni precedenti già erano state introdotte delle modifiche al metodo di calcolo, che prevedevano l'allungamento del periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile, differenziate a seconda della data di decorrenza della pensione.

La Cassa forense garantisce, inoltre, agli iscritti una pensione minima, che a partire dal 2007, superando i precedenti meccanismi di proporzionalità rispetto al contributo minimo, è stabilita nella misura fissa di 9.960 euro annui, rivalutabili in proporzione alla variazione dell'indice dei prezzi dell'Istat.

La gestione tipica entrate contributive-spesa prestazioni

Nell'anno 2006 la Cassa presenta un numero di iscritti pari a 129.359 di cui 48.461 femmine (tabella 1 e grafico 1). Negli anni tra il 2004 e il 2006, l'andamento del numero degli iscritti presenta tassi di variazione abbastanza sostenuti, che si attestano in media su valori di crescita annua di circa il 7%, con una dinamica decisamente più vivace per le femmine (tasso medio annuo superiore al 10%). L'indicatore demografico rappresentato dal rapporto tra numero di cessati su numero di assicurati, di molto inferiore all'unità, indica un andamento positivo dei flussi in entrata di nuove posizioni contributive, tipico appunto di una gestione previdenziale ancora giovane. L'età media degli iscritti è pari, nell'ultimo anno di osservazione, a poco più di 45 anni in media e a circa 38 per le femmine, in linea con il dato medio rilevato per il complesso dei lavoratori autonomi.

L'andamento del monte contributivo presenta una dinamica positiva, che appare principalmente influenzata dalla crescita del numero degli iscritti (+6% nel 2006), piuttosto che dalla dinamica dei redditi che si mostra, invece, decisamente più lenta almeno fino all'anno 2005 che è l'ultimo per il quale l'Ente ha fornito il dato relativo. Infine l'aliquota legale, con riferimento al solo contributo soggettivo, pari a un valore del 10% negli anni precedenti al 2008, si mostra sostanzialmente in linea con quella effettiva, che indica l'effettiva incidenza media del prelievo contributivo.

Nella tabella 2 è riportato il numero complessivo delle pensioni da lavoro (vecchiaia e anzianità al netto di quelle ai superstiti e di invalidità),

con la evidenziazione specifica di quelle di anzianità, insieme al numero del complesso dei trattamenti. Il numero di trattamenti pensionistici complessivamente erogati dalla Cassa è pari per il 2006, ultimo anno disponibile, a 23.374. Oltre il 50% di tali trattamenti sono costituiti da pensioni da lavoro, che mostrano una dinamica piuttosto lenta (tasso medio annuo di crescita pari al 3,5%), maggiormente per i maschi (3,2%) che per le femmine (10%). Decisamente di numero inferiore risultano invece i trattamenti di anzianità (3% circa del totale) che mostrano però una dinamica assai più vivace, senza distinzione di genere, con un tasso medio annuo di crescita pari al 7,5% per il totale. La quota dell'insieme di pensioni da lavoro che va alle femmine è pari al 5,6%, mentre per le pensioni di anzianità arriva al 15,5%. Per quanto riguarda il complesso dei trattamenti pensionistici, tale quota sale al 43% del totale, grazie al peso delle pensioni di reversibilità, quasi esclusivamente femminili.

I flussi annui che movimentano l'insieme delle pensioni vigenti (cesate e nuove liquidate) indicano una tendenza in calo di entrambi i flussi per l'anno 2005, a fronte di una ripresa assai vivace, in particolar modo per le nuove liquidazioni, registrata nell'anno successivo. L'indicatore del rapporto tra cessazioni e nuove liquidazioni, tende alla convergenza tra maschi e femmine e cala comunque in entrambi i casi, grazie ai positivi flussi di nuove liquidazioni del 2006.

L'incremento del numero di pensioni liquidate che si registra nel 2006 è da imputare, oltre che al naturale incremento delle posizioni pensionistiche, soprattutto al crescente numero di liquidazioni di "pensioni contributive". Questo tipo di prestazione, introdotta nel 2005, è diretta agli iscritti ultrassessantacinquenni che non abbiano raggiunto i 30 anni di effettiva iscrizione e non abbiano potuto fare ricorso all'istituto della totalizzazione¹³.

L'età media di pensionamento della categoria si colloca su livelli abbastanza elevati, caratteristici dell'attività libero professionale, e omogenei tra maschi e femmine (68 anni). Il numero medio di anni di contribuzione, sempre per l'anno 2006, è pari a 36 anni per la totalità dei pensionati.

Nella tabella 3 sono riportati gli importi medi relativi all'insieme delle pensioni vigenti e la spesa complessiva per pensioni. Tali importi sono, inoltre, scorporati per le pensioni da lavoro, così come già definite, per quelle di anzianità e per il complesso. Gli importi medi del complesso delle pensioni da lavoro sono pari nel 2006, ultimo anno disponibile, per l'insieme della categoria, a 28 mila 400 euro annui e a 25 mila 600 per le femmine, con tassi di crescita annui intorno al 5%. Leggermente più elevati gli importi medi delle sole pensioni di anzianità (poco meno di 30 mila euro annui per il totale). Molto più modesti appaiono gli importi del complesso delle pensioni (comprese invalidità e pensioni ai superstiti), soprattutto per le femmine (poco meno di 13 mila euro annui).

¹³ La spesa sostenuta nel 2006 per la liquidazione della pensione contributiva ammonta a oltre 3 milioni di euro a fronte dei 262 mila del 2005.

Nella stessa tabella sono riportati gli importi relativi dei trattamenti pensionistici erogati alla componente femminile rispetto a quelli complessivamente erogati alla totalità dei pensionati. Detti importi sono pari al 90% degli importi complessivi nel caso delle pensioni da lavoro, scendono all'82% per quelle di anzianità, mentre sono pari al 60% per il complesso dei trattamenti pensionistici. Tali cifre indicano la presenza nella professione di una componente femminile poco numerosa, come già osservato, ma che se arriva al pensionamento raggiunge livelli retributivi e di conseguenza di pensione, decisamente soddisfacenti.

Per quanto riguarda l'adeguatezza degli importi delle pensioni liquidate sono stati calcolati i relativi coefficienti di copertura rispetto alle retribuzioni medie degli iscritti (sempre riportati nella tabella 3). I tassi di copertura risultano pari, per la totalità degli iscritti, al 56,3% per le pensioni da lavoro e pari al 41,1% per l'aggregato pensioni complessivo, comprensivo anche dei trattamenti di invalidità e superstiti. Lo stesso coefficiente di copertura presenta valori più elevati per le pensionate (95% per le pensioni da lavoro).

In riferimento agli indicatori di equilibrio finanziario della Cassa è stato calcolato il grado di copertura delle entrate complessive rispetto alla spesa totale per pensioni che indica come, nel periodo in esame, le entrate contributive correnti risultino pari a 1,3 volte la spesa per pensioni (tabella 3). Indicazioni interessanti provengono anche dall'esame dell'aliquota contributiva di equilibrio - data dal rapporto tra spesa per prestazioni e monte redditi - che indica, per ciascun anno, la quota dei redditi necessaria a coprire l'attuale spesa per prestazioni previdenziali. L'aliquota contributiva di equilibrio si colloca su di un valore prossimo all'8%, inferiore cioè all'aliquota contributiva effettiva, mostrando, nel breve periodo di osservazione considerato, una sostanziale stabilità. Va detto che tale contenuto livello dell'aliquota di equilibrio dipende dalla fase di non ancora piena maturità della gestione, che determina un basso rapporto tra numero di pensioni e numero di iscritti¹⁴: secondo i dati del 2007, infatti, la gestione paga 1 pensione ogni 18 iscritti.

Infine, sono stati calcolati i coefficienti di copertura dei flussi annui di nuove pensioni liquidate e l'ultima retribuzione alla data del pensionamento (tabella 4). In base ai dati forniti dalla Cassa nel 2006 il tasso di copertura delle pensioni liquidate nello stesso anno così calcolato risulta pari al 13% per l'insieme dei pensionati, in riduzione nel periodo 2004-2006. Tali livelli sia pure indicativi di una certa inadeguatezza delle attuali pensioni rispetto ai redditi professionali dichiarati al pensionamento, risultano sicuramente più coerenti in riferimento al ridotto livello del contributo soggettivo che compete agli iscritti della Cassa. Inoltre le modifiche del meccanismo di calcolo delle pensioni che sono via via intervenute negli anni più recenti hanno progressivamente ridotto gli importi delle

¹⁴ Come è noto, infatti, tale aliquota può essere scomposta come prodotto tra due rapporti: quello tra il numero di pensioni e il numero di iscritti e quello tra l'importo medio delle pensioni in essere e il reddito medio degli iscritti.

pensioni in pagamento. Detti importi (17 mila euro per l'insieme delle pensioni da lavoro e 13 mila e 400 euro per il complesso dei trattamenti) sono decisamente inferiori rispetto a quelli dell'insieme delle pensioni vigenti osservati in precedenza, sia per i maschi che per le femmine.

Nella stessa tabella 4 è stato riportato anche un indicatore che misura l'effetto sulla spesa dell'entrata di nuove pensioni, il così detto effetto rimpiazzo, dato dal rapporto tra gli importi delle nuove pensioni liquidate e quelli dello *stock* di pensioni, con riferimento al complesso dei trattamenti. L'indicatore, nel breve periodo di tempo osservato, si mostra in diminuzione indicando che ogni nuova pensione liquidata dalla Cassa è di importo pari a circa il 60% rispetto agli importi dei trattamenti già esistenti.

La situazione economico-patrimoniale e le riserve obbligatorie

In relazione alla situazione economico patrimoniale vengono riportati i dati relativi al risultato economico di esercizio e alla consistenza del patrimonio, al cui interno, tra le passività, viene evidenziata la riserva legale, che costituisce la garanzia al pagamento delle prestazioni per i propri iscritti (tabella 5). Tale riserva, secondo la normativa vigente, deve essere pari almeno a 5 annualità delle pensioni in pagamento al 1994. In prospettiva tale vincolo, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 763, della legge finanziaria per il 2007, dovrebbe essere integrato con riferimento anche alle rate di pensione correnti in pagamento.

Negli anni considerati la Cassa forense presenta un risultato economico di esercizio costantemente in avanzo, pari a 233 milioni di euro nel 2006 (176 per il preventivo 2007), con un patrimonio netto conseguentemente in aumento e pari a 3.579 milioni di euro per l'anno 2007. La riserva legale supera il vincolo delle 5 annualità di pensione in pagamento in riferimento al 1994, mentre risulta proprio 5 volte superiore se si fa riferimento alla spesa corrente per pensioni.

La gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare

Il patrimonio della cassa forense (immobiliare e mobiliare insieme) ammonta complessivamente a 3.167 milioni di euro nel 2007, ultimo anno per il quale sono disponibili i dati, in diminuzione per 261 milioni di euro rispetto all'anno precedente (tabella 6). Il 16% circa dell'intero patrimonio è costituito da immobili (498 milioni di euro nel 2007), mentre la restante parte costituita da investimenti mobiliari ammonta, sempre per il 2007, a 2.669 milioni di euro. La quota del patrimonio immobiliare è in aumento rispetto agli anni precedenti. Detto incremento deriva dalla componente di fondi immobiliari, che pur essendo riconducibile ad una scelta di investimento mobiliare, viene esposta dall'ente nell'ambito dei dati sulla composizione del patrimonio complessivo tra le componenti immobili sotto la voce "investimenti indiretti in immobili". Il rendimento netto

degli immobili appare in leggero calo rispetto agli anni precedenti (dallo 0,8% allo 0,2% del 2007).

Gli investimenti mobiliari, pari per il 2007 a 2.669 milioni di euro, rappresentano l'84% del patrimonio complessivo. La composizione di questa parte del patrimonio, secondo quanto riportato nel preventivo 2007, è data per circa il 9% da attività liquide, per il 51% da titoli, per il 33,6% da azioni e per la quota residua, pari a poco meno del 6%, da altre attività. Il rendimento derivante dagli investimenti mobiliari nel complesso, al netto di imposte e tasse, calcolato come media aritmetica tra le consistenze trimestrali, tenendo conto anche delle plusvalenze maturate, mostra un andamento estremamente variabile e in calo nell'ultimo anno di riferimento (4% nel 2007), dopo i risultati particolarmente favorevoli dell'anno precedente in cui è stato raggiunto un rendimento di oltre l'11%. Detti andamenti sono in gran parte attribuibili alla tipica variabilità di alcune componenti dei mercati finanziari, in particolare del comparto azionario e dei Fondi comuni, che assorbono una quota rilevante delle disponibilità liquide della Cassa. I rendimenti medi effettivi del periodo in esame per i tre sottogruppi di investimenti, rispettivamente attività liquide, titoli e azioni risultano differenziati rispetto a quelli di mercato osservati per lo stesso periodo; in particolare, risultano leggermente superiori per le attività liquide (2% per la Cassa a fronte dell'1,5% di mercato), decisamente superiori per quanto riguarda il comparto obbligazionario (9,2% a fronte del 3,5% di mercato) e più ridotti per l'azionario (6,7% a fronte del 13% di mercato).

La Cassa forense negli anni più recenti ha ridisegnato le linee guida per la gestione degli investimenti mobiliari per il periodo 2007-2009 al fine di individuare una gestione ottimale da perseguire negli anni successivi. In quest'ottica il Comitato dei delegati, con specifica deliberazione approvata nell'aprile 2006, ha stabilito di mantenere immutata l'attuale ripartizione tra gestione interna ed esterna per poi valutare, sulla base dei rendimenti realizzati, l'eventuale necessità di un bilanciamento tra le due diverse modalità di gestione. In questo ambito di riferimento le due gestioni (interna ed esterna) dovranno amministrare la rispettiva quota di investimento in un'ottica di rendimenti minimi assicurati indipendentemente dalle condizioni del mercato (*Absolute Return*).

Tra gli obiettivi di questa riorganizzazione vi è innanzitutto quello di ridurre al minimo (livello pari al 5%) la componente di liquidità, mentre andrà invece ad incrementarsi la componente obbligazionaria insieme a quella azionaria, per la quale si prevede, nell'ottica di contenerne la rischiosità, di indirizzarsi verso l'acquisto di indici azionari piuttosto che singole azioni. La Cassa, attraverso la ristrutturazione dell'intera gestione degli investimenti mobiliari intende ottimizzarne la redditività in un'ottica di bilanciamento del rapporto rischio- rendimento che possa garantire la massima protezione del capitale.

I costi e l'efficienza della gestione

I costi di gestione della cassa forense (tabella 7) ammontano nel 2006 a poco meno di 25 milioni di euro di cui il 52,6% per il personale in servizio, con una quota sostanzialmente stabile nel periodo osservato. Le spese per gli organi di gestione dell'ente ammontano a 2,8 milioni di euro, pari a poco meno dell'11% dei costi complessivi. In termini relativi, le spese di gestione della Cassa, nel 2007, sono pari a 163 euro per ciascun assicurato e pensionato della stessa (92 euro se ci si riferisce al solo costo del personale). Più propriamente, se si adotta come riferimento il totale di spesa per prestazioni e contributi, allora le spese di gestione della Cassa incidono per il 2% (l'1,1 le sole spese per il personale), con dinamiche di sostanziale stabilità nel periodo di analisi.

A fronte di questi costi risultano 279 unità di personale in servizio, di cui 12 dirigenti. Il costo unitario medio del lavoro si attesta intorno ai 50 milioni di euro. La presenza femminile sul personale complessivamente in servizio è superiore alla metà (60%), così come la metà dei dirigenti in carica è di sesso femminile.

La Cassa vanta un ammontare di crediti contributivi, pari nel 2006 a 367 milioni di euro. L'ente nei tre anni in esame è riuscito a recuperare, tramite azione concordataria con i propri debitori, una quota pari a circa l'1%.

I tempi medi di liquidazione delle prestazioni si attestano sui 90 giorni per tutte le prestazioni negli anni 2004 e 2006, mentre si sono attestati sui 120 giorni nel 2005.

Per quanto riguarda l'obbligo di comunicazione dei dati agli iscritti¹⁵ la Cassa ha soddisfatto solo parzialmente gli adempimenti normativi richiesti, con un primo invio dei dati anagrafici agli iscritti avvenuto nel 2005 e poi aggiornato nei due anni successivi, mentre ha chiesto una proroga dei termini per quanto riguarda l'invio delle informazioni relative alla propria posizione contributiva (estratto conto contributivo), dal momento che è ancora in corso un progetto di "bonifica" dei dati contributivi.

L'equilibrio della gestione nel lungo periodo

Prima di iniziare la descrizione dell'evoluzione dei principali saldi della gestione della cassa previdenziale forense, va chiarito che di seguito si farà riferimento alle cifre contenute nel bilancio tecnico relativo agli esiti della riforma della gestione così come delineata nella riunione del Comitato dei delegati del marzo 2006 e approvata dal Ministero del Lavoro all'inizio dell'anno successivo. Tale riforma si sostanzia in un incremento dell'aliquota contributiva richiesta agli iscritti e in una estensione all'intera vita lavorativa del periodo di riferimento per il calcolo della pensione. Poiché nel bilancio tecnico sono disponibili anche delle simulazioni

¹⁵ Ai sensi di quanto stabilito dalla legge n. 243 del 2004 e del successivo decreto attuativo del Ministero del lavoro 4 febbraio 2004.

dell'andamento della gestione ante-riforma, dopo la trattazione degli andamenti della gestione riformata, sarà proposto un confronto con gli andamenti pre-riforma in modo da avere una idea degli interventi correttivi posti in essere.

Nella tabella 8 e nel grafico 2 sono riportati i principali indicatori della gestione dell'ente nazionale di assistenza degli avvocati secondo le risultanze dell'ultimo bilancio tecnico attuariale, redatto con i dati a tutto il 2005. Scorrendo i dati della tavola 8 e visionando gli andamenti presenti nel grafico 2, si può notare come il saldo previdenziale, differenza tra contributi e prestazioni previdenziali, dovrebbe rimanere positivo sino al 2032, mentre il saldo corrente, che tiene conto anche delle spese di gestione, delle prestazioni assistenziali e dei redditi da capitale, dovrebbe rinviare tale momento fino al 2037. Di conseguenza per oltre 30 anni il patrimonio netto della gestione dovrebbe continuare ad espandersi presentando una leggera contrazione solo a partire dal 2040; a tal riguardo va segnalato che a fine periodo di previsione il patrimonio rimane largamente positivo per una cifra superiore ai 27 mld di euro, pari a quasi 5 volte la spesa per pensioni a tale data; si consideri tuttavia che sempre a tale data il saldo previdenziale della gestione risulta negativo per quasi 3 mld di euro pari al 50% del totale delle entrate per contributi.

Se dunque la dinamica e il livello del patrimonio descrivono una gestione piuttosto solida, soprattutto nel confronto con le altre casse, va considerata la dinamica del rapporto tra spesa per pensioni e massa dei redditi degli iscritti (grafico 3), rapporto che, da un lato, mima il rapporto tra spesa per pensioni e Pil e, dall'altro, individua l'aliquota contributiva di equilibrio, in grado cioè di eguagliare ogni anno il flusso dei contributi con la spesa per pensioni. In primo luogo è da notare l'andamento crescente dell'aliquota contributiva effettiva, costruita come rapporto tra contributi e massa dei redditi degli iscritti, nel primo quinquennio della previsione: come detto, infatti, la riforma approvata prevede un incremento dell'onere previdenziale per gli iscritti alla cassa che spiega la crescita dell'aliquota effettiva da valori di poco superiori al 10% a valori prossimi al 15%. A fronte di tale incremento l'aliquota contributiva di equilibrio mostra una sostanziale stabilità, intorno al 7%, per i primi 15 anni della simulazione, determinando un sostanziale miglioramento del saldo previdenziale. A partire dal 2025, tuttavia, l'aliquota contributiva di equilibrio mostra una marcata tendenza crescente che tra il 2030 e il 2035 la porta a superare l'aliquota effettiva e la spinge in seguito a superare il livello del 25%, cioè di quasi due volte superiore al livello dell'aliquota effettiva a tale data. Dunque se nei prossimi 40 anni la tenuta finanziaria dell'ente sembra assicurata, la dinamica dell'aliquota contributiva di equilibrio sembra indicare che saranno necessari nel futuro ulteriori aggiustamenti nelle modalità di erogazione delle prestazioni pensionistiche che consentano una gestione equilibrata dei flussi previdenziali anche nel medio-lungo periodo.

Per meglio indagare le modalità del disequilibrio prospettico della gestione, nel grafico 4 si analizza separatamente la dinamica delle due com-

ponenti del rapporto precedente: la spesa per pensioni e la massa dei redditi professionali. Come si può notare nei primi 15 anni la spesa per pensioni evolve secondo un tasso di crescita costante intorno al 5% annuo, mentre la massa dei redditi professionali presenta una dinamica nettamente cedente anche se mediamente superiore al corrispondente tasso di crescita della spesa per pensioni. Dopo il 2020 la spesa per pensioni presenta una netta accelerazione che la porta a toccare tassi di espansione a doppia cifra verso il 2035; nello stesso arco di tempo, la crescita dei redditi degli iscritti continua a declinare fino a scendere al di sotto del 2% annuo nel 2035. Dopo il 2035, la dinamica della spesa per pensioni presenta una netta tendenza decrescente presentando comunque tassi di crescita sempre superiori a quelli della massa dei redditi professionali, la cui riduzione dei tassi di crescita porta il ritmo di espansione al di sotto dell'1% nel quinquennio finale della previsione. Come più volte ricordato, tassi di crescita della massa dei redditi professionali così contenuti lasciano piuttosto perplessi soprattutto perché dovuti più alla dinamica dei redditi unitari che alla diminuzione della consistenza del numero di iscritti. Nel caso in questione poi, a partire dal 2030, la crescita del reddito unitario risulterebbe costantemente inferiore al previsto tasso di crescita dei prezzi; dunque, in tale periodo il reddito degli avvocati non solo non dovrebbe riuscire a tenere il passo con il resto dell'economia, ma addirittura dovrebbe diminuire in termini reali.

Indicazioni ancor più interessanti sulle cause della dinamica crescente dell'aliquota contributiva di equilibrio si ottengono se si considerano gli andamenti riportati nel grafico 5. Come è noto la crescita del rapporto tra pensioni e massa dei redditi degli iscritti può essere scomposta in due componenti economicamente significative: il rapporto tra importo medio delle pensioni in essere e l'importo medio del reddito da professione (una specie di tasso di sostituzione macro dello *stock* di pensione che offre una misura delle condizioni economiche relative dei pensionati) e il rapporto tra numero di pensioni e numero degli iscritti (rapporto che offre una descrizione degli effetti della demografia, sia per quanto attiene agli aspetti generali che a quelli specifici della cassa, sugli equilibri gestionali). Come si può notare dal punto di vista esplicativo la dinamica ascendente dell'incidenza della spesa pensionistica è dovuta interamente alla dinamica demografica, mentre il tasso di sostituzione macro dovrebbe presentare un andamento ad U con punto di partenza e di arrivo al 40% e punto di minimo prossimo al 30%. In particolare, tra il 2006 e il 2045 l'incidenza del numero delle pensioni sugli attivi dovrebbe più che triplicare passando da 19 a 63 pensioni ogni 100 iscritti; va segnalato che nei primi 15 anni di previsione il rapporto in questione dovrebbe rimanere sostanzialmente stabile intorno al 20% e concentrare quindi tutto l'incremento a partire dal 2025.

Per quanto riguarda il rapporto tra numero di pensioni e attivi si può dimostrare che in equilibrio esso è pari al rapporto tra vita media della pensione e anni di contribuzione al pensionamento. Nel caso degli avvocati il primo parametro è pari a poco più di 22 anni (ottenuto considerando

un'età media dei pensionati da lavoro di poco meno di 68 anni e le speranze di vita contenute nella tavola di mortalità Istat sul 2004), il secondo a poco meno di 36 anni: ciò indicherebbe che il rapporto di equilibrio tra pensioni e attivi si dovrebbe collocare intorno a 62 pensionati ogni 100 iscritti, praticamente uguale al valore contenuto nel bilancio tecnico per l'anno 2045. Dato conto di ciò e considerata una ulteriore evoluzione della speranza di vita della pensione di 4 anni rispetto a quanto indicato nella tavola di mortalità sul 2004¹⁶ è prevedibile che il rapporto di equilibrio tra pensioni e occupati sia destinato a crescere di ulteriori 12 punti percentuali: quindi è prevedibile che la transizione demografica della gestione non sia terminata al 2045 continuando ad esercitare i suoi effetti espansivi sulla spesa per almeno un ulteriore decennio. In particolare, tenendo conto dell'evoluzione futura della speranza di vita, l'aliquota contributiva di equilibrio dovrebbe aumentare dal 26% del 2045 fino al 31%; ovviamente tale aggravio sarebbe contenuto o addirittura annullato da un incremento della vita lavorativa degli iscritti¹⁷. Infine, per confronto, si consideri che, secondo le ultime proiezioni della Ragioneria Generale dello Stato sul sistema pensionistico obbligatorio, il rapporto tra numero di pensioni e occupati dovrebbe risultare, nel 2050, di oltre 40 punti superiore di quello individuato dalla relazione sul bilancio tecnico per la cassa forense, anche se dovrebbe presentare una dinamica ascendente decisamente più contenuta, ciò a causa principalmente del diverso stato di maturità delle due gestioni.

Riguardo gli importi medi delle pensioni, come visto in precedenza, nonostante un ampliamento del periodo di riferimento per il calcolo della pensione, il rapporto tra importo medio delle pensioni in essere e reddito medio degli iscritti risulterebbe sostanzialmente invariato, oscillando tra il 40 e il 30%, lungo tutto l'orizzonte di previsione. Nel grafico 6 si nota come tale capacità di difesa sia soprattutto una caratteristica delle pensioni non da lavoro: infatti, se il reddito medio da lavoro dovrebbe crescere del 2,4% annuo lungo tutto l'orizzonte di previsione, l'importo medio della pensione da invalidità dovrebbe crescere del 3,2%, quella ai superstiti del 3%; l'importo medio delle pensioni da lavoro (composizione delle pensioni da vecchiaia, anzianità e pensionati che lavorano) dovrebbe invece crescere marginalmente meno al 2,1%. Sebbene la dinamica dell'importo medio della pensione non contribuisca alla crescita dell'aliquota contributiva di equilibrio, questa capacità di difesa del reddito dei pensionati relativamente agli occupati contrasta nettamente con la prevista riduzione del potere d'acquisto relativo delle pensioni IVS per la generalità dei lavoratori aderenti al sistema pensionistico obbligatorio; sempre se-

¹⁶ Tale previsione di incremento è calcolata per il tramite delle speranze di vita prospettive elaborate dall'Istat nell'ambito della previsione della popolazione residente tra il 2005 e il 2050.

¹⁷ Con qualche margine di imprecisione si può calcolare che, se il tasso di sostituzione dello *stock* di pensione non varia, per annullare i 4 punti di incremento dell'aliquota contributiva di equilibrio sarebbe necessario aumentare la vita lavorativa di poco meno di due anni.

condo le stime della Ragioneria Generale dello Stato, la progressiva applicazione del sistema di calcolo contributivo dovrebbe portare ad una decisa contrazione del rapporto tra l'importo medio delle pensioni IVS in essere e la retribuzione media dei lavoratori: in particolare, tra il 2005 e il 2050 tale rapporto dovrebbe ridursi del 30%. Solo dal punto di vista contabile, se un analogo riduzione dovesse riguardare il tasso di copertura delle pensioni degli avvocati, allora al 2045 l'aliquota contributiva di equilibrio si ridurrebbe dal 26 al 18%.

Grazie alla relazione sul bilancio tecnico è possibile fornire indicazioni sulle modalità e sull'intensità della riforma imposta dalla Cassa nel 2006. Intanto concentrandosi sui dati di flusso si può dire che la riforma permette di dilazionare ma non di evitare l'emergere degli squilibri della gestione previdenziale: se prima della riforma la differenza tra contributi e prestazioni diviene negativa nel 2027, dopo la riforma, lo squilibrio si presenta 5 anni più tardi; ancor più evidenti gli effetti sul saldo corrente della gestione che dilaziona il proprio squilibrio di 7 anni. Tali disavanzi riflettendosi sull'accumulazione degli attivi e dei passivi patrimoniali determinano rapporti tra patrimonio netto dell'ente e relativa spesa per pensioni quali quelli presentati nel grafico 7. Come si può apprezzare la riforma sembra mostrare i propri effetti positivi prevalentemente nei primi 20 anni, permettendo una divaricazione crescente tra la capacità di copertura del patrimonio post-riforma rispetto agli andamenti pre-riforma: al 2025, il patrimonio nella situazione attuale dovrebbe riuscire a coprire 18 annualità della spesa per pensioni, senza la riforma, il patrimonio sarebbe riuscito a coprire solo 9 annualità della stessa. Dopo tale data la dinamica di tale indice rimane simile per entrambe le situazioni, mantenendo di conseguenza il vantaggio accumulato nei primi 20 anni: a fine periodo, senza interventi, il patrimonio sarebbe risultato negativo per una cifra pari a quasi 5 annualità di pensioni, la riforma permette di garantire ancora un margine di 5 anni di copertura della spesa.

Per indagare le modalità di tale miglioramento degli equilibri gestionali si consideri il grafico 8 dove sono riportati i confronti tra le entrate per contributi e le uscite per prestazioni tra la situazione post e pre-riforma: un valore positivo del rapporto indica che la riforma ha aumentato la voce in questione, viceversa un valore negativo del rapporto indica che la riforma ha ridotto la voce in questione. Come si vede la riforma ha un immediato effetto positivo sulle entrate per contributi che già nel 2010 sono superiori del 40% rispetto alle tendenze pre-riforma e tali si mantengono, con un solo piccolo effetto riduttivo, negli anni successivi. La spesa per pensioni, invece, diminuisce lentamente ma in misura crescente: a fine periodo la riforma, grazie all'estensione del periodo di calcolo dell'assegno pensionistico, consente di ridurre la spesa previdenziale di poco più di 10 punti percentuali. Dunque gli andamenti riportati nel grafico mostrano abbastanza chiaramente come la riforma dell'ente agisca prevalentemente dal lato dell'entrate, soprattutto in un ottica di medio periodo, mentre risulti relativamente meno incisiva nella correzione delle dinamiche di lungo periodo della spesa.

Osservazioni conclusive

La cassa forense ha realizzato proprio a partire dall'anno in corso, una parziale revisione di alcuni elementi alla base del meccanismo di calcolo delle prestazioni. Grazie a tali innovazioni la Cassa non presenta al momento problematicità in riferimento ai principali indicatori della gestione caratteristica delle entrate contributive e della spesa per prestazioni. In base all'analisi svolta, tale situazione è favorita dai positivi flussi in entrata di nuovi iscritti e dal basso rapporto tra pensionati e iscritti, che manterranno il saldo previdenziale positivo ancora per un lungo periodo (fino al 2032) come evidenziato dalle risultanze del bilancio tecnico attuariale. Solo una volta raggiunta la fase di piena maturazione la Cassa dovrebbe cominciare a sperimentare situazioni di squilibrio previdenziale, testimoniate da un andamento fortemente crescente della spesa per prestazioni, rispetto a quello delle entrate contributive.

La situazione di squilibrio prospettico sembra indicare che in futuro si renderanno necessari ulteriori aggiustamenti alle modalità di calcolo delle prestazioni o anche ai livelli di contribuzione.

Tabella 1
Iscritti e contributi

Anno	Iscritti												Contribuzione media annua (€)		Monte contributivo complessivo (mln €)
	Stock al 31/12			Flusso dell'anno				Nuovi assicurati							
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	femmine	maschi
2004	72.970	38.903	111.873	-	-	-	771	1.428	4.264	4.573	47.425	544	659		
2005	77.468	44.298	121.766	-	-	-	574	925	4.560	5.400	47.923	588	707		
2006	80.898	48.461	129.359	-	-	-	-	-	-	-	-	658	765		
Variazioni %															
2005	6,2	13,9	8,8	-	-	-	25,6	35,2	6,9	18,1	1,1	8,2	7,3		
2006	4,4	9,4	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	11,8	8,2		

Anno	Indicatori								
	quota femmine	quota silenti	cessati / nuovi assicurati m.	cessati / nuovi assicurati f.	età media contribuenti m.	età media contribuenti f.	età media contribuenti t.	aliquota legale (a)	aliquota effettiva totale
2004	34,77	-	0,33	0,17	44,96	38,09	43,42	10,0	10,2%
2005	36,38	-	0,20	0,11	45,06	38,25	43,48	10,0	10,1%
2006	37,46	-	-	-	45,25	38,38	43,62	10,0	-

(a) Si fa riferimento all'aliquota ordinaria e per i liberi professionisti al solo contributo soggettivo.

Tabella 2
Numero pensioni

Anno	Pensioni da lavoro					Pensioni totali			Flusso dell'anno						
	Totali		di cui anzianità			maschi	femmine	totale	Cessate		Liquidate		maschi	femmine	totale
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine				totale	maschi	femmine	maschi			
2004	11.545	606	12.151	444	80	524	12.482	9.734	22.216	542	379	921	511	1.384	
2005	11.818	658	12.476	475	89	564	12.736	9.921	22.657	550	362	912	524	1.308	
2006	12.321	733	13.054	512	94	606	13.258	10.116	23.374	592	388	980	578	1.664	
Variazioni %															
2005	2,4	8,6	2,7	7,0	11,3	7,6	2,0	1,9	2,0	1,5	-4,5	-1,0	2,5	-5,5	
2006	4,3	11,4	4,6	7,8	5,6	7,4	4,1	2,0	3,2	7,6	7,2	7,5	10,3	27,2	

Anno	Indicatori									
	quota femmine totale lavoro	quota femmine anzianità	quota femmine totale	cessate / nuove liquidate m.	cessate / nuove liquidate f.	età media pensionamento m.	età media pensionamento f.	età media pensionamento f.	numero medio anni contribuzione m.	numero medio anni contribuzione f.
2004	5,0%	15,3%	43,8%	0,62	0,74	67,0	66,95	66,0	36,0	35,0
2005	5,3%	15,8%	43,8%	0,70	0,69	68,0	68,00	68,0	36,0	35,0
2006	5,6%	15,5%	43,3%	0,55	0,67	68,0	68,00	68,0	36,0	37,0

Tabella 4
Importo medio pensioni liquidate (migliaia di euro)

Anno	Pensioni da lavoro						Pensioni totali			Reddito al pensionamento (a)		
	Totali			di cui anzianità			maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale						
2004	17,02	14,42	16,88	17,86	17,50	17,81	15,57	7,81	12,70	108,950	70,990	106,922
2005	16,52	15,80	16,47	20,86	13,00	19,11	15,05	7,69	12,10	104,690	59,550	101,615
2006	17,24	15,17	17,07	23,57	17,50	22,81	15,99	8,58	13,42	137,000	84,100	132,695
	Variazioni %											
2005	-2,9	9,6	-2,4	16,8	-25,7	7,3	-3,3	-1,5	-4,7	-3,9	-16,1	-5,0
2006	4,3	-4,0	3,6	13,0	34,6	19,4	6,3	11,6	10,9	30,9	41,2	30,6
	Indicatori											
	importo relativo femmine						Importo pensione/reddito al pensionamento			effetto rimpiazzo		
	Lavoro			Anzianità			Pensione da lavoro			totale pensioni		
			Totale			Totale			maschi			Totale
2004	85,4%	98,2%	61,5%	15,6%	20,3%	15,8%	0,64	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
2005	95,9%	68,0%	63,5%	15,8%	26,5%	16,2%	0,58	0,65	0,65	0,65	0,65	0,61
2006	88,9%	76,7%	63,9%	12,6%	18,0%	12,9%	0,59	0,68	0,68	0,68	0,68	0,64

(a) Solo per le pensioni da lavoro.

Tabella 5
I risultati della gestione economico patrimoniale e le riserve (milioni di euro)

Inarcassa	Risultato economico d'esercizio	Stato patrimoniale (al 31/12)		Riserve obbligatorie				
		Attività	Passività	Patrimonio netto	Consistenza al 31/12	Assegazione nell'anno	In % onere per pensioni 1994	In % onere per pensioni anno corrente
2004	160,3	3.454,3	467,7	2986,6	2104,8	157,9	12,7	5,1
2005	184,1	3.619,2	448,5	3170,7	2288,3	183,5	13,8	5,1
2006	232,8	3.859,9	456,4	3403,5	2522,4	234,1	15,2	5,2
2007 (a)	175,6	-	-	3579,1	-	-	-	-

(a) Dati di preventivo.

Tabella 6
Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare

Anno	Totale		Immobiliare		Mobiliare	
	Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto
2004	3.070,3	4,3%	401,8	0,8%	2.668,5	4,8%
2005	3.258,3	7,3%	403,3	0,7%	2.855,0	8,2%
2006	3.427,6	10,3%	404,5	0,8%	3.023,0	11,5%
2007	3.166,49	3,1%	498,0	0,2%	2.668,5	3,6%

Anno	Quota immobiliare	Quota immobili strumentali	Quota attività liquide	Quota titoli	Quota altri investimenti	P.immobiliare dato in gestione
	2004	13,1%	10,5%	30,7%	46,7%	21,5%
2005	12,4%	10,7%	23,6%	47,8%	27,7%	0,0%
2006	11,8%	10,7%	15,1%	51,9%	30,0%	0,0%
2007	15,7%	8,7%	9,2%	51,3%	33,6%	0,0%

* I dati del 2007 sono tratti dal bilancio preventivo

Tabella 7
I costi della gestione (milioni di euro)

Anno	Spese lorde di gestione			Spese nette di gestione	Unità di personale in servizio	
	totale	personale in servizio	funzionamento uffici		organi dell'ente	totale
2004	25,2	11,7	9,7	25,2	269	9
2005	24,6	13,0	7,6	24,6	268	9
2006	25,0	13,1	8,0	25,0	279	12

Anno	Indice di costo (a)		Indice di costo (b)		Costo unitario lavoro (mgl euro)	Quota femmine sul personale	
	Spese di gestione	Spese personale	Spese di gestione	Spese personale		totale	dirigenti
2004	188,2	93,8	2,5%	1,2%	46,7	59,5%	66,7%
2005	170,2	96,3	2,2%	1,2%	51,9	59,7%	66,7%
2006	163,4	92,5	2,0%	1,1%	50,6	60,2%	50,0%

(a) Spesa in rapporto alla somma del numero di assicurati e pensionati, valori in euro.

(b) Spesa in rapporto alla somma delle prestazioni e contributi.

Tabella 8
Principali indicatori della gestione (importi in milioni di euro)

	Entrate per Contributi	Spesa per Pensioni	Saldo Previdenziale	Altre Voci	Saldo corrente	Patrimonio	Numero Pensioni	Numero Assicurati
2006	662	483	179	76	255	3.426	23.253	120.984
2010	1.206	596	610	136	746	5.738	24.772	131.681
2015	1.578	758	820	299	1.119	10.564	27.290	139.252
2020	1.916	978	937	533	1.470	17.249	31.507	141.222
2025	2.208	1.387	821	820	1.641	25.210	40.275	146.820
2030	2.442	2.200	242	1.104	1.347	32.837	56.844	156.995
2035	2.621	3.561	-940	1.260	320	36.675	81.139	170.069
2040	2.734	4.783	-2.049	1.197	-852	35.533	98.178	173.488
2045	2.838	5.602	-2.764	932	-1.833	27.453	105.916	167.456

Grafico 1. Cassa Forense: iscritti per genere




Grafico 2. Andamento della gestione
(milioni di euro)




Grafico 3. Rapporto spesa per pensioni/redditi professionali
(aliquota contributiva di equilibrio)





Grafico 4. Scomposizione della variazione del rapporto
spesa per pensioni/redditi professionali
(tassi di crescita medi annui)







Grafico 6. Evoluzione delle prestazioni pensionistiche
(variazioni medie annue tra il 2005 e il 2043)







Grafico 8. Effetti della riforma
(confronto valori post-pre riforma)



COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 5 novembre 2008

Presidenza del Presidente
Margherita BONIVER

La seduta inizia alle ore 13,55.

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione presso il Ministero dell'Interno, Prefetto Mario Morcone
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Margherita BONIVER, *Presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito)

Il deputato Margherita BONIVER, *Presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Prefetto Mario MORCONE, svolge un ampio e dettagliato intervento sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, il senatore Diana DE FEO (*PdL*), il deputato Teresio DELFINO (*UdC*), il senatore Piergiorgio STIFFONI (*LNP*) ed i deputati Ivano STRIZZOLO (*PD*) e Vincenzo TADDEI (*PdL*).

Il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Prefetto Mario MORCONE, risponde alle considerazioni e ai quesiti che gli sono stati posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione ed osservazione.

Il deputato Margherita BONIVER, *Presidente*, ringrazia il Prefetto Morcone e tutti i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 15,10 alle ore 15,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 5 novembre 2008

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13.50 alle ore 14.

Presidenza della Presidente
Alessandra MUSSOLINI,
indi della vice Presidente
Anna Maria SERAFINI

*Intervengono il professor Luigi Cataldi e il dottor Maurizio Tucci,
della Società Italiana di Pediatria.*

La seduta inizia alle ore 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione

Audizione del professor Luigi Cataldi e dottor Maurizio Tucci della Società Italiana di Pediatria

(Svolgimento e conclusione)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Luigi CATALDI e Maurizio TUCCI, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la vice presidente Anna Maria SERAFINI e la senatrice Rita GHEDINI (PD).

Luigi CATALDI e Maurizio TUCCI rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Anna Maria SERAFINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

Presidenza della Presidente
Alessandra MUSSOLINI

Intervengono i Signori Matilda Raffa Cuomo, Sergio Cuomo e Vito Giacalone, della Mentoring USA/Italia – ONLUS.

La seduta inizia alle ore 15,05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione

Audizione della signora Matilda Raffa Cuomo, della Mentoring USA/Italia – ONLUS
(Svolgimento e conclusione)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Matilda Raffa CUOMO, *della Mentoring USA/Italia – ONLUS*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni le deputate Gabriella CARLUCCI e Alessandra MUSSOLINI, nonché la senatrice Anna Maria SERAFINI.

Matilda Raffa CUOMO, Sergio CUOMO e Vito GIACALONE, *della Mentoring USA/Italia – ONLUS*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sugli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Mercoledì 5 novembre 2008

8ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Intervengono, per l'Istituto nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica: il dottor Paolo Crescimbeni, presidente, accompagnato dal dottor Vincenzo Caridi, direttore centrale del personale, dal dottor Costanzo Gala, direttore centrale pensioni, e dal dottor Bernardo Filippello, coordinatore consulenza statistico-attuariale; per l'Istituto nazionale per la previdenza sociale: il dottor Antonio Mastrapasqua, presidente.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo.

La Commissione conviene su tale proposta.

Audizione del Presidente dell'INPDAP

Dopo una breve introduzione del presidente TOFANI, prende la parola il presidente dell'INPDAP (Istituto nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) CRESCIMBENI, che svolge un'ampia relazione sui temi dell'audizione. Si sofferma in particolare sul ruolo dell'INPDAP in materia di prevenzione sugli infortuni

del lavoro, segnalando la necessità di avviare un'attività di formazione-informazione in materia fin dalle scuole, per sensibilizzare anche i giovani.

Richiama poi la questione degli indennizzi, in caso di invalidità, inabilità o morte, sottolineando l'esigenza di uniformare alla disciplina dettata per i dipendenti statali i regimi assai diversificati esistenti per tutte le altre categorie di dipendenti pubblici, anche perché tale che rende peraltro molto difficile effettuare comparazioni e statistiche sulle cause delle malattie professionali. Consegna infine alla Commissione una nota tecnica di approfondimento sulle suddette tematiche.

Prendono quindi la parola per formulare osservazioni e quesiti i senatori DONAGGIO e PARAVIA, nonché il PRESIDENTE, ai quali forniscono risposta il presidente CRESCIMBENI ed i dottori GALA e CARIDI.

Infine il presidente TOFANI ringrazia gli auditi per il loro contributo e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del Presidente dell'INPS

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente TOFANI, prende la parola il presidente dell'INPS (Istituto nazionale per la previdenza sociale) MASTRAPASQUA, che riferisce sui temi della audizione. Sottolinea il ruolo di erogatore di prestazioni economiche dell'INPS, a fronte di inabilità o invalidità derivanti da cause di servizio, nonché le competenze in materia di controllo del lavoro sommerso. In merito a tale attività, evidenzia i notevoli risultati conseguiti negli ultimi anni, in termini di violazioni accertate, confermando l'importanza delle verifiche anche di tipo amministrativo e di una sempre più stretta collaborazione e sinergia con gli altri enti competenti, quali l'INAIL e l'Agenzia delle Entrate.

Si dichiara altresì disponibile a fornire alla Commissione tutti gli ulteriori dati che la stessa ritenesse necessari.

Intervengono, per svolgere osservazioni e quesiti, il presidente TOFANI ed i senatori SPADONI URBANI, DONAGGIO e NEROZZI, ai quali fornisce chiarimenti il presidente MASTRAPASQUA.

Infine, il presidente TOFANI ringrazia il presidente Mastrapasqua per il suo intervento, e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 5 novembre 2008

21^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 16,10.

(1083) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario)

Il relatore, senatore MALAN (*PdL*), nel riferire sugli emendamenti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento 2.0.10, dal momento che la previsione della fissazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, del livello di pressione fiscale per ogni livello di governo appare in contrasto con il principio dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa riconosciuta agli enti locali dall'articolo 119, primo comma, della Costituzione.

Quanto agli emendamenti 5.300 e 5.4, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando, in analogia al parere reso alla Commissione di merito sul testo del decreto-legge, l'opportunità di inserire, al comma 3-*quater* di ambedue gli emendamenti, il riferimento puntuale al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, quanto al contributo annuale di 500 milioni di euro, prioritariamente riservato a favore di Roma Capitale dall'anno 2010.

Propone quindi di esprimere, sull'emendamento 5.201, parere non ostativo, rilevando l'opportunità, in riferimento al quinto comma dell'arti-

colo 119 della Costituzione, di inserire l'indicazione delle finalità del contributo straordinario di 140 milioni di euro al Comune di Catania.

Propone infine di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

(1152) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore, senatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato brevemente il decreto-legge in titolo, propone di esprimere un parere favorevole.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) propone di inserire nel parere un'osservazione che evidenzi l'eterogeneità di contenuto del decreto-legge.

Dal momento che il relatore BATTAGLIA (*PdL*) insiste sulla sua proposta, la senatrice INCOSTANTE (*PD*) chiede che l'esame del decreto-legge sia rimesso alla Commissione in sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.

(1073) Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN (*PdL*), dopo aver brevemente illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1074) Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, con allegati, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN (*PdL*), dopo aver brevemente illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1128) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America in merito alla conduzione di «ispezioni su sfida» da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, fatto a Roma il 27 ottobre 2004

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN (*PdL*), dopo aver brevemente illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1132) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'Istituto forestale europeo, fatta a Joensuu il 28 agosto 2003

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN (*PdL*), dopo aver brevemente illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1133) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN (*PdL*), dopo aver brevemente illustrato il disegno di legge in titolo propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004» (n. 23)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore MALAN (*PdL*) dopo aver illustrato brevemente lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza osservazioni non ostative, rilevando però come appaia superfluo il richiamo, all'articolo 14, alla previsione del potere sostitutivo dello Stato, di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 16,25.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 5 novembre 2008

10^a Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZATORTA

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(1073) Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno: parere favorevole;

(1074) Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, con allegati, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno: parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 5 novembre 2008

12^a Seduta

Presidenza del Presidente provvisorio
RIZZI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 7^a Commissione:

(572) CAFORIO ed altri. – Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

XIII (Agricoltura)

della Camera dei deputati

Giovedì 6 novembre 2008, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 144-*quater*, comma 1, del Regolamento, del Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale Mariann Fischer Boel, in relazione all'esame delle proposte di regolamento e di decisione del Consiglio relative alla politica agricola comune (PAC) e alle politiche di sostegno allo sviluppo rurale (COM (2008) 306 def.).

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE**(1^a - Affari costituzionali)****(2^a - Giustizia)***Giovedì 6 novembre 2008, ore 14,30**IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (733).
- e della petizione n. 110 ad esso attinente.

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure contro la prostituzione (1079).
- PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione (125).
- Paolo FRANCO. – Disposizioni in materia di prostituzione (674).
- STIFFONI. – Misure contro lo sfruttamento della prostituzione e in materia di controlli sanitari (756).
- DELLA MONICA ed altri. – Disciplina dei reati connessi con il fenomeno della prostituzione e misure di integrazione sociale (776).
- MUSSO. – Disposizioni in materia di lotta alla prostituzione (1027).
- SERRA ed altri. – Norme in materia di prostituzione (1093).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Disciplina dei reati connessi con il fenomeno della prostituzione e misure di integrazione sociale (1139).
- e della petizione n. 227 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile (1082) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

COMMISSIONI 6^a e 11^a RIUNITE

**(6^a - Finanze e tesoro)
(11^a - Lavoro, previdenza sociale)**

Giovedì 6 novembre 2008, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CASTRO ed altri. – Misure a favore della partecipazione dei lavoratori (803).
 - TREU ed altri. – Disposizioni in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché di partecipazione azionaria dei dipendenti (964).
-

COMMISSIONI 7^a e 9^a RIUNITE

**(7^a - Istruzione)
(9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare)**

Giovedì 6 novembre 2008, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati utilizzabili nel settore agricolo italiano per le produzioni vegetali, con particolare riguardo all'economia agroalimentare ed alla ricerca scientifica: audizione del dottor Edoardo Ferri, direttore delle relazioni istituzionali di Monsanto Italia.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 6 novembre 2008, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2008, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 40).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1073).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, con allegati, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1074).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America in merito alla conduzione di «ispezioni su sfida» da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, fatto a Roma il 27 ottobre 2004 (1128).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'Istituto forestale europeo, fatta a Joensuu il 28 agosto 2003 (1132).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004 (1133).

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, del Rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan, ambasciatore Ettore Francesco Sequi, sulla situazione in Afghanistan.

DIFESA (4^a)

Giovedì 6 novembre 2008, ore 8,30

AFFARI ASSEGNATI

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, dell'affare:
- Assetto organizzativo della componente tecnico-operativa della Difesa: audizione del Capo di Stato maggiore dell'Esercito (n. 34).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:
- Problematiche ordinamentali e operative delle scuole militari (n. 52).

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Esame congiunto del disegno di legge:
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (1078).
 - e del documento:
 - Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007 (*Doc. LXXXVII*, n. 1).
- II. Esame dei disegni di legge:
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America in merito alla conduzione di «ispezioni su sfida» da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, fatto a Roma il 27 ottobre 2004 (1128).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Re-

pubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004 (1133).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei documenti:

- CASSON ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che indaghi sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili, riferiti alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni (*Doc. XXII, n. 7*).
 - BALBONI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di vaccini (*Doc. XXII, n. 10*).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 6 novembre 2008, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:
 - Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico (847).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:
 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (733).

III. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (1082) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Norme modificative ed abrogative del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia valutaria e di controlli sul denaro contante in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005» (n. 22).
- Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004» (n. 23).
- Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico (n. 36).

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (1083). (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento nella seduta del 4 novembre 2008*).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 6 novembre 2008, ore 14

Elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Giovedì 6 novembre 2008, ore 13,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.

Audizione di rappresentanti di Confartigianato.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Giovedì 6 novembre 2008, ore 9

Costituzione della Commissione:

– Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Giovedì 6 novembre 2008, ore 9

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione:

– Audizione del prof. ing. Gianluigi Me, Dipartimento della sicurezza nei sistemi informatici dell'Università di Tor Vergata e consulente della Commissione europea per il *Safer Internet Class*.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Giovedì 6 novembre 2008, ore 14

– Elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari.
